ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXVIII**
n. **1**

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Anno 2006)

(Articolo 27, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241)

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(LETTA)

Trasmessa alla Presidenza il 3 aprile 2007

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Il quadro normativo ..... *Pag.* 5
1.1. Introduzione ..... » 7
1.2. Il d.P.R. 18 aprile 2006, n. 184 « Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi » ..... » 8
1.3. Il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico ..... » 12
1.4. Il diritto di accesso in materia ambientale ..... » 13

2. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ..... » 15
2.1. Composizione ..... » 17

3. L'attività della Commissione ..... » 19
3.1. Pareri espressi ..... » 21
3.2. Ricorsi esaminati ..... » 23
3.3. Interventi della Commissione ..... » 25
3.4. Regolamenti in materia di accesso ..... » 25

4. Tavole riepilogative del lavoro svolto dalla Commissione . » 27

5. Attività di supporto alla Commissione ..... » 45
5.1. Premessa ..... » 47
5.2. Attività editoriale ..... » 47
5.3. Banche dati ..... » 48
5.4. Informazione su internet ..... » 51

6. Osservazioni conclusive ..... » 55

7. Allegati:
1) D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ..... » 60
2) D.lgs 24 gennaio 2006, n. 36 ..... » 68

3) D.M. 25 gennaio 1996, n. 115 ..... » 75

4) Regolamento interno della Commissione per l'accesso . » 80

5) Testi dei pareri espressi ..... » 85

6) Testi delle decisioni dei ricorsi esaminati ..... » 209

7) Testi delle decisioni dei ricorsi/pareri esaminati nel plenum del 28 giugno 2006 ..... » 497

1. Il quadro normativo

PAGINA BIANCA

1.1 Introduzione

L'anno 2006 è stato l'anno in cui l'attività propositiva della Commissione per l'accesso in materia di testi legislativi e regolamentari, utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso, ha visto la realizzazione di alcune innovazioni per le quali la Commissione stessa si era adoperata, accolte prima dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 e rese operative, poi, dal "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", emanato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Quanto alla normativa a livello europeo, con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 è stata data finalmente attuazione alla direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, il cui testo integrale era stato inserito già nella relazione presentata da questa Commissione per l'anno 2004.

L'anno 2006, infine, è stato anche il primo anno completo in cui la disciplina dell'accesso ambientale ha dovuto tener conto, oltre che delle disposizioni contenute nel TUEL e nella legge 241/1990, di quanto stabilito dal D.Lgs: 19 agosto 2005, n.195 attuativo della direttiva 2003/4/CE

1.2 Il d.P.R. 18 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"

Occorre premettere che l'articolo 23, comma 3, della legge 15/2005 ha disposto che la nuova formulazione della legge 241/1990 - relativamente all'articolo 22 (*Definizioni e principi in materia di accesso),* all'articolo 24 (*Esclusione dal diritto di accesso)* ed all'articolo 25, quarto comma (*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)* – avessero effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al medesimo articolo 23, comma 2, di integrazione o modifica al precedente emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura di supporto alla Commissione per l'accesso, si è pertanto adoperato per l'emanazione di tale nuovo regolamento, necessario per la concreta applicabilità della normativa sopra richiamata e, conseguentemente, per l'operatività della Commissione medesima.

Poiché si è resa necessaria una approfondita rielaborazione della precedente disciplina regolamentare, si è ritenuto opportuno riscrivere integralmente il testo del regolamento, al fine di migliorarne la leggibilità, con abrogazione del precedente regolamento all'approvazione del nuovo.

L'iter di approvazione del regolamento n.184 del 2006 è stato particolarmente lungo e complesso. Lo schema di tale nuovo regolamento è stato trasmesso, infatti, sia al Consiglio di Stato che alla Conferenza unificata, per il prescritto parere, ottenendo una prima pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, resa nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2005. In tale pronuncia il parere veniva sospeso in attesa di acquisire agli atti il parere della Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali.

Per quanto riguarda la sede della Conferenza unificata, invece, nella riunione tecnica preliminare del 28 settembre 2005, le Regioni e l'UPI hanno formulato alcune osservazioni, al fine di apportare modifiche al testo del provvedimento ed hanno posto sostanzialmente la questione dell'applicabilità del regolamento stesso alle Regioni ed agli Enti locali.

In una nota del 10 ottobre 2005, tali osservazioni sono state in parte accolte dal citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha peraltro ribadito la necessità di dare urgente corso al provvedimento e di garantire uniformità di trattamento per tutti i cittadini nei confronti della generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

La questione, pur essendo stata iscritta all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 13 ottobre, del 24 novembre e del 14 dicembre 2005, è stata effettivamente trattata soltanto nella seduta del 26 gennaio 2006, ottenendo un parere favorevole con osservazioni

Il 2 febbraio 2006 tutti gli atti, comprensivi della documentazione relativa al passaggio in Conferenza Unificata, sono stati nuovamente trasmessi al Consiglio di Stato, che si è espresso nell'adunanza del 13 febbraio 2006, formulando osservazioni ed indicando alcune modifiche al testo regolamentare. Il tutto è stato recepito nell'articolato, che poi è stato finalmente deliberato dal Consiglio dei ministri del 17 marzo e del 29 marzo 2006 ed emanato con il già citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2006, Serie Generale n. 114.

All'entrata in vigore del predetto regolamento, il 2 giugno 2006, la Commissione si è dovuta quindi confrontare concretamente con le più ampie prospettive operative attribuite dalla legge ed in particolare con la rilevante disciplina del ricorso amministrativo innanzi la Commissione medesima, impostata nel senso di garantire una tutela giustiziale aggiuntiva a quella giurisdizionale. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende, infatti, i termini per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

In concreto, gli interessati, in caso di rifiuto, differimento o limitazione del diritto di accesso da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, possono, entra trenta giorni, ricorrere alla Commissione (art. 25, legge n. 241, 7 agosto1990).

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta di accesso (art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006).

Inoltre, il medesimo deve essere notificato agli eventuali controinteressati, i quali, nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione possono presentare le proprie controdeduzioni.

Su tali ricorsi la Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla loro presentazione ovvero entro quarantacinque giorni, nel caso in cui i controinteressati, titolari del diritto alla riservatezza, presentino controdeduzioni. Scaduti tali termini, il ricorso si intende respinto (art. 12, comma 6, del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006).

Con riferimento alla concreta attività della Commissione, si fa presente che il suddetto regolamento è entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2006, con la conseguenza che solo a partire da questa data si è applicata ai ricorsi pervenuti la disciplina sinteticamente sopra illustrata.

In data 28 giugno 2006 si è tenuta la prima riunione della Commissione, nella sua rinnovata composizione e con nuovi poteri, nel corso della quale sono stati decisi i ricorsi, nel frattempo pervenuti, e con prima scadenza l'8 luglio 2006. In tale sede è stata esaminata anche la problematica rappresentata dai ricorsi pervenuti prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al d.P.R. 184/2006 ed è stata adottata la soluzione di fornire comunque al cittadino una risposta da parte della Commissione con la modalità di seguito descritta.

La Commissione, infatti, ha preliminarmente rilevato che i ricorsi in esame, proposti ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono stati presentati in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza l ricorsi in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è stata imputabile al ricorrente ed è stata invece conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ha ritenuto che i ricorsi in questione potessero essere considerati alla stregua di una semplice richiesta di parere e potessero come tali essere presi in esame, al fine di consentire alla Commissione medesima di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

E'stata fatta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intendesse avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Alla Commissione è rimasta comunque la precedente funzione di esprimere pareri su quesiti, istanze e regolamenti che le siano sottoposti, al fine di garantire che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di accesso siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale.

In considerazione, quindi, delle numerose richieste di parere, che sono continuate a pervenire e dei ricorsi, presentati alla Commissione, le sedute si sono tenute con una frequenza più che mensile, affrontando anche problemi organizzatori e di definizione della modulistica legata all'attività giustiziale di nuova attribuzione.

1.3 Il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Il provvedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da quello per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i dicasteri degli Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione pubblica.

La Commissione per l'accesso si è già soffermata nelle sue precedenti relazioni annuali (anno 2003, 2004 e 2005) sull'impatto che il dettato normativo della direttiva ha sull'attuale struttura del diritto di accesso, in quanto, per esercitare il proprio diritto, non è necessario avere nessuna situazione legittimante ma essere semplicemente un cittadino europeo. Inoltre, non è necessario indicare in modo preciso il documento di interesse, ma può essere indicato soltanto il tema e spetta all'ente pubblico elaborare poi l'informazione ricercando i documenti richiesti.

Importante, ai fini della chiarezza applicativa, è la definizione che il decreto legislativo fornisce del concetto di riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali. Di rilievo,inoltre, è la precisazione che lo scambio di documenti tra enti pubblici in adempimento dei loro compiti istituzionali non costituisce riutilizzo e che sono escluse dall'applicazione della direttiva le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti di istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi ed altri enti culturali. Sono esclusi anche i dati personali.

Lo scopo del dlgs n.36/2006 è quello di dare attuazione alla direttiva, disciplinando le modalità per una equa fruizione dei documenti contenenti dati pubblici, da parte di terzi, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati prodotti. L'obiettivo è quello di rendere disponibile il patrimonio

informativo pubblico, senza creare situazioni di esclusiva, , possibilmente con l'utilizzo del formato elettronico e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di protezione del diritto di autore, di accesso ai documenti amministrativi, di riutilizzazione commerciale dei documenti catastali e ipotecari, di proprietà industriale ed infine della disciplina vigente sul Sistema statistico nazionale.

1.4 Il diritto di accesso in materia ambientale

L'innovazione più rilevante introdotta dal D.lgs 19 agosto 2005, n.195 è l'ampiezza della categoria dei soggetti abilitati ad esercitare il diritto di accesso. Infatti l'art.3, comma 1, prevede che "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse". L'accessibilità dei dati ambientali è considerata come un mezzo di controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente ed anche a tale finalità risponde l'estensione dell'oggetto del diritto di accesso: ogni informazione disponibile in una qualsiasi forma, riguardante lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che possono incidere sull'ambiente, le misure che possono influenzare o sono finalizzate alla protezione dell'ambiente. L'informazione ambientale deve essere detenuta dalla pubblica autorità e può consistere non solo in documenti già formati, ma anche in dati risultanti da una attività elaborativa da parte dell'amministrazione.

Infine, è importante il fatto che il predetto decreto legislativo, in attuazione del principio di leale collaborazione, demanda alla collaborazione tra regioni, autonomie locali e Stato la definizione degli aspetti organizzativi e procedurali, sia per la definizione dei livelli minimi omogenei di informazioni al pubblico, che per l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto di accesso e delle modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del decreto legislativo in questione.

PAGINA BIANCA

2. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

PAGINA BIANCA

2.1 Composizione

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005.

Nel corso dell'anno 2006, la Commissione, ancora sotto il precedente Governo Berlusconi, si è riunita per la prima volta il giorno 23 marzo 2006, con la presidenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Gianni Letta,

In tale sede è stato nominato il suo Vice- Presidente, l'avv. Ignazio Francesco Caramazza, e, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 241/90, sono stati anche individuati i componenti del Gruppo di esperti di cui la Commissione medesima si può avvalere.

Alla suddetta riunione hanno partecipato i membri nominati con DPCM 15 luglio 2005.

Il terzo comma del predetto articolo 27 prevede peraltro che, nel corso del triennio di durata della Commissione medesima, al rinnovo del Governo si procede alla nuova nomina del presidente e del componente di diritto della Commissione e che, per rinnovo delle Camere, si procede altresì a nuova nomina per i membri parlamentari della Commissione medesima.

Con l'avvio della XV legislatura, essendo entrato in carica il 17 maggio 2006 il II° Governo Prodi, nominato di diritto, come Presidente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. dr. Enrico Letta, sono state richieste le nuove designazioni per i due componenti della Commissione, da nominare in rappresentanza del Senato della Repubblica, nonché per ulteriori due componenti, in rappresentanza della Camera dei Deputati.

Acquisite tali designazioni, con DPCM 22 settembre 2006, la composizione della Commissione è stata aggiornata quanto alle predette nomine. La composizione attuale è pertanto risultata essere la seguente:

on. Enrico Letta Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione;

cons. **Luigi Gallucci** Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;

sen. **Emilio Nicola Buccico** componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

sen. **Edoardo Pollastri** componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

on. **Fabio Baratella** componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

on. **Giancarlo Laurini** componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

cons. **Tommaso Alibrandi** presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Stato;

avv. **Ignazio Francesco Caramazza** avvocato dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

dr. **Salvatore Russo** presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura;

cons. **Giorgio Putti** consigliere della Corte dei conti, componente designato dalla Corte dei conti;

prof. dr. **Claudio Franchini** docente ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

prof. dr. **Carlo Colapietro** docente ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

dr.ssa **Barbara Torrice** dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'attività della Commissione

PAGINA BIANCA

3.1 I pareri espressi

Nel corso dell'anno la Commissione si è riunita in plenum nelle seguenti date:

23 marzo 2006

28 giugno 2006

19 settembre 2006

9 ottobre 2006

26 ottobre 2006

20 novembre 2006

20 dicembre 2006

Sono stati esaminati dalla Commissione 47 pareri, di cui 39 quesiti e 8 istanze, come da tabella seguente:

DATE PLENUM	QUESITI	ISTANZE
28-giu-06	4	0
19-set-06	15	0
09-ott-06	1	1
26-ott-06	4	1
20-nov-06	5	3
20-dic-06	10	3

Nello specifico, sono stati presentati:

11 quesiti da Amministrazioni pubbliche

6 istanze da privati cittadini

25 quesiti da Amministrazioni comunali

1 quesito presentato da una Camera di Commercio

1 quesito presentato da un Istituto scolastico statale

1 quesito presentato dal Centro diritti del malato

1 istanza presentata da parte di un difensore civico

1 quesito presentato da parte di un Istituto nazionale

3.2 Ricorsi esaminati

Nel corso dell'anno 2006 sono stati esaminati dalla Commissione **125** ricorsi. Di questi:

60 ricorsi sono stati accolti

14 ricorsi hanno avuto la pronuncia sospesa

11 ricorsi sono stati respinti

23 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili

5 ricorsi sono stati dichiarati irricevibili

3 ricorsi sono improcedibili o è cessata la materia del contendere

3 ricorsi anno avuto la dichirazione di incompetenza della Commissione

2 ricorsi sono stati accolti in parte

1 ricorso è stato deciso ritenendo impregiudicata la decisione sulla competenza

2 ricorsi sono stati decisi come pareri

1 ricorso ha avuto la decisione rinviata per supplemento di istruttoria

Si segnala inoltre che, avverso la decisione di rigetto di uno dei ricorsi per l'accesso ai documenti amministrativi, adottata dalla Commissione nella seduta del 28 giugno 2006, è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio.

Con sentenza n. 200615670 del 23 dicembre 2006 il suddetto Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Infine, la Commissione, nell'ambito dei casi sottoposti, ha rilevato tre episodi di comportamenti contrari al principio della trasparenza (ricorso Proto contro IPAB – Fondazione Villaggio ragazzi Don Salvatore Angelo (plenum del 9 ottobre 2006); ricorso del sig. Buonanno contro INAIL sede di Caserta (plenum del 9 ottobre 2006) e ricorso del sig. Iorio contro la ASL n.5 Castellamare di Stabia (plenum del 26 ottobre 2006).

Tuttavia, relativamente al ricorso Iorio, è pervenuta una nota nella quale il settore Giuridico dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 2 attesta il comportamento non omissivo –e quindi conforme al principio di trasparenza - tenuto dall'Amministrazione.

3.3 Interventi della Commissione

Nel corso dell'anno sono pervenute 15 richieste di intervento, da parti di privati, per avere riscontro alle proprie richieste di accesso.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è intervenuta ai sensi dell' art. 27 , comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.241, attraverso l'inoltro di una propria nota alle relative Amministrazioni competenti, indicando l'obbligo di riferire alla Commissione in merito alle problematiche segnalate in materia di accesso entro trenta giorni dal ricevimento della nota medesima.

3.4 Regolamenti in materia di accesso.

Su tale competenza della Commissione ha inciso l'articolo 14 del d.P.R. 184/2006, ove prevede che mentre le amministrazioni centrali hanno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni normative, decorrente dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 184/2006, dandone comunicazione alla Commissione. Da tale obbligo, di cui all'articolo 1 comma 2, sono escluse le regioni e gli enti locali che "adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela."

Pertanto, per quelle amministrazioni che hanno inviato il proprio regolamento alla Commissione per un parere, si è proceduto a verificare - sui regolamenti emanati precedentemente alle modifiche ed integrazioni della legge 241/90 - l'effettivo permanere dell'interesse all'emanazione del parere medesimo.

Ciò premesso, la Commissione è stata adita per 20 richieste di parere ed una verifica di conformità. Per il resto - ulteriori 29 testi regolamentari da parte di Amministrazioni varie - l'invio degli atti regolamentari è stato finalizzato all'inserimento gli atti.

4. Tavole riepilogative del lavoro svolto dalla Commissione

PAGINA BIANCA

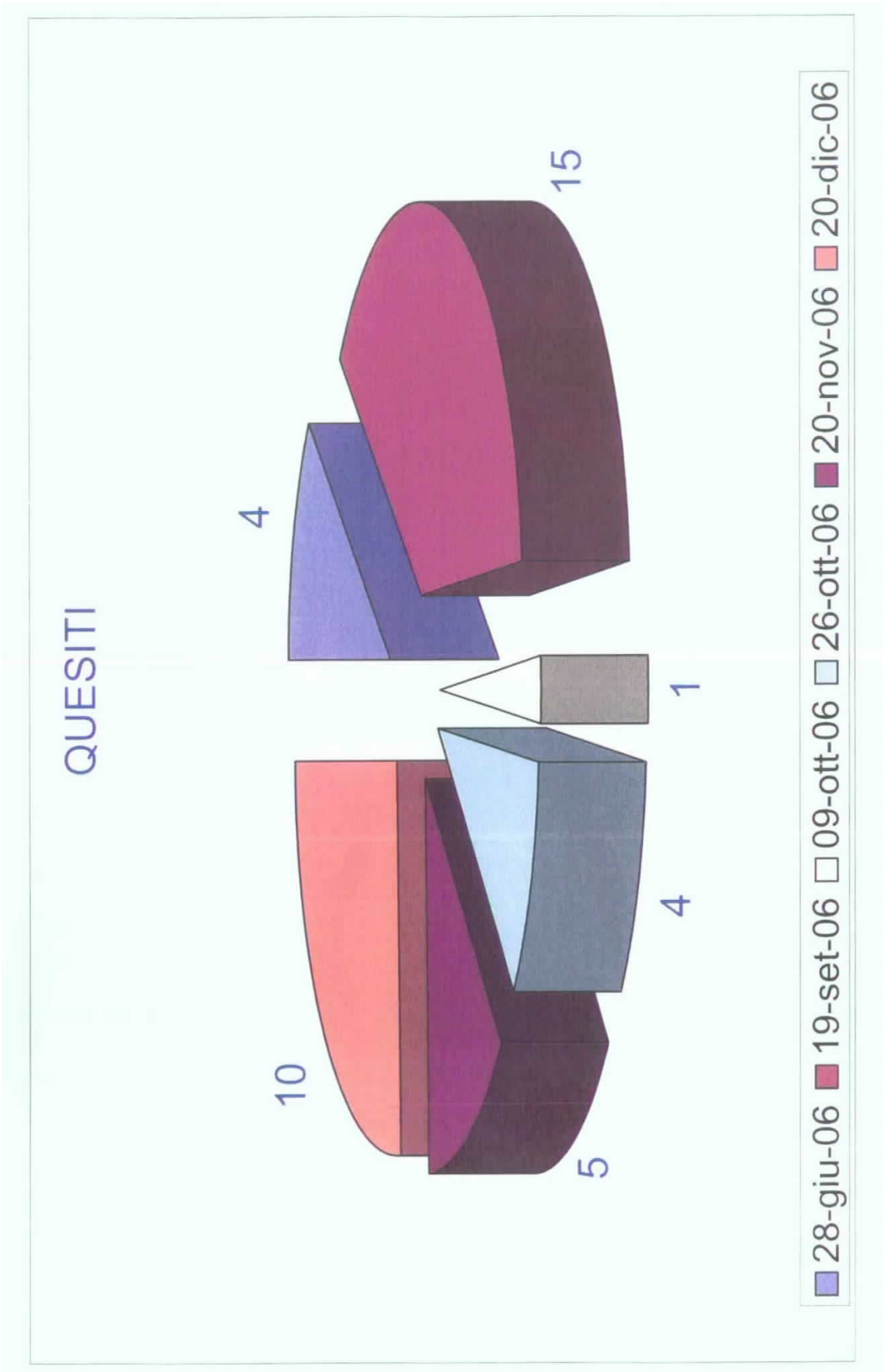
QUESITI
10
4
5
1
4
15
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

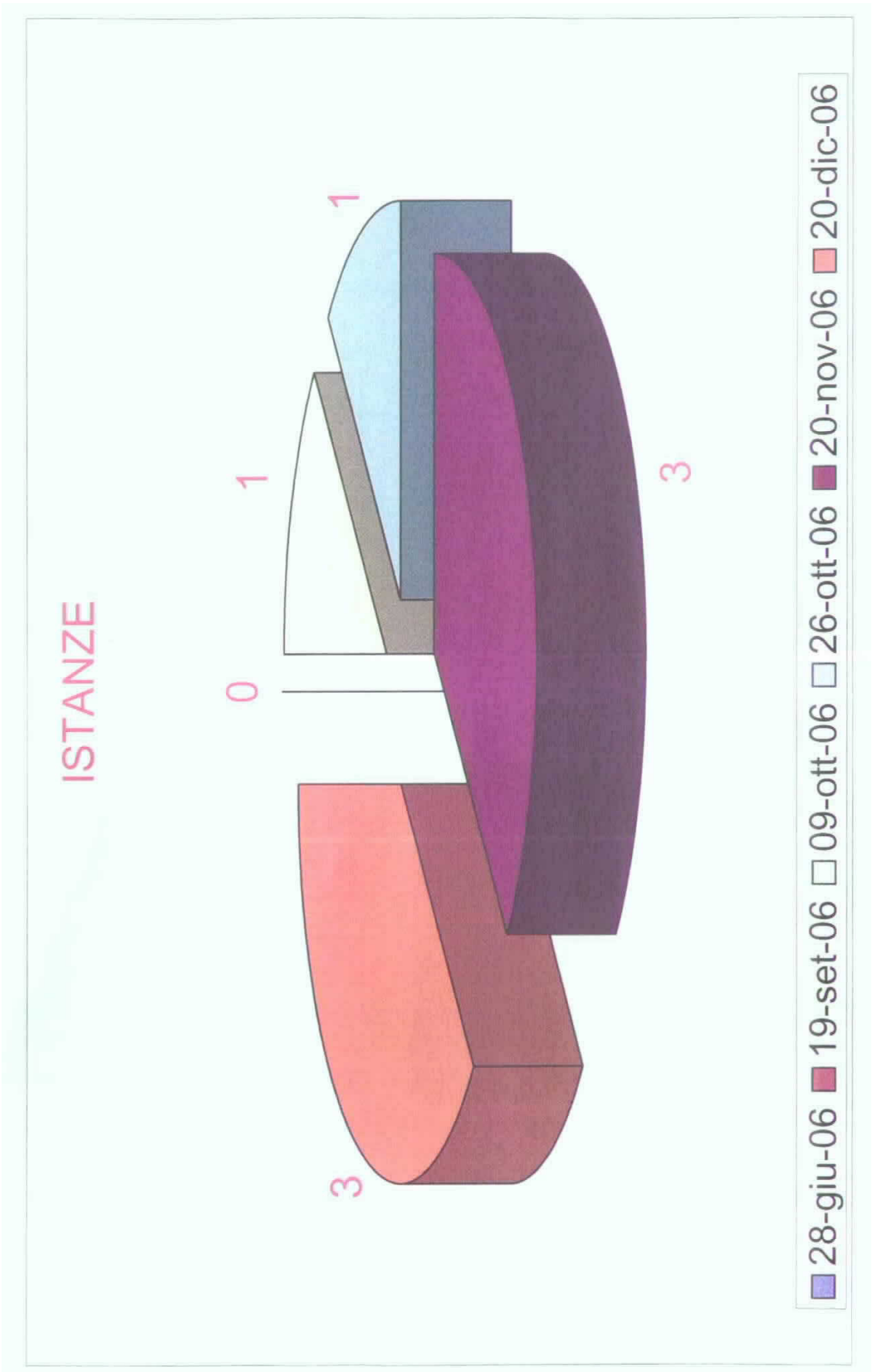
ISTANZE
0
1
1
3
3
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

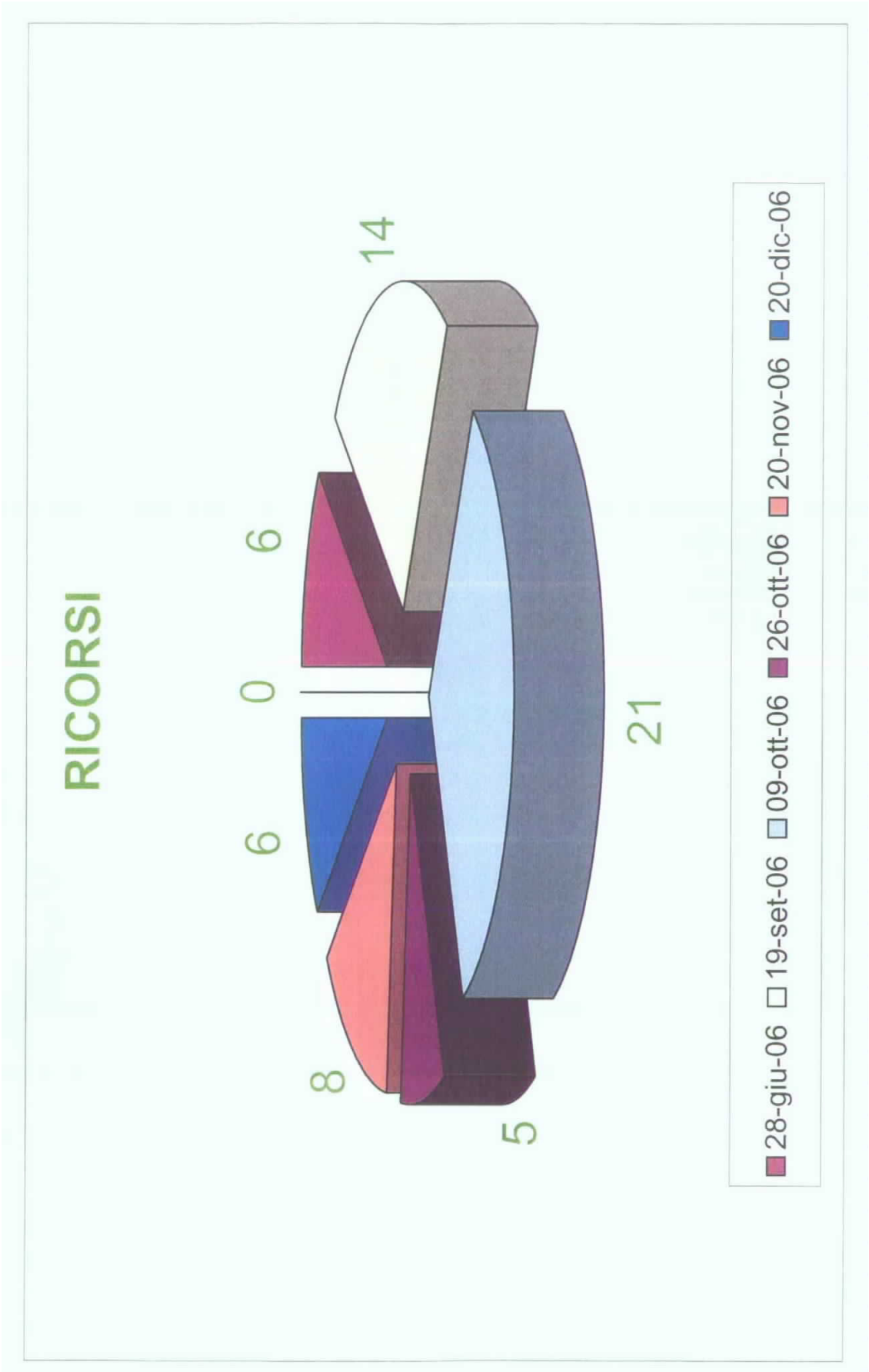
RICORSI
14
6
0
6
21
8
5
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

RICORSI	28-giu-06	19-set-06	09-ott-06	26-ott-06	20-nov-06	20-dic-06
ACCOLTI	6	14	21	5	8	6
P.SOSPESA	0	3	5	1	1	4
RESPINTO/RIGETTATO	1	1	3	2	0	4
INAMMISSIBILE	0	1	4	8	5	5
IRRICEVIBILE	0	1	0	0	2	2
IMPROC./CESSATA MATERIA CONTENDERE	0	0	1	0	0	2
INCOMPETENZA	0	0	0	2	0	1
ACCOLTO IN PARTE	0	2	0	0	0	0
IMPREGIUDICATA/DECISIONE COMPETENZA	0	1	0	0	0	0
PARERE	0	1	0	0	1	0
RINVIATO	0	0	0	0	1	0
	7	24	34	18	18	24

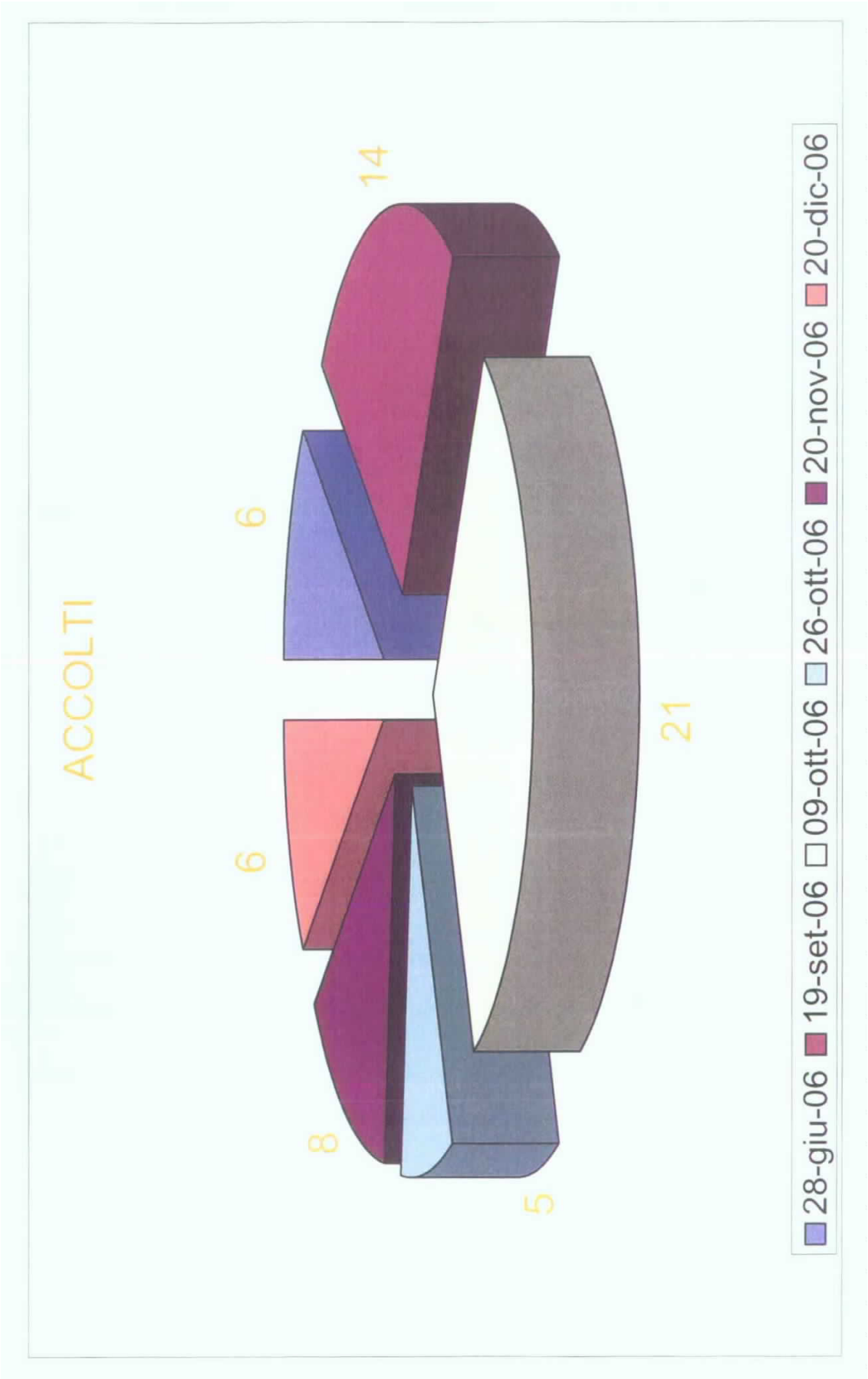
ACCOLTI
14
6
6
8
5
21
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

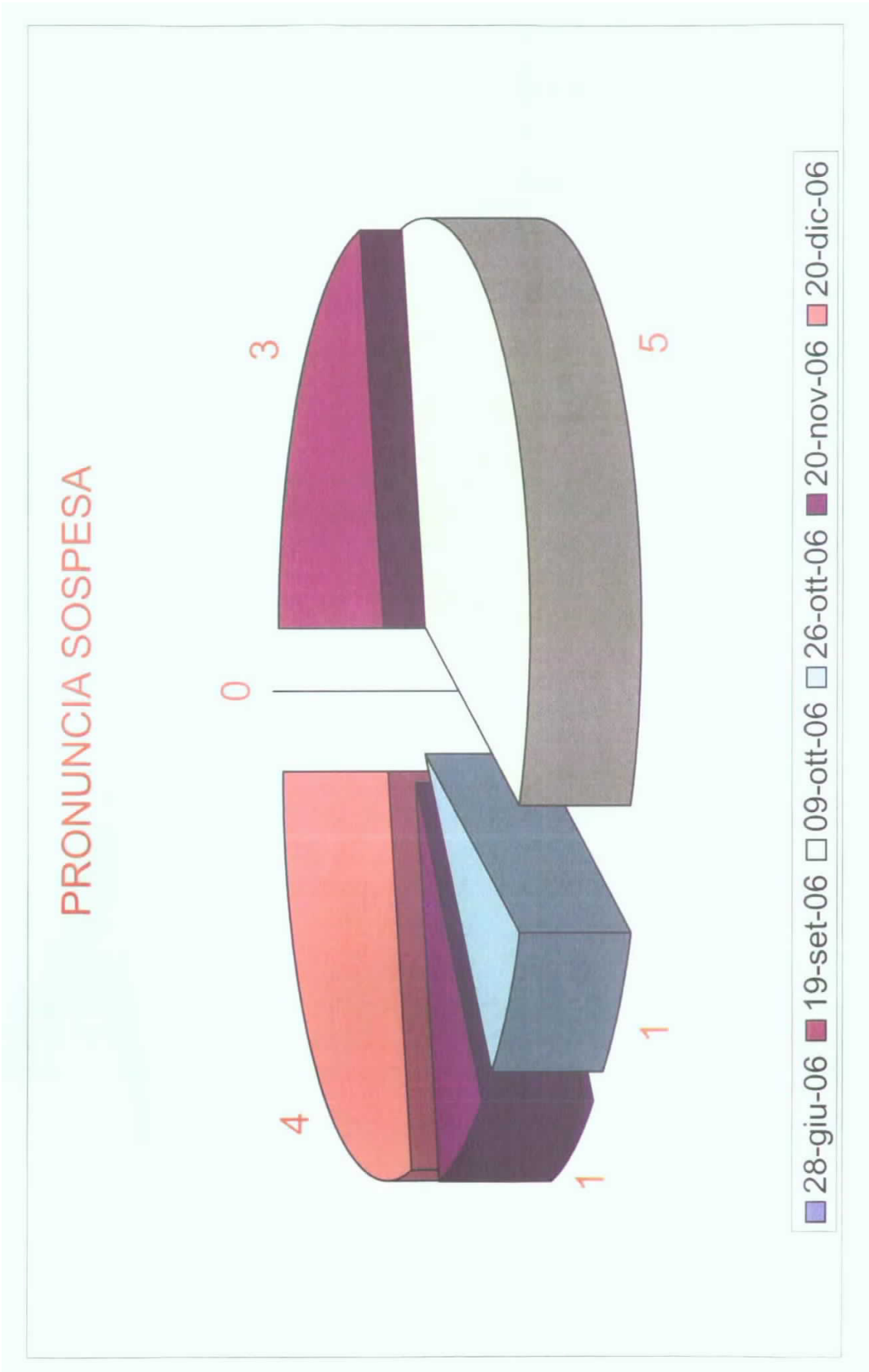
PRONUNCIA SOSPESA
3
5
0
4
1
1
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

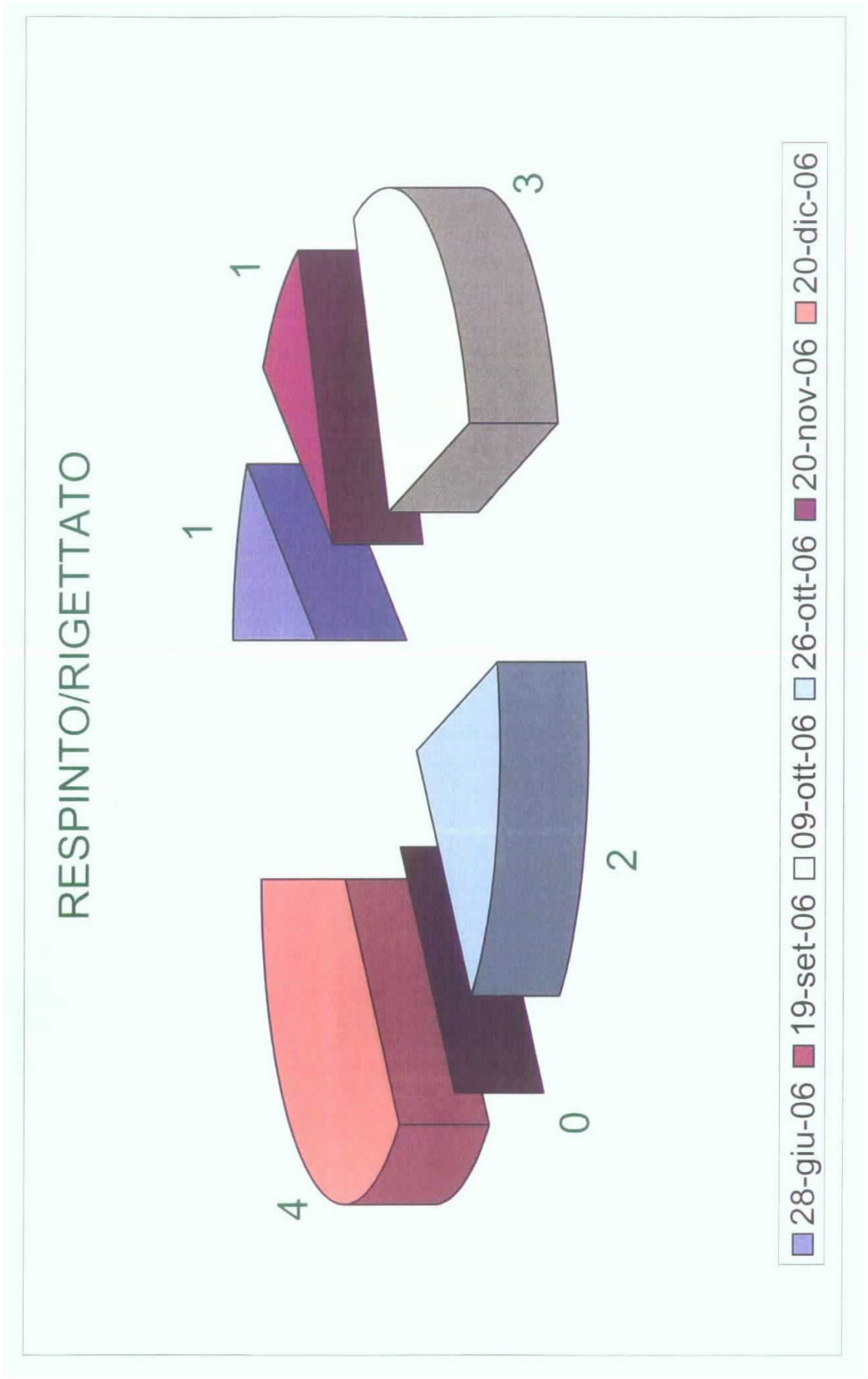
RESPINTO/RIGETTATO
4
0
2
1
1
3
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

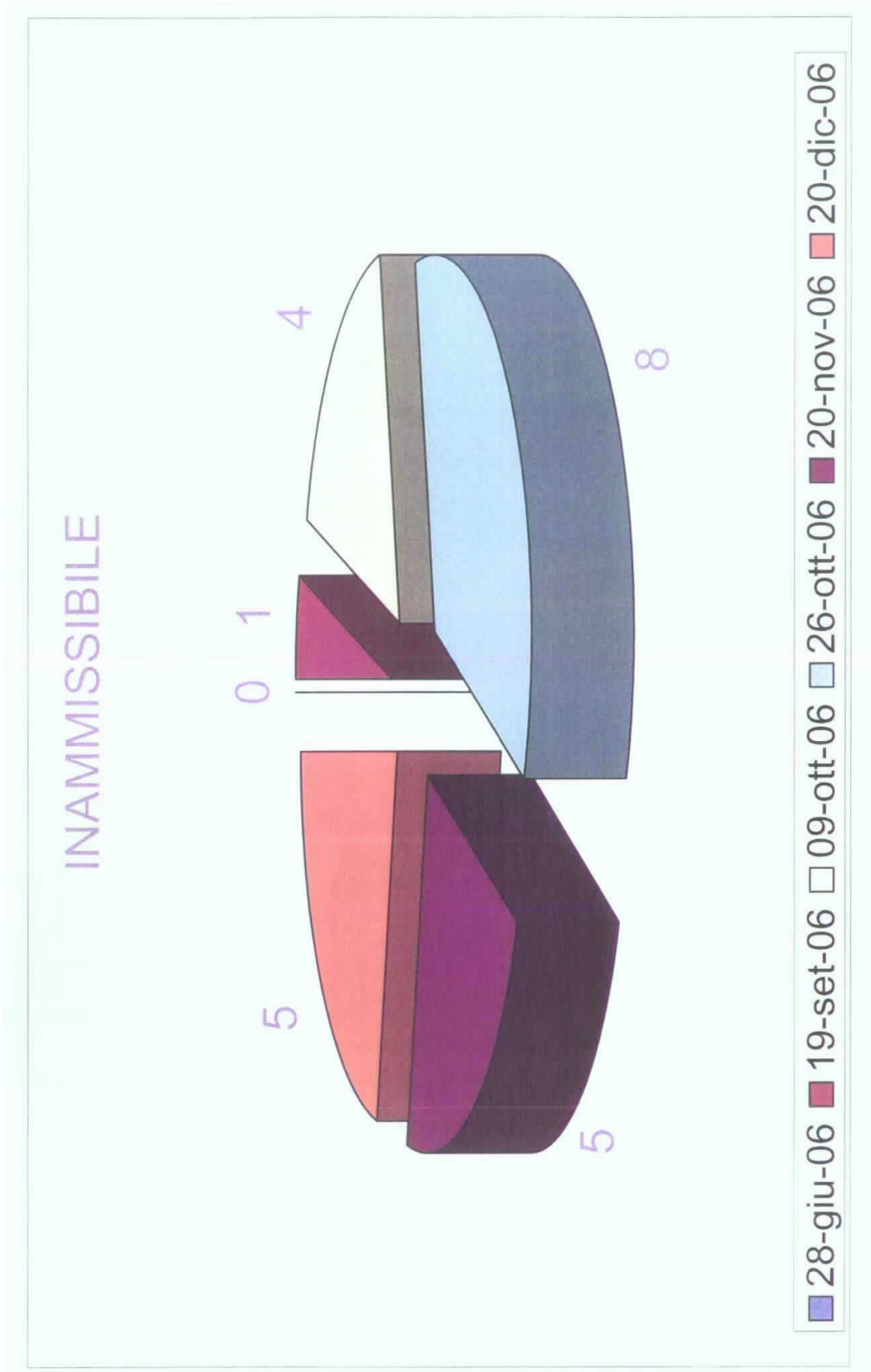
INAMMISSIBILE
0
1
4
8
5
5
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

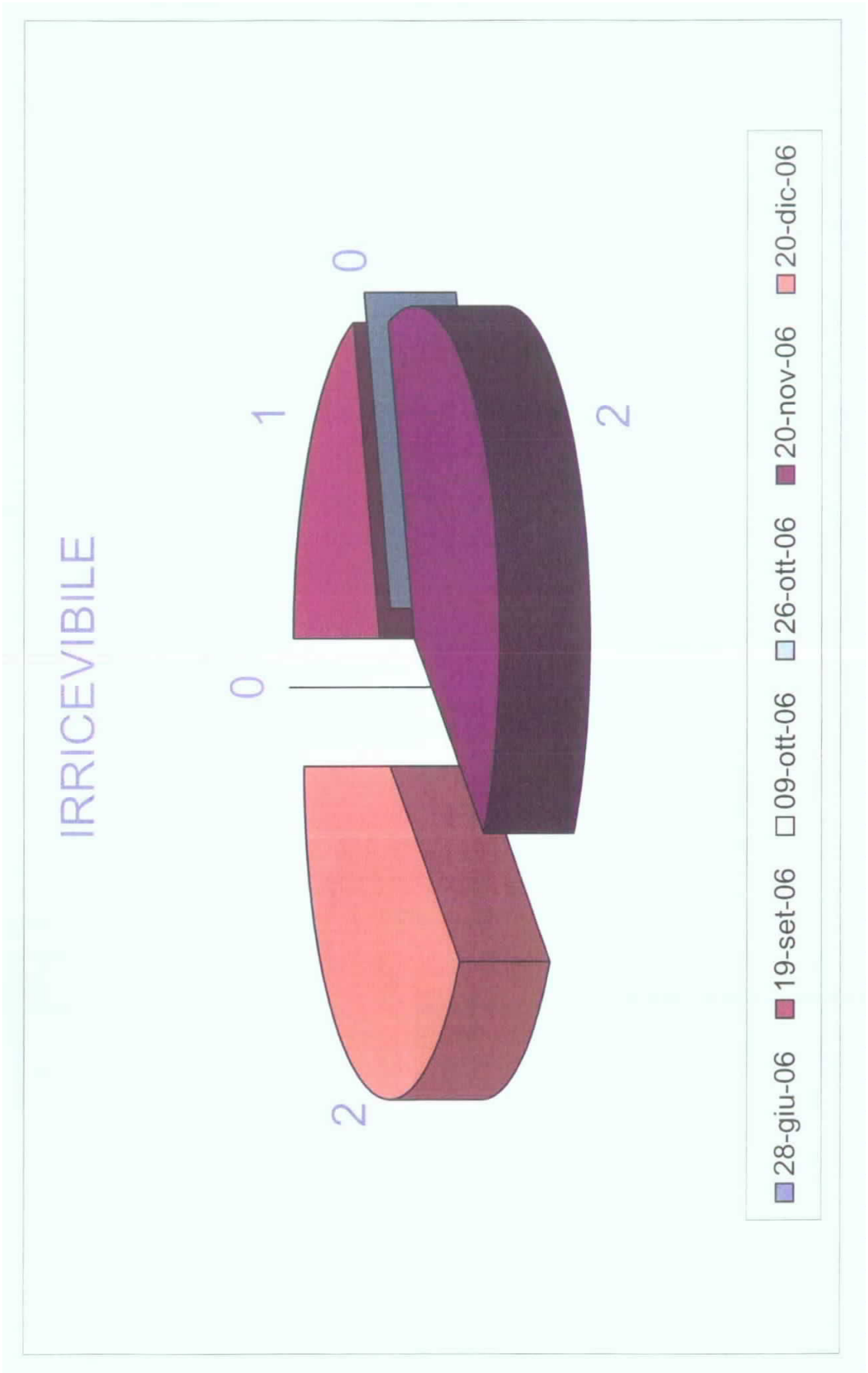
IRRICEVIBILE
0
1
2
0
1
2
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

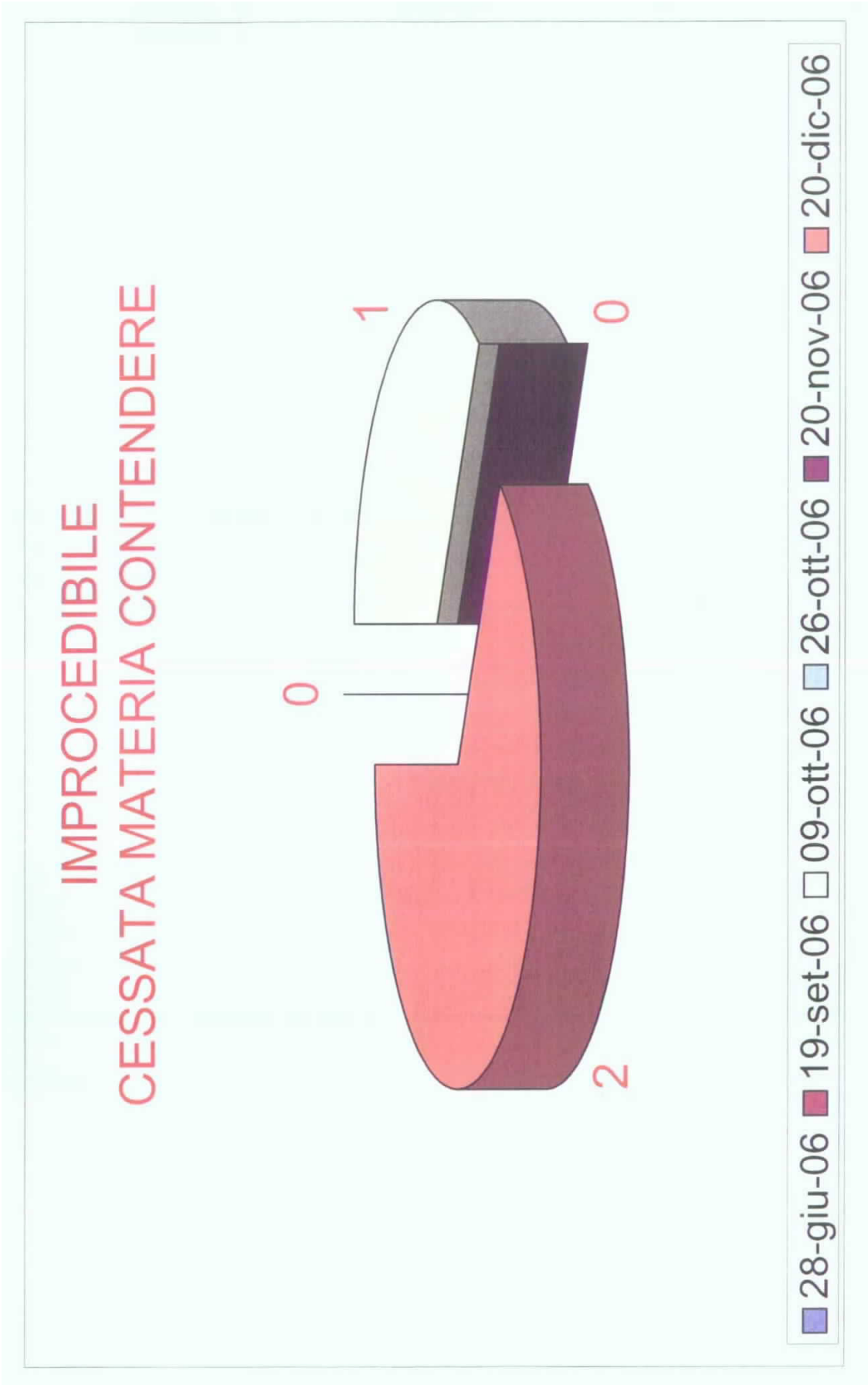
IMPROCEDIBILE
CESSATA MATERIA CONTENDERE
0
1
0
2
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

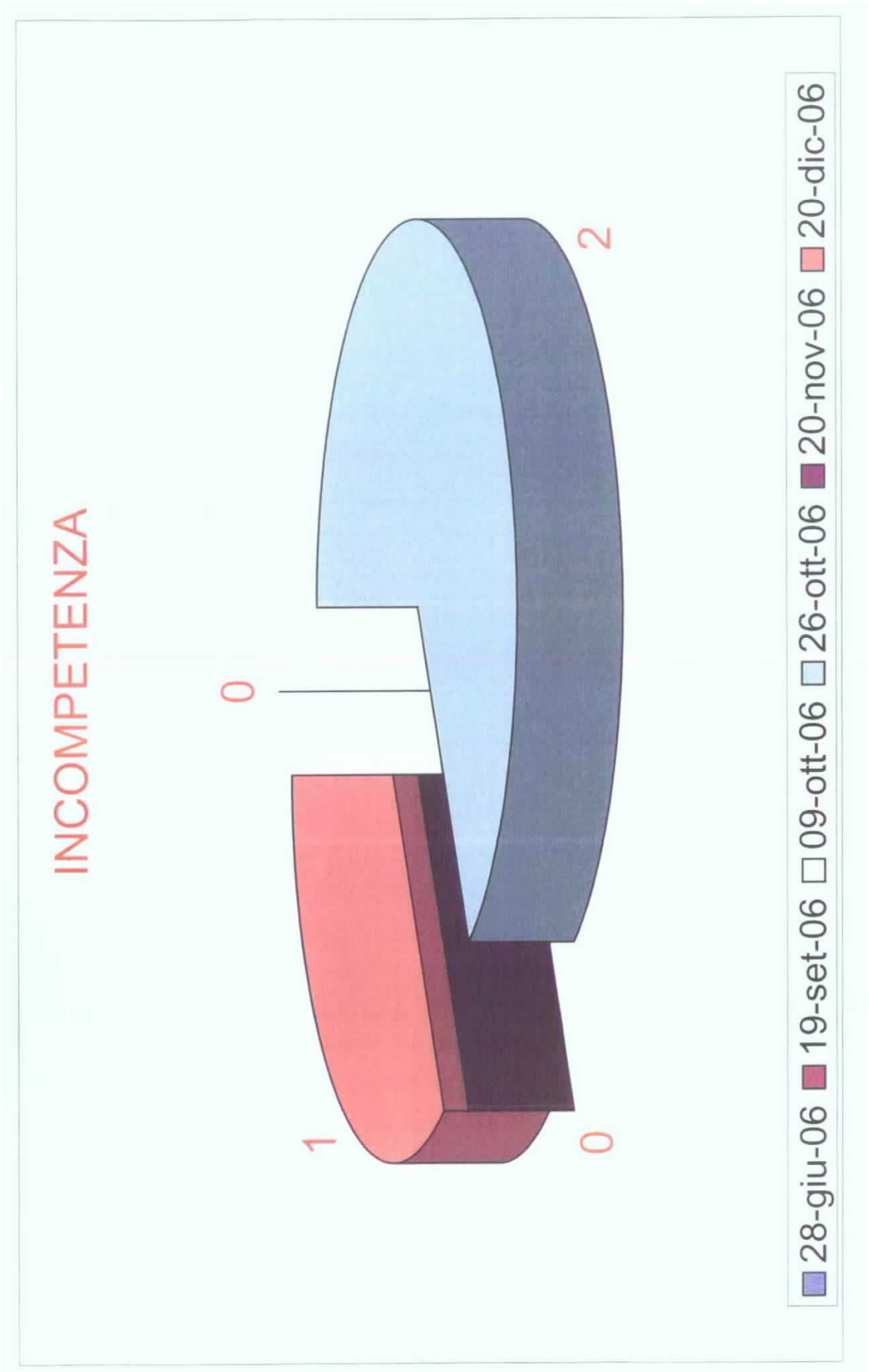
INCOMPETENZA
0
2
1
0
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

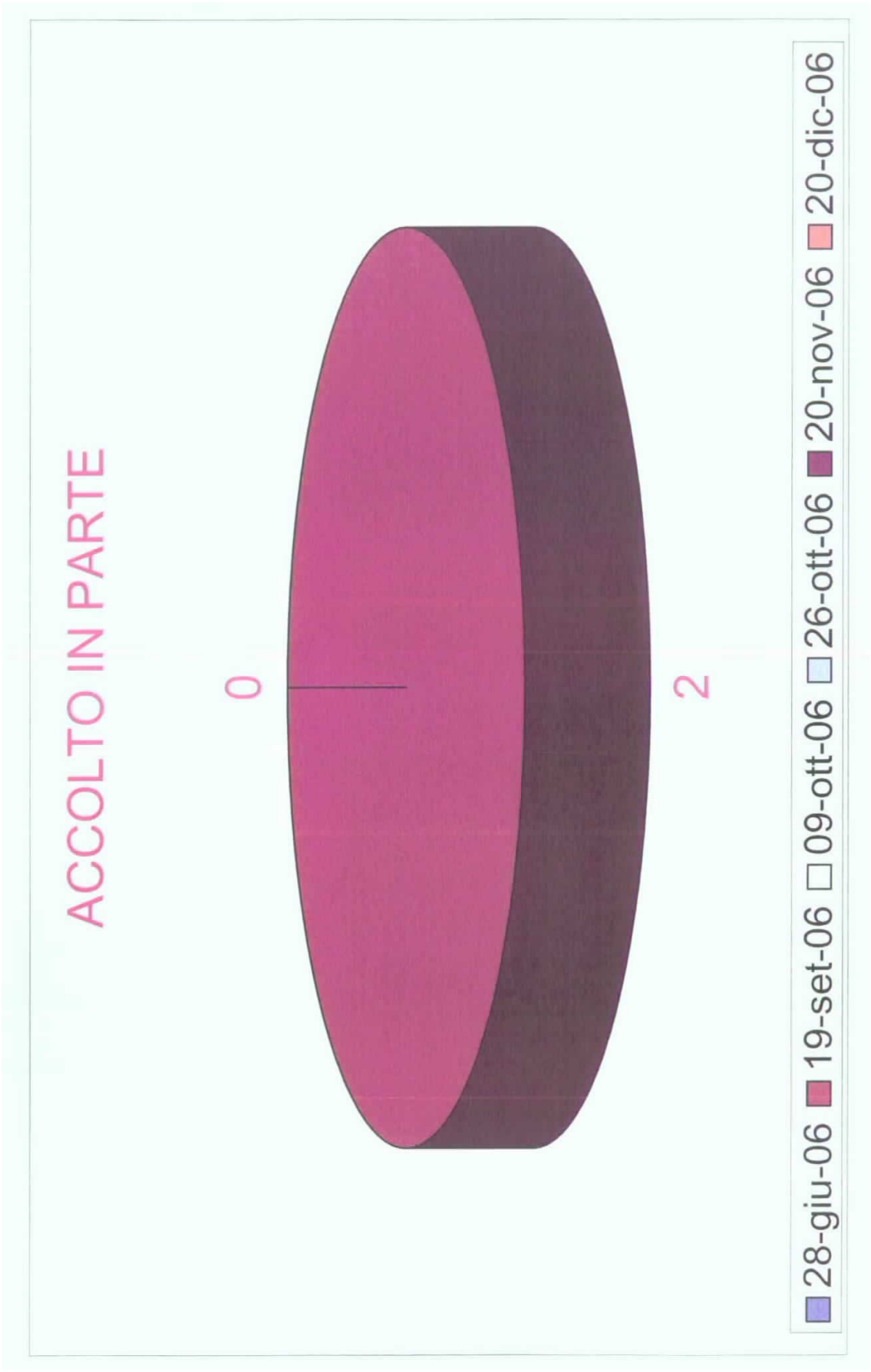
ACCOLTO IN PARTE
0
2
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

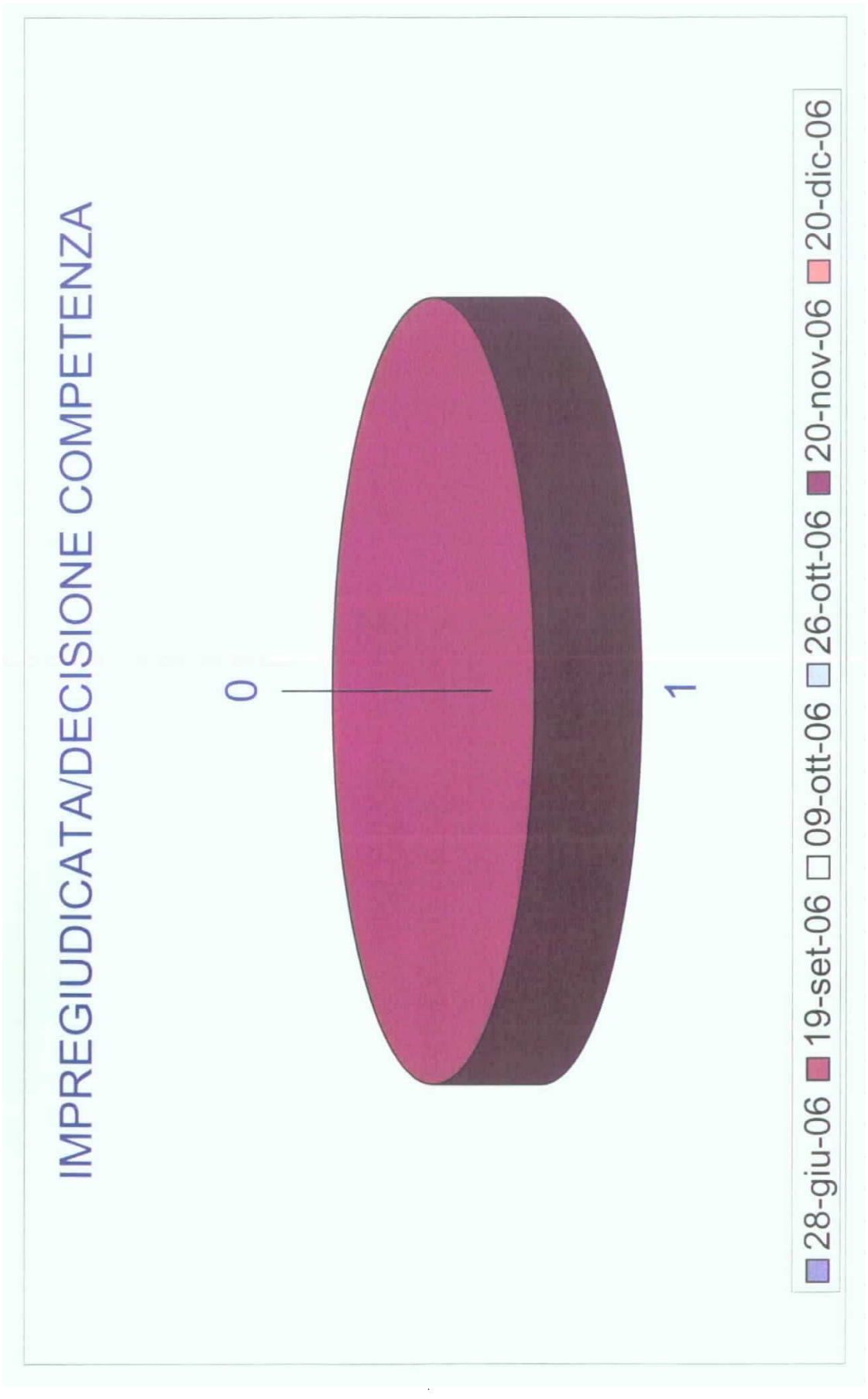
IMPREGIUDICATA/DECISIONE COMPETENZA
0
1
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

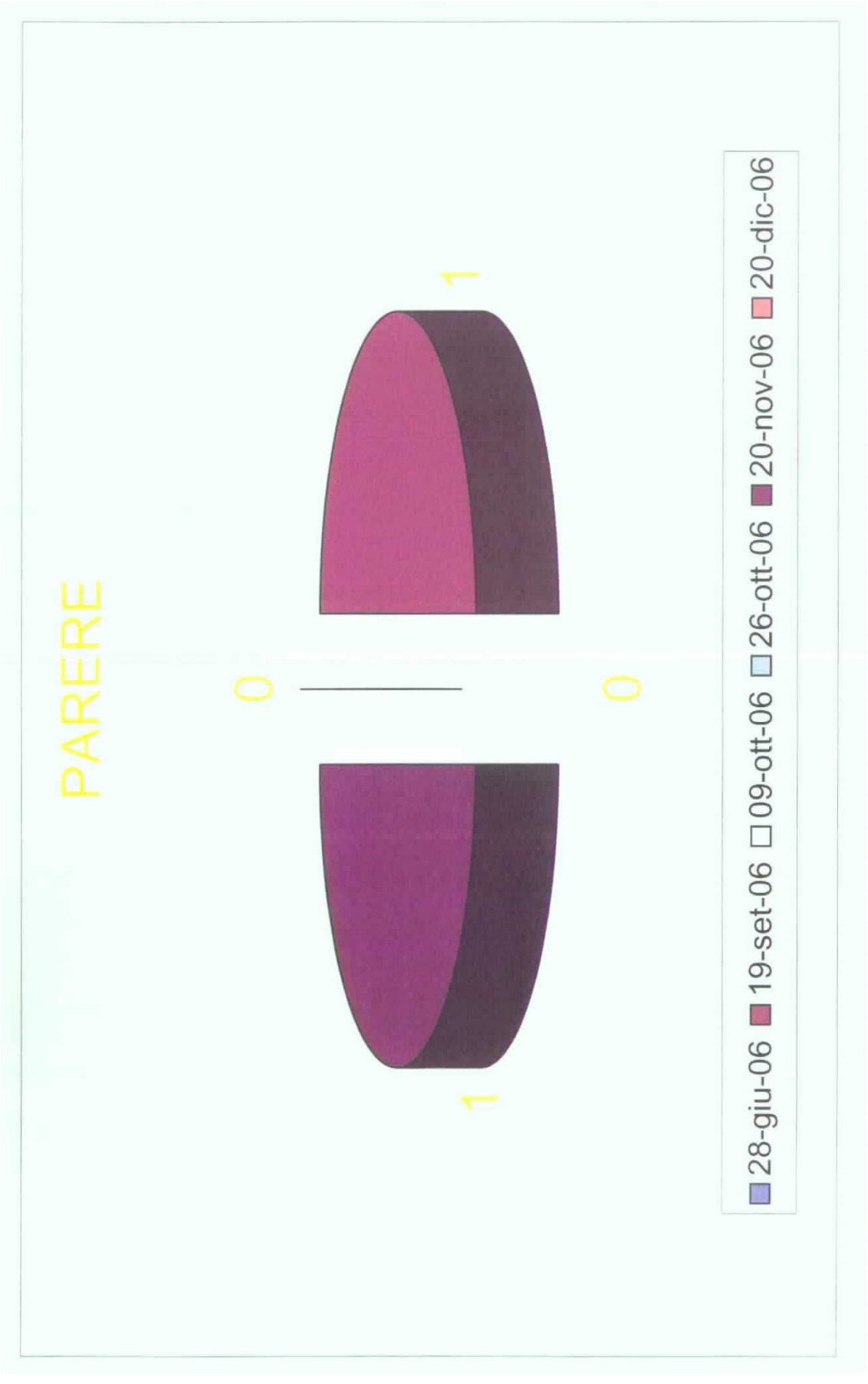
PARERE
1
0
0
1
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

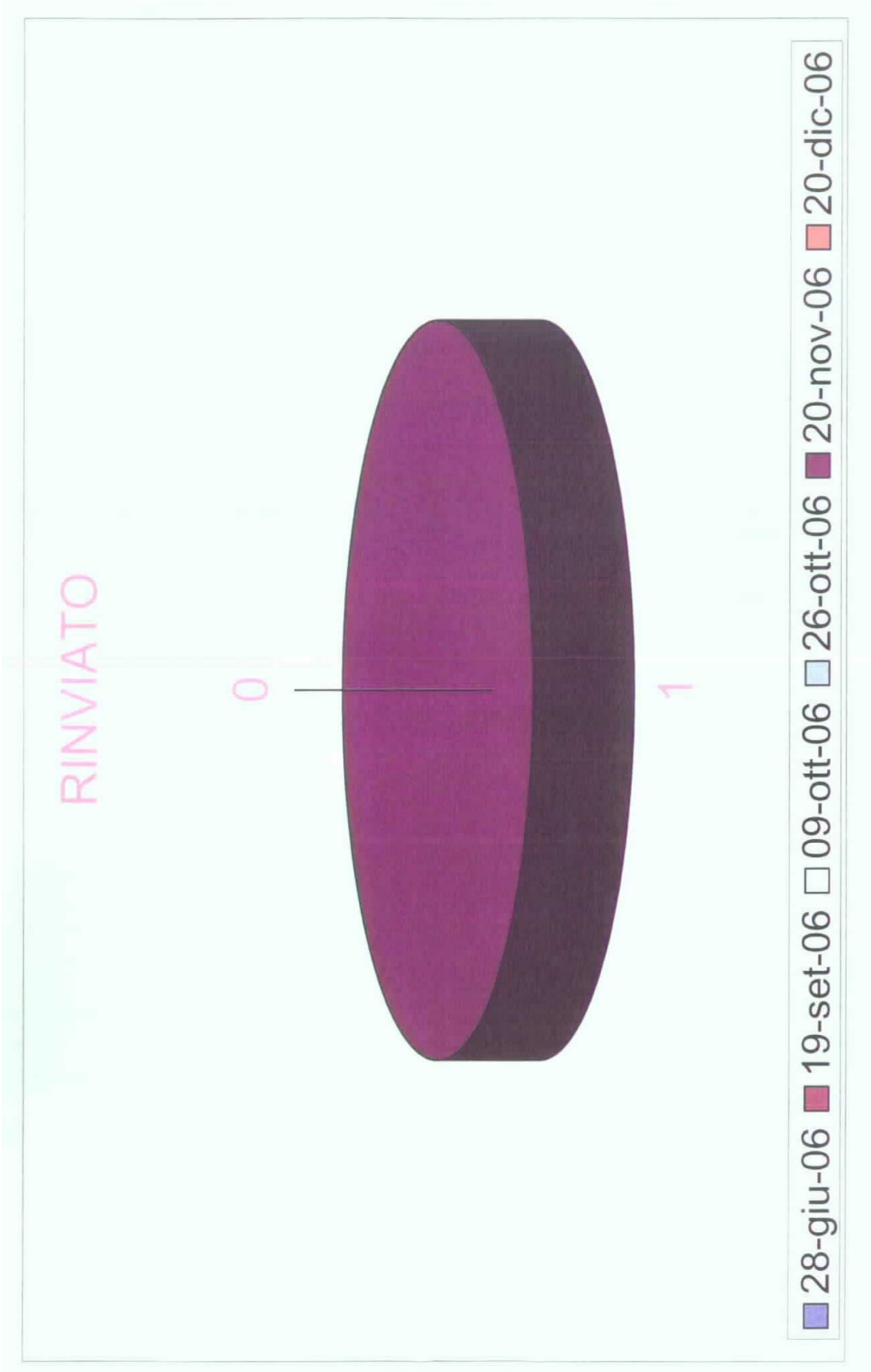
RINVIATO
0
1
28-giu-06
19-set-06
09-ott-06
26-ott-06
20-nov-06
20-dic-06

PAGINA BIANCA

5. Attività di supporto alla Commissione.

PAGINA BIANCA

5.1 Premessa

Anche per l'anno 2006 l'attività di supporto alla Commissione è stata svolta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si è articolata, oltre che nell'organizzazione dei plenum della Commissione presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, nelle attività di seguito riportate.

5.2 Attività editoriale

L'attività editoriale del Dipartimento per il coordinamento amministrativo nell'anno 2006 ha portato alla pubblicazione del decimo volume annuale dedicato all'"Accesso ai documenti amministrativi", oltre a due numeri del relativo supplemento quadrimestrale (il n° 9.2 e il n. 10.1).

Nel decimo volume annuale, reso disponibile al pubblico, come di consueto, in occasione del Forum della Pubblica amministrazione, nel maggio del 2006, sono stati riportati i lavori svolti dalla Commissione nel corso del 2005 (pareri integrali e massime) e la composizione aggiornata della Commissione come da D.P.C.M. 15/07/2005. Una scheda specifica è stata dedicata al nuovo regolamento per l'accesso (d.P.R. 184/2006) ed un'ampia sezione del libro (la parte prima) riporta i più significativi aggiornamenti intervenuti sulla normativa in materia di accesso a livello europeo, statale e regionale. Il volume comprende infine le sentenze più significative intervenute in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alcuni atti del Garante per la protezione dei dati personali.

La pubblicazione quadrimestrale n° 9.2 è stata dedicata alla descrizione dei principi fondamentali espressi dalla Commissione in materia di concorsi pubblici, accesso dei consiglieri comunali e delle società per azioni a partecipazione pubblica. Il testo ha ospitato inoltre approfondimenti sulla nuova normativa introdotta per l'accesso dalla legge 15/2005 e sul rapporto

tra diritto alla sicurezza ed alla privacy, riportando infine le innovazioni normative intervenute nel periodo ed una specifica parte dedicata all'accesso alla documentazione ufficiale nell'Unione Europea.

Il n.10.1 della pubblicazione quadrimestrale sull'accesso è stato il frutto di un Gruppo di Lavoro creato, nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con lo scopo di esaminare il diritto di accesso ai documenti nelle legislazioni di vari Paesi, avviando un ciclo di pubblicazioni relativo alle più significative esperienze su trasparenza e diritto di accesso nei singoli stati non solo europei. In questo numero vengono trattate l'esperienza italiana, francese e britannica.

5.3 Le Banche dati.

E' proseguita l'attività di inserimento dei dati nell'archivio informatizzato dei regolamenti creato presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la cui realizzazione è da riferire all'anno 2005, mentre nell'anno 2006 è stato realizzato un database per i ricorsi alla Commissione per l'accesso, di cui è di seguito riportata la schermata iniziale.

Lo scopo del database è di agevolare la consultazione dello stato degli atti relativamente ai ricorsi pervenuti, con una impostazione in base alla quale i ricorsi pervenuti prima del 3 giugno 2006, data in cui è entrato in vigore il regolamento emanato con d.P.R. 184/2006, sono stati gestiti in modo distinto e separato da quelli pervenuti a regolamento vigente. La Commissione ha infatti ritenuto di esprimersi anche su ricorsi che, non possedendo i requisiti del citato art. 12, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. Peraltro, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è stata imputabile al ricorrente ed è stata la conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, si è ritenuto che i ricorsi in questione potessero essere considerati alla stregua di semplici richieste di

parere e potessero, come tali, essere presi in esame, al fine di consentire alla Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Si segnala da ultimo che il medesimo Dipartimento ha proposto, come obiettivo per la Direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2007 per il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione di una ulteriore banca dati, per la gestione informatizzata dei pareri richiesti alla Commissione per l'accesso, in modo da consentire una più agevole ricerca di pareri già espressi su argomenti trattati nei vari plenum. Ciò anche al fine di rendere possibile una più veloce trattazione delle richieste di parere, con conseguenze positive sui tempi richiesti per la formulazione dei pareri medesimi.

Banca dati Ricorsi per riesame determinazioni relative ad istanze di accesso
(legge 241/90 art. 25 comma 4)
Inserisci nuovo ricorso
Stampa Ricorsi presenti in B.D.
Stampa in itinere singolo ricorso
Modifica/Interroga Ricorso
Stampa In Itinere
Stampa ricorsi dal 3 giugno 2006
Gestione in Itinere Ricorso
Situazione per Plenum
Ricorsi in scadenza
Chiudi applicazione

5.4 Informazione su internet.

Nel corso del 2006 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha proceduto ad aggiornare e completare la documentazione in materia di accesso fornita in precedenza per la consultazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare:

- "I compiti" della Commissione per l'accesso sono stati sostituiti e aggiornati con il documento " Funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi";
- per la "composizione della Commissione" è stato predisposto il relativo documento di aggiornamento, con riferimento sia al decreto del 15 luglio 2005 che all'ultimo D.P.C.M. intervenuto in data 22 settembre 2006;
- per il "Regolamento interno" è stato inserito il testo del nuovo regolamento interno, approvato nella seduta del 28 giugno 2006;
- le "Sedute in ordine cronologico" sono state aggiornate rendendo disponibili alla consultazione gli atti di tutte le sedute svoltesi nel 2006;
- per gli "Atti del Garante per la protezione dei dati personali" è disponibile un link che consente il collegamento diretto al sito del Garante.

Infine, sono stati resi consultabili sul sito le più recenti relazioni annuali sulla trasparenza, nonché i prodotti editoriali più recenti realizzati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, inserendo icone apposite relativamente ai volumi annuali sull'accesso ed al relativo supplemento quadrimestrale.

- Il Presidente Romano Prodi
- La Presidenza del Consiglio
- Il VicePresidente Massimo D'Alema
- Il VicePresidente Francesco Rutelli
- Il Governo
- L'Italia
- L'Europa
- Il mondo

W3C MEMBER

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.

Quando e perchè rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale.
Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Funzioni

Composizione

Contatti

Le fonti normative

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 12.04.2006 n. 184)

L'attività della Commissione

Sedute in ordine cronologico

Direttive

Le Relazioni sulla trasparenza

Monitoraggio procedimenti amministrativi (Art. 2 e 4 della Legge n. 241/90)

Le pubblicazioni e gli approfondimenti

I volumi sull'Accesso

Le pubblicazioni quadrimestrali

Bibliografia in materia di Accesso

La documentazione

Guida rapida per l'Accesso

cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

Atti del Garante
(link esterno)

Poteri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione. Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contradditorio; le parti possono infatti essere udite anche personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore.

La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto, fissando, ove necessario, un termine perentorio. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L' organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.

Rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali

In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarietà tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il

meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione.

6. Osservazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

L'anno 2006 ha comportato per l'attività della Commissione una importante innovazione, con la trattazione, a partire dalla seduta del 28 giugno 2006, dei ricorsi in materia di diniego di accesso ai documenti.

Dall'esame dei suddetti ricorsi il primo dato che emerge è rappresentato dal fatto che, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, la cultura della trasparenza amministrativa non sia ancora un valore del tutto acquisito e la strada da percorrere in tal senso sia ancora piuttosto lunga. La leale collaborazione fra gli organismi dello Stato ha tuttavia reso, nella maggior parte dei casi, efficaci - pur se prive di potere impositivo - le decisioni assunte nei Plenum.

A tal proposito, particolare si è rivelato il caso del Ministero della Giustizia, da riferire alle decisioni accoglimento, assunte dalla Commissione nelle adunanze del 19 settembre e 9 ottobre 2006, relativamente ai ricorsi di alcuni detenuti, che avevano impugnato il silenzio formatosi su una loro domanda di accedere alla documentazione amministrativa in base alla quale erano stati assegnati al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza).

Successivamente alla comunicazione delle deliberazioni della Commissione il predetto Ministero ha comunicato che la sottrazione all'eccesso era stata disposta ai sensi dell'art. 3, primo comma, del proprio regolamento per l'accesso, approvato con decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115, che prevede l'esclusione dell'accesso nei casi di "documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento e alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura" (lett. l)) e di "documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari" (lett. m)).

La Commissione ha preso atto di quanto comunicato, sollevando tuttavia qualche dubbio in merito al fatto che la normativa regolamentare del 1996 possa essere ritenuta tuttora conforme alla disciplina legislativa del diritto d'accesso (artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990), quale risultante dalle recenti modifiche; ed in particolare che sia conforme:

1) all'art. 22, comma 2, che stabilisce che l'accesso "attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa....ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

2) all'art. 24, comma 7, che stabilisce che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici";

3) all'art. 27, comma 5, che stabilisce che la Commissione "vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" e formula proposte per "realizzare la più ampia garanzia del diritto d'accesso".

Pertanto, in virtù dei poteri di proposta attribuiti alla Commissione dal citato art. 27, comma 5, è stata prospettata al predetto Ministero l'esigenza di valutare se il rigore delle citate norme regolamentari sia da ritenere tuttora giustificato dalla considerazione che si tratterebbe di accedere a documenti amministrativi "strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla repressione della criminalità" (art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 24171990) ovvero se detto rigore possa essere attenuato, al fine di rendere le norme regolamentari in questione più sicuramente conformi all'attuale tenore della legge stessa. Si è in attesa del richiesto riscontro da parte del Ministero.

NORMATIVA

1) D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

2) D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della *direttiva 2003/98/CE* relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico".

1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *e*), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3

Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *c*), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4

Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 5

Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 6

Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art. 7

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 8

Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonchè la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Art. 9

Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 10

Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 11

Commissione per l'accesso

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonchè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Art. 12

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

a) le generalità del ricorrente;

b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;

c) la sommaria esposizione dei fatti;

d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *b*), della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Art. 13
Accesso per via telematica

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonchè in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 15

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2) Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

Attuazione della *direttiva 2003/98/CE* relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2006, n. 37)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della *Costituzione*;

Visto l'articolo 117 della *Costituzione*;

Vista la *legge 18 aprile 2005, n. 62*, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la *direttiva 2003/98/CE* del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la *legge 22 aprile 1941, n. 633*;

Vista la *legge 24 ottobre 1977, n. 801*;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

Visto il *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157*;

Vista la *legge 7 giugno 2000, n. 150*;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

Visto il *decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333*;

Vista la *legge 30 dicembre 2004, n. 311*;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.

Oggetto ed àmbito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.

3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del *decreto legislativo 11 novembre 2003*, n. 333;

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'àmbito dei fini istituzionali;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*);

g) dati personali: i dati definiti tali dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato.

Articolo 3.

Documenti esclusi dall'applicazione del decreto.

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:

a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'àmbito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;

b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della *legge 24 ottobre 1977, n. 801*;

f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della *legge 22 aprile 1941, n. 633*, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*.

Articolo 4.

Norma di salvaguardia.

1. Sono fatte salve:

a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla *legge 22 aprile 1941, n. 633*. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con *legge 20 giugno 1978, n. 399*, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con *legge 29 dicembre 1994, n. 747*;

c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all'articolo 1, commi da 367 a 373, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*;

e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*;

f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, nonché la disposizione sull'accesso ai dati individuali di cui all'articolo 8 della *legge 31 dicembre 1996, n. 681*.

Articolo 5.

Richiesta di riutilizzo di documenti.

1. Il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.

2. I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento.

3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il titolare del dato non ha l'obbligo di produrre o di continuare a produrre documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico.

4. I poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato.

Articolo 6.

Formati disponibili.

1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti.

2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 11, e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione.

Articolo 7.

Tariffe.

1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9.

2. L'importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di cui al comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.

3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile secondo modalità informatiche, sul proprio sito istituzionale.

5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della *legge 18 aprile 2005, n. 62*, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.

Articolo 8.

Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo.

1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.

2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.

Articolo 9.

Strumenti di ricerca di documenti disponibili.

1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico promuovono forme di adeguata informazione e comunicazione istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalità pratiche per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi decentralizzati.

Articolo 10.

Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni.

1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.

2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto.

Articolo 11.

Divieto di accordi di esclusiva.

1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.

2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.

3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Articolo 12.

Regole tecniche.

1. La fornitura di documenti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del *decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42*, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto dall'allegato *B* al *decreto legislativo 30 giugno 2003*, n. 196, e con quanto previsto dall'articolo 70 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Articolo 13.

Disposizione finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

3) D.M. 25 gennaio 1996, n. 115

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1996, n. 59).

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso in data 26 novembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 519-32/5-1 U.L. del 24 gennaio 1996;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero di grazia e giustizia e degli organi periferici sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .

2. Nel presente regolamento, il termine «Amministrazione» comprende anche gli uffici giudiziari nell'esercizio di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali.

Articolo 2.

Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i programmi per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi suindicati.

Articolo 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità;

b) atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime nonché esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;

d) documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;

e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell'attività dell'amministrazione;

f) atti e documenti concernenti l'acquisizione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di pertinenza dall'amministrazione penitenziaria;

g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici e degli istituti penitenziari nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;

h) atti e documenti in materia di programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei materiali e delle scorte dell'amministrazione penitenziaria nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;

i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonché dei detenuti e degli internati;

l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura;

m) documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari;

n) documenti relativi a gare d'appalto dichiarate segrete dalla legge.

Articolo 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

1. Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali;

f) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

g) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione;

h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale;

i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

l) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

n) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;

p) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

q) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità avanti alle competenti autorità giudiziarie;

r) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;

s) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a quando in ordine ad essi non sia stata conclusa la necessaria istruttoria;

t) atti di ultima volontà e i relativi repertori, registri ed indici nonché atti del registro generale dei testamenti durante la vita del testatore, copie dei repertori e dei registri notarili depositati negli archivi notarili.

Articolo 5.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento.

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.

Articolo 6.

Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni relative al diritto di accesso.

1. Fino alla costituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le funzioni relative all'accesso di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , sono svolte presso la sede centrale del Ministero di grazia e giustizia dalle segreterie delle Direzioni generali, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ispettorato generale, dell'Ufficio centrale della giustizia

minorile e dell'Ufficio centrale degli archivi notarili. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici periferici dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.

Articolo 7.

Modifiche del presente regolamento.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Articolo 8.

Pubblicità.

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'Amministrazione sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

4) REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

1. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno sette componenti

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Alle sedute della Commissione partecipano gli esperti.

ART. 2

1. Il Presidente può nominare, nell'ambito dei componenti della Commissione, un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal componente della Commissione più anziano d'età.

2. Il Presidente nomina i relatori per le questioni da discutere in commissione.

3. Il Presidente, ove necessario, adotta gli atti ritenuti urgenti ed indifferibili, sottoponendoli alla ratifica della Commissione nella seduta successiva.

4. Il Presidente può rispondere direttamente ai quesiti posti, qualora sia possibile applicare principi affermati in precedenti deliberazioni della Commissione, dandone comunicazione alla Commissione nella seduta successiva.

ART. 3

1.Il supporto all'attività della Commissione è fornito dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo provvede al coordinamento degli esperti, alla predisposizione di tutti gli elementi necessari per le attività e le deliberazioni della Commissione, all'organizzazione dell'archivio dei regolamenti di cui all'art. 11, comma 3, del

Decreto del Presidente della Repubblica n.184, al servizio di segreteria delle sedute della Commissione, alla massimazione delle deliberazioni della Commissione, nonché allo svolgimento di ogni altra attività ad esso demandata dalla Commissione.

ART. 4

1.L'ordine del giorno delle singole sedute della Commissione e delle Sottocommissioni è stabilito dal Presidente ed è comunicato, di norma e salvo motivi d'urgenza, a cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riunione.

2. La documentazione relativa alla seduta viene spedita, unitamente all'ordine del giorno, al Presidente ed al Relatore.

ART. 5

1. Di ogni riunione della Commissione e delle Sottocommissioni è redatto un verbale sommario, a cura del Segretario.

2. I verbali, sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono posti in approvazione nella seduta successiva.

ART. 6

1. La Commissione può istituire al proprio interno Sottocommissioni ovvero gruppi di Lavoro, i cui Presidenti sono nominati dal Presidente della Commissione.

2. Le competenze di ciascuna Sottocommissione sono stabilite dal Presidente della Commissione, che provvede a ripartire gli affari tra Commissione, Sottocommissioni o Gruppi di Lavoro.

3. Alle sedute delle Sottocommissioni ed ai lavori dei Gruppi di Lavoro possono partecipare gli esperti.

4. Le proposte di deliberazione delle Sottocommissioni o dei gruppi di lavoro, espresse a maggioranza dei membri presenti sono poste all'ordine del giorno della Commissione nella seduta immediatamente successiva e si intendono approvate, salvo che almeno uno dei componenti ne

chieda la discussione, depositando altresì la proposta emendativa e le relative motivazioni presso la Segreteria.

ART.7

1. La Commissione, ove ravveda la necessità, dispone la comunicazione del ricorso ai controinteressati. In caso di urgenza a tale adempimento può provvedere, salvo ratifica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della commissione.

2. Il termine per la decisione del ricorso è interrotto dalla comunicazione di cui al comma precedente, ed è sospeso durante il periodo 1 agosto – 15 settembre, ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria una richiesta istruttoria o interlocutoria.

3. In caso di urgenza, la Commissione può disporre che alle parti venga immediatamente comunicato il solo dispositivo della decisione, con riserva di comunicare la relativa motivazione nei venti giorni successivi

ALLEGATI

1) Testi dei pareri espressi

2) Testi delle decisioni dei ricorsi esaminati

3) Testi dei "ricorsi/pareri" esaminati nel plenum del 28 giugno 2006

PAGINA BIANCA

1) Testi dei pareri espressi

PLENUM 28 GIUGNO 2006

Al Comune di .....
.....

Al Consigliere Comunale
.....
.....
.....

Oggetto: *Accesso al registro di protocollo in entrata e in uscita dal 01/01/2001 al 31/12/2001 e, in generale, modalità e limiti del diritto di accesso del Consigliere Comunale e dei cittadini residenti nel Comune.*

1. Con una prima lettera del 22 ottobre 2003, prot. n. 3345, il Sindaco del Comune di .... esponeva a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, le difficoltà organizzative scaturenti dalle innumerevoli richieste di accesso formulate da cittadini residenti nel Comune sollevando al contempo dubbi e perplessità circa i possibili "abusi" che tali richieste avrebbero concretato in quanto contrarie allo spirito della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo n.267/2000. In particolare si lamenta la pochezza numerica del personale a disposizione del Comune e la carenza di interesse riscontrata in molte delle richieste formulate di cui l'amministrazione allega un prospetto contenente data della richiesta, nome del richiedente, documento richiesto e suo oggetto.

Considerato che nella richiesta di parere non si chiede alla scrivente di scendere nel merito della fondatezza delle singole istanze di accesso, ma solo di ribadire la ratio sottesa alla normativa sul diritto di accesso, si osserva quanto segue:

-contrariamente al progetto elaborato dalla Commissione Nigro già a far data dal 1987, che configurava il diritto di accesso alla stregua di una vera e propria azione popolare, il testo della legge n. 241/90, del D.P.R. n. 352/92, ora sostituito dal D.P.R. n. 184/2006, nel contemplare l'estensione e la legittimazione all'esercizio del diritto di accesso, sia pure con diverse sfumature, operano una limitazione di tale situazione giuridica richiedendo un interesse qualificato all'ostensione del documento e, di conseguenza, che le istanze siano motivate. In altri termini, non è sufficiente un mero interesse di fatto teso semplicemente a controllare l'operato dell'azione

amministrativa, ma si richiede che tale interesse sia corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e protetta dall'ordinamento generale;

- qualora tale collegamento non sia ritenuto sussistente dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso, quest'ultima potrà legittimamente essere negata, atteso che sia la giurisprudenza amministrativa che quella della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, hanno in più di un'occasione affermato il principio secondo il quale le istanze di accesso non possono essere volte ad effettuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Tale principio, inoltre, ha trovato una sua positivizzazione nella recente legge n. 15/2005 di modifica della l. n. 241/90, il cui articolo 16, comma 3, che ha sostituito l'art. 24 della legge del 1990, prevede testualmente: "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni";

- la ratio di tale ultima disposizione è evidentemente quella di contemperare l'esercizio del diritto di accesso con un altro bene-interesse – che altrimenti sarebbe oltremodo sacrificato - avente dignità costituzionale (art.97) e meritevole di tutela: il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò vale per il diritto di accesso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; per quanto riguarda, viceversa, l'estensione del diritto di accesso ai documenti disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, l'articolo 10 del decreto delegato contiene una formula decisamente più ampia rispetto a quella della legge n. 241 e, nella sostanza, più vicina allo spirito originario fatto proprio dalla Commissione Nigro.

Tale articolo 10, invero, estende il diritto di accesso alle informazioni oltre che ai documenti amministrativi, e non richiede un interesse qualificato e differenziato per l'ostensione, prevedendo limitazioni di carattere generale solo al comma 1 di detta disposizione, qualora l'esercizio del diritto di accesso si presenti potenzialmente dannoso per altri beni-interessi quale la riservatezza di persone, gruppi o imprese.

2. a) In data 3 febbraio 2004, lo stesso Comune chiedeva a questa Commissione di esprimersi in merito ad un'istanza di accesso presentata dal gruppo consiliare di minoranza in merito ai documenti relativi ad un appalto pubblico per il recupero della strada comunale di ……, chiedendo se la richiesta di accesso fosse da considerare sufficientemente precisa o, al contrario, generica e quindi da rigettare e se i costi relativi (quantificati approssimativamente in Euro 400) potessero essere richiesti a titolo di rimborso spese ai consiglieri istanti.

b) Successivamente, in data 12 luglio 2004, il Comune di …… inviava alla scrivente altra lettera di sollecito del parere richiesto con lettera del 22 ottobre 2003, e contemporaneamente faceva presente che uno dei cittadini che avevano formulato numerose istanze di accesso in precedenza era diventato nel frattempo consigliere comunale; il Comune pertanto chiedeva di conoscere la diversa estensione del diritto di accesso riconosciuta ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d. lgs. n. 267/2000.

c) Infine, con lettera del 18 aprile u.s., il Comune in questione dopo aver rigettato l'istanza del consigliere …… tesa ad estrarre copia del registro di protocollo in entrata ed in uscita dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, in quanto in esso sarebbero contenuti una serie di documenti riservati e segreti, chiedeva alla scrivente un parere in merito alla legittimità di tale rifiuto.

d) In data 9 maggio 2005, il Consigliere istante ……, inviava alla Commissione un'ampia e dettagliata istanza preordinata ad ottenere una pronuncia della Commissione in cui si riconoscesse il suo diritto ad ottenere quanto richiesto e negato (sia pure in parte) dall'amministrazione comunale.

Il punto 2, pertanto, contiene diversi quesiti che è opportuno esaminare distintamente.

Quanto al profilo sub a), si ritiene che la richiesta di accesso, in quanto diretta ad ottenere la documentazione relativa ad un procedimento specifico (lavori pubblici per il recupero della strada comunale di ……), risponda ai requisiti più volte individuati dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione secondo i quali l'istanza del consigliere deve essere tale da non imporre all'amministrazione comunale una ricerca volta all'individuazione dei documenti richiesti. Inoltre, con riferimento alle spese per le copie, si fa presente che il comma 2, dell'art. 43, D. lgs. n. 267/2000, non stabilisce alcunché in merito ai costi di riproduzione delle copie richieste dal consigliere comunale.

A tale ultimo riguardo, considerata la finalità politica del diritto di accesso del consigliere comunale e richiamando l'antico canone ermeneutico per cui ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, non si ritiene che, nel silenzio del legislatore in merito, possano addossarsi i costi per la riproduzione al consigliere richiedente, nemmeno quando questi siano particolarmente ingenti, con i soli limiti derivanti dalla portata generale del diritto di accesso del consigliere comunale di cui si passa subito a dire.

Quanto all'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d. lgs. n. 267/2000, di cui alla lettera b), si rileva che essa è decisamente più ampia rispetto a quella propria del quisque de populo in quanto, a norma dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Resta, peraltro, fermo che i consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non devono formulare domande indeterminate, ma devono consentire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 241/90, e dei principi più volte ricordati dalla Corte Costituzionale di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici (così come deliberato da questa Commissione, in data 12 novembre 2002, nel quesito posto dal Comune di Bolzano).

Infine i punti sub c) e d), possono essere trattati congiuntamente, riguardando essi la legittimità della richiesta del consigliere ..... di estrarre copia del protocollo comunale in entrata ed in uscita dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001.

Al riguardo osserva la Commissione che la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, in una pronuncia del 20 aprile 2005 n. 362, TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100) ha affermato che "quanto al registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163)."

Dunque, analizzando le suddette pronunce giurisprudenziali, la richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, anche nel caso di specie, può apparire funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 28 GIUGNO 2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici
Via della Mercede n. 96
00187 ROMA

Oggetto: *Richiesta di parere riguardante un candidato, partecipante ed escluso da un concorso, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il suo diritto d'accesso alla documentazione relativa al medesimo concorso.*

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nel maggio 2006, il Dottor ....., Capo del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponeva alla scrivente Commissione che il Dott. ....., partecipante al concorso per esami a 2 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del 25 luglio 2005, per la professionalità di dirigente esperto in materia di comunicazione istituzionale e di utilità sociale (le cui prove scritte si sono svolte il 6 e il 7 marzo 2006), aveva chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- *l'elenco nominativo relativo alla valutazione delle prove scritte;*

- *i propri elaborati e gli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni;*
- *i verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riguardo a quelli relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e delle operazioni di correzione degli elaborati.*

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, in particolare, in merito alla possibilità di consentire all'istante l'accesso ai propri elaborati e agli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, sotto il profilo della sussistenza in capo all'istante stesso:

- *di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a tutte e tre le tipologie di documenti richiesti;*
- *della adeguatezza della richiesta, anche in considerazione del possibile configurarsi di un controllo generalizzato sull'operato della Commissione d'esame;*
- *della necessità di informare dell'accesso i candidati risultati idonei;*

Infine, si è chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi l'eventuale possibilità di differimento dell'accesso fino al completamento della procedura concorsuale, le cui prove concorsuali erano fissate per il 24, 25, e 26 maggio 2006.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che è stato escluso dal concorso, così come esplicitamente richiesto: l'istante, infatti, deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice la perplessità, formulata dal Dipartimento richiedente il parere, circa la volontà dell'escluso di operare un controllo diffuso sull'operato della Commissione d'esame. Tale ultima ipotesi si determina con riferimento a quelle istanze di accesso che non presentino alcun punto di contatto tra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva legittimante e siano genericamente ispirate da un interesse al regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene in parte fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto partecipante, abbia diritto di estrarre copia dei propri elaborati.

Quanto all'elenco nominativo relativo alla valutazione delle prove scritte, a parere della scrivente trattasi di documentazione accessibile da parte dell'istante, atteso che tale elenco non può considerarsi riservato, in quanto atto endoprocedimentale di un pubblico concorso.

Inoltre, si ritiene che l'istante candidato al suddetto concorso abbia diritto, altresì, di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti

controinteressati, i cui elaborati sono stati richiesti dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In merito, all'ultima richiesta avanzata dal Dipartimento istante, riguardante l'eventuale possibilità di differimento dell'accesso fino al completamento della procedura concorsuale, le cui prove concorsuali erano fissate per il 24, 25, e 26 maggio 2006, la stessa, pur avendo fondamento, appare ormai irrilevante.

In conclusione, nei termini su esposti, la richiesta del partecipante al concorso risulta legittima e fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 28 GIUGNO 2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici
Via della Mercede
00187 ROMA

Oggetto *richiesta parere su istanza di accesso dell'O.S. ..... a lettere inoltrate all'amministrazione da parte di altre sigle sindacali ed ai verbali delle riunioni "a Tavoli separati" svoltesi con le medesime.*

Con nota del 6 aprile 2006 il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici) ha chiesto a questa Commissione parere circa l'accessibilità dei documenti in oggetto. Rileva l'amministrazione richiedente il parere che, ai sensi dell'articolo 6 lettera B, del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la verbalizzazione delle sedute svolte a tavoli separati non è obbligatoria, e che è dubbia la configurabilità degli eventuali verbali alla stregua di veri e propri documenti amministrativi, configurabilità che, come noto, costituisce presupposto per l'esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato.

Quand'anche si volesse riconoscere la natura di documento amministrativo a tali verbali, l'amministrazione manifesta perplessità in merito alla loro ostensibilità in considerazione degli interessi (con particolare riferimento alla tutela della riservatezza) delle OO.SS. coinvolte.

Fa presente, inoltre, che il regolamento dell'ARAN (articolo 2, lettera h) espressamente esclude dall'accesso "la documentazione proveniente da organizzazioni sindacali per la parte che riflette situazioni soggettive di singole associazioni", e che ha comunque provveduto a rilasciare copia dei verbali di concertazione vera e propria, in particolare del verbale della riunione svoltasi il 15 dicembre 2005.

Dal canto suo, l'O.S. ....., nella nota del 6 marzo u.s., specifica i documenti oggetto della richiesta, chiedendo di poter prendere visione delle comunicazioni all'amministrazione tese all'indizione di tavoli separati formulate da ....., ..., dei verbali (anche dei relativi supporti audio) delle trattative e delle riunioni sindacali tenute ai tavoli separati nonché della comunicazione del 5 agosto 2005 concernente il protocollo d'intesa

riguardante il Dipartimento della Protezione civile, della cui esistenza afferma essere certa. L'O.S. motiva la richiesta di accesso in funzione della necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24 comma 2, lettera d), l. n. 241/1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha ad oggetto documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione e che, quindi, se le sedute delle riunioni svolte a tavoli separati con altre OO.SS. non siano state verbalizzate, la richiesta di accesso in esame non può essere accolta.

Se invece tali verbali esistano, non sembra esservi dubbio circa la loro configurabilità in termini di documenti amministrativi, attesa l'ampia definizione che di essi fornisce l'articolo 22, comma 1, lettera d), l. n.241/1990, ricomprendente anche gli atti interni e quelli non relativi ad uno specifico procedimento ed estesa ad ogni rappresentazione del contenuto di atti in possesso dell'amministrazione.

Con particolare riferimento agli atti interni ed alle note interne d'ufficio sia la giurisprudenza amministrativa che questa Commissione si sono pronunciate in altre occasioni, propendendo per la loro accessibilità (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 7 aprile 2004, n. 984, in cui il giudice di prime cure afferma: "Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va riconosciuto anche ai documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna, quando l'ostensione degli atti non costituisca impedimento o grave ostacolo o comunque compromissione dell'azione amministrativa"; parere Commissione deliberato in data 6 luglio 2004). E nella fattispecie in esame non risultano circostanze tali da ipotizzare una compromissione dell'attività amministrativa come conseguenza dell'ostensione dei documenti richiesti, i quali, pertanto, sotto tale profilo, devono ritenersi accessibili.

Quanto alle esigenze di tutela della riservatezza delle altre sigle sindacali, in ipotesi lese dall'ostensione dei verbali e delle note richieste dall'O.S ....., la disposizione regolamentare dell'ARAN richiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri cede a fronte della previsione di cui al comma 7, articolo 24, l. n. 241/1990 che, con riferimento al bilanciamento accesso/riservatezza, espressamente prevede: "Deve essere comunque garantito ai richiedenti

l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Pertanto, considerato che l'O.S. richiedente l'accesso appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), (titolarità di cui non sembra dubitare nemmeno la Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Commissione ritiene che, nei suesposti termini e nei limiti derivanti dall'effettiva esistenza dei documenti richiesti, l'accesso medesimo debba essere consentito.

Infine, con riferimento ai documenti concernenti il protocollo d'intesa riguardante il Dipartimento della protezione civile, richiesti dall'O.S. ..... in data 5 agosto 2005, si precisa che essi non figurano tra i documenti nella disponibilità del Segretariato Generale - Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e che per tale ragione la richiesta di accesso dovrà essere inoltrata da quest'ultimo all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 6, D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 28 GIUGNO 2006

Ministero dell'Interno
Palazzo del Viminale
Via Agostino Depretis
00184 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna
00187 ROMA

Oggetto: parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d'accesso all'Asl ……..

1. Con nota n. 6569722.3, pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 1 giugno c.a., il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi esponeva alla scrivente di aver ricevuto, dalla sig.ra ……., per il tramite del legale rappresentante avv. ……., una istanza di accesso al provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento della Asl ……., nonché copia di tutti gli atti presupposti, ed in particolare della relazione predisposta dalla Commissione d'accesso insediatasi a seguito dell'omicidio …….

L'istante ha, infatti, appreso da fonti giornalistiche che la relazione della Commissione d'accesso avrebbe denunciato l'esistenza di gravi forme di interferenza dei clan criminali nella gestione dell'Asl ……., tali da trasformare l'azienda in "un centro di affari e di potere"; nella relazione indicata si farebbe, poi, riferimento "alle minacce, agli attentati ed ai trasferimenti punitivi che sarebbero stati attuati nei confronti dei singoli funzionari che non si fossero adeguati al clima imperante nella Asl".

Nella richiesta inviata dalla sig.ra ……. si precisa che tra l'istante, quale funzionaria alle dipendenze della azienda collocata a riposo per limiti di età, e la Asl pende un contenzioso giudiziario avente ad oggetto, sembrerebbe, anche i

provvedimenti punitivi e le intimidazioni evidenziate nella relazione della Commissione d'accesso.

L'acquisizione dei documenti richiesti sarebbe, quindi, volta alla cura e difesa in giudizio dei propri diritti.

2. E' opportuno premettere che il Prefetto di …… aveva disposto, con provvedimento del 30 ottobre 2005, l'accesso presso l'Azienda sanitaria di …… per il compimento degli accertamenti previsti dalla normativa volti a verificare la presenza di infiltrazioni della delinquenza di tipo mafioso (d.l. 6 settembre 1982, n. 629, art 1, comma 4, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726). L'esito di tali accertamenti è poi confluito nella relazione della commissione di accesso conclusiva della procedura. Sulla base della analisi e della documentazione presentata dalla commissione, il Ministro dell'Interno in carica ha provveduto a sciogliere l'Azienda sanitaria locale……., ed ad affidare la relativa amministrazione ad una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, alla quale sono attribuiti i poteri del direttore generale nonché ogni altro potere connesso alla gestione dell'ente, ai sensi degli articoli 143 e 146 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando alla valutazione della richiesta della sig.ra ……..si evidenzia che la deliberazione del Consiglio dei Ministri richiamata nell'istanza è confluita nel d.P.R. 28 aprile 2006 con il quale è nominata la commissione straordinaria per la gestione dell'ente; trattandosi di un atto formalmente normativo il medesimo è pubblico e dunque accessibile.

Con riferimento, poi, al secondo documento oggetto dell'istanza di accesso, ossia la relazione della commissione d'accesso propedeutica alla adozione del provvedimento di scioglimento dell'ente, si evidenzia che il D.M. del Ministero dell'Interno n. 415 del 1994, include (art. 3, comma 1, lett. m), tra le categorie di documenti esclusi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di repressione della criminalità, anche gli atti, i documenti e le note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali (art. 40 della legge n. 142 del 1990, ora art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000); tuttavia tale sottrazione opera, secondo il disposto normativo, solo nei limiti in cui è necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 3, comma 2). Ciò premesso nella relazione del Ministro dell'interno allegata al d.P.R. 28 aprile 2006,

di cui costituisce parte integrante, si legge che le ingerenze della criminalità organizzata si sono estese anche all'apparato burocratico, al punto che "all'atto aziendale che aveva analiticamente definito l'organigramma dell'azienda non è stata data puntuale esecuzione, di modo che non emerge il quadro certo dell'attuale situazione dell'organico, con l'identificazione delle figure professionali che occupano i relativi posti". Prosegue, poi, la relazione evidenziando la presenza, all'interno della struttura, "di dipendenti legati da rapporti di parentela o contiguità con noti esponenti delle consorterie mafiose locali, o comunque coinvolti in procedimenti penali di rilievo".

Su tale situazione la conoscenza della relazione della commissione d'accesso può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante; ma la scrivente Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta relazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 3, comma 3.

Si prega, quindi, codesto Ministero di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso alla relazione indicata, trasmettendo la relazione stessa alla scrivente Commissione, alla quale spetta il definitivo giudizio al riguardo.

Si ricorda che la richiesta di acquisizione della valutazione della scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende il termine di trenta giorni entro il quale l'amministrazione deve fornire una risposta all'istanza dell'interessato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di .....
.....
.....

Oggetto: *Quesito in materia di pagamento dei diritti per il rilascio di copia di documenti amministrativi.*

Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2005, prot. n. 0001694, la C.C.I.A.A. di ..... ha chiesto a questa Commissione un parere circa la possibilità che un "contratto decentrato" possa prevedere l'esenzione dal pagamento dei diritti per il rilascio di copia, anche in carta semplice, a favore delle organizzazioni sindacali.

L'articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990, in merito ai costi che il richiedente deve sostenere per l'accesso (oltre a quelli di riproduzione dei documenti), fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e stabilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

Le disposizioni vigenti in materia di bollo, sono in gran parte contenute nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente contenuta nel D.M. 20 agosto 1992.

L'articolo 3 della citata tariffa stabilisce in sostanza che l'applicazione dell'imposta di bollo sia dovuta per le istanze dirette agli organi ed uffici della pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie o simili.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003 e successivo del 25 gennaio 2005) ha affermato che l'imposta di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme (e sulla relativa richiesta) e non per l'istanza tesa ad ottenere copia semplice del

documento amministrativo. In quest'ultimo caso, come già detto, sono dovuti i soli costi di riproduzione del documento ai sensi dell'ultima parte del comma 1, art. 25, l. n. 241/1990.

Tale essendo il quadro normativo attualmente in vigore, si esclude che un "contratto decentrato" stipulato da un'organizzazione sindacale possa derogare alle disposizioni in materia di imposta di bollo e costi di riproduzione dei documenti amministrativi in quanto privo della necessaria forza giuridica, considerato che la doverosa corresponsione della somma relativa ai costi di riproduzione è contenuta in una fonte di rango primario.

IL PRESIDENTE

Roma, 19 settembre 2006

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Comune di .....
.....
.....

***OGGETTO**: accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.*

1. Con la nota in esame, il Comune di ....., premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale di minoranza una richiesta d'accesso riguardante gli atti societari di una spa (es. verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali), partecipata dallo stesso Comune di ..... ma in modo minoritario, chiede a questa Commissione se sia "obbligato a richiedere" i suddetti atti alla società.

2. Così come formulata la richiesta del Comune di ..... è generica: si osserva comunque quanto segue sul problema dell'accesso, da parte dei consiglieri comunali, agli atti di una società a partecipazione pubblica.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, in particolare, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano , parere 16 novembre 2004, reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa Soprana), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

3. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello

Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti.

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati , ai quali si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio – accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio munus, può accedere agli atti della Società partecipata.

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse , tenendo presente che , atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

4. Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la documentazione richiesta dal consigliere comunale e cioè "verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali" della società partecipata non riguarda in astratto documentazione esclusa dal diritto d'accesso : infatti, se tali documenti riguardano, ad esempio, la realizzazione e gestione di opere riguardanti il Comune, il consigliere comunale ha diritto di accesso a tali documenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

ALLA PREFETTURA DI .....
Ufficio Territoriale del Governo
.....
.....

Al Comune di .....
.....
.....

***OGGETTO**: Richiesta parere . Diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind in convenzione Consip.*

1. Con la nota che si riscontra il Comune di ..... ha chiesto, per il tramite della Prefettura di ....., a questa Commissione se " sussista il diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind intestata al Comune in convenzione Consip".

2. Risulta in punto di fatto che l'utenza mobile Wind , dalla quale sono attivabili i messaggi windscrive del cui accesso si tratta , è intestata al Comune di .....: deve quindi ritenersi che i messaggi suddetti siano riconducibili e comunque attinenti all'attività del Comune.

3. Considerata l'ampia formulazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge", questa Commissione, ritiene che la richiesta d'accesso, riguardante i messaggi di cui si è detto, sia fondata, fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004; n. 940 del 2000 nel senso che, "poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi").

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Comune di .....
.....
.....

OGGETTO: *accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.*

1. Con la nota in esame, il Comune di ....., premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale di minoranza una richiesta d'accesso riguardante gli atti societari di una spa (es. verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali), partecipata dallo stesso Comune di ..... ma in modo minoritario, chiede a questa Commissione se sia "obbligato a richiedere" i suddetti atti alla società.

2. Così come formulata la richiesta del Comune di ..... è generica: si osserva comunque quanto segue sul problema dell'accesso, da parte dei consiglieri comunali, agli atti di una società a partecipazione pubblica.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, in particolare, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano , parere 16 novembre 2004, reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa Soprana), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

3. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello

Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti.

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati , ai quali si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio – accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio munus, può accedere agli atti della Società partecipata.

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse , tenendo presente che , atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

4. Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la documentazione richiesta dal consigliere comunale e cioè "verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali" della società partecipata non riguarda in astratto documentazione esclusa dal diritto d'accesso : infatti, se tali documenti riguardano, ad esempio, la realizzazione e gestione di opere riguardanti il Comune, il consigliere comunale ha diritto di accesso a tali documenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

AL COMUNE DI ……
c.a. Al Sindaco
Dott. ……
……
……

***OGGETTO**: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle informazioni relative alla gestione dell'ICI.*

Con nota del 15 aprile 2005, il Comune di ……, nella persona del Sindaco, Dott. ……, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere esteso legittimamente anche alle informazioni relative alla gestione dell'ICI, da parte del comune stesso.

In particolare, i consiglieri hanno chiesto di conoscere:

- *gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI;*
- *il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig. ……;*
- *il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.*

Queste tre richieste si riferiscono all'ambito temporale che va dall'anno 1998 ad oggi.

Pertanto, alla scrivente Commissione è stato chiesto un parere, oltre che sulla legittimità del diritto dei consiglieri di ottenere il prospetto richiesto, anche

sull'utilità, congruità, tempestività, genericità ed onerosità della suddetta richiesta, rispetto al potere di indirizzo e controllo e all'adempimento del mandato elettorale degli stessi consiglieri.

La Commissione ritiene al riguardo che il consigliere comunale, in virtù del munus allo stesso affidato, abbia diritto di accedere ai documenti amministrativi contenenti gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI, il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig. ……, il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n. 816 e 31 L. 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le

sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi

di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego ai consiglieri comunali di poter conoscere i documenti richiesti.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali in un parere, rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (in cui ha ritenuto anzitutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia), ha rilevato che il comma 4 dell'art. 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. E poiché tali fonti sono destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti é da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per i mezzi di informazione che li riproducono dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

In un successivo parere, del 17 gennaio 2001, la suddetta Autorità ha altresì evidenziato che la disciplina di cui sopra soddisfa i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 (ora sostituito dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una

precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni).

Con riferimento a tale quadro normativo, la Commissione ritiene che la richiesta dei consiglieri comunali di conoscere, dal 1998 ad oggi, gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI ed il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino possa essere accolta, in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

In merito poi alla richiesta di conoscibilità da parte dei consiglieri comunali del numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI e del numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso, dal 1998 ad oggi, anche essa appare legittima e fondata, poiché può farsi rientrare nella previsione dell'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 che riconosce ai consiglieri comunali "un latissimo diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso" (secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471).

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed

effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta formulata dai consiglieri comunali del Comune di ……..

sia da accogliere.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

ALLA COMUNITA' MONTANA
……
c.a. Al Segretario
Dott. ……
……
(Provincia di ……)

***OGGETTO**: Richiesta di parere circa il diritto di accesso del consigliere di una comunità montana di accedere alla visione del protocollo della stessa.*

Con nota del 12 aprile 2005, la Comunità Montana ……, nella persona del Segretario, dott. ……, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità della richiesta di un consigliere comunale di visionare il protocollo della comunità stessa, in espletamento del proprio mandato consiliare.

È noto ormai che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n.816 e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del

mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio". Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

D'altronde, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Circostanza quest'ultima possibile e da considerare nel caso di specie.

Infatti, la notevole portata del diritto di accesso del consigliere comunale non sembrerebbe tale da consentire la visione generalizzata del registro protocollo.

Tuttavia, considerato che il diritto soggettivo pubblico codificato dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito, si può affermare che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Tra l'altro, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, poiché il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto.

Anche la più recente giurisprudenza dei T.A.R. (T.A.R. Lombardia, Brescia, in una pronuncia del 20 aprile 2005 n. 362, TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100) ha affermato che "quanto al registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di

informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163)."

Dunque, analizzando le suddette pronunce giurisprudenziali, la richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, anche nel caso di specie, può apparire funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l'istanza di accesso si può intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima e a valere per il futuro, con esclusione quindi della parte del protocollo anteriore al 1 aprile 2005, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale della Comunità Montana …… rientra nelle facoltà di esercizio del proprio munus.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Comune di ……..
……
……

Oggetto: Richiesta parere . Art. 10 comma 1 dPR n. 352 del 1992.

Con la nota che si riscontra il Comune di …….. ha chiesto a questa Commissione se il capogruppo di minoranza ha diritto di accesso alle "informazioni e valutazioni formulate all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici" da parte del Comune stesso a seguito di un esposto presentato alla suddetta Autorità da parte del gruppo di Minoranza.

Come esposto nella richiesta di parere , il problema riguarda la legittimità di una delibera di giunta comunale con la quale si è disposta una perizia di variante tecnica.

L'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha chiesto, a seguito dell'esposto, al Comune di …….. "copie di atti ed informazioni relativamente a quanto asserito dai consiglieri esponenti".

Come è noto , l'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Alla luce dell'ampia formulazione della disposizione, questa Commissione ritiene che la richiesta del capogruppo di minoranza sia fondata.

Roma 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Comune di ……
……
……

Oggetto: Richiesta Consigliere Comunale prot. 2200 del 5.3.2004. Richiesta parere

Con la nota in esame il Comune di ……, premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale una richiesta d'accesso riguardante "copia degli elaborati progettuali e atti di compravendita inerenti una pratica edilizia di privati" e che il vigente regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi nulla dispone in merit , chiede a questa Commissione un parere "in ordine alla condotta da porre in essere, al fine di contemperare l'interesse del consigliere comunale all'espletamento del proprio mandato con la tutela alla riservatezza dei cittadini e all'attività intellettuale dei progettisti".

Non risulta inviata a questa Commissione la richiesta di accesso del consigliere comunale : è opportuno, per il futuro, allegare tutta la documentazione riguardante la richiesta di parere al fine di consentire un completo esame della vicenda.

In linea generale, pur non in possesso dell'istanza del consigliere comunale, questa Commissione ritiene, considerata l'ampia formulazione dell'art. 43 , comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" - che la richiesta d'accesso suddetta sia fondata fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004 ; n. 940 del 2000 nel senso che, "poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi") .

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Sindaco di .....
.....
.....

***OGGETTO**: Accesso agli atti della società ..... S.p.A. partecipata dal Comune.*

1. Con lettera del 31 maggio 2005, prot. N....., il Comune di ....., a seguito dell'esibizione da parte di un gruppo consiliare di minoranza di un parere della scrivente su fattispecie analoga, ha chiesto a questa Commissione parere circa il regime dei documenti della S.p.A. ....., società a partecipazione pubblica; in particolare se le deliberazioni del consiglio di amministrazione della citata società siano o meno accessibili da parte dei consiglieri comunali (il Comune le considera "segrete") e, in caso positivo, se la richiesta possa essere indirizzata indifferentemente al Comune o alla detta società ovvero solo all'amministrazione comunale. Chiede inoltre il Comune se la "società sia tenuta a rispettare i termini previsti dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni nel rilascio degli atti dovuti al Comune".

A tal fine l'amministrazione richiedente precisa che la ..... S.p.A. è una società mista tout court, e, in quanto tale, soggetta alle disposizioni del codice civile, con particolare riferimento agli articoli 2422 e 2408. L'oggetto sociale della società, riportato dall'amministrazione richiedente, consiste nella realizzazione e nella gestione di impianti sciistici e della connesse infrastrutture. Pur non dubitando dell'interesse pubblico collegato allo svolgimento dell'attività della società in questione, il Comune ritiene che gli atti e l'attività della .....S.p.A. ricadano sotto la disciplina del solo codice civile e siano pertanto estranei alla sfera di applicazione della legge n. 241 del 1990.

2. La risposta al quesito muove dall'analisi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale disposizione testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

3. Al riguardo deve rilevarsi che il legislatore, nel momento in cui ha utilizzato l'espressione "...loro aziende ed enti dipendenti", ha inteso fare riferimento, tra l'altro, proprio alle società formalmente privatizzate (in cui, cioè, il mutamento ha interessato esclusivamente la veste giuridica esteriore), ma sostanzialmente ancora pubbliche siccome partecipate per la quota di maggioranza da enti pubblici.

Nel caso di specie non è a dubitarsi circa la partecipazione maggioritaria (anzi, pressoché totale: il 96,219996%) del comune di ……al capitale della società per azioni ……., partecipazione che rivela un sicuro interesse pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla società partecipata e che pertanto ben può configurarsi alla stregua di servizio pubblico in senso oggettivo, anche alla luce dei settori di intervento di detta società (realizzazione di impianti sciistici e connesse infrastrutture).

4. Trattandosi di figura soggettiva rientrante nel novero di quelle nei cui confronti il diritto di accesso può essere legittimamente esercitato da parte dei consiglieri comunali, resta da chiarire se tale diritto sia esteso a tutta la documentazione posseduta dalla società o possa essere limitato ad alcuni soltanto dei documenti richiesti.

La soluzione del problema di carattere generale è sicuramente positiva. La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano - Udine), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità – di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato – in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali – ad esempio – le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti. In tale quadro generale, dal momento che un ente pubblico istituzionale come il Comune non può che perseguire fini di pubblico interesse, la circostanza che il Comune

richiedente partecipi, in misura pressoché totalitaria, al capitale di una S.p.A. costituita – a quanto risulta - per ottimizzare l'intervento pubblico in una serie di settori, significa che il Comune stesso ha riconosciuto a tale Società l'idoneità a soddisfare i relativi interessi pubblici.

D'altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di "organismo di diritto pubblico" elaborata dall'ordinamento comunitario e recepita dall'ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205); ed è indubbio che dell'organismo di diritto pubblico la S.p.A. in esame presenti tutti i caratteri (possesso di personalità giuridica propria; istituzione avvenuta per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, dal momento che per questo non si intende la non imprenditorialità della gestione ma la sua funzionalizzazione al soddisfacimento di bisogni generali della collettività; finanziamento in misura maggioritaria da parte dell'ente pubblico).

A ciò si aggiunga che l'articolo 22, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990, stabilisce che per pubblica amministrazione debbono intendersi "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario", ridisegnando anche sul piano normativo il tradizionale modo di intendere la pubblica amministrazione, facendovi rientrare anche soggetti con veste privatistica.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. partecipata deve ritenersi – in via di principio - accessibile, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere comunale.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti

attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico – e che la Società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa-C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. A quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Ancor più di recente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 settembre 2005, n.5, ha riaffermato l'accessibilità dei documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica nei seguenti termini: "...la giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall'indomani della emanazione dell'articolo 23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico", menzionando a tal fine sia i concessionari di pubblici servizi che le società ad azionariato pubblico.

Per le suesposte considerazioni si esprime pertanto il parere che solo in relazione a deliberazioni del consiglio d'amministrazione che non attengano, nei sensi indicati, al perseguimento del pubblico interesse possa ritenersi giustificato il diniego d'accesso, la cui legittimità va quindi valutata in concreto, caso per caso.

Tale conclusione, di carattere generale, non può ritenersi derogata - dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo18 agosto 2000 n. 267 - in favore del consigliere comunale, nel senso di riconoscere che quest'ultimo, in virtù del proprio munus, possa accedere a tutti indiscriminatamente gli atti della Società partecipata. Infatti i poteri particolarmente penetranti che tale articolo attribuisce ai consiglieri comunali riguardano pur sempre la facoltà di ottenere, in relazione all'attività amministrativa riferibile

– in via diretta o indiretta – all'esercizio delle funzioni del Comune, tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del proprio mandato"; e quindi non sembra che possa ritenersi rientrare nell'ambito di tale mandato anche l'acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili – neanche per interposta Società partecipata – all'attività amministrativa propria del Comune.

Deve inoltre ritenersi che, in virtù del disposto del citato art. 43, comma 2, il consigliere comunale abbia piena facoltà di richiedere l'accesso, nei limiti sopra precisati, direttamente alla Società partecipata, non essendo previsto che il consigliere debba rivolgersi direttamente ed esclusivamente al Comune.

Al di là del limite derivante dalla natura privatistica di parte dell'attività svolta dalla ……. ……S.p.A. un altro limite di carattere generale consiste nella verifica del rapporto di strumentalità tra i documenti e/o le informazioni richieste e lo svolgimento del munus da parte dei consiglieri comunali e provinciali. Al riguardo la Commissione in alcuni precedenti ha chiarito come tale rapporto sia da escludere laddove l'istanza di accesso sia preordinata al soddisfacimento di interessi personali oppure quando il suo accoglimento sia in grado di aggravare in modo eccessivo (per la sua pervasività) l'attività dell'amministrazione richiesta.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Sindaco del Comune di .....
.....

***OGGETTO**: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale e sui limiti all'utilizzo delle informazioni acquisite*

1. Con nota prot. n..... del 10 novembre 2005, integrata con successiva nota prot.n. ..... del 14 dicembre 2005, il Comune di .....ha inoltrato richiesta di parere sull'estensione ed i limiti del diritto di accesso di un consigliere comunale. In particolare riferisce l'amministrazione richiedente che il consigliere ..... in data ..... presentava istanza di accesso alla concessione edilizia rilasciata al Sig. .....; successivamente l'amministrazione ha consentito al consigliere ..... la visione e l'estrazione di copia dei documenti contenuti nel fascicolo richiesto.

Considerato che successivamente alla visione ed all'estrazione di copia dei documenti il consigliere comunale, a dire dell'amministrazione, avrebbe fatto un uso dei dati acquisiti difforme rispetto a quanto previsto in particolare dall'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, "...comunicandoli indiscriminatamente a soggetti indeterminati, in violazione di norme di legge e precisamente del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali", il Comune di ..... chiede a questa Commissione parere sull'accessibilità dei documenti richiesti dal consigliere e sulle cautele che l'amministrazione può adottare per impedire l'uso distorto e strumentale dei dati acquisiti.

2. Il dato normativo da cui occorre prendere le mosse è costituito dall'articolo 43, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione (sulla superfluità della motivazione nella richiesta avanzata da un consigliere comunale, V. Consiglio di Stato, sentenza n. 528 del 1996). L'irrilevanza della motivazione della richiesta, in questo caso, deriva anche dal fatto che, qualora fosse consentito all'amministrazione di sindacarla, si opererebbe un'illogica inversione, per cui sarebbe lo stesso soggetto controllato a stabilire l'estensione del controllo.

3. Innanzitutto il contenuto del diritto di accesso del titolare del munus, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241/90, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge si dà un'espressa definizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un documento.

Inoltre, il diritto di accesso del consigliere può essere legittimamente limitato qualora sia teso al soddisfacimento di esigenze di natura privata, sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta.

Al di là di questi limiti, individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Commissione, il diritto di accesso del consigliere ha un'estensione particolarmente ampia e tendenzialmente omnicomprensiva.

4. Ciò premesso, nel caso di specie l'accessibilità della concessione edilizia richiesta dal consigliere…… non contravviene in astratto a nessuno dei profili appena indicati, atteso che la conoscenza del contenuto di una pratica relativa ad un procedimento di concessione edilizia rientra tra le notizie utili allo svolgimento dl mandato; d'altra parte dalla richiesta di parere del Comune di …….. risulta che quest'ultima amministrazione abbia effettivamente consentito l'accesso.

Quanto all'utilizzo successivo delle notizie ottenute a causa dell'esercizio delle sue funzioni, l'ultimo periodo del comma 2, art. 43, d. lgs. n. 267/2000, espressamente prevede che "Essi (i consiglieri comunali) sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto l'eventuale uso delle notizie di cui il consigliere sia venuto a conoscenza a seguito della richiesta di accesso deve comunque rispondere alle finalità pubblicistiche connesse alle funzioni proprie del consigliere richiedente e non, come lamentato dall'amministrazione comunale, volto a danneggiare altri tramite la "strumentalizzazione dell'ufficio per finalità egoistiche e private".

Circa la possibile contrarietà del comportamento tenuto dal consigliere …….. rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la Commissione dichiara la propria incompetenza, atteso che tale profilo rientra nella sfera di attribuzione del Garante per la tutela dei

dati personali, cui potrà essere indirizzato il quesito in merito alla specifica questione concernente l'uso dei dati acquisiti a seguito della richiesta di accesso del consigliere comunale.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

AL COMUNE DI ……
c.a. Sindaco ……
……

***OGGETTO**: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.*

Con nota del 10 giugno 2005, il Comune di ……, nella persona del Sindaco ……, ha richiesto alla scrivente Commissione un parere per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere esteso ad atti richiesti genericamente.

In particolare, il problema si pone per le ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali: per cui si è chiesto alla Commissione se, in questi casi, gli stessi consiglieri siano legittimati ad averne copia, in considerazione anche del fatto che, successivamente, gli stessi documenti vengono esposti al pubblico in circoli politici.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel

senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie di determine indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione"

a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, l'ampio spettro di azione riconosciuto in capo al consigliere comunale derivante dal suo munus non giustifica la richiesta di atti indicati genericamente, senza alcuna segnalazione specifica utile alla loro individuazione.

Infatti, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, le richieste di atti indicati genericamente per essere soddisfatte dal Comune di .....dovranno essere integrate dal consigliere comunale con almeno delle indicazioni più specifiche che consentano di risalire agli atti.

Non si trascurano, infatti, i problemi e le esigenze prospettati dall'Ente, riguardo all'onerosità del lavoro da svolgere per esaudire le richieste dei consiglieri comunali.

Tuttavia, si deve considerare quanto affermato sempre dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 4471/2005, secondo cui "il diritto all'informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso", ciò peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell'ente.

Resta ovviamente fermo che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso

gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Alla Dott.ssa .....
Servizio del Personale
Comune di .....
.....
.....

Oggetto: parere circa l'accessibilità dei titoli presentati dai candidati nel corso di una procedura selettiva.

1. La sig.ra ....., responsabile del Servizio Personale del Comune di ....., ha inviato, in data 21 luglio 2005, una nota alla scrivente Commissione, nella quale ha esposto di aver ricevuto da parte del legale rappresentante di una concorrente utilmente collocatasi al quinto posto della graduatoria di una selezione pubblica per soli titoli, una richiesta di accesso avente ad oggetto i titoli presentati dai concorrenti classificatisi dal primo al quarto posto. Prosegue la nota affermando che l'amministrazione, sulla base della consolidata giurisprudenza formatasi in tema di tutela del trattamento dei dati personali ed al fine di evitare il determinarsi di eventuali contenziosi con i controinteressati, ha consentito l'accesso ai predetti documenti nella sola forma della presa visione. Tuttavia, a seguito della presentazione da parte del legale rappresentante della candidata di una nuova richiesta di accesso in forma integrale avente ad oggetto oltre ai documenti indicati anche alle autocertificazioni relative ai curricula professionali, l'amministrazione, in considerazione della complessità della materia, ha chiesto un parere della scrivente Commissione.

2. Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ha stabilito che "fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti , le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi documenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso" (art. 59). Successivamente la legge n. 15 del 2005 ha

individuato una tutela più forte, sul piano sostanziale, dei soggetti cui si riferiscono i dati sensibili, stabilendo che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei limiti previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame sulla base della documentazione pervenuta alla scrivente Commissione non è possibile stabilire quale sia la motivazione posta a fondamento della richiesta di accesso presentata dal legale rappresentante della concorrente.

Qualora la medesima fosse strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi, e dunque alla modifica della graduatoria, la richiedente ha diritto ad accedere ai documenti in modo integrale, atteso che i medesimi, allegati alla richiesta di parere alla scrivente Commissione, sembra contengano dati personali e non dati sensibili e giudiziari. Infatti, la disciplina dettata dalla riforma della legge sul procedimento amministrativo prevede che l'interesse alla riservatezza dei controinteressati receda a vantaggio del diritto di acceso, nei limiti in cui quest'ultimo sia necessario per tutelare l'interesse giuridico del richiedente.

In caso contrario, si tratta di stabilire se la fonte secondaria con la quale l'amministrazione ha individuato le categorie di documenti esclusi o temporaneamente sottratti dal diritto di accesso comprenda anche quelli oggetto dell'istanza.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede che la comunicazione di un dato personale del controintessato da un soggetto pubblico ad un soggetto privato, come nel caso in esame, deve essere comunicata al titolare del diritto alla riservatezza affinché possa esercitare i diritti di cui all'art. 13 del citato decreto.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Dirigente scolastico dell'Istituito Comprensivo Statale ……
Dott. ……
……
……

OGGETTO: parere in ordine alla richiesta di accesso ai verbali dei Gruppi operativi di progetto, nominati per l'organizzazione e la gestione dei progetti del Fondo Sociale Europeo – FSE.

1. Il Dirigente scolastico dell'Istituito Comprensivo Statale …… ha inviato una nota, in data 26 aprile 2005, nella quale ha esposto alla scrivente Commissione di aver ricevuto una richiesta di accesso da parte di un professore e di una organizzazione sindacale avente ad oggetto gli atti che riguardano l'attribuzione degli incarichi dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON 2004. Rappresenta il Dirigente che l'Istituzione scolastica dal medesimo diretta ha già rilasciato copia di tutti gli atti collegati direttamente o indirettamente ai criteri di scelta e di attribuzione degli incarichi, ossia:

a) regolamento di Istituto;

b) verbali della commissione istituita per l'istruttoria delle pratiche relative alla selezione dei candidati;

c) modelli delle schede di valutazione dei titoli;

d) verbali e allegati della contrattazione integrativa d'istituto tra RSU e Dirigente scolastico degli anni scolastici 2003- 2004, 2004-2005.

Con riferimento alla richiesta di accesso ai verbali dei gruppi operativi di progetto, ossia delle commissioni nominate dal capo d'istituto per l'organizzazione e la gestione dei progetti del FSE, l'amministrazione ha negato l'accesso atteso che i gruppi medesimi non hanno svolto operazioni connesse all'esame dei curricula ed alla selezione dei candidati. Ritiene, infatti, l'amministrazione che tra i verbali in esame e la richiesta di accesso non sussista un nesso logico giuridico, dal momento che la medesima è motivata sulla necessità di valutare l'eventuale lesione dei propri diritti in relazione all'assegnazione degli incarichi nell'ambito del PON 2004.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se possa continuare ad opporre il diniego all'accesso anche nel caso in cui il professore e il sindacato ritengano tali documenti funzionali all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ovvero se l'eventuale ulteriore diniego possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa degli interessi del richiedente. Domanda, poi, il dirigente se, nel caso in cui l'amministrazione dovesse consentire l'accesso ai predetti verbali, il medesimo possa essere esercitato in modo integrale ovvero solo nella forma della presa visione.

Con riferimento alla motivazione del diniego l'amministrazione pone due ulteriori quesiti: il primo riguarda l'applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto espresso nella sentenza del C.d.S. n. 1837, del 2003, Sez. V, e nel parere della scrivente Commissione 47/Q/VIII, deliberato in data 25 novembre 2003, ossia se la valutazione che le amministrazioni compiono circa il collegamento tra il documento richiesto e le finalità dichiarate dall'istante nella domanda debba essere svolta su ciascun documento appartenente al medesimo procedimento.

Nell'ipotesi in cui i verbali dei gruppi operativi del PON 2004 non fossero pertinenti rispetto alla richiesta, l'amministrazione chiede se l'istanza possa tradursi in un controllo generalizzato sulla propria attività e, infine, se la reiterazione prolungata della richiesta possa configurarsi come una condizione che genera nocumento alle attività dell'amministrazione medesima.

2. Passando all'esame dei singoli quesiti posti dal Dirigente dell'istituto scolastico, si osserva che il docente nella richiesta, presentata in data 20 aprile 2005, successivamente ribadita dal sindacato CGIL scuola nella nota del 14 maggio 2005, sembra motivare la richiesta di accesso, mediante la forma della presa visione, ai verbali dei gruppi operativi di progetto per le Misure 7.3 e 6.1 del PON 2004 al fine di accertare l'eventuale lesione ai propri diritti. L'amministrazione chiede se il diniego ai documenti ritenuti dalla medesima non pertinenti rispetto alla motivazione addotta dal richiedente, possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa nel caso in cui il richiedente intenda adire le vie giurisdizionali. A tale proposito si osserva che la valutazione circa la mancanza del nesso tra il documento richiesto e l'interesse vantato compiuta dall'amministrazione, vale anche in caso di difesa in giudizio, sempre che la

medesima sia esercitata con riferimento esclusivamente ai danni economici e professionali causati al docente dall'esclusione dagli incarichi. Detta valutazione, inoltre, deve essere esercitata nei confronti di ciascun documento richiesto.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'accesso in forma integrale o nella forma della sola presa visione, si evidenzia che qualora i verbali siano necessari alla difesa in giudizio dei propri diritti, dei medesimi è opportuno che l'amministrazione rilasci copia.

La reiterazione della medesima richiesta non sembra tradursi in un controllo generalizzato dell'amministrazione, ma potrebbe costituire un aggravio per l'attività della medesima. Si ricorda, a tal proposito che, in assenza di nuovi presupposti, la ripetizione della stessa istanza non determina la riapertura del termine di trenta giorni previsto dalla legge entro il quale l'amministrazione è obbligata a rispondere.

Infine, dallo scambio di documenti, allegati alla richiesta di parere, intercorso tra l'amministrazione e l'istante sembra che l'istituto abbia negato l'accesso oltre che ai verbali dei gruppi operativi del PON 2004, anche alle tabelle di valutazione dei titoli elaborate dal Dirigente scolastico allegate al verbale n. 1 del 7 gennaio 2005 per ogni tipologia di incarico prevista per ciascun progetto PON. La scrivente Commissione è dell'avviso che anche tali documenti debbano essere accessibili.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

All'Ing. ……..
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
……..
00187 ROMA

Oggetto: parere in ordine all'accessibilità della relazione stilata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

1. Il direttore ……, ha inviato, in data 29 settembre 2005, una nota alla scrivente Commissione, con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibiltà da parte del ricorrente delle relazioni inviate dal Ministero al Consiglio di Stato a seguito della presentazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. Le perplessità dell'amministrazione sorgono sulla base del rilievo che l'attività consultiva svolta dal Supremo organo della giustizia amministrativa riveste un carattere meramente "interno", atteso che non si instaura nessun rapporto tra il Consiglio di Stato stesso ed i ricorrenti.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se la predetta relazione sia accessibile e, in caso di esito positivo, se la medesima sia solo visionabile ovvero se sia possibile estrarne copia.

2. In via preliminare si osserva che il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo di carattere generale, consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo definitivo, proposto dal soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato. L'istruttoria del ricorso è compiuta dal Ministero che sovrintende alla materia alla quale è da ricondurre l'atto impugnato. Tale istruttoria, da rendere entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle loro deduzioni, è trasmessa al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Con riferimento al caso in esame si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di accedere alla relazione inviata dall'amministrazione referente al

Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari debba essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Al sig. ……,
via ……

OGGETTO: richiesta di parere sul silenzio dell'amministrazione in un procedimento di riconoscimento dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

1. Il sig. ……, in data 1 febbraio 2006, ha inviato un'istanza al comune di ……. tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato negli anni 1969, 1970, 1971. Con una nota del 12 maggio 2006, l'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la facoltà dell'istante di prendere visione degli atti del fascicolo e di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima, memorie e documenti al fine di consentire all'amministrazione una ulteriore valutazione della vicenda, prima dell'adozione del provvedimento finale.

Nonostante, il sig. ……. avesse presentato una puntuale memoria a sostegno della propria richiesta, l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento malgrado siano trascorsi novanta giorni dal 31 maggio, data della prospettazione degli argomenti a propria difesa.

A seguito della vicenda sinteticamente descritta il sig. ……. ha inviato, contestualmente, una nota, in data 13 settembre 2006, all'Assessore al Personale del Comune di ……, al Direttore generale, al Dirigente del servizio personale, al Dirigente del servizio ragioneria, al Difensore civico dl comune di Imola ed infine, alla scrivente Commissione, chiedendo a quest'ultima di "intraprendere ogni utile iniziativa affinchè la Pubblica Amministrazione sia effettivamente al servizio del cittadino per il rispetto dell'organizzazione, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", e "affinché leggi illuminate siano di fatto resi sterili dall'atteggiamento e comportamento anacronistico e refrattario di alcuni funzionari".

2. In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi "vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" nel rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241 del 1990. Mentre il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni detenuti dai comini e dalle province è disciplinato dal d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, l'art. 10 del citato d.lgs. stabilisce che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Ove per accesso si intende il diritto dei residenti di prendere visione o di estrarre copia degli atti dell'amministrazione locale.

Nel caso in esame il Comune di ……, dopo aver inviato il preavviso di provvedimento negativo, non ha emanato il provvedimento nel termine di novanta giorni.

La vicenda oggetto della richiesta di parere è, pertanto, estranea al tema dell'accesso; dunque, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non è competente a pronunciarsi sul silenzio del Comune in un procedimento di riconoscimento dell'indennità di trattamento di fine servizio per i periodi di assunzione a tempo determinato.

Inoltre, si evidenzia che qualora la richiesta in oggetto fosse da qualificare ricorso ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, del medesimo sarebbe competente il difensore civico ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti di un amministrazione comunale.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia*

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……., in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig…… in data 31 agosto ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon

andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. ……..

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e

sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Al Comune di ……..
Piazza ……
……

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alla copia dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Con nota del 7 dicembre 2005, il Sindaco del Comune di ……., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione circa la richiesta formulata da un consigliere comunale volta ad ottenere dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.

Il sindaco, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione della tutela del diritto alla privacy dei dipendenti comunali di cui si è chiesta la documentazione.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire i cartellini di presenza e i cedolini paga, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della L. n. 241/1990, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e

della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel vasto arco temporale coperto dalla stessa, vale a dire un periodo superiore ai due anni: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo munus, in questo caso, andranno contemperati con l'ordinaria attività dell'amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui "d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o

aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)".

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di ……

Roma, 26 ottobre 2006 *IL PRESIDENTE*

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento giustizia minorile

Direzione generale del personale e della Formazione

Via Giulia, 131

00186 ROMA

Oggetto: Richiesta parere.

Codesto Dipartimento , premesso che con il regolamento emanato con D.M. n.115/1996 ha individuato specifiche categorie di documenti sottratti all'accesso , chiede se siano accessibili : a) i documenti consistenti in provvedimenti tipici del Dipartimento e che non siano inquadrabili in una delle individuate categorie ; b) i documenti , provenienti eventualmente anche da organi periferici , i quali (documenti) abbiano costituito presupposto dei documenti di cui sub a) , in quanto sono stati posti a fondamento di questi stessi , nei quali vengono altresì indicati espressamente.

La Commissione ritiene che entrambe le menzionate categorie di documenti siano suscettibili di accesso – ovviamente nella ricorrenza delle condizioni espressamente previste dagli artt. 22 e segg. della legge n.241/1990 e successive modificazioni : le prime , indicate sub a) : perché , se ritenute non sussumibili nelle categorie che nell'adottato regolamento sono dichiarate sottratte all'accesso , sono suscettibili di accesso costituendo questo stesso un diritto tendenzialmente generalizzato , se non ricorre uno specifico divieto ; le seconde , indicate sub b) : perché , in quanto presupposti del provvedimento , sono entrate a far parte del procedimento che ha condotto al provvedimento stesso .

Precisa, infine, la Commissione , che il rapporto di pubblico impiego del dipendente non ha alcuna attinenza con l'esercizio del diritto di accesso e non costituisce titolo per ottenere gratuitamente, senza quindi sopportare i costi di riproduzione , copia dei documenti oggetto del diritto d'accesso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Dott.ssa ……..
Via ……
……..

Oggetto: *Richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso alla documentazione di una procedura concorsuale, per la quale l'istante non ha presentato domanda di partecipazione.*

La dott.ssa ……, in servizio presso la sede provinciale INPS di ……, con nota del 24 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma – Eur la copia della documentazione riguardante una procedura concorsuale di selezione interna per l'attribuzione della posizione ordinamentale C4, profilo amministrativo, svoltasi presso la regione Abruzzo, ed in particolare, i documenti concernenti i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio da parte del Nucleo di valutazione adottati da ciascuna regione e le graduatorie definitive di tutte le regioni, ad esclusione che per la regione Abruzzo, per la quale l'istante stessa ha partecipato alla relativa procedura concorsuale.

L'amministrazione interessata, con nota del 28 giugno 2006, negava il suddetto accesso, per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ai documenti richiesti, attinenti a procedure di selezione interna alle quali la dipendente non risultava avesse presentato domanda di partecipazione.

Pertanto, la dott.ssa …… si è rivolta alla Commissione chiedendo un parere in merito alla vicenda sopra illustrata.

La richiesta formulata dalla dott.ssa ……, a parere della scrivente Commissione, è priva di fondamento.

L' INPS ha, correttamente, opposto il proprio diniego alla richiesta formulata dalla dott. ssa ……., di accedere alla documentazione relativa a procedure di selezione interna, alle quali la stessa non risultava aver presentato domanda di partecipazione.

E' palese la carenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere quanto richiesto, pur asserendo la stessa di dover procedere alla tutela della propria posizione giuridica. D'altronde, ove la dott.ssa ……. ha manifestato un legittimo interesse in tal senso, vale a dire presso la specifica Direzione Regionale ……., presso la quale ha partecipato a determinate procedure concorsuali, le sue richieste hanno trovato accoglimento, con i relativi limiti di legge.

Il nuovo art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Condizioni, quelle sopra esposte, non individuabili nella fattispecie in esame, nella quale, invece, l'istanza formulata appare pretestuosa e volta ad un controllo generalizzato dell'attività concorsuale svolta dall'amministrazione, in contrasto con l'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche non può costituire nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa - come si è espresso il T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, con sentenza n. 87 del 6 febbraio 2004 - nè può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, che non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa, così come espressamente precisato dal novellato art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le motivazioni su esposte, la scrivente Commissione ritiene che la dott.ssa ……. non abbia diritto al chiesto accesso.

Roma, 26 ottobre 2006 *IL PRESIDENTE*

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ufficio Difensore Civico
della Regione ……..
……
……

Oggetto: *richiesta di parere in merito ad un provvedimento di diniego di accesso alla documentazione ammistrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica*

Il Difensore Civico della ……., Dott. ……., con nota del 5 ottobre 2006, ha trasmesso, per competenza, ai sensi dell'art.25, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla scrivente Commissione un'istanza di riesame di un provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica-Dipartimento della Funzione Pubblica, emanato da un'amministrazione centrale dello Stato.

Il fascicolo inoltrato dal Difensore Civico ha ad oggetto, in particolare, il carteggio concernente l'istanza di accesso della signora ……., dipendente dell'ASL ……. di ……i, la quale per potere provvedere alla tutela dei propri diritti nel giudizio, penale e civile, in corso tra la stessa e l'Azienda USL ……., ha richiesto, in data 28 agosto, la copia di una serie di documenti, destinati ad integrare, con ulteriori informazioni, una sua lettera all'On Mazzella, allora Ministro della Funzione Pubblica, una sua precedente denuncia all'Ispettorato della Funzione Pubblica ed una lettera sindacale inviata sempre al medesimo Ispettorato.

La signora, nello specifico, ha richiesto copia di tutte le comunicazioni scritte, in qualunque forma, in arrivo ed in partenza, intercorse:

1. *tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e l'Assessorato del Dipartimento Salute e Politiche di solidarietà – Regione ……;*
2. *tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e il Direttore Generale dell'ASL ……;*
3. *tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e la C.G.I.L. F.P. Regionale.*

Riguardo alle comunicazioni sul punto 3. l'istante ha, altresì, individuato i soggetti delle stesse nella segretaria, signora ……., nel signor ……., del Dipartimento Politiche Sociali, Ufficio Mobbing, e nella dott.ssa ……. della segreteria regionale.

L'Ispettorato della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona del dirigente, dott. ……....., con nota del 7 settembre 2006, dava riscontro all'istanza della signora ……, negandole, tuttavia, l'accesso alla documentazione richiesta.

La scrivente Commissione, ritiene di dover prendere in esame la suddetta questione, trasmessa dal Difensore Civico della Regione ……, considerandola alla stregua di una richiesta di parere, atteso che ad oggi, è da considerarsi scaduto il termine di cui allart. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, per la presentazione di un eventuale ricorso da parte dell'istante signora ……

Venendo al merito della questione, in primo luogo, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso.

La tutela della propria situazione giuridica e dei propri diritti, infatti, legittima l'istante alla richiesta formulata, e trova l'avallo anche nell'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", come da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Le argomentazioni addotte dall'amministrazione coinvolta, a fondamento del proprio diniego di accesso, sembrerebbero da condividere, poiché la vertenza cui fa riferimento l'istante è tra essa e l'Azienda USL ……, e non vede come controparte direttamente coinvolta l'Ispettorato della Funzione Pubblica.

Tuttavia, l'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, così come novellato, prevede che la richiesta di accesso ai documenti, oltre a dover essere motivata, "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.

Nel caso di specie, quindi, l'Ispettorato della Funzione Pubblica è in possesso della documentazione richiesta e, per tale motivo, anche se è estraneo alle vicende giudiziarie dell'istante

ed alla situazione giuridica che essa intende tutelare, l'istanza di accesso che gli è stata formulata è da considerarsi legittima e fondata.

Pertanto, la Commissione si esprime in senso favorevole all'accoglimento della suddetta istanza.

Roma, 26 ottobre 2006 *IL PRESIDENTE*

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali
Servizio personale, rapporti istituzionali,
gestione degli atti di sindacato ispettivo e contenzioso,
valutazione dei dirigenti

Via della Stamperia n.8
00187 ROMA

OGGETTO: richiesta di parere su accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta partecipante a gara di appalto e modalità di accesso alle stesse.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha inoltrato in data 11 ottobre 2006 una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità dell'offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d'appalto, formulata da un'impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.

In particolare chiede il Dipartimento Affari Regionali a questa Commissione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatarie siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara e, in caso affermativo, se l'accesso debba essere limitato alla sola visione o possa comprendere l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

Quanto all'accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell'accessibilità.

Si chiede, inoltre, se dell'offerta tecnica può essere consentita l'estrazione di copia o la sola visione. Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è incerto; l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R.n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nelle sola visione del documento e/o ella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa

- del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che la ditta richiedente l'accesso, oltre ad avere un interesse qualificato all'ostensione delle offerte tecniche, possa ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Al Comune di ……
……
……

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 28 dicembre 2004, il Comune di …… ha chiesto il parere di questa Commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di un consigliere comunale di accesso ai seguenti documenti:

1. *" infrazioni al Codice della Strada rilevate dal 20 luglio 2004 aI 13 novembre 2004 ;*
2. *notifiche inoltrate ai contravventori per le infrazioni relative al punto 1, con ovvia esclusione delle infrazioni i cui termini non sono ancora scaduti;*
3. *ricorsi presentati per le infrazioni di cui al punto 1;*
4. *pagamenti effettuati dai contravventori per il periodo relativo al punto 1"*

L'Amministrazione, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione sia della tutela del diritto alla privacy per i dati riportati nei verbali di contestazione delle infrazioni sia della sussistenza del presupposto della "correlazione tra dati richiesti ed espletamento del mandato di consigliere".

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di

munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio

comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Pertanto, è fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di ……,….

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

COMUNE DI .....
.....
Piazza .....
.....
c.a. Dott.ssa .....

OGGETTO: *Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale ai curricula dei candidati per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di un ente controllato dal comune.*

Con nota del 3 settembre 2004, il Comune di..... nella persona del segretario generale, dott.ssa ....., ha esposto alla scrivente Commissione che un consigliere comunale ha chiesto l'estrazione di copia di quindici curricula, allegati alle domande presentate dai cittadini per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di una casa di riposo, ente controllato dal medesimo comune.

Pertanto, è interesse dell'amministrazione comunale avere un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza di accesso, conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e, in caso affermativo, le indicazioni relative ad un corretto esercizio del diritto di accesso.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale". E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle

loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

In particolare, con riferimento alla richiesta del consigliere comunale volta ad ottenere l'estrazione di copia di quindici curricula, allegati alle domande presentate dai cittadini per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di una casa di riposo, ente controllato dal comune, non si pongono problemi di un eventuale contrasto dell'esercizio del suddetto diritto di accesso con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Infatti – in ogni caso – lo stesso consigliere, riguardo alle notizie di cui ha avuto conoscenza, è tenuto per legge al segreto d'ufficio, così come disposto anche dall'art. 16, comma 7, del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale del Comune di ....., allegato alla richiesta di parere dal segretario generale, dott.ssa ..... Pertanto, si ritiene legittima l'istanza del consigliere comunale, conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, e senza alcuna particolare limitazione concernente l'esercizio del diritto di accesso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Istituto ……..
……..
……
20133 MILANO

OGGETTO: richiesta di parere su: accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta partecipante a gara di appalto.

L'Istituto …… in data 19 gennaio 2005 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità dell'offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d'appalto, formulata da un'impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.

In particolare chiede l'Istituto …… a questa Commissione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatarie siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara o se le stesse abbiano carattere riservato ai sensi degli articoli 24, comma 2 lettera d), l. n. 241/90 e 8, D.P.R. n. 352/92.

Quanto all'accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell'accessibilità.

Si chiede, inoltre, se il bilanciamento di interessi tra accesso e riservatezza possa condurre alla esclusione dell'accesso con riguardo alle offerte depositate dalle ditte aggiudicatarie, citando la richiedente a tale fine, le norme sia della legge n. 241 (art. 24) che dell'abrogato regolamento 352/92 (art. 8). Al riguardo si osserva che l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078) , considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con

riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 184/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o alla estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare

nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che le offerte tecniche depositate dalla impresa aggiudicataria siano accessibili a condizione che sussista un interesse qualificato alla loro conoscenza da parte di altra impresa; a tale condizione, inoltre, la ditta richiedente l'accesso può ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Sig. .....
.....
.....

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità della relazione di servizio dell'Arma dei Carabinieri al Questore, in base alla quale quest'ultimo ha disposto la sospensione della licenza di un esercizio pubblico.

Il sig. ....., funzionario del Comune di ..... con nota del 25 ottobre 2006 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità della relazione di servizio dell'Arma dei Carabinieri al Questore, posta a fondamento di un provvedimento di sospensione di una licenza di pubblico esercizio. Riferisce il richiedente che il Questore, a seguito di apertura di procedimento di sospensione della licenza in data 30 giugno 2005, ha adottato il provvedimento finale restrittivo nei confronti del titolare della licenza.

Nella parte motiva del provvedimento, testualmente riportata dal richiedente, si fa riferimento agli accertamenti effettuati dai carabinieri, e all'esito dei quali è risultato che il locale oggetto della misura restrittiva "...è abituale ritrovo di persone con numerosi pregiudizi sfavorevoli a carico e, pertanto, pericolosi per l'ordine e la sicurezza dei cittadini"; presenza riscontrata dagli stessi carabinieri in occasione di tutti i sopralluoghi effettuati. Il sig. ..... fa presente che la richiesta di accesso è stata presentata dall'interessato ma che alla stessa il Questore ha risposto negando l'accesso "...in quanto vi sono esigenze di tutela della riservatezza di terzi".

Chiede pertanto il sig. ..... a questa Commissione se il Questore sia o meno tenuto all'ostensione del documento richiesto.

Al riguardo questa Commissione osserva che in astratto il destinatario di un provvedimento amministrativo (ampliativo o restrittivo che sia) ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti della serie procedimentale che abbiano portato all'adozione del provvedimento finale. Ciò in base al disposto dell'articolo 10, l. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Tuttavia, lo stesso articolo 10, fa salvo quanto previsto dal successivo articolo 24 della stessa legge, recante la disciplina dei casi di esclusione. Tra questi, la lettera *c)* dell'articolo da ultimo citato contempla "...i documenti (che) riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni

strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

La fattispecie portata all'esame di questa Commissione sembra rientrare paradigmaticamente nell'ipotesi disciplinata dalla citata lettera *c)*; sul punto, peraltro, si è espresso anche il giudice amministrativo il quale ha affermato: "Ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dell'art. 3 lett. b) d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415, le note informative poste a base di un rapporto dei carabinieri, rientrano tra i documenti sottratti al diritto di accesso, in quanto idonei a rivelare tecniche investigative e l'identità delle fonti d'informazione" (Cons. Stato, Sez. IV, 26/01/1998, n. 82).

Occorre aggiungere, tuttavia, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, una soluzione capace di soddisfarli entrambi può consistere nel rilasciare il documento, omettendo (ove ciò sia possibile), quelle parti dello stesso che possano pregiudicare le esigenze di prevenzione e repressione della criminalità di cui fa menzione l'articolo 24, comma 3, lettera *c)*.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

AL COMUNE DI ……..
Via ……..
……..

c.a. Dott……..

***OGGETTO**: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale*

Con nota del 24 febbraio 2003, il Comune di ……., nella persona del segretario comunale, dott. ……., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità di un'istanza di accesso presentata da un consigliere comunale, volta ad ottenere copie di 55 domande di interesse alla sanatoria edilizia, complete di dichiarazione di asseverazione del tecnico, di fotografie dell'immobile abusivo e dei documenti di riconoscimento dell'interessato e del tecnico stesso.

L'amministrazione comunale ha asserito che questa documentazione sarebbe sottratta all'esercizio del diritto di accesso, perchè "propedeutica per il successivo iter amministrativo concernente la sanatoria dell'abuso edilizio" e "non pertinente" ai fini dell'espletamento del mandato del consigliere comunale.

La Commissione, in merito al quesito esposto, non condivide la posizione dell'amministrazione comunale e ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Nel caso di specie, comunque, è opportuno precisare che tale accesso – considerato l'oggetto molto ampio dell'istanza - incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di

sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Dunque, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Naturalmente, "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

In conclusione, si ritiene legittima l'istanza del consigliere comunale, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di

contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente la facoltà al consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Al Comune di ……..
……
……
……

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 18 gennaio 2005, il Comune di …….. ha chiesto il parere di questa Commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di un consigliere comunale di accesso a "copia di una proposta di delibera relativa alla nuova dotazione organica dell'Ente". Detta proposta , firmata dall'Assessore proponente e munita dei pareri di rito, era stata sottoposta alla Giunta Comunale, in una seduta informale, senza però essere adottata.

Il Comune ha ritenuto di negare copia della proposta perché non formalizzata in un atto adottato : al riguardo, quindi, il Comune stesso ha chiesto a questa Commissione se il consigliere comunale "ha diritto di avere copia della predetta proposta di delibera ed in genere di proposte di atti non ancora adottati o comunque di prendere visione delle proposte stesse".

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti

l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Pertanto, è fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di .....

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Avv. ……..
Via ……..
……..

OGGETTO *richiesta di parere sull'accessibilità delle domande presentate da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell'autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.*

L'avv. ……., con nota del 24 ottobre 2006 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità delle domande e della relativa documentazione presentata da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell'autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.

In particolare l'avv ……. riferisce a questa Commissione di essere stato inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Puglia approvato con determinazione dirigenziale n. 46 del 28 febbraio 2002. Successivamente il richiedente partecipava all'avviso indetto dall'amministrazione regionale al fine di verificare la volontà degli iscritti al suddetto albo di continuare a farne parte. A seguito dell'esclusione disposta dal dirigente del settore sanità in data 6 settembre 2005, l'avv. ……. il 19 settembre successivo presentava richiesta di accesso alle domande ed alla documentazione depositata da coloro che si erano collocati in posizione utile ai fini dell'inserimento nell'albo in questione.

L'amministrazione con nota dell'11 ottobre 2005 negava l'accesso, ritenendo la richiesta non sufficientemente motivata in punto di interesse qualificato all'accesso e facendo, comunque, rilevare l'opportunità di notificare la richiesta di accesso medesima ai controinteressati.

Riferisce, altresì, il richiedente di aver preso parte ad altro avviso - tendente allo stesso fine - pubblicato sulla G.U. dell'8 agosto 2006; in quest'ultimo caso l'avv. ……. è stato escluso per motivi formali legati alla mancata presentazione del diploma di laurea e curriculum non documentato. Fa presente al riguardo il richiedente di essersi avvalso della facoltà di cui al comma

2, art. 18, l. n. 241/90 il quale recita: "I documenti attestanti atti, fatti, qualità ed altri stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

L'avv ..... chiede a questa Commissione, pertanto, di valutare la correttezza del comportamento della Regione Puglia sotto entrambi i profili.

Quanto al secondo dei profili appena riassunti, si rileva l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi, atteso che i poteri di vigilanza attribuiti alla scrivente dall'art. 27 della l. n. 241/90 riguardano l'attuazione da parte delle amministrazioni del principio di trasparenza, mentre l'istituto della autocertificazione costituisce applicazione di altro principio, quello della semplificazione dell'attività amministrativa sul rispetto del quale da parte delle amministrazioni questa Commissione non ha facoltà di intervento e/o poteri di vigilanza, se non nei limiti di cui al potere sostitutivo previsto dal combinato disposto degli articoli 18 e 27, comma 7, l. n. 241/90.

In merito al diniego opposto dall'amministrazione alla richiesta di accesso datata 19 settembre 2005, questa Commissione rileva quanto segue.

Il diritto di accesso di cui alla l. n. 241/90 è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente ad un

procedimento cui anche il richiedente ha preso parte e non può, quindi, essere fondatamente contestata la titolarità del diritto di accesso in capo all'avv. ..... In tal senso è il parere di questa Commissione.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Difensore civico
Regione .....
Via .....
.....

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità del fascicolo concernente la richiesta di un Sindaco di nominare un commissario ad acta.

Il Difensore civico della Regione ....., con nota del 23 maggio 2005 ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio aperto presso il Comune di ..... a seguito della richiesta del Sindaco di nominare un commissario ad acta per la sostituzione di un consigliere comunale; ciò alla luce dell'articolo 22, l. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Preliminarmente si rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella riconosciuta al quisque de populo dall'art. 22 della l. n. 241/90. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, comprende, oltre ai documenti, tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, ed al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie non v'è alcun dubbio circa la pertinenza dei documenti richiesti all'esercizio del mandato consiliare, essendo la conoscenza di tali documenti preordinata a verificare un'eventuale incidenza del procedimento sostitutivo sulla legittima composizione del consesso comunale, nella misura in cui il Difensore civico abbia operato in sostituzione dell'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente ribadito l'ampiezza dell'estensione riconosciuta al diritto di accesso del consigliere comunale, con sentenza del 21 agosto 2006, n. 4855, Sez. V, in cui si collega espressamente il diritto di cui all'art. 43 citato alla

funzione di indirizzo ed ai compiti di controllo politico-amministrativo che l'articolo 42 TUEL assegna all'organo consiliare e che devono essere esercitati dai consiglieri.

Per questi motivi si ritiene che il richiedente debba consentire l'accesso al fascicolo domandato dal consigliere istante.

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Comune di ……..

OGGETTO: richiesta di parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale ai verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione.

1. Il segretario comunale del Comune di ……., ha inviato, in data 15 aprile 2005, una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione istituita tra il comune medesimo e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Specifica il segretario comunale che al fine della costruzione di un osservatorio astronomico, il comune di ……. ha realizzato la struttura edilizia ed ha proceduto all'urbanizzazione dell'area interessata alla costruzione dell'osservatorio, mentre il telescopio è stato fornito dall'Osservatorio astronomico di ……. Per la gestione dell'Osservatorio è stata istituita, in data 23 dicembre 2002, una fondazione tra il comune medesimo e l' l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Detta fondazione gestisce i fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, per un importo pari, per gli esercizi 2004 - 2005, a 600.000 euro, mentre il comune di ……. concorre alle spese relative alla gestione della fondazione per un importo annuale pari a 129.114,22 euro.

Prosegue il segretario comunale nella richiesta di parere che le perplessità circa l'ostensione dei verbali derivano in primo luogo dalla circostanza che l'amministrazione non detiene i documenti richiesti, ma anche dalla considerazione che la fattispecie in esame non è assimilabile a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di accesso da parte dei consiglieri comunali e provinciali alle società di capitali a maggioranza pubblica istituite per la gestione di servizi. Infatti, la fondazione non è stata istituita per gestire servizi pubblici o per assolvere compiti istituzionali del comune; la partecipazione comunale alle spese della fondazione è minoritaria ed i fondi gestiti dalla fondazione medesima sono prevalentemente,

se non esclusivamente, quelli assegnati dall'INAF; infine, l'immobile per quanto attiene il profilo scientifico è stato realizzato dall'Osservatorio astronomico di ……..

2. Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto, in base alla disposizione citata, l'accesso dei consiglieri comunali, consegue alle funzioni di indirizzo ed ai compiti di controllo politico – amministrativo che l'art. 42 del TUEL assegna all'organo consiliare. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il diritto all'informazione del consigliere comunale è un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato che implica l'esercizio di attività deputate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge al Consiglio comunale (C.d.S. Sez. V, 2 settembre2005, n. 4471).

Nel caso in esame la Fondazione Osservatorio astrofisica di …….. è in parte, sia pure minoritaria, finanziata dal comune e svolge l' attività di gestione dei fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica.

Ciò stante, preso atto che il comune non detiene i verbali richiesti, la questione è se analoga istanza di accesso possa essere proposta nei confronti della Fondazione. Allo stato degli atti sembrerebbe che l'attività svolta dalla Fondazione Osservatorio di Astrofisica di ……., sia di diritto pubblico e, dunque, accessibile; tuttavia la scrivente Commissione chiede all'amministrazione comunale di inviare l'atto costitutivo e lo statuto della predetta Fondazione e si riserva di definire il parere all'esito dell'istruttoria richiesta.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Al Comune di ……
Via ……
……

Alla cortese attenzione del
Sindaco
Sig. ……

OGGETTO: richiesta di parere circa la sussistenza del diritto di un consigliere comunale di accedere al protocollo generale ed ad altri documenti in possesso dell'amministrazione comunale.

1. Con nota del 22 ottobre 2004, il sindaco del comune di ……, espone alla scrivente Commissione di aver ricevuto da parte dal Capogruppo dei Consiglieri comunali di minoranza, ed in loro nome, la richiesta di poter accedere:

a) al protocollo generale;
b) alle delibere relative all'anno 2004;
c) al provvedimento con il quale è stata autorizzata l'apertura della casa albergo ……;
d) il progetto di sistemazione di una strada comunale;
e) al contratto di locazione della stanza adibita a comando dei vigili;
f) alla richiesta di allaccio delle fogne di una via del comune;
g) al verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune;
h) al regolamento di protezione civile.

L'amministrazione comunale premette che i consiglieri comunali, in base all'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, e che l'accesso dei consiglieri comunali alle informazioni in possesso dell'amministrazione, proprio perché strumentale all'esercizio del munus del quale ciascun consigliere è investito, può essere limitato solo per effetto di una espressa disposizione di legge o di una temporanea e motivata dichiarazione del

sindaco che ne vieti l'esibizione, nonché per esigenza di tutela della privacy. Tuttavia, con particolare riferimento al diritto di accesso al registro protocollo, il rappresentante dell'amministrazione comunale menziona l'orientamento giurisprudenziale in base al quale detto diritto non è indiscriminato, ben potendo il protocollo contenere materie coperte da segreto e notizie riservate; si specifica, inoltre, che i consiglieri devono specificare in modo puntuale l'oggetto della propria richiesta. La nota richiama, anche, l'orientamento della commissione per l'accesso secondo il quale "la posizione sostanziale fatta valere dal consigliere nell'esercizio del diritto di accesso non è configurabile come un diritto generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dall'Ente".

Pertanto, il rappresentante dell'Ente chiede alla commissione un parere in ordine all'accoglibilità dell'istanza presentata dal Consigliere.

2. Come è ormai noto, la giurisprudenza afferma che i consiglieri comunali allorquando chiedono di accedere alle informazioni e ai documenti in possessò dell'amministrazione, agiscono nell'esercizio delle funzioni connesse al mandato rappresentativo; di conseguenza le informazioni acquisibili non attengono solo alle materie attribuite al Consiglio, ma riguardano, potenzialmente, tutte quelle connesse all'esercizio del munus di cui ciascun Consigliere è investito. In effetti, solo attraverso l'esercizio di un diritto di così ampia portata i consiglieri comunali sono in grado di operare una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'ente locale. (Tra le numerose sentenze si veda C.d.S., sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893 e da ultimo C.d.S. sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

I limiti all'esercizio del diritto in esame sono stati individuati dalla giurisprudenza nel carattere non emulativo delle proprie richieste e nella proporzionalità e ragionevolezza delle stesse.

Pertanto, si ritiene che l'amministrazione comunale debba consentire l'accesso ai documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), trattandosi di documenti ben identificati ed in possesso dell'amministrazione; mentre l'accesso al "verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune", può essere consentito ove il medesimo sia in possesso dell'ente locale.

Con riferimento alla richiesta di accesso al protocollo generale la più recente giurisprudenza ha affermato che " il registro di protocollo generale di un Comune fa parte delle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato" (TAR Lombardia , Milano, sez. I, 26 maggio 2004, n. 1762), e che non è possibile specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacchè trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR, Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004, n. 163).

Dunque, si ritiene che l'istanza del Capogruppo dei Consiglieri di minoranza sia finalizzata alla conoscenza della correttezza ed efficacia dell'attività del Comune, e, quindi accessibile. In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l'istanza di accesso si può intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima e a valere per il futuro, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale del Comune di ..... rientra nelle facoltà di esercizio del proprio munus, nei limiti derivanti dalle notizie riservate e dalle materie coperte da segreto, contenute nel protocollo stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

AL COMUNE DI ……..

……

c.a. Segretario comunale

Dott.ssa ……

***OGGETTO**: Richiesta di parere circa l'accesso agli atti da parte di persona di fiducia del consigliere comunale*

Con nota pervenuta il 1 dicembre 2005 il Segretario comunale del Comune di …… ha chiesto di conoscere se– fermo restando l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000 – un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati e depositati presso la segreteria del comune, in occasione della convocazione del consiglio comunale, o comunque a lui destinati per ragioni diverse.

Nel caso positivo l'istante ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano le formalità e le procedure da osservare per la presa visione e il rilascio degli atti.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati, poiché tale possibilità può farsi rientrare tra le modalità di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Con tale delega, il consigliere comunale attribuisce a persona di sua fiducia non la titolarità del potere, bensì solo l'esercizio di esso, che essendo connesso ad un munus pubblico non è delegabile, ma soltanto la legittimazione a prendere visione o a ritirare i documenti richiesti dal delegante, ferma restando - ovviamente - la responsabilità di quest'ultimo per l'eventuale uso scorretto dei documenti da parte del delegato ed in

modo da assicurare il rispetto della disciplina del segreto d'ufficio cui è tenuto, per legge, lo stesso consigliere comunale.

20 dicembre 2006-12-21

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ing. ……
Via ……
00143 ROMA

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità del curriculum vitae del dr. ……, nominato direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni con D.P.C.M. del ……

L'ing. ……, con nota del 15 settembre 2006 (pervenuta il 22 settembre successivo) ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità del curriculum vitae di un soggetto nominato direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni. Dai documenti allegati alla richiesta, tra cui una precedente istanza di parere rivolta a questa Commissione sulla medesima fattispecie in data 2 maggio 2006, risulta che il richiedente aveva avanzato domanda per ottenere il posto di dirigente assegnato in seguito al dr. …… Successivamente alla nomina del ……, l'ing. ……inoltrava richiesta di accesso tesa a conoscere il D.P.C.M. di nomina (che veniva rilasciato al richiedente) nonché il curriculum vitae del soggetto nominato. Su tale ultimo documento l'amministrazione negava l'accesso ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza del dirigente effettivamente nominato.

Contro tale parziale diniego l'odierno richiedente, in data 13 febbraio 2006, replicava asserendo che i dati personali contenuti nel richiesto curriculum fossero da considerare alla stregua di dati comuni e non sensibili; conseguentemente l'amministrazione chiedeva al Garante per la protezione dei dati personali parere sull'intera vicenda, parere che, al momento, non risulta ancora essere stato adottato.

Quindi, il 22 settembre, l'Ing. …… ha chiesto l'intervento consultivo di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva che nel contrasto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, il bilanciamento di interessi che ne consegue deve essere risolto (tendenzialmente) a vantaggio della privacy allorché i dati contenuti nel documento richiesto siano sensibili o supersensibili (in tal senso si veda l'art. 60, d. lgs. n. 196/2003). Qualora, viceversa, si tratti di documenti contenenti dati comuni, come è nel caso di specie, il diritto alla riservatezza appare

recessivo rispetto al diritto di accesso. Peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimazione ad

accedere del richiedente, viene in rilievo il comma 7 dell'articolo 24, così come novellato dalla legge n. 15 del 2005, che nel chiudere l'articolo dedicato ai casi di esclusione del diritto di accesso (tra cui figura anche la riservatezza di terzi), invero, stabilisce che deve essere comunque garantito l'accesso a quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso portato all'esame di questa Commissione, le ragioni addotte dal richiedente appaiono strumentali alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria proprio al fine di cui al comma 7 appena citato. Per questi motivi si ritiene che il diniego parziale opposto dall'amministrazione sia destituito di giuridico fondamento e che l'ing…… abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta nella sua interezza.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Al Comune di ……..
Via ……
……..

OGGETTO : Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso presentata dall'Associazione per la ……

Con nota del 19 gennaio 2005, il Comune di …….. ha chiesto il parere di questa Commissione sull'ammissibilità di una istanza di accesso presentata in data 13 gennaio 2005 dall'Associazione per la Provincia ……..

In data 16.11,2006, il Comune suddetto ha inviato a questa Commissione l'atto di costituzione dell'associazione che non risultava allegato alla nota precedente.

L'istanza di accesso dell'Associazione per la Provincia …….. non è stata inviata a questa Commissione : da quanto riferisce il Comune la richiesta di accesso , a mezzo visione, riguarderebbe "l'atto notificato in data 3 dicembre 2004 alla ditta V. concernente l'irrogazione della sanzione calcolata ai sensi di legge" (sanzione amministrativa irrogata dal Comune di …….. alla ditta V. che opera nel territorio comunale nel campo delle escavazioni di terra).

Come è noto, l'art. 10 del dPR n. 267 del 2000, intitolato "Diritto di accesso e di informazione " , dispone che " tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".

In base a quanto riferito da codesto Comune e rilevato che l'associazione per la Provincia …….. ha sede nel territorio del Comune ed è registrata nel registro delle Associazioni

comunali, l'accesso dovrebbe essere in astratto consentito in base a quanto disposto dal citato art. 10 dPR n. 267 del 2000.

Peraltro, in mancanza dell'istanza di accesso dell'Associazione e del provvedimento sanzionatorio oggetto del diritto di accesso , questa Commissione è in grado di esprimersi soltanto in termini generali ed astratti non avendo la documentazione necessaria per esaminare la fattispecie concreta.

Roma, 20 dicembre 2006

IL Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

AL COMUNE DI ……..

(Provincia di Salerno)

c.a. Responsabile del Settore Urbanistico

Arch. ……

***OGGETTO**: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.*

Con nota pervenuta il 17 dicembre 2004 il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di …… ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, sia ammissibile anche nel caso in cui i consiglieri di minoranza, venuti a conoscenza che l'ufficio urbanistica del comune si era attivato nei confronti di coloro che risultavano non avere effettuato il pagamento relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, relativi a concessioni edilizie, abbiano chiesto di conoscere:

- *da quale anno l'ufficio si è attivato;*
- *quante sono le pratiche interessate;*
- *qual'è l'ammontare della somma presumibile, distinta per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione;*
- *la somma e la rata e/o le rate che per ogni pratica risulta/no non pagata/e, distinta se trattasi di costo di costruzione oppure di oneri di urbanizzazione;*

– *quanto, alla data del 27 ottobre 2004, per ogni pratica è stato incassato di costo di costruzione e quanto di oneri di urbanizzazione, e la relativa maggiorazione applicata.*

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso

intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il

proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione."

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a

condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Dr. ……..
Sindaco
Comune di ……..
Piazza ……
……

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali

Con nota, pervenuta il 12 ottobre 2004, il Comune di ……., nella persona del Sindaco, ha chiesto di conoscere se – fermo restando il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000 - sia obbligatorio rilasciare loro le copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di "atti amministrativi".

Il Sindaco ha, inoltre, chiesto se sia legittima la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004, o se non sia possibile ravvisarsi la natura emulativa.

La Commissione, in merito ai quesiti esposti, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte

le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la

potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Ciò premesso circa la specifica richiesta del Comune di ..... relativa all'obbligatorietà o meno del "rilascio ai consiglieri comunali delle copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di "atti amministrativi", si osserva che il diritto di accesso è esercitabile non solo nei confronti degli "atti amministrativi" in senso tecnico ma anche nei confronti di tutti gli altri atti "detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art.22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990); e tali sono, indubbiamente, quelli registrati nel protocollo comunale.

Si precisa, infine, che deve ritenersi fondata anche la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004.

A tale conclusione induce anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione."

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

ALLA PROVINCIA DI ……

……

……

c.a. Segretario Generale

***OGGETTO**: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere provinciale*

Con nota n. 0005918 del 9 febbraio 2006 il Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di …… ha esposto alla scrivente Commissione di avere ricevuto un'istanza di un consigliere provinciale diretta ad ottenere copia della documentazione relativa ai verbali del nucleo di valutazione della dirigenza e alla liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti, richiedendo un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza in considerazione della vigente normativa concernenente la protezione dei dati personali.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere provinciale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali e provinciali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il

profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere provinciale di poter ottenere il rilascio delle copie richieste.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane

l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso spesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere provinciale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Al Centro per i Diritti del Malato
Ospedale ……..
Via ……..
……..

Oggetto: Richiesta chiarimenti

Con nota in data 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato ha chiesto chiarimenti sul parere reso da questa Commissione in data 9.10.2006, riguardante un'istanza di accesso proposta dal sig. …….. al Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ……..

Con il parere suddetto, la Commissione ha affermato il diritto di accesso del sig. ……..al provvedimento di archiviazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine , precisando però che l'istanza stessa era inammissibile "in ordine al contenuto del colloquio , posto che non si deduce neppure che questo sia stato riprodotto in specifico atto".

Con la nota del 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato chiede alla Commissione chiarimenti e, specificatamente, a) se la legge n. 241 del 1990 si applica anche agli ordini professionali ; b) quali rimedi possono esserci nel caso in cui i suddetti ordini " potrebbero non riprodurre in atto il colloquio o l'istruttoria, per non doverlo consegnare in caso di richiesta , limitando di fatto e concretamente il diritto di accesso".

Al riguardo, questa Commissione osserva quanto segue.

Come si evince chiaramente dalla stesso parere di questa Commissione in data 9.10.2006, agli ordini professionali si applica senza dubbio la normativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, come ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111.

Per quanto riguarda , poi, il problema della mancata riproduzione in un atto di un colloquio o dell'istruttoria, si osserva che l'accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e cioè, secondo

il disposto dell'art. 22 legge 7 agosto 1990 n.241, lett. d) "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". E, sul problema dell'obbligo di redigere comunque un atto scritto, si osserva che l'art.2 della citata legge n. 241 dispone espressamente che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ministero dell'Interno
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Via del Viminale n. 1
00185 Roma

Oggetto: parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d'accesso all'Asl ……..

La scrivente Commissione, nella seduta del 28 giugno 2006, avendo ritenuto che la relazione della commissione di accesso sugli atti della Asl …… potesse essere strumentale alla cura in giudizio dei diritti della signora ……., aveva chiesto al Ministero dell'Interno di trasmetterle la relazione in esame e di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso.

Al riguardo il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 15967/43/ASL del 7 novembre 2006, afferma che i "documenti richiesti sono rivolti ad accertare l'eventuale sussistenza di sintomi d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della vita amministrativa dell'ente per l'adozione del conseguente provvedimento di scioglimento degli organi e di nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente". Di conseguenza, prosegue il Ministero, il documento in oggetto attiene ad un procedimento che esula dalla sfera d'interesse diretto della signora ……. In altri termini, la relazione della commissione d'accesso fa parte di un procedimento che non coinvolge né direttamente né indirettamente la signora ……. Osserva inoltre, il Ministero dell'Interno, che i documenti in esame rientrano tra le categorie di documenti esclusi dal D.M. n. 415 del 1994, ed, in particolare, tra quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lett. a), b) e m).

Pertanto, la Commissione ritiene fondate le osservazioni del Ministero dell'Interno, il quale in base ad una lettura sistematica delle norme citate ed in considerazione della connessione del documento richiesto ad indagini di polizia in corso di svolgimento, esprime l'avviso che il documento in esame non sia ostensibile.

Roma 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

2) Testi delle decisioni dei ricorsi esaminati

PAGINA BIANCA

***Ricorrente**:sig. ……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,*

Fatto

Il sig. ……., a seguito della dichiarazione di esclusione dalla graduatoria dei militari prenotati per i Comandi alleati all'estero, con istanza del 29 marzo 2006 ha chiesto al Comando regione Carabinieri ……..- ……., di poter accedere alla lista ed a tutti gli atti relativi a tal fascicolo.

Nella medesima nota il sig. ……. ha chiesto all'amministrazione di rivalutare il provvedimento di esclusione dal momento che l' assenza di uno dei requisiti necessari per potere accedere alla lista su indicata, ossia il II grado di conoscenza della lingua inglese, non è imputabile a sua responsabilità ma alla mancata convocazione agli esami da parte degli uffici a ciò preposti. Riferisce, infatti, il ricorrente di aver presentato le domande di aggiornamento al corso di lingua inglese nei termini indicati dalle circolari del Comando Generale dei carabinieri, ma di non essere stato ammesso e di essere tenuto in considerazione solo quale riserva.

La nota inviata ha dato così luogo a due distinti procedimenti; il secondo, avente ad oggetto la richiesta di riesame era in corso di svolgimento alla data di presentazione del ricorso, non essendo ancora trascorso il termine di novanta giorni per la sua conclusione.

Relativamente al primo procedimento, avente ad oggetto la richiesta di accesso alla graduatoria, l'amministrazione, con nota del 12 aprile, ha inviato il preavviso di provvedimento negativo ed ha invitato l'istante a presentare delle osservazioni eventualmente corredate da documentazione. A parere dell'amministrazione, il motivo che osta all'accoglimento della richiesta risiede nella insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, considerato che l'inserimento nella lista dei militari prenotati per i Comandi alleati all'estero non produce alcun effetto diretto o indiretto nei confronti del richiedente. Argomenta, ancora, l'amministrazione che la normativa in vigore non prevede la redazione di una graduatoria, limitandosi a prescrivere i requisiti e le modalità di istruzione delle relative istanze, che costituiscono, perciò, una mera dichiarazione di disponibilità all'impiego presso il reparto richiesto. Ribatte l'istante, nelle osservazioni presentate a propria difesa, che qualora alcuni militari non fossero effettivamente in possesso dei requisiti, si determinerebbe una riduzione del numero dei militari disponibili, accrescendosi contemporaneamente le probabilità dei presenti di essere chiamati. Nonostante tali osservazioni, l'amministrazione, con nota del 25 maggio, ribadisce la determinazione assunta nel preavviso di provvedimento comunicando che l'istanza di accesso non è stata accolta.

Avverso tale diniego il Sig. ……., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al comando Generale dei carabinieri ……., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'interesse del ricorrente ad accedere alla lista dei militari prenotati per i Comandi alleati all'estero appare indubbiamente di consistenza maggiore dell'interesse di mero fatto e, quand'anche non gli si volesse riconoscere la dignità di interesse legittimo, dovrebbe pur sempre attribuirglisi quelle caratteristiche di "serietà" e "non mera emulatività" che per consolidata giurisprudenza amministrativa costituiscono legittimazione all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig. .....*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero Difesa*

Fatto

Il signor .....con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 13 marzo 2006, ha chiesto al Ministero della Difesa, ed in particolare alle amministrazioni competenti - la Direzione Generale per il personale militare, presso cui presta servizio, e la Direzione generale per il servizio civile - di accedere alla graduatoria, ed alle relative domande, dei dipendenti di personale militare che hanno avanzato domanda di trasferimento, in coincidenza con il trasferimento degli uffici, siti ..... trasferimento richiesto, e non ottenuto, dall'istante (oggi ricorrente).

Il Ministero della Difesa ....., con provvedimento del 13 aprile 2006 negava il richiesto accesso, motivandolo in base all'eccessiva genericità della richiesta e del sottostante interesse alla stessa ed evidenziando la necessità di una motivazione specifica "in quanto l'istanza è diretta a visionare ed eventualmente ad ottenere copia di documentazione concernente dati personali e sensibili di terzi". L'amministrazione, comunque, riguardo alla specifica richiesta dell'istante precisava, altresì, l'assenza della graduatoria, cui si riferiva l'istanza di accesso, trattandosi in realtà di una mera suddivisione delle domande di trasferimento presentate, che per una migliore trattazione del procedimento, sono state organizzate secondo classi omogenee, in relazione alla gravità delle circostanze familiari e di salute esposte dagli interessati.

Successivamente, il signor ..... con nota inviata, in data 20 aprile 2006, alle amministrazioni competenti per il Ministero della Difesa, precisava nuovamente il proprio interesse all'esercizio del diritto di accesso richiesto ed integrava la propria istanza, richiedendo di poter accedere anche ai verbali e alle determine adottate dalla Direzione ..... la compilazione della graduatoria e di trasferimenti di cui si tratta.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di invio di quest'ultima nota, l'istante ha ritenuto che la propria richiesta di accesso sia stata illegittimamente rigettata e avverso tale provvedimento

tacito, il signor ....., in data 14 giugno 2006, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, deducendo l'illegittimità dello stesso.

In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito la propria titolarità di un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti, si duole della motivazione addotta dall'amministrazione a sostegno del diniego, chiedendo a questa Commissione di voler annullare il provvedimento di diniego reso in data 13 aprile 2006, riconoscendo al contempo il diritto del ricorrente medesimo di accedere ai documenti richiesti.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione alla procedura para-concorsuale da parte del ricorrente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato ex lege a richiedere copia della relativa documentazione per la tutela della propria situazione giuridica.

Il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

E', comunque, bene distinguere l'ipotesi in cui si tratti di dati personali dall'ipotesi in cui, invece, si tratti di dati sensibili, che potrebbero essere presenti nelle domande dei dipendenti, alle quali l'istante ha chiesto l'accesso e per i quali deve considerarsi e ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 24, comma 7, l. n.241/1990, secondo cui: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato l'accesso anche in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

In particolare, deve ritenersi che l'indicazione delle "domande, con relativi allegati ed eventuali integrazioni, presentate da tutti i candidati che risultino inclusi nelle fasce "A" e "B" della graduatoria redatta al termine della procedura para-concorsuale avviata in attuazione dei criteri di mobilità" e dei "verbali e determine adottate da ..... in occasione della compilazione della graduatoria e dei trasferimenti" sia più che sufficiente ad integrare il requisito di cui all'art 5,

comma 1, D.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione...".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Società .....*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle entrate*

***nei confronti** di: Società .....*

Fatto

Il Sig. ....., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della Società ....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 4 aprile 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ..... per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla ..... e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti delle citate società cessionarie).

Con provvedimento reso in data 4 maggio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 7 maggio, l'Agenzia dell'entrate - negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) all'anagrafe tributaria non risulterebbe alcun soggetto con la denominazione

…… l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; c) il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della l. n. 241/1990; d) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata.

Avverso tale diniego la società …… ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate ……l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso sembrerebbe che il diniego sia stato comunicato il 7 maggio e che, pertanto, il termine di trenta giorni sia spirato il 6 giugno 2006.

Considerato, tuttavia, che il regolamento citato è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2006 e che il medesimo è entrato in vigore il successivo 3 giugno, si ritiene di poter comunque esaminare la fattispecie. Tanto più che il ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 16 giugno 2006.

Sempre in via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data…il ricorso alla società controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che questa ha/non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Appaiono irrilevanti le altre due obiezioni opposte dall'amministrazione, vale a dire che "dalle interrogazioni effettuate sul sistema dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcun soggetto con la denominazione: ……" e che "la sottoscrizione della richiesta non è autenticata ne è stata allegata copia autentica del documento di identità valido del richiedente".

L'istante sul primo punto ha rilevato nel ricorso, inoltrato alla scrivente Commissione, che la società ……, alla data del 5 giugno 2006, risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di …… al numero di repertorio ……, quindi non si comprende come l'amministrazione non sia in grado di identificarla.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.Lgs. n. 445 del 2000, che non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze di accesso inviate a mezzo posta.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……., sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Pertanto, dovrà essere cura dell'amministrazione adottare le forme e le modalità previste dalla legge e richiamate dalla giurisprudenza (es. copertura dei nominativi) che consentano di contemperare il diritto di accesso dell'istante con il diritto alla riservatezza dei soggetti controinteressati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig. .....*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno*

FATTO

Il Sig..... presentava , tramite l'avv. ..... , al Ministero dell'Interno una prima istanza di accesso in data 16.1.2006, con la quale chiedeva genericamente l'accesso "al fascicolo ed estrarre copia degli atti del dipendente sig. ..... in servizio presso il suddetto Ministero.

Con nota in data 3.2.2006, il Ministero dell'Interno rigettava l'istanza affermando che "dall'istanza non emerge la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare che consenta, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/90, l'accesso al fascicolo del signor .....

L'Amministrazione aggiungeva poi che consentire l'accesso al fascicolo del dipendente violerebbe il principio di riservatezza sancito e garantito dal Codice per la protezione dei dati personali.

Con nota in data 12.4.2006, il suddetto sig. ..... al Ministero dell'Interno una nuova istanza di accesso in cui spiegava che l'accesso al fascicolo del sig. ..... era motivato da precise esigenze difensive al fine di conoscere le ragioni che "hanno portato alla riammissione in servizio del dipendente ....., avente identica posizione dell'assistito .....

Con nota in data 19.5.2006, il Ministero dell'Interno riteneva di non accogliere neanche la suddetta istanza affermando che il diritto alla riservatezza del sig. ..... è prevalente rispetto all'esigenza conoscitiva del .....

Avverso tale provvedimento il Sig. ....., sempre tramite l'avv. ....., ha presentato in data 12 giugno 2006 ricorso a questa Commissione , deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

In particolare, il ricorrente afferma che "la conoscenza degli atti è indispensabile ....." per capire le ragioni della riassunzione in servizio del sig. ..... "al fine della intrapresa di una vertenza giudiziaria".

Il ricorrente, pertanto, chiede a questa Commissione di voler accogliere il ricorso disponendo l'autorizzazione all'accesso in riforma del provvedimento di diniego impugnato.

Diritto

In via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 26.6.2006 il ricorso al controinteressato sig. ..... e questo non ha ancora fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Come è noto, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. : deve esistere cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto del diritto d'accesso (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 20-10-2005, n. 5879) .

Nel caso di specie , manca l'attualità e concretezza dell'interesse del sig.....a richiedere il fascicolo personale del sig. ..... : infatti, dagli atti in possesso di questa Commissione, non risulta che il suddetto sig. ..... abbia presentato domanda di riammissione in servizio (né può valere come tale la nota in data 12.4.2006 firmata dal suo avvocato).

Sempre dagli atti in possesso di questa Commissione non risulta che il Ministero dell'Interno abbia adottato provvedimenti riguardanti un'eventuale riammissione in servizio del ricorrente né sembra esserci un procedimento amministrativo che veda coinvolti i suddetti sig. ……...

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'Avv.
Via

Oggetto : Ricorso avverso silenzio – Avv.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 26.9.2005, l'Avv. ha chiesto all'Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale - l'accesso a copia " dei provvedimenti

amministrativi con i quali sono stati determinati i posti disponibili di personale docente della scuola secondaria superiore ed individuati i relativi candidati nella classe di concorso A019 'Discipline giuridiche ed economiche' nella regione dall'11.12.2001 ad oggi; 2) ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in regione nella suddetta classe di concorso dall'11.12.2001 ad oggi ; 3) nonché a tutti gli atti presupposti , consequenziali e connessi , motivando la richiesta per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi al giudizio di lavoro pendente presso il Tribunale di sub R.L. n. 224/05".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 31.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Con nota in data 11.11.2005, diretta a questa Commissione e allo stesso sig. , l'Ufficio scolastico Regionale per il ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig. fornendo le informazioni richieste.

La stessa Amministrazione ha, però, ritenuto di negare l'accesso riguardo gli unici contratti individuali stipulati per la classe di concorso A019 nell'anno 2005/06 " in quanto negli stessi sono riportati dati personali ed inoltre la S.V. non ha adeguatamente comprovato nella domanda come la conoscenza di detti dati personali costituisca l'interesse personale e concreto ai fini della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti evocati dalla S.V. ".

In senso conforme all'orientamento giurisprudenziale vigente in materia, poi, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta generica ed indeterminata di "tutti gli atti presupposti , consequenziali e connessi".

Questa Commissione esprime l'avviso che la risposta dell'amministrazione sia corretta e soddisfi quanto richiesto dall'Avv. con l'istanza in data 26.9.2005.

In particolare, per quanto riguarda l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato , non è spiegato nell'istanza l'interesse a conoscere , oltre al fatto della loro esistenza (richiesta soddisfatta dall'amministrazione) , anche il contenuto specifico dei contratti stessi che coinvolge gli interessi personali di due controinteressati specificamente individuati..

Si ritiene, quindi, che il diniego opposto dall'Amministrazione, relativamente ai contratti individuali stipulati dall'Amministrazione con i proff. , sia corretto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero Difesa - Stato Maggiore della Marina*

Fatto

Il Sig. ……. con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 5 aprile 2006 ha chiesto all'amministrazione competente di accedere agli elaborati svolti dal medesimo in occasione del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 93 posti di Guardiamarina in servizio permanente ed effettivo del ruolo speciale nel corpo S.M., concorso non superato dall'odierno ricorrente.

Il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del 12 maggio 2006 negava il richiesto accesso, motivandolo in base all'eccessiva genericità della richiesta che non consentirebbe di "individuare con precisione a quali atti l'interessato intenda accedere".

Avverso tale provvedimento il Sig. ……. ha presentato in data 9 giugno 2006 ricorso a questa Commissione , deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito la propria titolarità di un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti, si duole della motivazione addotta dall'amministrazione a sostegno del diniego, rilevando come nell'originaria istanza di accesso fossero stati forniti tutti gli elementi idonei a consentire agevolmente all'amministrazione di individuare i documenti richiesti (dati anagrafici del partecipante al concorso, dati relativi al concorso stesso ed al tempo e luogo di svolgimento delle prove scritte).

Il ricorrente, pertanto, chiede a questa Commissione di voler annullare il provvedimento di diniego reso in data 12 maggio 2006, riconoscendo al contempo il diritto del ricorrente medesimo di accedere ai documenti richiesti.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione al concorso pubblico da parte del ricorrente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato ex lege a richiedere copia degli elaborati scritti da quest'ultimo svolti in sede concorsuale.

Il citato limite dell'articolo 24, l. n. 241/1990, cui espressamente rinvia l'articolo 10 della stessa legge, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con altri interessi meritevoli di tutela che potrebbero frapporsi all'accoglimento della richiesta di accesso, non è astrattamente configurabile, atteso che il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che direttamente lo riguardano come le prove scritte di un concorso pubblico.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato l'accesso in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

In particolare, deve ritenersi che l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del concorso cui questi ha preso parte (con riferimento anche alla G.U. sulla quale è stato pubblicato il

relativo bando) e del luogo in cui le prove scritte si sono svolte sia più che sufficiente ad integrare il requisito di cui all'art 5, comma 1, D.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione...".

Pertanto, nei limiti appena esposti, il ricorso è fondato ed il ricorrente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia delle prove concorsuali da lui svolte.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**:Sig. ……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Direzione Provinciale del Lavoro .....*

Fatto

Il Sig. ……., in qualità di socio responsabile del ……..., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata il 5 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di ……, di poter accedere al verbale ispettivo redatto in data 28 luglio 2004, ivi comprese le dichiarazioni rilasciate dalla dipendente sig.ra ……..e da coloro che eventualmente sono stati interrogati nel corso del procedimento ispettivo.

La Direzione Provinciale del Lavoro di ……. ha negato l'accesso al verbale sulla base del presupposto che, trattandosi di istanza non motivata, la medesima è incompleta, mancando uno dei presupposti cui è subordinato l'esercizio del diritto di accesso.

Rileva, poi, l'amministrazione che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 novembre 2004, n. 757 , stabilisce che sono sottratti al diritto di accesso i documenti, acquisiti nel corso dell'attività ispettiva, dalla divulgazione dei quali possano derivare pressioni, azioni discriminatorie o pregiudizi nei confronti di lavoratori o di terze persone. Conclude, pertanto, l'amministrazione che, poiché le dichiarazioni contenute nel verbale provengono da lavoratori subordinati alla dipendenze della società della quale il ricorrente è socio, il diritto alla riservatezza di

questi ultimi debba prevalere sul diritto alla difesa del richiedente, fino a quando perdura il rapporto di lavoro.

Avverso tale diniego il sig. ....., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di ……., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato notificato in data 19 giugno 2006 alla sig.ra ……. controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che quest'ultima non ha fatto pervenire le proprie controduduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato. In effetti, nella istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di ……., il sig. ……. dichiara la propria qualità di socio responsabile della società nei confronti della quale il procedimento ispettivo è stato svolto. Si ritiene, pertanto, che l' affermazione di tale posizione di datore di lavoro e, dunque, di parte del procedimento in corso, per sé sola induce a ritenere sussistente l'interesse ad accedere al verbale ispettivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione in merito alla correlazione tra il proprio interesse ad accedere e posizione giuridica soggettiva riconosciuta e protetta dall'ordinamento.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego si osserva che, sulla base degli atti allegati al ricorso, il rapporto di lavoro di lavoro è cessato a decorrere dal 28 novembre 2005, e dunque, al momento della presentazione dell'istanza di accesso - 5 maggio 2006 - all'amministrazione provinciale non sussistevano più i motivi ostativi sulla base dei quali l'istanza non è stata accolta.

Ed invero, l'art. 2, comma 1, lett. c) del d.m. numero 757 del 1994, stabilisce che "le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive" sono sottratte al diritto di accesso "finchè perduri il rapporto di lavoro", e a decorrere "dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte" (art. 3, commi 1 e 3, d.m. n. 757 del 1994).

Tale disposizione è finalizzata a salvaguardare la posizione dei lavoratori che, nel corso delle indagini ispettive, rendono dichiarazioni relative la proprio rapporto di lavoro; dichiarazioni che possono coinvolgere anche il datore di lavoro. Il divieto di accesso alle suddette dichiarazioni tutela, pertanto, i lavoratori dichiaranti contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame.

Il ricorrente motiva ulteriormente nel ricorso che i documenti sono necessari per far accertare l'infondatezza delle pretese del Ministero e la regolarità della posizione del ricorrente. Tale motivo aggiunto rafforza l'interesse, peraltro già sussistente, ad accedere alla copia del verbale ispettivo dal momento il medesimo è necessario al sig. ..... per formulare le proprie difese. In tal senso si veda TAR Venezia, 18 gennaio 2006.

Pertanto, qualora il procedimento ispettivo sia ancora in corso l'accesso deve essere differito fino al momento della sua conclusione.

Qualora, invece, il procedimento sia stato portato a termine, l'accesso ai documenti richiesti deve essere concesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma,28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Società .....*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle entrate – .....*

*e **nei confronti** di: .....*

Fatto

Il Sig. ....., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società ....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 31 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società ..... per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che le società da ultimo menzionate, sono state cessionarie di merce venduta dalla ....., e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alle società controinteressate.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti delle citate società cessionarie).

Con provvedimento reso in data 29 aprile 2006, l'Agenzia dell'entrate - ..... negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo l'assenza di un interesse qualificato in capo al richiedente ai sensi degli articoli 22 e ss. della l. n. 241/1990, in quanto le posizioni delle società

……., ad avviso dell'amministrazione, sarebbero del tutto indipendenti rispetto a quella della ricorrente.

Avverso tale diniego la società ……. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate ……., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso sembrerebbe che il diniego sia stato comunicato il 2 maggio e che, pertanto, il termine di trenta giorni sia spirato il 1° giugno 2006.

Considerato, tuttavia, che il regolamento citato è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2006 e che il medesimo è entrato in vigore il successivo 3 giugno, si ritiene di poter comunque esaminare la fattispecie. Tanto più che il ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 8 giugno 2006.

Sempre in via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 9 giugno 2006 il ricorso alle società controinteressate, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che queste hanno/non hanno fatto pervenire le proprie controduduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri

interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione, con motivazione articolata e puntuale, nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società .....,
sul presupposto che la posizione tributaria di queste ultime è del tutto indipendente rispetto a quella della ricorrente.

Così motivando il proprio diniego, tuttavia, l'amministrazione si spinge oltre i limiti della valutazione funzionale al se rilasciare o meno i documenti richiesti, effettuando un'esame del merito della vicenda che, viceversa, non le compete e non può ostare all'esercizio del diritto di accesso; tale esame, peraltro, è precluso anche a questa Commissione le cui attribuzioni, compendiate nel comma 5 dell'articolo 27, l. n. 241/1990, non contemplano una valutazione sulla fattispecie sottostante la richiesta di accesso.

In altri termini, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi

del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Prof.……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Istituto tecnico ……*

Fatto

Il prof. ……..., quale RSU dell'Istituto Tecnico Industriale …… " di ……, ha presentato al dirigente scolastico ……." istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto " l'estrazione in copia, resa autentica, del verbale della riunione tenutasi il 27.4.2006, tra il dirigente scolastico ed il personale Ata giusto prot…… del 20.4.2006", precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione di RSU del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof. …….. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof……..ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto , concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

***La Commissione accoglie il ricorso** e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale …….. a provvedere sulla domanda di accesso.*

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Ing. ……..*

Contro

***Amministrazione Resistente**: Poste Italiane S.p.A.*

Fatto

L'Ing. ……. ha presentato, con l'Avv. ……., alle Poste Italiane S.p.A., istanza datata 7.4.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto dalla suddetta Società incarico di progettazione architettonica ed impiantistica ed essendo venuto a conoscenza che l'incarico esecutivo di detto progetto è stato affidato allo studio …….. di …….. ha chiesto l'accesso "alla documentazione relativa all'affidamento di quest' ultimo incarico e, segnatamente, di poter visionare ed estrarre copia del contratto…concluso con lo studio ……. ; e ciò al dichiarato fine di interessare della vicenda l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 11.2.1994, n. 109.

Le Poste Italiane non hanno risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il suddetto Ing. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato.

Questa Commissione, pertanto, con nota del 18 luglio 2006 ha chiesto alle Poste Italiane S.p.A. di comunicare i dati relativi al recapito dello studio dell'Ing. ……, al fine di provvedere alla notifica del ricorso.

La Poste Italiane S.p.A. non ha dato alcun riscontro alla nota suindicata.

Ritiene pertanto la Commissione che la richiesta del 18 luglio debba essere reiterata, assegnando per l'adempimento il termine di quindici giorni e facendo presente che l'inutile decorso di tale termine sarebbe configurabile come omissione di atti di ufficio consistente nell'inadempimento del dovere di leale collaborazione ad una funzione giustiziale.

P.Q.M.

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Poste Italiane S.p.A. a fornire, entro il termine di quindici giorni, i dati sopra specificati.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig.……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche*

Fatto

Il dott. …… ha presentato all'Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche istanza, datata 5.6.2006, con la quale , premesso di aver richiesto con due distinte domande di poter transitare nei ruoli del personale dirigente dell'INPDAP e di essere venuto a conoscenza che l'INPDAP stesso avrebbe inquadrato in detti ruoli la dott.ssa ……, segretario generale di fascia B, ha chiesto l'accesso " ai documenti richiesti con istanza pervenuta all'INPDAP in data 12.6.2006 afferenti il presunto inquadramento nei propri ruoli del personale con qualifica dirigenziale della dott.ssa ……., nonché degli altri documenti che dovessero essere richiesti in seguito per la tutela della propria posizione giuridica di aspirante alla mobilità presso il prefato Istituto".

L'INPDAP non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il dott. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di una controinteressata, la D.ssa ……..

E' necessario quindi comunicare il ricorso alla suddetta controinteressata, per consentire ad essa di presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto, l'INPDAP a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della pubblica istruzione*

Fatto

Il Sig. …….. dipendente del Ministero della pubblica istruzione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 maggio 2006 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso dal Ministero nei suoi confronti.

In precedenza, in data 5 aprile 2006, l'amministrazione aveva sinteticamente comunicato la volontà di procedere al trasferimento del dipendente odierno ricorrente in una nota in cui, tuttavia, era riportato il contenuto del provvedimento non nella sua intera estensione.

Il ricorrente, con la citata richiesta del 9 maggio, ha chiesto pertanto al Ministero dell'istruzione copia integrale del provvedimento di trasferimento, senza ricevere risposta alcuna dall'amministrazione destinataria dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig. …….. ha presentato in data 3 luglio 2006 ricorso a questa Commissione , deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e rilevando la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso anche in virtù di una controversia pendente dinanzi al giudice del lavoro di …….. avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento e rispetto alla quale l'accesso è, a giudizio dell'odierno ricorrente, da considerarsi strumentale.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto

interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, del pari in discussione la titolarità del diritto in capo al Sig. ……..di prendere visione ed estrarre copia integrale del provvedimento emesso nei suoi confronti. Quanto alla possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui il ricorrente fa menzione nel ricorso, si rileva che tale possibilità non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente comprovi l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Società …….. Srl*

contro

***Amministrazione resistente**: Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.a.*

e nei confronti di

Società …….. S.p.a.

Fatto

Con contratto di appalto del 10 settembre 2002 l'amministrazione resistente affidava alla società appaltatrice ……..i lavori per la realizzazione di un deposito tranviario da effettuarsi nell'area sita in Milano, ……..

Con successivo contratto del 16 settembre 2002, gli stessi lavori venivano subappaltati dalla società …….. all'odierna ricorrente, previa autorizzazione della stazione appaltante, rilasciata in data 2 settembre 2002. Al fine di procedere alla verifica dei rapporti economici e giuridici intrattenuti con la società subappaltante, la ricorrente inviava richiesta formale di accesso all'amministrazione resistente in data 6 giugno 2006, chiedendo diversi documenti a giudizio della ricorrente, funzionali all'acquisizione di dati utili alla verifica di cui sopra.

Con provvedimento del successivo 14 giugno 2006, l'ATM S.p.a. negava il richiesto accesso, motivando il rifiuto in base all'assenza di un rapporto giuridico tra la richiedente ……..Srl e l'amministrazione, e invitando, al contempo, ad indirizzare la richiesta direttamente alla ditta subappaltante.

Avverso tale provvedimento di diniego la società ……..Srl ha presentato in data 27 luglio 2006, ricorso a questa Commissione, rilevando l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione resistente.

In particolare, l'odierna ricorrente lamenta l'eccesso di potere del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti e la violazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

in materia di accesso ai documenti amministrativi, sostenendo, al contrario di quanto ritenuto dalla ATM S.p.A., la propria legittimazione a richiedere i documenti oggetto dell'istanza di accesso, la legittimazione passiva della stazione appaltante e l'assenza di limiti, quanto alle categorie di documenti richiesti, previsti dall'articolo 24, l. n. 241/1990 e dall'art. 10 d.P.R. n. 184/2006.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'agire pubblico. Tali finalità operano anche quando la richiesta di accesso sia rivolta a un soggetto avente veste formalmente privatistica, ma nella sostanza svolgente attività qualificata da un'inerenza oggettiva ad interessi pubblici.

La questione giuridica sottostante il ricorso presentato dalla ..... Srl, concerne l'accessibilità agli atti di diritto privato della pubblica amministrazione o di un concessionario di pubblico servizio. Sul punto la giurisprudenza amministrativa, in diverse decisioni, ha optato per la soluzione dell'accessibilità dei documenti richiesti, indipendentemente dal loro regime giuridico formale (privatistico o pubblicistico), purché essi accedano ad un'attività che, nella sua essenza, costituisca cura concreta di interessi della collettività (tra le altre, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999, nn. 4 e 5). L'orientamento appena riportato è stato di recente confermato dall'Adunanza Plenaria del supremo organo della giustizia amministrativa n. 5 del 2005, decisione, per altro, richiamata nell'atto introduttivo anche dall'odierna ricorrente, in cui si afferma che in capo all'ente pubblico economico privatizzato permangono gli stessi obblighi pubblicistici sussistenti prima del processo di privatizzazione.

A ciò si aggiunga che, ormai, anche a seguito della riforma della l. n. 241/90 operata dalla legge n. 15/2005, il concetto di "pubblica amministrazione" è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i "soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lettera e).

Nel caso di specie, e per le esposte considerazioni, non v'è dubbio che la Spa ATM di Milano sia, nella sua veste di concessionario di pubblico servizio, soggetto nei cui confronti

possono legittimamente essere avanzate richieste di accesso ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 241/1990, così come non è a dubitarsi della rilevanza pubblicistica del procedimento per l'affidamento in appalto in ordine alla realizzazione di opere di pubblico interesse come quelle affidate dall'ATM alla Soc. …….. e successivamente subappaltate all'odierna ricorrente.

Le ragioni del diniego opposte dall'amministrazione resistente appaiono prive di giuridico fondamento, atteso che l'assenza di un rapporto giuridico tra la …….. Srl e la stazione appaltante, posta a base del diniego, non rileva ai fini dell'applicazione della normativa contenuta negi articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Per essa, invero, è sufficiente che sussista un interesse qualificato all'accesso, fornito dei caratteri dell'attualità, personalità e concretezza e ciò a prescindere anche dalla "pendenza di un qualsivoglia procedimento amministrativo, essendo piuttosto sufficiente che l'amministrazione destinataria della richiesta detenga stabilmente i documenti oggetto dell'istanza.

Si rileva, inoltre, che l'ATM Spa non contesta la richiesta sul piano della natura dei documenti richiesti, problema sul quale, pertanto, questa Commissione non è chiamata a pronunciarsi, limitandosi a sollevare l'assenza di rapporti giuridici con la ricorrente e invitandola a rivolgersi alla ditta subappaltante.

Per i suesposti motivi, viceversa, questa Commissione ritiene illegittimo il diniego e la società ricorrente è legittimata a prendere visione dei documenti richiesti

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma,

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Azienda sanitaria locale……..*

Fatto

Il dott. ……., ha presentato, in data 24 aprile 2006, al Direttore sanitario della Asl ……., una richiesta di accesso avente ad oggetto:

1. *la delibera 1/c del 9 gennaio 2003;*
2. *eventuali atti successivi alla predetta delibera con i quali si è disposto il pagamento, a favore di altri medici dipendenti della stessa Asl, di somme a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 1996 e 1997;*
3. *le proposte di transazione effettuate nei confronti dei medici creditori nei confronti della Asl ……. degli emolumenti non pagati, e la disponibilità a tali proposte manifestata dagli stessi sanitari.*

Specifica l'istante nella nota di avere rivestito la qualifica di primario f.f. del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale civile ……. per l'anno 1996, e di non avere ricevuto la liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato per il suddetto anno.

La Asl ……. debitrice, e l'istante, creditore, sono arrivati ad una transazione, nel dicembre 2003, in base alla quale la Asl si impegnava a liquidare gli emolumenti per l'anno 1996, mentre l'istante ha rinunciato a far valere ogni ulteriore richiesta, per l'anno 1997, relativa agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed alle eventuali spese legali sostenute.

Tuttavia, nonostante l'assunzione del reciproco impegno, l'amministrazione non ha proceduto al pagamento di quanto concordato. Pertanto, l'istante, al fine di tutelare la propria posizione giuridica, ha chiesto all'amministrazione di potere accedere ai documenti precedentemente indicati. In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. ..... ha presentato, in data 22 giugno, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare alla Asl ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso in esame il ricorrente non ha provveduto all'adempimento di tale onere nei confronti degli altri medici creditori dell'Azienda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che dall'esame degli atti emerge la presenza di controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R 12 aprile 2006 n. 184, dispone che l'ufficio notifichi ad essi il ricorso

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrenti**: Sig……*

contro

***Amministrazione resistente**: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute –*

Fatto

Il Luogotenente ……., in servizio effettivo al N.A.S. Carabinieri di ……con funzioni di comandante, con nota del 6 giugno 2006, ha chiesto al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di potere avere l'accesso al "file informatico formato, relativo alla documentazione caratteristica sottoscritta in data 5 giugno 2006", asserendo una pretesa tutela dei propri diritti, poiché le note contenute nello stesso file avrebbero avuto "una differente parvenza, nella forma e nei contenuti, rispetto alle precedenti".

A tale istanza, in data 4 luglio 2006, faceva riscontro una nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute , a firma del Comandante ……., con la quale si esplicavano le ragioni per le quali la stessa istanza non trovava accoglimento.

Pertanto, il Luogotenente ……. ha presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute il rilascio del file informatico richiesto.

Diritto

Il ricorso nel merito è infondato.

Preliminarmente, si osserva che il documento amministrativo di cui si è chiesto l'accesso non è stato identificato in modo specifico, né sono state rese note, con modalità chiare ed evidenti, le motivazioni e/o l'interesse ad accedere allo stesso.

Si osserva poi che nella nota di non accoglimento della domanda di accesso, redatta dal

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute si afferma l'inesistenza del file informatico richiesto, poiché nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali, e secondo quanto disposto dal "Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri", "i documenti caratteristici del personale del ruolo marescialli appartenenti all'Arma dei Carabinieri vengono redatti in duplice esemplare e custoditi nel libretto personale (1° e 2° originale), e nessun altro documento viene conservato dall'ufficio competente".

In particolare, si è fatto presente che il file richiesto non è più esistente, essendone stato conservato il relativo contenuto in forma cartacea.

Inoltre, sempre dalla stessa nota si evince che il diritto di accesso alla documentazione, richiesta in formato elettronico, è stato già soddisfatto, in data 5 giugno 2006, mediante notifica e rilascio della relativa copia cartacea.

Che l'istante sia già in possesso della suddetta documentazione in copia cartacea se ne ha conoscenza anche dall'esame del ricorso gerarchico presentato al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nella parte in cui, a pagina .....per sua stessa affermazione, si legge che "attualmente è stata fornita soltanto la documentazione cartacea".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006 *IL PRESIDENTE*

***Ricorrente**: Organizzazioni sindacali……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Comune di ……..*

Fatto

Le Organizzazioni Sindacali …….. hanno presentato, in data 26 aprile 2006, istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al Comune di …….. avente ad oggetto tutti gli atti amministrativi con impegno di spesa, ossia deliberazioni, determinazioni dirigenziali ed atti di liquidazione, riferiti ai seguenti capitoli di spesa:

1. ……..Fondo Spesa Produttività , competenza per l'anno 2006;

2. …….. Formazione del Personale generale, competenza per l'anno 2006;

3. Spese per posizioni organizzative;.

A seguito dello scadere del termine di trenta giorni, in data 22 giugno 2006, le OOSS hanno presentato ricorso al difensore civico affinchè riesaminasse il provvedimento tacito di diniego dell'amministrazione. Quest'ultimo, con nota del 17 luglio 2006, ha invitato le ricorrenti, sulla base del carteggio intercorso tra il medesimo e l'amministrazione, ad adottare le iniziati ritenute più opportune. Infatti, il difensore civico aveva invitato l'amministrazione, ove non ostassero ragioni motivate e di carattere oggettivo, a dare corso alla richiesta, dal momento che i documenti richiesti non rientrerebbero tra i casi di esclusione previsti dalla legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006. L'amministrazione, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile la posizione del difensore civico, affermando che, poiché la richiesta è priva dell'esposizione della situazione giuridicamente rilevante sottesa alla richiesta di accesso ed ha ad oggetto tutti gli atti

amministrativi relativi ai capitoli di spesa indicati, la medesima si traduce in un controllo generalizzato dell'attività dei pubblici poteri.

Avverso tale diniego le OOSS ……., hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990.

Diritto

Nel caso in esame le OOSS ricorrenti hanno formulato istanza di accesso ai documenti amministrativi su indicati formati o, comunque, detenuti dal Comune di……..

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, pertanto, correttamente i ricorrenti hanno presentato ricorso al difensore civico atteso che, in caso di diniego da parte di un'amministrazione comunale, la competenza spetta al difensore civico competente per ambito territoriale (art. 25 della legge n. 241 del 1990). La scrivente Commissione è, invece, competente ad esaminare i ricorsi avverso le determinazioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: .Sig. ……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Fatto

Il sig. ……., con istanza di accesso del 26 giugno 2006, ha chiesto, quale partecipante escluso dalla procedura preselettiva al concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di funzionario area giuridica terza fascia, indetto con delibera n. 46670/CONS del 23 dicembre 2004, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di poter esaminare e successivamente eventualmente estrarre copia di alcuni dei seguenti documenti:

1. *verbali redatti dalla commissione esaminatrice durante l'iter procedurale intercorso dal momento del suo insediamento al momento della pubblicazione dei risultati degli ammessi alle prove scritte;*
2. *domanda di partecipazione inviata dall'istante;*
3. *domande di partecipazione presentate da tutti i candidati ammessi alle prove scritte;*
4. *curriculum e dichiarazioni d'incompatibilità presentate dai membri della commissione esaminatrice.*

Specifica l'istante nella richiesta di accesso di avere partecipato alla prova preselettiva per titoli, nel concorso su indicato, e di essere stato escluso con comunicazione prot. ……del 14 giugno 2006. I documenti sono stati richiesti al fine di consentire all'istante di poter valutare l'opportunità di attivare una tutela giurisdizionale amministrativa, civile ed, eventualmente, penale; in particolare, al fine di poter presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel

termine di trenta giorni previsto dalla legge, il richiedente ha segnalato all'Autorità l'urgenza della propria richiesta.

L'Autorità, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha differito l'accesso fino al termine di conclusione della procedura concorsuale, in base all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e del regolamento concernente l'accesso ai documenti emanato dall'Autorità medesima ai sensi del quale "l'accesso agli atti concorsuali è differito a una data successiva rispetto a quella di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale".

Avverso tale provvedimento il sig. ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di differimento citato, di ordinare il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in Euro 500,00, relativo alle spese telefoniche e di scrittura del presente ricorso, nonché del danno biologico e di quello conseguente alla perdita di chances. Il ricorrente ha chiesto, infine, alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990). Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni causati dal provvedimento con il quale l'amministrazione ha differito l'accesso fino alla conclusione della procedura concorsuale.

Passando all'esame dei profili di competenza della Commissione, si osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura preselettiva ha interesse ad accedere, già al momento di esclusione dalla relativa procedura, ai documenti necessari per poter eventualmente esercitare una tutela giurisdizionale. In effetti, il termine per l'esercizio della tutela giurisdizionale decorre dal momento della conoscenza del provvedimento di esclusione, ossia dal 14 giugno 2006; di

conseguenza il differimento dell'esibizione dei documenti al momento della conclusione dell'intera procedura concorsuale si risolve in una grave menomazione del diritto di difesa.

Inoltre, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 217/01/CONS, stabilisce che il "differimento dell'accesso può essere disposto quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardare delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relaziona documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa" (art. 2, comma 5) . Nel caso in esame si ritiene che l'esibizione dei documenti richiesti e l'eventuale estrazione di copia di alcuni di essi, non sia tale da pregiudicare il buon andamento dell'attività dell'Autorità.

Si ritiene, pertanto, che i documenti richiesti siano accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrenti: Sig……..

Contro

***Amministrazione resistente**: Direttore della Casa Circondariale di ……..*

Fatto

I sigg. ri ……., con un provvedimento del Direttore della Casa Circondariale di ……. del 30 marzo 2006, emesso sulla base di una relazione del Vice Commissario ……., Comandante del reparto – direttore ……., sono stati rimossi dall'incarico di assistenti capo, in servizio presso l'ufficio Conti Correnti della casa Circondariale medesima. Nella suddetta relazione si afferma che le disfunzioni derivanti dall'operato dei tre addetti hanno inciso sull'ordine e la sicurezza della struttura penitenziaria.

In particolare, si imputano ai sigg. ri ……., il ritardo con il quale è consegnato il mod. …….ai ristretti, le inadempienze relative all'acquisto dei generi non compresi nel mod. ……., il ritardo nel caricamento dei fondi dei ristretti, nonché la frequente concomitante assenza degli operatori; si osserva, poi, nella relazione che l'impossibilità da parte dei ristretti di acquistare generi etc., ha generato un notevole malcontento tra la popolazione detenuta, la quale recepisce tali disfunzioni come vessazioni e soprusi dell'amministrazione.

Successivamente, al fine di consentire agli istanti di valutare la legittimità dell'esonero, il legale rappresentante dei medesimi ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- *stampe del registro mensile dei contanti dal bollettario dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;*

- *stampe riepilogo mensile dei vaglia dei detenuti dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;*
- *stampe modello ……..dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;*
- *relazione del Capo Area e Responsabile di Cassa.*

Attraverso i documenti indicati, infatti, è possibile attestare la professionalità, la diligenza, nonché la puntualità degli istanti nell'espletamento delle loro funzioni nell'Ufficio Conti Correnti.

La suddetta istanza non è stata accolta dall'amministrazione sulla base di una duplice motivazione: la prima, di ordine procedurale, attiene alla mancanza dell'atto di delega dell'interessato munito di sottoscrizione autenticata, atteso che, afferma l'amministrazione, la procura alle liti non abilita il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti amministrativi. La seconda motivazione sulla quale si fonda il diniego, attiene alla mancanza del nesso di causalità tra i documenti richiesti e la situazione che si intende tutelare, nonché alla sussistenza di ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di situazioni finanziarie ed economiche, tali da ostacolare il rilascio dei predetti documenti.

Avverso tale diniego i sigg. ……, in data 4 luglio 2006, hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Direttore della Casa Circondariale di ……, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame si osserva che la circolare del Ministero della Giustizia dell'8 marzo 2006, attuativa del decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115, dispone che, nel caso di rappresentanza delle persone fisiche, il titolo che attesta la qualità di rappresentante "consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" e che "la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a chiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo". L'art. 30 del d.P.R. citato, relativo alle modalità per la legalizzazione delle firme, tuttavia, stabilisce che "nelle legalizzazioni

devono essere indicati il nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data ed il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Pertanto, la circolare dell'8 marzo 2000, in quanto attuativa di un decreto ministeriale che, in base alla successione delle leggi nel tempo e alla gerarchia delle fonti, si deve considerare tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 445 del 2000, deve considerarsi anch'essa caducata e, quindi, inapplicabile.

Passando all'esame delle altre motivazioni sulle quali si fonda il diniego di accesso si osserva che gli istanti sono titolari di un interesse diretto, ossia personale, appartenente alla sfera dell'interessato, concreto, ossia collegato con il bene della vita coinvolto dal documento ed attuale alla tutela della propria reputazione (T.A.R. Veneto, sez. III, 1 settembre 2005, n. 3277), e che i documenti richiesti sono strumentali alla tutela della propria posizione giuridica soggettiva. Infatti, i documenti sono collegati da un nesso di causalità rispetto alla situazione giuridica soggettiva che si vuole far valere, atteso che i medesimi sono utili per dimostrare, nelle opportune sedi, la diligenza dei ricorrenti nello svolgimento delle funzioni e, dunque, l'illegittimità del provvedimento disciplinare.

Con riferimento alla terza delle motivazioni addotte dall'amministrazione, si osserva che quando l'accesso ai documenti amministrativi viene in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici lo stesso deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza dei terzi. In altri termini, nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale ha dato prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare o difendere propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Società ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle entrate –*

*e **nei confronti** di: ……..s.r.l.*

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società ……..Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 15 maggio 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate ……. di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……. srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata è stata cessionaria di merce venduta dalla ……. Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 12 giugno 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 22 giugno 2006, l'Agenzia dell'entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato esplicato il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i

documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la società ……..Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate ……., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Preliminarmente si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 10 agosto 2006 il ricorso alla società controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che questa non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la l.n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi

dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ..... srl, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone,

gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art.24, comma 7, della legge n.241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In ogni caso la ……..srl, alla quale era stato notificato il ricorso, non ha formulato alcuna opposizione, con ciò dimostrando di non avere alcuno interesse ad opporsi alla domanda di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Seconda Università degli studi di ……..*

Fatto

Il sig……. ha presentato, in data 13 giugno 2006, una richiesta di accesso al Rettore della Seconda Università degli Studi di ……., volta ad ottenere copia dei seguenti documenti:

1. *nota dell'amministrazione n. 503/06;*
2. *verbale dell'esame in Psicologia Clinica, sostenuto dall'istante in data 6 marzo 2006, ed ogni altro atto e documento connesso;*
3. *provvedimento di nomina della commissione esaminatrice della predetta seduta di esami, ivi compresa l'indicazione dei suoi componenti;*
4. *documento dal quale si evince il nominativo del titolare della cattedra di Psicologia Clinica.*

Afferma il richiedente nella nota che i documenti richiesti sono necessari al fine di poter esercitare la tutela giurisdizionale avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, adottata dall'amministrazione il 5 giugno 2006. In effetti, il ricorrente aveva presentato tale rimedio amministrativo avverso il provvedimento con il quale la commissione esaminatrice aveva stabilito il mancato superamento dell'esame di Psicologia Clinica.

In particolare, nel predetto ricorso l'istante lamentava l'illegittimità del provvedimento per mancanza, nella seduta d'esame del giorno 6 marzo 2006, del numero

legale dei componenti la commissione esaminatrice, ossia 2/3. Specifica, infatti, il ricorrente che nonostante la commissione esaminatrice fosse formalmente composta da tre membri, prof. ....., prof. ....., prof. ....., gli esami sono stati condotti, per l'intera seduta, solo dal prof. .....; quest'ultimo, inoltre, ha delegato le interrogazioni ad un suo assistente. Malgrado la prof. ..... ed il prof. ..... non fossero presenti alla seduta d'esame, i verbali degli esami risultano sottoscritti anche da loro.

L'amministrazione, con nota del 5 giugno 2006, ha rigettato il ricorso gerarchico affermando che la commissione esaminatrice era regolarmente costituita in quanto erano presenti in sede d'esame il titolare del corso prof. ..... e la dott.ssa ....., cultore della materia, membro componente della commissione, come precisato nella nota n. ..... dall'Ufficio di Presidenza.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di accesso l'istante si è recato presso gli uffici dell'amministrazione al fine di ritirare la copia dei documenti, a seguito del diniego verbale e avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ..... ha presentato, in data 19 luglio 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Rettore della Seconda Università degli Studi di ....., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame i documenti richiesti sono strumentali alla tutela giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato respinto all'esame di Psicologia Clinica, i medesimi, pertanto, sono accessibili atteso che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990). Tuttavia, anche nel caso in cui il ricorrente non avesse ritenuto di volere adire le vie giudiziarie, il medesimo, avrebbe, in ogni caso, avuto diritto ad accedere ai documenti su indicati, atteso

che il sig. ..... è titolare di un interesse personale, concreto, ed attuale volto a verificare che la procedura di svolgimento delle prove d'esame avvenga in modo regolare.

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Prof. .....*

contro

***Amministrazione resistente**: Istituto Tecnico Industriale .....*

Fatto

Il prof. ..... , quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico ..... istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto 1) " l'estrazione in copia, resa autentica, del verbale del Collegio dei Docenti del 13.9.2005 con tutti gli eventuali atti allegati (verbale redatto e sottoscritto dai componenti il seggio elettorale che ha presieduto la votazione del progetto 'Qualità') ", 2) " l'estrazione in copia, resa autentica, del conto consuntivo dell'esercizio finanziario dal 1.1.2004 al 31.12.2004" precisando che "l'interesse per la richiesta di cui al punto 1 è tipizzato alla conoscenza di atti correlati alla propria funzione di docente; l'interesse per la richiesta di cui al punto 2 è correlata allo svolgimento di attività professionale svolta nell'anno scolastico 2003/2004 dal richiedente".

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e formatosi il silenzio-rigetto il prof. ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ..... ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale ..... a provvedere sulla domanda di accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig.……..*

contro

***Amministrazione resistente:**: Aeronautica Militare*

Fatto

Il sig.……., M.llo ……..., ha presentato al Comando di appartenenza una prima istanza di accesso datata 24.1.2006, con la quale chiedeva di poter visionare la sua "cartella personale presso il Nucleo Personale e Mobilitazione dell'Ufficio Comando, per completezza di documentazione".

L'amministrazione interessata, con nota in data 14.2.2006, invitava il suddetto presso l'Ufficio Comando "per ottenere la visione del proprio fascicolo personale e poter procedere all'eventuale trascrizione dei protocolli dei documenti da richiedere in copia"; risulta dagli atti che in data 22.3.2006 il sig. ……. ha preso regolarmente nota dei documenti contenuti nel suo fascicolo.

Successivamente, in data 11.4.2006, il suddetto presentava una nuova istanza di accesso chiedendo una serie di documenti, specificamente indicati nell'istanza stessa, documenti "contenuti nella cartella fascicolo personale visionata, in ultima data, il 22 marzo 2006".

L' Aeronautica Militare, con nota in data 10.5.2006, invitava il suddetto presso l'Ufficio Comando "per avere accesso agli atti amministrativi richiesti ed ottenere una 'copia conforme' degli stessi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa" : risulta dagli atti che in data 23.5.2006 il sig. ……. ha estratto copia degli atti richiesti ad eccezione di alcuni documenti, specificamente indicati, "non risultanti nel carteggio personale" .

Il ricorrente ha firmato il relativo processo verbale per presa visione.

Successivamente, con atto in data 20.6.2006, il sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando che i documenti non risultanti nel carteggio personale, di cui al processo verbale in data 23.5.2006, sarebbero stati distratti "per un non meglio identificato motivo".

Diritto

Si rileva che il ricorso, così come proposto, è inammissibile.

Manca, infatti, un provvedimento, espresso o tacito, di diniego d'accesso che consenta l'esame del ricorso.

L'Amministrazione, infatti, non ha mai negato l'accesso ai documenti richiesti: la mancanza di alcuni documenti nel fascicolo personale non costituisce diniego di accesso e, tra l'altro, il ricorrente stesso nulla ha lamentato nel verbale in data 23.5.2006 circa la presunta "distrazione" di documenti dal suo fascicolo personale.

E difatti il ricorrente, dopo aver rilevato la mancanza di alcuni documenti dal suo fascicolo, ha omesso di chiedere espressamente all'Amministrazione competente l'accesso ai documenti che "assume" non rinvenuti nel fascicolo stesso: solo l'esito negativo di tale richiesta difatti avrebbe concretato il presupposto per la proposizione di un rituale ricorso a questa Commissione ai sensi dell'art.25 della legge. 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia- ……..*

Fatto

Il Sig. ……....., detenuto presso la casa circondariale di ……. in data 20 giugno 2006 ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

La richiesta di accesso all'amministrazione, nella quale il ……. premette di essere assegnato al regime E.I.V da molti anni, è stata motivata dal ricorrente in funzione della possibilità di proporre reclamo e/o istanza di "declassificazione" ai sensi dell'articolo 35 della citata legge o, più genericamente, "ricorso al Tribunale".

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 27 luglio u.s.) contro il rifiuto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo tesso,le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. ……..

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare

riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica..." tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui ostensione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art.24, comma 3, lettera c) della legge n.241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrenti**: Sig……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Scuola Media ……..*

*e **nei confronti** di: altri studenti che hanno riportato le valutazioni di "distinto" ed "ottimo".*

Fatto

I signori ……., in qualità di genitori del proprio figlio minore ……., con nota del 3 novembre 2005, hanno chiesto all'Ufficio Scolastico , presso cui è domiciliata la Scuola Media ……., di potere avere copia di varia documentazione concernente lo svolgimento delle relative prove d'esame di licenza media, per l'anno 2004/2005, sostenute dallo stesso figlio, al fine di tutelarne giuridicamente gli interessi.

In particolare, gli istanti (oggi ricorrenti) chiedevano di potere aver copia:

- delle griglie valutative e di tutti gli atti e verbali relativi alla seduta del 30 settembre 2005, nel corso della quale la commissione d'esame della Scuola Media ……. ha ritenuto di dover confermare per l'alunno ……. la valutazione finale di distinto;

- degli atti, dei verbali e della documentazione pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato le valutazioni di distinto ed ottimo.

A tale istanza, in data 6 dicembre 2005, faceva riscontro una nota dell'Ufficio Scolastico, nella quale si confermava per l'alunno ……. la valutazione di distinto, con la trasmissione della relativa documentazione richiesta, non provvedendosi, invece, all'inoltro della copia degli atti, verbali e di quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti, per asserite ragioni di tutela della privacy degli stessi,

non essendo possibile garantirne il completo anonimato.

Pertanto, i signori ..... hanno presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Ufficio Scolastico presso cui è domiciliata la Scuola Media ....., "di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere copia degli atti, verbali e quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di distinto, permettendo così agli stessi di poter esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie".

Diritto

Osserva preliminarmente la Commissione che i dati relativi agli scrutini non costituiscono dati sensibili, come tali soggetti ad una particolare tutela, e che comunque nella fattispecie gli altri altri scrutinati non possono ritenersi tecnicamente controinteressati, dal momento che la domanda d'accesso è preordinata soltanto ad un miglioramento della posizione del ricorrente e non anche ad un peggioramento della posizione degli altri scrutinati.

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno ..... sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente della Scuola Media ....., ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media della Scuola ....., abbiano diritto di estrarre copia degli atti, verbali e quanto pertinente agli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto", per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva che pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, sarà cura dell'Istituto Scolastico provvedere ad oscurare i nominativi ed i relativi dati personali degli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della pubblica istruzione*

Fatto

Il Sig. ……., dipendente del Ministero della pubblica istruzione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 maggio 2006, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso dal Ministero nei suoi confronti.

In precedenza, in data 5 aprile 2006, l'amministrazione aveva sinteticamente comunicato la volontà di procedere al trasferimento del dipendente odierno ricorrente in una nota in cui, tuttavia, era riportato il contenuto del provvedimento non nella sua intera estensione.

Il ricorrente, con la citata richiesta del 9 maggio, ha chiesto pertanto al Ministero dell'istruzione copia integrale del provvedimento di trasferimento, senza ricevere risposta alcuna dall'amministrazione destinataria dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig. ……. ha presentato in data 3 luglio 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e rilevando la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, anche in virtù di una controversia pendente dinanzi al giudice del lavoro di ……., avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento e rispetto alla quale l'accesso è, a giudizio dell'odierno ricorrente, da considerarsi strumentale.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti riguardanti il procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, del pari in discussione la titolarità del diritto in capo al Sig. ..... di prendere visione ed estrarre copia integrale del provvedimento emesso nei suoi confronti.

Quanto alla possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui il ricorrente fa menzione nel ricorso, si rileva che tale possibilità non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente comprovi l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006 *IL PRESIDENTE*

***Ricorrente**: Prof. .....*

contro

***Amministrazione resistente**: Istituto Tecnico Industriale .....*

Fatto

Il prof. ..... , quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico..... istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto " l'estrazione in copia, resa autentica, dei verbali delle riunioni del Collegio dei Docenti del 24.3.2006, 12.4.2006 e 27.4.2006", precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione docente del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof..... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ..... ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti siano soggetti a divieto o differimento dell' accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale ..... a provvedere sulla domanda d'accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Associazione……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

Fatto

La ……., nella persona del presidente associato ……., con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n.57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio 2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della ……. nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed. …….

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la ……. ha presentato, in data 26 giugno 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Diritto

La scrivente Commissione ritiene che l'istante associazione sia titolare di un interesse da

considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto, a conoscere le vicende che hanno

riguardato il proprio inquadramento nel registro delle organizzazioni di promozione sociale, ai fini di una eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica; relativamente ad essa non è configurabile alcuna posizione di controinteresse, dal momento che il ricorrente chiede di accedere a documenti amministrativi riguardanti la situazione propria e non la situazione di terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa*

Fatto

Il Sig. ……., avendo partecipato alle prove preselettive dei concorsi a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002, e a n. 31 posti di assistente giudiziario di cui alla G.U. del 7 luglio 2001, in data 12 giugno 2006 ha chiesto di avere copia dei questionari somministrati e delle relative schede risposta delle prove preselettive sostenute in sede concorsuale.

L'amministrazione resistente, con note del 22 giugno 2006, ha negato l'accesso, richiamandosi a due precedenti note del 15 marzo 2006 e del 13 aprile 2006, e sostenendo, in sintesi, l'insussistenza di un interesse ad accedere da parte dell'odierno ricorrente in quanto a conclusione delle prove concorsuali relative al bando di cui alla G.U. del 7 luglio 2001 il ricorrente è risultato vincitore per la Regione ……. Inoltre, rileva l'amministrazione che un interesse qualificato del ricorrente nella fattispecie in esame è da escludersi in quanto il procedimento concorsuale si è da tempo concluso e che comunque, le prove preselettive non farebbero parte del concorso pubblico vero e proprio, bensì della fase preconcorsuale come tale non soggetta alla normativa di cui alla l. 241/1990.

Infine, l'amministrazione fa presente che le prove concorsuali si sono completate con l'approvazione della graduatoria in data 12 settembre 2003, e che, pertanto, in virtù del lasso di tempo intercorso tra tale evento e la richiesta di accesso, l'amministrazione è nell'impossibilità oggettiva di dar corso alla richiesta del dr. ……., atteso che per esigenze organizzative e logistiche, la documentazione concernente la preselezione non è più disponibile presso l'amministrazione, essendo stata eliminata dagli archivi dopo due anni dalla data da ultimo richiamata.

Il dr. ……, con ricorso del 3 giugno 2006, pervenuto a questa Commissione in data 10 luglio 2006, ha chiesto il riesame del diniego espresso del 22 giugno 2006, contestando la mancanza di un interesse qualificato all'accesso in quanto a nulla rileverebbe la circostanza che i documenti richiesti facciano parte della fase preconcorsuale e che, del pari, la procedura concorsuale si sia conclusa e che, rispetto ad esse, come nel caso di specie, il candidato abbia abbandonato le prove scritte o sia stato dichiarato vincitore.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr. ……..

Prive di pregio appaiono le ragioni del diniego manifestate dall'amministrazione quanto alla sussistenza dell'interesse ad accedere. In particolare, la Commissione rileva che la pendenza

di un procedimento non è condizione per l'esercizio del diritto di accesso, potendo quest'ultimo essere

esercitato sia a procedimento concluso sia qualora un procedimento non sia stato nemmeno avviato dall'amministrazione, purché questa detenga i documenti oggetto della richiesta.

Tale rilievo assorbe anche quello concernente la natura preconcorsuale delle prove preselettive che, a dire dell'amministrazione, osterebbe all'accesso.

Rilevata la titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierno ricorrente, si deve, tuttavia, tenere in considerazione il limite opposto dall'amministrazione relativo all'impossibilità materiale di dar corso alla richiesta di accesso, non essendovi più traccia delle prove preselettive negli archivi dell'amministrazione a motivo del tempo trascorso tra la fine della procedura concorsuale e la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente (più di due anni).

A tale riguardo, considerato che l'articolo 22, comma 6, legge n.241/1990,stabilisce che "Il diritto di accesso è esercitatile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si debba accedere", la Commissione chiede all'amministrazione sulla base di quale normativa abbia ritenuto di disfarsi dei documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia sul merito, chiede all'amministrazione di ricevere tempestivamente comunicazioni in merito alla normativa posta a fondamento della cancellazione dei documenti richiesti dal ricorrente.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Liceo Ginnasio ……..*

Fatto

Il sig. ……., a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo Ginnasio ……., ha presentato istanza di accesso al Preside della scuola, il 13 luglio 2006, con la quale ha chiesto copia dei seguenti documenti:

a. copia dei propri elaborati scritti d'esame, nonché, in forma anonima, copia degli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;

b. copia dei giudizi espressi dalla commissione esaminatrice sulla propria prova scritta, nonché, in forma anonima, copia dei giudizi espressi dalla commissione sugli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;

c. copia delle proposte di attribuzione di punteggio e dei giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sulla propria prova orale e dei verbali relativi all'espletamento della prova e comunque ogni altro atto della commissione relativo alla valutazione delle prove orali ed all'attribuzione del punteggio definitivo, nonché, in forma anonima, copia dei medesimi atti relativi a tutti gli altri studenti candidati della medesima classe;

d. copia di tutti i verbali e gli atti della commissione esaminatrice,

e. copia del documento predisposto dal Consiglio di classe e destinato alla commissione d'esame relativo alla terza prova scritta;

f. copia integrale degli atti della commissione relativi alla definizione della terza prova scritta;

g. copia degli scrutini finali di ammissione all'esame di Stato relativi al sottoscritto, nonché, in forma anonima, copia degli scrutini finali di ammissione relativi a tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;

h. copia dei verbali dei consigli di classe, anche nella parte riguardante gli scrutini del corrente anno scolastico;

i. copia dei verbali del collegio dei docenti del corrente anno scolastico.

Afferma il sig. ..... nell'istanza che i predetti documenti sono necessari al fin di poter verificare la correttezza, la coerenza, l'omogeneità e l'equità delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice nei suoi confronti, anche in rapporto ai giudizi espressi nei confronti degli altri studenti. Prosegue l'istante precisando che, al fine di salvaguardare il diritto alla tutela dei dati personali degli altri studenti, i documenti sono stati richiesti in forma anonima, senza indicazione dei nominativi e delle generalità dei controinteressati.

La segreteria del Liceo Ginnasio ....., in data 4 agosto 2006, ha provveduto al rilascio di tutti i documenti relativi all'istante, ma, con una separata nota priva della sottoscrizione e della indicazione della data, ha negato l'accesso ai documenti inerenti gli altri studenti della medesima classe, poiché, il rilascio di copia dei "compiti e dei dati relativi agli altri candidati della classe ..... è contra legem".

Avverso tale parziale diniego, il sig. ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 30 agosto 2006, chiedendo alla Commissione di riesaminare la determinazione di diniego e di accertarne l'illegittimità. Precisa, poi, il ricorrente che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di

valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra ……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Ufficio tecnico erariale di ……*

Fatto

La sig. ra …… ha presentato richiesta di accesso, all'Ufficio Tecnico erariale di ……., in data 20 giugno 2006, avente ad oggetto il valore al mq (o complessivo) dei terreni come da tabelle U.T.E. per uso legale – Terreni e fabbricati siti in Corso Milano NCEU – P. 3216 Fg. 78, mp 212 – 213 – 214 – 215/1– 215/2 NCTP. 11234 – 11235, per l'anno 1995. L'amministrazione, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha negato l'accesso ai predetti documenti affermando che la dichiarazione del valore degli immobili indicati non rientra tra i compiti istituzionali dell'ufficio. Si specifica, ancora, nella nota che le informazioni richieste sono rilasciate esclusivamente alle Agenzie delle Entrate nell'ambito dei processi di accertamento fiscale su trasferimento di immobili, ovvero ad Enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate regolari convenzioni per la fruizione di tali servizi.

Avverso tale provvedimento di diniego la sig. ra …… ha chiesto, in data 19 luglio 2006, l'intervento del Difensore Civico della regione …… Nella nota inviata al Difensore si precisa che il Direttore dell'Agenzia del Territorio di ……., mediante colloqui telefonici, ha indicato le disposizioni che escludono il diritto di accesso ai chiesti documenti, ossia:

- *la procedura operativa N.1/OMI Agenzia del Territorio prot. ……., emessa a Roma il 20 febbraio 2002 – Direzione osservatorio mercato immobiliare, la quale impedisce l'accesso ai valori contenuti nella banca dati, da parte di soggetti esterni all'Agenzia;*

- *procedura operativa N. 69 del 26 marzo 2004, prot. ……. - Direzione osservatorio mercato immobiliare d'intesa con la Direzione centrale Pianificazione, Controllo e Amministrazione, a quale vieta la pubblicazione e la divulgazione dei dati OMI ad utenti esterni.*

Ad ulteriore supporto del proprio diniego il Direttore dell'Agenzia per il territorio di ……, ha specificato che la Direzione centrale del Territorio , rilevando la non omogeneità dei dati presenti negli Archivi delle Agenzie del Territorio in ambito nazionale, e ritenendoli non affidabili, ne ha vietato la pubblicazione.

Il Difensore Civico della regione ……, con nota del 10 agosto 2006, ha provveduto ad inviare il ricorso della sig. …… alla scrivente Commissione per l'accesso atteso che, trattandosi di provvedimento di un'amministrazione periferica dello Stato, il medesimo non è competente a pronunciarsi.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la sig.ra …… ha, erroneamente, presentato ricorso al Difensore Civico della regione ……, in data 19 luglio 2006, ossia entro i trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego prescritti dalla legge (art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990). Il ricorso alla scrivente Commissione, competente avverso i provvedimenti di diniego emanati dalle amministrazioni centrale e periferiche dello Stato, è stato inviato dal Difensore civico in data 10 agosto 2006, e dunque, benché tardivamente rispetto ai termini prescritti dalla legge, si ritiene che si tratti di errore scusabile non imputabile alla ricorrente.

In effetti, i documenti richiesti, ossia copia delle tabelle U.T.E. riferite ai terreni e fabbricati precedentemente indicati, sono in possesso dell'amministrazione e dunque accessibili.

Pertanto, poiché il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione si fonda su ragioni generiche, la scrivente Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare il provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, accoglie il ricorso .

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Presidenza del Consiglio dei Ministri,*

Fatto

Il sig. …….. ha presentato, in data 23 giugno 2006, quale partecipante escluso dalla prova orale, una richiesta di accesso relativa alla procedura concorsuale per esami per il conferimento di quattro posti di dirigente di seconda fascia del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2004, per la figura di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo ECONBIL, avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. *votazione assegnata agli elaborati scritti;*
2. *copia della graduatoria complessiva, con indicazione dei voti conseguiti;*
3. *copia dei verbali della commissione concorsuale;*
4. *copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale.*

In effetti, l'amministrazione, con nota del 13 giugno 2006, ha comunicato al ricorrente di non avere conseguito l'ammissione alla prova orale al predetto concorso, e di avere messo a disposizione l'elenco nominativo relativo alle prove scritte per una sua eventuale consultazione preso gli uffici della Presidenza stessa.

L'amministrazione, con nota dell'11 luglio 2006, consente un accesso parziale ai documenti richiesti; la medesima, infatti, concede l'accesso al documento di cui ai punto 1, informando l'istante dei punteggi attribuiti alle due prove scritte e comunicando il giorno,

l'ora e la durata del periodo in cui i documenti sono a disposizione per essere visionati, ossia 14 giorni, previo appuntamento telefonico.

Comunica, inoltre, l'amministrazione che l'estrazione di copia è subordinata alla corresponsione di euro 0,26 per ciascun foglio, a titolo di diritto di riproduzione, oltre al bollo in caso di certificazione di conformità.

L'amministrazione nega, invece, l'accesso a tutti i verbali della commissione esaminatrice, di cui al punto 3, atteso che il rilascio dei medesimi determinerebbe un controllo generalizzato sugli atti dell'amministrazione.

Con riferimento alla richiesta di copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale, di cui al punto 4, l'amministrazione chiede all'istante di dimostrare lo specifico interesse, diretto, personale e concreto, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali richiede di accedere, da porre a fondamento dell'istanza; la dimostrazione dell'interesse, prosegue l'amministrazione, è necessaria per corrispondere a quanto prescritto dall'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, è necessaria, altresì, ai fini della comunicazione ai controinteressati, di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso tale provvedimento il sig. …… ha presentato, in data 25 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990.

Lamenta il ricorrente che la limitazione di carattere organizzativo volta a consentire l'esercizio del diritto di accesso in un arco temporale di 14 giorni, la cui decorrenza è unilateralmente determinata dall'amministrazione, è viziata da eccesso di potere e violazione di legge, poiché sono "compressi" i diritti di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.

Prosegue, poi, il ricorrente che la quantificazione di un importo pari a euro 0,26 per ciascun foglio, poiché sproporzionata rispetto al costo di mercato, sembra essere adottata a fini di dissuasione e non a copertura dei costi effettivi delle copie.

Con riferimento al diniego di accesso ai verbali della commissione esaminatrice, il ricorrente afferma la manifesta infondatezza ed irragionevolezza del medesimo e

l'infondatezza del richiamo all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, operato dall'amministrazione.

Il sig. ……., chiede, pertanto, alla Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone dei concorrenti ammessi alla prova orale e di cui si chiede di conoscere i gli elaborati scritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, i nominativi e gli indirizzi dei concorrenti ammessi alla prova orale al fine di notificare loro il gravame presentato dal sig ……. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa*

*e **nei confronti** dei signori: ……..*

Fatto

Il Sig. ……., in qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di istanza a ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 17 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa ……., in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente delle procedure di promozione di cui è stato parte, e nelle quali sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

E' intenzione dell'odierno ricorrente, infatti, predisporre apposita memoria ricorsuale contro il punteggio attribuitogli per la valutazione al grado di primo maresciallo in sede di valutazione straordinaria di avanzamento riferita al 31 dicembre 2002 e, altresì, contro la promozione a marescialli ordinari di altri colleghi, successivi ad esso in graduatoria.

A tal fine, il Sig. …….ha richiesto che gli fosse inviata, in particolare, copia della seguente documentazione, concernente:

- *il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, ad esso attribuito, che avrebbe determinato l'attribuzione di 17,89 punti;*
- *la normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento e per il periodo da considerare in sede di valutazione al grado superiore;*
- *la graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi;*
- *la graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002, con i relativi punteggi;*
- *il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo ……. ed al Primo Maresciallo ……., compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002.*

Il Ministero della Difesa ……, con nota dell'8 agosto 2006, faceva seguito all'istanza del Maresciallo …… accogliendo parzialmente la sua richiesta di accesso.

Pertanto, il Maresciallo …… ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto in data 11 settembre 2006, chiedendo "l'annullamento"della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato "nella parte in cui si oppone all'accesso mediante estrazione di copia degli atti amministrativi richiesti. Nonché nella parte in cui elude la richiesta all'accesso della normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento, di cui all'art.35 legge 212/1983 e del periodo da prendere in esame in sede di valutazione al grado superiore, opponendosi all'estrazione di copia della normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui alla citata disposizione di legge, ai fini della formazione della graduatoria, adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli complessi di elementi di cui alle lettere a), b), e c) del III comma dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n, 212, ovvero si oppone il diniego alla richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per l'assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio da uno a trenta in relazione ai predetti complessi di elementi per la formazione della graduatoria di cui all'art. 1-bis, comma 9, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con L. 27 luglio 2004, n. 186; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale".

Diritto

Nel merito, il ricorso è infondato.

Preliminarmente, si rileva che uno dei controinteressati, il Primo Maresciallo ……,……, in data 31 agosto 2006, ha confermato all'odierno ricorrente di aver ricevuto il ricorso di cui si discute, da parte dell'uffico postale del Comando Regione Nord ……, così come risulta dal documento pervenuto alla Commissione, in data 11 settembre 2006, e contenente una rettifica allo stesso ricorso.

Non sono peraltro pervenute controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo ……, che ha trasmesso allo stesso la copia della

documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Anche l'istanza concernente l'accesso, mediante l'estrazione di copia, alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice, si ritiene sia stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione con il chiaro riferimento al comma 1 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n, 212, ed alle modalità e ai criteri indicati dall'art. 35 della predetta legge.

D'altronde, lo stesso ricorrente, in una nota al termine dell'atto di ricorso, in merito a quest'ultima categoria di atti ha evidenziato di non specificare "dettagliatamente i documenti dei quali intende avere copia" per essere gli stessi "estranei alle sue possibilità conoscitive, dirette e indirette".

Si condividono, altresì, gli unici limiti opposti dal Ministero della Difesa al Maresciallo ……., concernenti la richiesta di copie integrali della graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi, della graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002, con i relativi punteggi, e del punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo ……. ed al Primo Maresciallo ……., compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002.

Per questa specifica documentazione l'accesso sarà consentito, per estratti, senza il rilascio della loro copia integrale, per ovvie ragioni di tutela della riservatezza dei diritti dei soggetti controinteressati.

Pertanto, si ritiene che l'istanza del Maresciallo ……. sia stata soddisfatta, con i corretti limiti sopra citati e che il ricorso da questi proposto sia privo di fondamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Direzione Generale Pensioni militari – ……..*

Fatto

Il Sig. ……, nella sua qualità di sergente della Marina militare, in data 17 febbraio 2004 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di un equo indennizzo alla Commissione medica ospedaliera di ……. Quest'ultima, all'esito dell'istruttoria medico-legale di propria competenza, inviava all'ufficio Generale del Personale dello Stato Maggiore il verbale della visita medica relativa all'odierno ricorrente. In seguito (16 dicembre 2004), il suddetto processo verbale veniva inoltrato al competente Servizio dipendenze da causa di servizio per gli ulteriori adempimenti previsti dal d.P.R. n. 461/2001.

Nelle more, entrava in vigore il d. lgs. n. 216/2005, che trasferiva le competenza in merito alle pratiche del tipo di quella in questione, alla Direzione generale delle pensioni militari che avrebbe dovuto inviare il fascicolo istruttorio al Comitato di verifica entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica ospedaliera, dandone comunicazione all'interessato.

Riferisce il ricorrente che, non avendo avuto alcuna comunicazione al riguardo, in data 7 giugno 2006, formulava, per il tramite del Comando gerarchico di competenza, richiesta tesa a conoscere se la propria pratica fosse stata o meno inviata al Comitato di verifica per il rilascio del prescritto parere e, contestualmente, di poter prendere visione del proprio fascicolo personale nonché di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

La richiesta di accesso ai documenti veniva trasmessa dal Comando di appartenenza all'amministrazione competente il successivo 12 giugno; non avendo ottenuto alcuna risposta nei

termini di cui all'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, il Sig. ……....., premettendo di essere legittimato all'accesso e di avere interesse allo stesso, presentava ricorso a questa Commissione in data 4 agosto 2006 (pervenuto il 10 agosto), per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto e contestualmente ordinare all'amministrazione "...l'esibizione del fascicolo medico-legale ed amministrativo di pertinenza del ricorrente e la declinazione delle ulteriori informazioni richieste nel contesto dell'istanza illegittimamente rigettata".

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio del

diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall'amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: INPS ……*

Fatto

Il Sig. ……, legale rappresentante della società ……, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 27 giugno 2006, ha chiesto all'INPS di ……. di poter avere copia della dichiarazione da lui stesso rilasciata, nel corso di un accertamento ispettivo effettuato dal suddetto istituto presso la propria società, per poter provvedere alla tutela dei propri diritti.

L'INPS di ……, in data 30 giugno 2006, notificava al ricorrente il diniego all'istanza di accesso formulata, asserendo che il documento richiesto "è da considerarsi riservato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352".

Successivamente, in data 10 luglio 2006, il legale dell'odierno ricorrente, contestava il suddetto diniego, senza comunque ottenere alcun riscontro.

Pertanto, avverso tale diniego il Sig. ……. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'INPS di ……. il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il sig. ……, quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere al verbale contenente le proprie dichiarazioni.

In primo luogo, La disposizione richiamata dall'INPS, vale a dire l'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352, è stato abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge").

In secondo luogo, nel caso in esame, nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso, dal momento che è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a richiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Infine, l'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità per l'odierno ricorrente di verificare se quanto dichiarato è stato trascritto integralmente e correttamente nel verbale, redatto nel corso dell'ispezione, integra il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: INAIL-.....

Fatto

Il Sig. ..... inviava, in data 16 maggio 2005, alla sede di ..... dell'INAIL un'istanza preordinata alla concessione dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 47, l. n. 47/93, come conseguenza dell'esposizione all'amianto in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

Il richiedente chiedeva contestualmente di conoscere il responsabile del procedimento ai sensi della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Trascorso più di un anno dalla prima richiesta, in data 28 giugno 2006 l'odierno ricorrente rinnovava l'istanza all'amministrazione resistente, chiedendo di conoscere, altresì, "la posizione procedurale dell'intero procedimento".

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione formale (ma solo rassicurazioni telefoniche da parte di una dipendente dell'INAIL), in data 29 luglio il Sig. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto in data 1 agosto 2006), chiedendoLe di "...intervenire affinché il ricorrente possa usufruire dei propri diritti e di ammonire i responsabili dell'inadempienza".

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. ..... in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.

184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere il responsabile di un determinato procedimento nonché lo stato di avanzamento di quest'ultimo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento dell'amministrazione, ove non abbia già provveduto, è contrario mal principio di trasparenza, per il chè questa Commissione riferirà in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

***Resistente**: Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

Fatto

……., dopo lo svolgimento di alcune cause concernenti la trattenuta IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria militare , ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica e successivamente ha fatto istanza (anche) al Ministero dell'Economia e Finanza - per ottenere copia del parere emesso dal Consiglio di Stato.

Non avendo avuto riscontro all'istanza il sig. …… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza.

Diritto

Il ricorso è fondato, trattandosi di documento che va allegato al decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Signora ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Istituto Tecnico Industriale Statale ……*

Fatto

La Signora ……., docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale ……..", per verificare la correttezza del numero di ore di insegnamento ad essa assegnate nell'ambito di uno specifico progetto, con nota del 6 giugno 2006, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alla documentazione amministrativa relativa alla predisposizione del medesimo progetto.

In particolare, l'odierna ricorrente ha richiesto di potere effettuare l'esame e l'estrazione di copia dei documenti concernenti lo svolgimento del progetto "Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione", il verbale del gruppo di progetto del 29 novembre 2005, la nota del 30 novembre 2005, prot. ……., nonché la nota di risposta dell'U.O. n. 5 della Regione Sicilia, a firma del Dirigente Area 2,……(protocollo dell'Istituto ……del 13 gennaio 2006).

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ……. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Istituto Tecnico Industriale Statale ……., in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La richiesta formulata dalla signora ……., a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E' indubbia la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere la documentazione relativa al progetto di cui è anche essa parte contrattuale, così come dimostrato dall'allegato contratto per esperto codocente, dovendo procedere la stessa alla tutela della propria posizione giuridica.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Tuttavia, è opportuno operare una distinzione tra i documenti richiesti, poiché non è per tutti dimostrato l'interesse dell'istante ad averne conoscenza e la loro correlazione con il progetto in questione. In particolare, ciò è da ritenere per le note richieste - la nota del 30 novembre 2005, prot. ……..e la nota di risposta dell'U.O. n. 5 della Regione ……., a firma del Dirigente Area 2, Dott. ……. (protocollo dell'Istituto ……. del 13 gennaio 2006) – che, oltre tutto, potrebbero contenere dati personali di terzi, la cui diffusione potrebbe violarne la riservatezza.

Pertanto, l'istanza di accesso della signora ……. è da accogliersi in parte, con riferimento ai soli documenti concernenti lo svolgimento del progetto "Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione" ed al verbale del gruppo di progetto del 29 novembre 2005.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra……*

***Resistente**: Istituto statale d'istruzione secondaria superiore ……*

***Controinteressati** : genitori degli alunni : ……..*

Fatto

……., premesso che il proprio figlio minore …… , che aveva frequentato la prima classe dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore ……., non era stato ammesso alla classe successiva , ha chiesto, in data 28.6.2006, al suddetto Istituto l'accesso a tutta la documentazione scolastica, riguardante il figlio e altri alunni della classe , al fine di intraprendere le opportune iniziative in sede amministrativa e giurisdizionale.

L'Istituto ha risposto all'istanza rilevandone la genericità riguardo la sussistenza di un concreto interesse all'accesso e invitando l'istante a fornire specifici elementi di concretezza di detto interesse.

…… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Con successiva memoria in data 2.8.2006, la ……..ha comunicato , allegando la relativa documentazione , che , a seguito di sua successiva istanza chiarificatrice , l'Istituto ha riconosciuto la sua legittimazione all'accesso , ma le ha posto a disposizione solo alcuni dei documenti richiesti , escludendo in particolare quelli riguardanti gli altri alunni , e che per tale limitazione essa ….. aveva rifiutato l'accesso , in quanto parziale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Va premesso che dalla documentazione allegata alla memoria emerge che l'Istituto ha riconosciuto la legittimazione della istante all'accesso , limitandosi a negare l'accesso a parte dei documenti richiesti , ed in particolare ai documenti concernenti gli altri alunni.

Il parziale diniego di accesso è infondato posto che l'esame della relativa documentazione è indispensabile per poter effettuare la comparazione necessaria per individuare eventuali illegittimità da far valere in sede giurisdizionale.

In particolare, si ritiene che la ricorrente, in rappresentanza del figlio minore, ha diritto di estrarre copia della documentazione riguardante gli altri alunni della classe, per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva che pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Deve pertanto disporsi l'accesso a tutta la documentazione richiesta nella relativa istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990- la domanda d'accesso in esame.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia-*

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……., in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 9 agosto u.s.) contro il rifiuto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon

andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. ……..

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e

sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..contro*

***Amministrazione resistente**: Tribunale Ordinario di ……..*

Fatto

Il Sig. …… con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 31 maggio 2006, avendo appreso a mezzo stampa di una recente sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di ……., concernente la responsabilità degli istituti di credito, ed in particolare l'incauta induzione di un risparmiatore alla sottoscrizione di bond esteri, si è rivolto personalmente alla cancelleria dello stesso Tribunale, chiedendone il rilascio di copia.

Il cancelliere, addetto all'ufficio preposto al rilascio delle copie delle sentenze, gli ha però negato tale diritto, asserendo che, pur conoscendo la sentenza richiesta – non poteva riferirne gli estremi identificativi, nè rilasciarne copia a persona diversa dalle parti in causa.

L'odierno ricorrente, al quale era negata, altresì la possibilità di presentare contestualmente un'istanza scritta, presentava ricorso gerarchico, ex art 745 c.p.c., al Presidente del Tribunale Ordinario di ……., inoltrando, il successivo 1 giugno 2006, il suddetto gravame a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, attestante il ricevimento dello stesso da parte del destinatario in data 3 giugno 2006.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Tribunale Ordinario di …… il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della sentenza richiesta.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente il Tribunale, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile erga omnes con il deposito in cancelleria, è un atto pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo la necessità di visionare la suddetta sentenza al fine di evitare un contenzioso, e dunque, per la tutela dei propri diritti.

E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

A sostegno della fondatezza dell'interesse dell'istante si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso

agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e

documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni"

(TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: ……, in qualità di sindaco del Comune di ……..*

***Resistente**: Telecom italia s.p.a.*

***Controinteressati** : Sig.ri……..*

Fatto

Il Comune di …….. rimase soccombente in una causa di opposizione , dinanzi al giudice di pace di Bologna , proposta da ……..per contravvenzione al codice della strada.

Ritenendo che , al fine di procurarsi prova da presentare nell'instaurando giudizio di appello , occorresse accertare se a) nell'abitazione dei controinteressati fosse attiva una linea telefonica e , in caso affermativo, se b) in una certa data da detta abitazione fosse stato inviato un fax al Corpo di polizia municipale del Comune , con istanza del 3.7.2006, più volte reiterata, ha chiesto alla Telecom spa , senza ottenerne risposta , di conoscere l'esito degli accertamenti per il quale aveva proposto istanza.

Formatosi il silenzio rigetto, il Comune ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza ed ha comunicato il ricorso ai controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 , l'accesso è consentito anche nei confronti dei soggetti di diritto privato "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" e tra tali soggetti rientra la Telecom spa.

Il sindaco del Comune di …….. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Difatti gli accertamenti ed i relativi risultati documentali , oggetto dell'istanza , costituiscono prove da esibire in un eventuale giudizio di impugnazione e, quindi, l'interessato ha diritto di

accedere alla chiesta documentazione, che, tra l'altro, non risulta sia soggetta a divieto o differimento dell' accesso.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita la Telecom Italia spa ad esaminare l'istanza di accesso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

***Resistente**: INAIL.*

Fatto

…… partecipò al concorso pubblico a 19 posti di dirigente amministrativo presso l'INAIL e , espletate le prove scritte , non fu ammesso alle prove orali.

Con istanza in data 16.5.2006, il sig. Barbera ha chiesto di conoscere la valutazione riportata nelle prove scritte .

L'Istituto non ha dato riscontro all'istanza.

Il …… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento della istanza nonché per l'accesso ad altra documentazione concernente il medesimo concorso.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il ricorrente ha difatti diritto all'accesso alla valutazione ottenuta nelle prove scritte , oggetto della relativa istanza.

In ordine all'accesso all'altra documentazione indicata solo nel ricorso , la richiesta dev'essere dichiarata inammissibile , in difetto di preventiva istanza diretta all'Amministrazione , essendo il ricorso stesso consentito unicamente avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione provvede o si rifiuta di provvedere su una istanza.

Deve pertanto disporsi l'accesso unicamente alla documentazione suindicata.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile, nei limiti indicati in motivazione, e , pertanto, invita l'Amministrazione a prendere in esame la domanda di accesso del ricorrente.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente *Sig : ……..*

Contro

Amministrazione resistente*: Liceo classico scientifico di ……..*

Fatto

Il sig. ……., padre di ……., a seguito dell'esito negativo degli esami per il passaggio dal secondo al terzo anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo classico di ……., della propria figlia, ha presentato, in data 20 giugno 2006, istanza di accesso al Liceo classico scientifico al fine di avere copia dei seguenti documenti relativi alla propria figlia ……:

1. verbale di scrutinio finale;

2. verbale scrutinio primo quadrimestre;

3. registro professori delle varie materie degli anni in corso.

A seguito del formarsi del silenzio rigetto per scadenza del termine di trenta giorni prescritto dalla legge, il sig. ……. ha inviato una nota, in data 10 agosto 2006, alla scrivente Commissione, alla Prefettura di ……., al Provveditorato agli Studi di ……., chiedendo a ciascuna amministrazione di attivarsi secondo gli strumenti propri di ciascuna amministrazione, affinché sia rispettata la legge sulla trasparenza amministrativa, emanando, ove esistenti, provvedimenti sostitutivi e/o sanzionatori.

Diritto

Passando all'esame del ricorso si osserva che il sig. ……,.. non ha provveduto a motivare la richiesta di accesso ai predetti documenti. Si ritiene, tuttavia che l'istante si debba ritenere portatore di un interesse qualificato all'accesso considerato che la figlia …… è parte del procedimento di valutazione per il superamento dell'anno scolastico.

Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto di estrarre copia dei documenti richiesti.

In particolare, si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso ai registri scolastici, ha stabilito che i genitori di un alunno bocciato hanno diritto di accedere ai registri personali dei docenti, per poter valutare la "legittimità degli scrutini e delle valutazione che relativamente al grado di maturità ed allo sviluppo culturale raggiunto dalla propria figlia", e conseguentemente sindacare l'attività dell'istituto scolastico (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai verbali degli scrutini del primo quadrimestre ed a quello finale, nonché al registro professori delle varie materie degli anni in corso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia*

Fatto

Il Sig……., detenuto presso la casa circondariale di ……., in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 10 agosto u.s.) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon

andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. ……..

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e

sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Gen. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero Difesa……..*

Fatto

Il Sig. ……., nella sua qualità di generale di brigata dell'Esercito, in data 22 maggio 2006 prendeva visione del provvedimento (datato 4 maggio) dell'amministrazione militare di appartenenza col quale si rappresentava all'odierno ricorrente, da una parte, la riconosciuta idoneità all'avanzamento a scelta al grado superiore e, dall'altra, la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta formato per l'anno 2006 in considerazione dell'assegnazione di punti …… e la conseguente collocazione in graduatoria al posto ……..

Il successivo 1 giugno, il Generale ……., presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi, al fine di conoscere "i verbali, tutti e completi, delle Commissioni S. di Avanzamento con le schede di valutazione redatte su tutti i valutati ed i relativi punteggi; schede tecniche preliminari all'avanzamento compilate dallo Stato Maggiore dell'Esercito ovvero dallo Stato Maggiore della Difesa su tutti i valutati (sulla base delle quali si sono espressi i membri della Commissione) e il testo della relazione presentata su ciascuno di essi dal membro della Commissione cui la suddetta relazione è stata affidata; libretto personale dello scrivente", nonché "...i libretti personali dei generali di brigata collocati dal primo all'ottantesimo posto della graduatoria compilata per l'anno 2006 ed approvata dal Ministero della Difesa".

In data 28 giugno 2006 l'amministrazione resistente ha dato seguito alla richiesta di accesso concedendo l'accesso " limitatamente ai verbali della Commissione Superiore dell'Esercito relativi al personale compreso tra la 1^ e la 8^ posizione e alle schede motivazionali annesse relative al medesimo personale", ritenendo che solo rispetto a coloro collocati in posizione utile ai fini dell'avanzamento sussiste "...quell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una

situazione giuridicamente tutelata che consente l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della normativa dell'agente".

Successivamente, in data 24 luglio, il ricorrente riceveva nuova comunicazione da parte dell'amministrazione con cui si ribadiva il diniego ai documenti relativi agli ufficiali non collocati in posizione utile nella graduatoria, concedendo l'accesso per i primi nove (in precedenza si consentiva l'accesso per i primi otto). Il successivo 17 luglio, il ricorrente reiterava ancora una volta la richiesta di accesso senza ottenere risposta.

Dopo aver svolto le proprie argomentazioni in diritto, il ricorrente chiede con ricorso presentato il 28 luglio (pervenuto il 9 agosto 2006) che la Commissione si pronunci sul diniego relativo all'accessibilità dei verbali e del libretti concernenti le valutazioni degli altri Generali dal nono all'ottantesimo in graduatoria; ordini all'amministrazione di indicare al ricorrente il responsabile del procedimento; assicuri un congruo periodo di tempo entro il quale poter esercitare il diritto di accesso; renda efficace l'accoglimento della richiesta di accesso.

Il ricorrente, infine, fa presente di aver notificato il ricorso solo a due dei controinteressati, non avendo, per gli altri, l'amministrazione fornito i relativi recapiti

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone di tutti i Generali che sopravanzano l'odierno ricorrente in graduatoria e di cui si chiede di conoscere i "libretti" personali che hanno costituito parametro per la valutazione concorsuale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a provvedere alle notifiche ai controinteressati.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Il Segretario

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……., rappresentato e difeso dall'avvocato ……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Comando Reg. ……. della Guardia di Finanza*

Fatto

Il finanziere scelto ……. ha presentato alla Guardia di Finanza - Compagnia di ……., una richiesta di accesso ai documenti del proprio fascicolo dai quali emergerebbe "l'incompatibilità ambientale" causata dalla "frequentazione di persone di dubbi frequentazione", di cui alla comunicazione ……. 21 marzo 2005 del Comando regionale ……. della Guardia di Finanza. L'interessato ritiene che sulla base di tale provvedimento, gli sia stato negato il trasferimento al Comando di ……., atteso che, il gruppo di persone di "dubbia reputazione" frequentate dal militare nel periodo in cui era distaccato presso la provincia di Ferrara e che avevano dato luogo alla richiesta di trasferimento, esercita il proprio raggio di azione anche nella provincia di …….

L'amministrazione, con nota del 5 luglio 2006, ha negato l'accesso in quanto afferente ad atti istruttori prodomici alla nota n. ……. i medesimi, infatti, sono inclusi tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso base al combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, dell'art. 4 del D. M. n. 603 del 1996 e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Guardia di Finanza - Compagnia di ……., in data 3 agosto 2006, il sig. ……., rappresentato e difeso dall'avvocato ……., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai

documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare la nullità del provvedimento di diniego e l' accoglimento della richiesta.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso,le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig……..

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

L'art. 4, lett. f) del D.M. n. 603 del 29 ottobre 1996, individua tra i casi di esclusione dal diritto di accesso, "gli atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della guardia di finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza", mentre l'art. 4, lett. g) del medesimo decreto ministeriale stabilisce che " le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Si ritiene, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia negato il diritto di accesso al documento richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Liceo ……..*

Fatto

Il sig. ……..a seguito dell'esito negativo degli esami per il passaggio dal terzo al quarto anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo ……. della propria figlia ……, ha presentato, in data 28 giugno 2006, istanza di accesso al Liceo ……, al fine di avere copia dei seguenti documenti:

1. *verbale degli scrutini del I quadrimestre di ……*
2. *verbale degli scrutini del II quadrimestre di ……*
3. *verbale, non nominativo, degli scrutini del I quadrimestre dell'intera classe 3 C;*
4. *verbale, non nominativo, degli scrutini del II quadrimestre dell'intera classe 3 C;*
5. *registri di classe e relativi voti ottenuti da ……. in tutte le materie;*
6. *registri di classe e relativi voti, non nominativi, ottenuti dall'intera classe 3 C in tutte le materie.*

La segreteria del Liceo ha provveduto, in data 24 luglio 2006, al rilascio solo dei documenti inerenti la studentessa, di cui ai punti 1, 2 e 5, ma ha negato, senza indicazione della motivazione, l'accesso ai documenti inerenti gli altri studenti della medesima classe, di cui ai punti 3, 4, 6; si specifica, nel ricorso che nella quietanza di ricezione dei documenti la madre della studentessa aveva inserito una nota nella quale era evidenziato il parziale diniego, tuttavia della medesima non è stata rilasciata copia.

A seguito del diniego il sig……, con nota del 2 agosto 2006, ha chiesto l'intervento del difensore civico della Regione ……, il quale ha informato l'istante dell'esistenza dello strumento del ricorso innanzi la scrivente Commissione.

Avverso tale parziale diniego, il sig. …… ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 7 agosto 2006, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego. Precisa, poi, il ricorrente che la copia dei predetti documenti è necessaria al fin di poter verificare i risultati scolastici di …… nel contesto complessivo della classe, e, dunque, per poter valutare in termini oggettivi eventuali vizi di forma e di sostanza; nonché per conoscere i voti e le medie matematiche della classe al fine di valutare l'equilibrio con i voti hanno condotto a bocciature, debiti scolastici e promozioni.

Specifica, poi, che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe della richiedente ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai verbali, non nominativi, degli scrutini del I e del II quadrimestre dell'intera classe 3 C.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie, parzialmente, il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: IPAB - Fondazione ……..*

Fatto

Il Sig. ……. riferisce a questa Commissione di aver inoltrato alla Fondazione …….. , in data 3 agosto 2004, istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del d. lgs. n. 168/2001, alla quale, per motivi personali, l'odierno ricorrente non ha inteso dar seguito. A distanza di quasi due anni, e precisamente in data 20 maggio 2006, il Sig. ……. riferisce, altresì, della ricezione dell'istanza di cui sopra da parte di un quotidiano locale (Corriere di Caserta), circostanza comunicata al ricorrente direttamente da una giornalista della testata giornalistica destinataria del documento.

Successivamente, con raccomandate A/R del 16 e 30 giugno 2006, il Sig. ……., contestando l'accaduto alla Fondazione ……., chiedeva contestualmente di conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento riguardante il tentativo di conciliazione in precedenza esperito, nonché di conoscere gli stessi elementi con riferimento alla successiva indebita diffusione del documento da parte della IPAB in questione.

Non avendo ottenuto risposta alcuna alle suddette richieste, con ricorso a questa Commissione, in data 7 agosto (pervenuto il 10 agosto u.s.), chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dalla Fondazione ed ordinare alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l. n. 241/90, di comunicare "l'unità organizzativa ed il nominativo del responsabile del procedimento" concernenti gli episodi in questione.

A tal fine, il ricorrente, premessa la natura pubblicistica dell'ente fondazionale ……., afferma che "le notizie richieste fanno capo ad atti amministrativi ben definiti", citando gli articoli 4,comma 1, 5, comma 1, e 22, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. ……in termini di ricorso ai sensì degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile di un determinato procedimento.

Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, con riferimento alle richieste contenute nelle raccomandate del 16 e 30 giugno 2006, atteso che esse rappresentano una sorta di manifestazione di rappresentazione di un accadimento (del quale si duole il ricorrente) che non dà luogo ad alcun procedimento amministrativo in senso tecnico.

Tuttavia, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall'amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento dell'amministrazione, ove non abbia già provveduto, è contrario mal principio di trasparenza, per il chè questa Commissione riferirà in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

***Resistente**: Istituto Italiano di medicina sociale.*

Fatto

…… partecipò al concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un primo ricercatore , secondo livello , presso l'Istituto italiano di medicina sociale e fu esclusa dal colloquio per aver conseguito un punteggio insufficiente in entrambe le prove scritte.

Con istanza del 21.6.2006 la ……. ha chiesto l'accesso a numerosi documenti concernenti il procedimento in sé , la sua posizione e quella degli altri candidati.

L'Istituto ha comunicato che l'accesso stesso sarebbe stato consentito solo alla conclusione del procedimento di concorso.

La …… ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di controinteressati.

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, per consentire ad essi di presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Istituto italiano di medicina sociale a provvedere alle suddette comunicazioni nei modi di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Direzione Didattica ……..*

e nei confronti di

*Sig……. **controinteressato***

Fatto

La sig. ……., insegnante, premesso di aver subito un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della censura, ha chiesto al Dirigente scolastico della Direzione Didattica …….. di …… , con istanza in data 26.5.2006 , l'accesso "alla richiesta scritta dei genitori dell'alunna …….. di allontanamento della figlia dalla classe 5 A (a.s. 2003/2004)".

La richiesta di accesso , pur motivata genericamente, si riferisce chiaramente al suddetto procedimento disciplinare che ha interessato la ricorrente proprio all'inizio dell'anno scolastico 2003-2004 a causa di fatti riguardanti la figlia minore dei suddetti genitori .

La Dirigente scolastica ha negato l'accesso affermando che l'istanza suddetta "appare eccessivamente generica" e che, tra l'altro, "l'alunna da Lei citata ha terminato di frequentare scuole del Circolo nel giugno del 2004 e Lei stessa, da novembre 2005, insegna in un altro Circolo.

La suddetta sig. ……., con nota in data 19.6.2006, ha insistito nella sua istanza, motivando specificamente.

La Dirigente scolastica, con nota in data 30.6.2006, ha ribadito il diniego insistendo sul difetto di motivazione, sul rilievo che il documento richiesto si riferisce all'anno 2003 e sul fatto che la suddetta insegnante presta servizio presso altra Direzione scolastica.

La sig. ……..ha proposto ricorso a questa Commissione, notificato anche ai controinteressati, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Con memoria in data 2.9.2006 la Direzione Didattica ha ribadito la legittimità del diniego aggiungendo , in particolare, che il documento suddetto , "riferito all'anno scolastico 2003/04, è successivo al fatto per cui l'insegnante ……..ha ricevuto dal CSA il provvedimento di censura".

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sig. …… ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto , concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta, in relazione al procedimento disciplinare che l'ha interessata. Non risultano, inoltre, circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

Va rilevato tra l'altro, in punto di fatto, che dalla documentazione allegata al ricorso emergerebbe che il documento richiesto è precedente al procedimento disciplinare, come risulta dalle dichiarazioni della dirigente …… durante l'adunanza del Consiglio di Disciplina.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'Amministrazione a riesaminare – ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990- la domanda d'accesso in esame.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Società …….. Srl*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle entrate .....*

*e **nei confronti** di: Società……..*

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società ……..Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate ……. di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……., per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla ……..Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di ……., competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di ……..; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate ……., negava l'accesso ai documenti richiesti

sostenendo che: a) all'anagrafe tributaria non risulterebbe alcun soggetto con la denominazione Società ……,b) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; c) il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della l. n. 241/1990; d) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata.

Avverso tale diniego la società ……Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Appaiono irrilevanti le due obiezioni opposte dall'amministrazione, vale a dire che "dalle interrogazioni effettuate sul sistema dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcun soggetto con la denominazione: "Società ……" e che "la sottoscrizione della richiesta non è autenticata ne è stata allegata copia autentica del documento di identità valido del richiedente".

L'istante sul primo punto ha rilevato nel ricorso, inoltrato alla scrivente Commissione, che la società ……., attualmente, risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ……, al numero di repertorio ……), quindi non si comprende come l'amministrazione non sia in grado di identificarla.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.Lgs. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il

principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi

del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza della società controinteressata, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Società ……..l*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle entrate*

Fatto

Il Sig. ……, amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società ……Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società …….. srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla ……Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di ……, competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di ……; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 7 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 13 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate, negava l'accesso ai documenti richiesti

sostenendo che: a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato

esplicato il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i

documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la società ……..Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la legge n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto

sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ..... srl, nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Società.....2 Srl*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle entrate*

*e **nei confronti** di: Società.....*

Fatto

Il Sig. ....., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società .....Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ....., per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla .....Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di ....., competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di .....; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate ....., negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non

sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

Avverso tale diniego la società ……..Srl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate , l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……., nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione Resistente**: Comune di ……..*

Fatto

Il sig. ……. , consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di …….. il rilascio di "tutta la documentazione elementare" " relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole ……..) colpiti dall'evento sismico del 21.8.2000 , ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di ……., con nota in data 14.7.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata "in tempi ristretti", considerato tra l'altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta "concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico".

Il sig. ……., in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di ……., con nota in data 16.8.2006, confermava l'impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il suddetto sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente si rileva che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni decisione sulla competenza, si chiede al Comune di …….. di far conoscere alla Commissione se nel frattempo abbia provveduto sulla richiesta di accesso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate……..*

*e **nei confronti** Società*

Fatto

Il Sig. ……., amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società ……Srl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 8 giugno 2006 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di …… di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ……per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla ……., e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia dì IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente, dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di ……., competente in primo grado e che avverso le determinazioni di rigetto di quest'ultima, in data 14 giugno 2006, ha proposto ricorso in appello alla Commissione Tributaria regionale di ……; dunque, per i suddetti motivi, e proprio in sede di appello, la società ricorrente ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 6 luglio 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 8 luglio 2006, l'Agenzia dell'entrate ……., negava l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo la conoscenza degli stessi "irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante, e quindi non

sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), e b), legge 7 agosto 1990, n. 241".

Avverso tale diniego la società ..... ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante, ritenendo la conoscenza degli stessi irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/1990.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la piena partecipazione al procedimento da parte del privato e la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ....., nel presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva, operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare*

Fatto

Il Sig. ……., in data 27 giugno 2006 presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi inerenti al concorso pubblico per l'ammissione all'undicesimo corso per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, al fine di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia della "documentazione sanitaria venutasi a determinare nel periodo tra il 28.03.2006 al 16.06.2006".

In data 8 agosto 2006, l'amministrazione militare negava l'accesso con provvedimento di diniego espresso, motivando – come riferisce l'odierno ricorrente – in base alla genericità della richiesta preordinata ad un controllo dell'operato della competente Commissione medica ospedaliera ed in quanto tale vietata dalla legge.

Con due diversi ricorsi datati rispettivamente 25 e 31 agosto (pervenuti il 12 e 14 settembre), sostanzialmente identici, eccezion fatta per alcune considerazioni aggiuntive nel "considerato" del secondo gravame, il Sig. …… chiedeva a questa Commissione il riconoscimento della legittimazione ad accedere rispetto ai documenti richiesti e negati dall'amministrazione, fondando la propria richiesta sugli articoli 97 e 117 Cost., nonché sul principio generale di trasparenza di cui alla legge n. 241/1990.

Diritto

In via preliminare questa Commissione dichiara inammissibile il ricorso. La disciplina analitica per la proposizione del ricorso a questa Commissione, dettata dal D.P.R. 12 aprile 2006,

pubblicato nella G.U del 18 maggio successivo, prevede all'articolo 12, comma 4, lettera b), che il ricorrente, in caso di diniego espresso opposto dall'amministrazione al richiesto accesso, ha l'onere di allegare al gravame il provvedimento impugnato.

La mancata osservanza de citato onere di allegazione comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi del successivo comma 7, lettera c).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a far menzione del diniego espresso dell'amministrazione reso con provvedimento datato 8 agosto 2006; provvedimento, tuttavia, non allegato dal ……..

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 7, lettera c), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara ***inammissibile***

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……., presso Liceo scientifico statale …….*

Contro

***Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Regionale*

Fatto

Il sig. ……., in data 10 maggio 2006, ha inviato una nota all'Ufficio Scolastico Regionale per ……., con la quale ha chiesto il rimborso delle spese di patrocinio legale, ai sensi del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sostenute nel procedimento penale a proprio carico n. ……Tribunale di ……I sez. Penale, conclusosi con sentenza di assoluzione dell'11 gennaio 2006, perché il fatto non costituisce reato.

Specifica il sig. ……. nella predetta nota che il prof. ……., docente, all'epoca dello svolgimento dei fatti, presso il Liceo scientifico ……. di ……. del quale il ricorrente era preside, era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 640 del c.p., procedimento iniziato a seguito di un esposto del sig…..medesimo.

Nel dicembre del 1999 il prof. ……. è stato assolto con formula assolutoria piena, perché il fatto non sussiste, mentre nel settembre 2002 il ricorrente è stato rinviato a giudizio, su iniziativa della Procura della Repubblica, per i reati di cui agli artt. 81 e 368 del c.p., prefigurando il reato di calunnia.

Il ricorrente ha sollecitato la definizione della pratica di rimborso delle spese sostenute nel processo indicato, con note del 10 giugno 2006, del 10 luglio 2006 con quale

nota ha chiesto anche il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della pratica, ed , infine del 18 agosto 2006.

Avverso il silenzio dell'amministrazione, qualificato come silenzio rigetto alla richiesta di accesso al nominativo del responsabile ed allo stato di avanzamento della pratica, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali appunto le notizie circa lo stato della pratica ovvero il nominativo del responsabile del procedimento. In particolare, si ricorda che qualora l'amministrazione abbia omesso di designare il funzionario responsabile del procedimento, è considerato responsabile il dirigente preposto all'unità organizzativa procedente.

Per i motivi su esposti il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006 *IL PRESIDENTE*

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia*

Fatto

Il sig. ……., ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 7 novembre 2002, per l'annullamento della delibera de Consiglio dei geometri di ……. dell'11 febbraio 2002, relativa alla cancellazione del ricorrente, per incompatibilità, dall'elenco speciale, intendendo ottenere l'iscrizione nell'albo professionale ordinario per transito e con provenienza dal predetto albo speciale.

Il ricorrente non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito del ricorso, ha provveduto, in data 27 aprile 2004, a notificarlo personalmente al Consiglio di Stato, il quale ha lo ha dichiarato inammissibile atteso che, contro le decisioni del Consiglio dei geometri in ordine alla iscrizione o cancellazione dall'albo nonché ai giudizi disciplinari è dato ricorso al Consiglio nazionale dei geometri. Inoltre, avverso le decisioni di quest'ultimo è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere (C.d. S. sez. III, 18 maggio 2004)

Il 5 febbraio 2005 è stato notificato al ricorrente il parere del Consiglio di Stato n. 7166 del 28 febbraio 2004, il quale , benché rubricato con numero d'ordine 7166 è identico a quello già deciso con il parere n. 2080/03; in tale decisione il supremo collegio amministrativo, dopo aver dichiarato il non luogo a procedere, sollecita il Ministero della Giustizia affinché notifichi al ricorrente copia della decisione n. 7166, nonché copia del parere n. 2080/03.

A seguito della notificazione della decisione n. 7166 del 28 febbraio 2004, di inammissibilità il sig. ……. ha ripetutamente presentato al Ministero della Giustizia ritenuta dal ricorrente l'Unità organizzativa responsabile del procedimento, la notificazione

del parere n. 2080/03, nonché copia della relazione prot. …… del 20 maggio 2003, del Dipartimento per gli Affari della Giustizia con la quale l'amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario. Il ricorrente, inoltre, con notifiche giudiziali nn. ….. e ……del 14 luglio 2006, ha chiesto al Consiglio dei geometri di ……, di poter accedere:

1. all'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario originario datato 7 novembre 2002;

2. al nominativo del funzionario responsabile della trattazione del ricorso datato datato 7 novembre 2002;

3. il periodo di trattazione del procedimento;

4. di avere copia della relazione predisposta sul ricorso straordinario del 7 novembre 2002;

5. la notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n. 2080 del 18 maggio 2004.

Avverso il silenzio dell'amministrazione il sig. ……., per la tutela dei propri diritti, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la scrivente Commissione riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia nel diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'ampia nozione dell'oggetto del diritto di accesso, di cui all'art. 22, comma 1 lett. d) della legge citata, non include le mere informazioni non formalizzate in un documento amministrativo, quali, appunto, l'ufficio incaricato della trattazione del ricorso straordinario ed il nominativo del funzionario responsabile nonchè il periodo di trattazione del procedimento. Estraneo al diritto di accesso è, poi, anche la richiesta di notifica giudiziale del parere del Consiglio di Stato n. 2080 del 18 maggio 2004.

Pertanto, per i motivi su esposti, con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 5, il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la Commissione rileva che il comportamento dell'amministrazione è contrario al principio di trasparenza; pertanto della predetta condotta, la scrivente

Commissione nell'esplicazione della propria funzione di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione riferirà in sede di relazione annuale al Governo ed al Parlamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso alla relazione n. prot. ..... del 20 maggio 2003, inviata dal Ministero della Giustizia al Consiglio di Stato, si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di prendere visione della relazione inviata dall'amministrazione referente al Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari deve essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Così come è da considerare accessibile il documento di cui al punto n. 5.

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, accoglie il ricorso.

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia*

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di ……., in data 20 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. ……..

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica..." tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate, possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma., 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra……..*

Contro

***Amministrazione Resistente**: Comune di……..*

Fatto

La sig. ……. , legale rappresentante dell'impresa …… sas", presentava un' istanza di accesso datata 25.7.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto una comunicazione con la quale il Responsabile del servizio del Comune di ……..le comunicava l'impossibilità di stipulare con la suddetta ditta il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete idrica comunale, chiedeva , ai sensi della legge n. 241 del 1990, il rilascio della copia della nota prefettizia in data 9.6.2006 , presupposto del suddetto provvedimento , "dalla quale emergevano condizioni e circostanze interdittive e di divieto di cui all'art.10 co. 2 del dPR n. 252 del 1998".

Il Comune di ……, con nota in data 26.7.2006, negava l'accesso rilevato che "le informazioni prefettizie Antimafia sono sottratte all'accesso ai sensi del D.M. 10.5.1994 n. 415 , pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, concernenti la disciplina delle categorie di documenti sottratti al dirito d'accesso, nonché di vietata divulgazione ai sensi dell'art. 262 del codice penale".

La suddetta sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Come risulta dall'esposizione in fatto, la documentazione richiesta rientra tra quella per la quale l'art.3, lett.b , del D.M. 10.5.1994 n. 415 , pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29.6.1994, intitolato "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità", prevede l'esclusione dell'accesso.

Considerate, quindi , le competenze di questa Commissione e l'esistenza di una specifica norma regolamentare il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrenti**: Sig.ri……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Istituto Comprensivo Primario e Secondario ……., nella persona del dirigente scolastico competente*

Fatto

I signori ……., in qualità di genitori del proprio figlio minore ……., con nota del 6 luglio 2006, hanno chiesto all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario ……., nella persona del dirigente scolastico competente, di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006.

La suddetta istanza scaturiva dall'esigenza degli odierni ricorrenti di dimostrare come il giudizio di distinto attribuito, in particolare, al compito di matematica avrebbe inciso negativamente sul giudizio generale finale, nonostante il figlio fosse stato presentato agli esami orali della medesima materia con il voto di ottimo e fosse stato, altresì, rassicurato dall'insegnante sulla correttezza del compito stesso.

Pertanto, i signori ……. non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza da parte del dirigente competente hanno presentato, in data 8 settembre 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Istituto Comprensivo Primario e Secondario ……., nella persona del dirigente scolastico competente, di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere l'accesso, nella forma della presa visione della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno Giuseppe Baglio sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente dell'Istituto Comprensivo Primario e Secondario ……., ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media del suddetto Istituto, abbiano diritto di potere visionare i compiti svolti dal figlio durante gli esami di licenza di scuola media inferiore, sostenuti e conseguiti durante l'anno scolastico 2005/2006, ed in particolare il compito di matematica, per potere così esercitare, eventualmente, il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva, tra l'altro, che, nel caso in questione, trattandosi della richiesta visione dei compiti di esame dell'istante, diretto interessato, non si configura neanche alcun "contatto" con dati personali relativi a terzi.

In ogni caso, comunque, prevarebbe la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi: infatti, ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno*

Fatto

Il Sig. …….. in data 14 luglio 2006 presentava all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai documenti concernenti la prova attitudinale del concorso per esami a n. 40 posti da Commissario di polizia.

In particolare il ricorrente chiedeva copia "...di tutti gli atti relativi alla prova attitudinale a cui è stato sottoposto in data 13 e 14 luglio... unitamente ad eventuali verbali della commissione attestante i criteri di massima per la valutazione, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale".

In data 4 settembre l'amministrazione dava seguito alla richiesta, concedendo l'accesso al fascicolo personale del Sig. ……., senza, tuttavia, far menzione alcuna dei verbali contenenti i criteri di massima per la valutazione delle prove richiesti dall'odierno ricorrente.

Ritenendo formatosi il silenzio dell'amministrazione su quest'ultimo punto della richiesta, in data 10 settembre (pervenuto il successivo 20 settembre) lo ……. ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto

interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

V'è da considerare, tuttavia, che l'iniziale richiesta di accesso è stata in gran parte soddisfatta dall'amministrazione, come risulta dagli atti; il ricorrente, ciò nonostante, si duole del mancato inserimento tra i documenti esibiti al Sig. ……., dei verbali eventuali con cui la commissione esaminatrice avrebbe predisposto i criteri di massima su cui fondare la valutazione delle prove concorsuali.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formasi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame. E' vero che lo stesso ricorrente qualifica come eventuali i verbali cui si è fatto cenno, ma è altrettanto vero che per prassi consolidata e in alcuni casi per legge, ogni commissione esaminatrice di concorso pubblico provvede preliminarmente all'inizio dei lavori di correzione a predeterminare i criteri cui si atterrà per l'attribuzione dei punteggi ai candidati.

Tale attività appare strettamente funzionale al rispetto della trasparenza della procedura concorsuale, al fine ultimo di assicurare che a quel determinato ufficio pubblico (per l'accesso al quale il concorso è bandito) possano legittimamente aspirare i più meritevoli.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di …..*

Fatto

Il Sig. ……, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 30 agosto 2006, ha richiesto al Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di ……, di potere prendere visione delle determine amministrative adottate dallo stesso Comitato dal 22 novembre 2005 al 30 agosto 2006, poiché mai pubblicate e mai portate in visione nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nonostante le numerose richieste formulate dai consiglieri, e asserendo una presunta violazione sulla pubblicità degli atti amministrativi.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l'interessato ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'amministrazione resistente il rilascio della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è infondato.

In primo luogo, a parere della scrivente Commissione, non si ravvisa la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, interesse che sia corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Non si ritiene, infatti, che la qualifica di consigliere provinciale della Croce Rossa Italiana possa giustificare l'accesso a delle determine dirigenziali che, se non pubblicate, potrebbero anche contenere dati di cui si vuole evitare la diffusione.

Tra l'altro, l'istanza di accesso, oltre che infondata, è in ogni caso eccessivamente onerosa per la parte resistente, avendo l'odierno ricorrente richiesto le determine, adottate in un vasto lasso di tempo, compreso tra il 22 novembre 2005 ed il 30 agosto 2006.

In tale richiesta si potrebbe, dunque, ravvisare una forma di controllo dell'attività del suddetto Comitato, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, che sancisce l'inammissibilità delle istanze di accesso "preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra ……..*

contro

***Resistente**: Cooperativa sociale a responsabilità limitata ……..*

Fatto

…… , socia-lavoratrice della cooperativa sociale a responsabilità limitata ……..– la quale , secondo la …… , svolgeva attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di ……. essendo stata allontanata dal posto di lavoro , chiedeva l'accesso a numerosa documentazione , specificamente indicata , della quale avrebbe dovuto servirsi al fine di opporsi a detto allontanamento.

La cooperativa negava l'accesso affermando che non ricorrevano i presupposti per lo stesso quali previsti dalla legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Avverso il diniego di accesso la …….. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22 della legge n. 241/1990 al primo comma , lett.e) , dispone che, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi per "pubblica amministrazione" si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico nonché "tutti....i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Da quanto esposto nel ricorso, risulta che la cooperativa sociale a responsabilità limitata …….. svolge attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di …….. e, quindi, un'attività di pubblico interesse come specificato dal suddetto art.22.

Considerato che il rapporto di lavoro dei dipendenti di soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse è strettamente strumentale all'esercizio dell'attività stessa, la documentazione attinente a tale rapporto deve ritenersi oggetto del diritto di accesso ai sensi del suddetto art.22 .

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: ASL n……..*

Fatto

Il Sig. ……., avendo sostenuto in data 30 novembre 2005 l'esame-colloquio relativo al concorso pubblico di cui al bando pubblicato nel BUR 10 maggio 2004 per l'assunzione di 13 coadiutori, ha presentato in data 23 agosto 2006 richiesta di accesso alla ASL medesima per avere informazioni sulla procedura concorsuale e conoscere l'esito della suddetta prova, unitamente al punteggio ottenuto e alla posizione in graduatoria.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 11 ottobre 2006 il ricorrente precisa che la procedura concorsuale si è conclusa nel mese di dicembre 2005 e che la graduatoria non è ancora stata stilata, segnalando a questa Commissione la violazione dell'articolo 97 Cost. da parte dell'amministrazione resistente.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. ……. in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che a monte non è stata formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della

legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere le ragioni del ritardo in merito alla pubblicazione della graduatoria del concorso cui il ricorrente ha preso parte. Al riguardo si rileva che l'articolo 22 della l. n. 241/90 al comma 4, espressamente esclude dalla sfera di operatività della legge le richieste tese all'ottenimento di informazioni non incorporate in documenti, come sembrerebbe nel caso portato all'esame di questa Commissione.

Occorre, tuttavia, considerare che le commissioni esaminatrici sono tenute a redigere apposito verbale concernente l'esito delle prove sostenute dai candidati e che, qualora questi esistano (la circostanza non è certa), debbono essere rilasciati al richiedente.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, in quanto non sembrerebbero esistere materialmente i documenti richiesti, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che la pubblicazione della graduatoria concorsuale deve essere tempestivamente effettuata, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza .

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento omissivo dell'amministrazione, ove effettivamente verificatosi, sarebbe contrario al principio di trasparenza, e possibile aspetto di referto da parte di questa Commissione in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra ……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali*

Fatto

La sig.ra ……. ha presentato in data 22 agosto 2006 richiesta di accesso, nella forma della sola presa visione ai seguenti documenti:

1. *n. 10 verbali relativi all'espletamento delle prove preselettive, scritte ed orali del concorso a 18 posti di direttore agrario – C2- nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, indetto con D.M. 4724 del 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 103 del 28 dicembre 2004;*
2. *DD.MM. n. 4794 del 28 gennaio 2005 e n. 4919 del 10 giugno 2005, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso su indicato;*
3. *gli atti relativi al concorso a 35 posti di direttore agrario – C2 – indetto nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi con D.M. del 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 1 del 4 gennaio 2002.*

L'amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2, ma ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 3, in quanto la ricorrente non è parte del procedimento al quale i medesimi appartengono.

Avverso il provvedimento di accesso parziale formulato dal Ministero delle politiche Agricole alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale repressioni frodi, Direzione Generale delle Procedure Sanzionatorie, degli Affari Generali, del Personale e del Bilancio, la sig.ra ……, ha presentato in data 21 settembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accesso parziale e di ordinare l'accoglimento della richiesta.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che l'art. 12 , comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l'allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per omessa allegazione del provvedimento impugnato.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Autorità portuale di .....*

contro

***Resistente** : Agenzia delle Entrate di .....*

Fatto

Con istanza del 28.7.2006 l'Autorità portuale di Spezia : a) esponeva : che aveva in corso due giudizi di appello presso la C.T.R. di ..... , aventi ad oggetto rispettivamente i suoi bilanci chiusi al 31.12.1997 e al 31.12.1998 ; che decisiva delle controversie era la circostanza che l'Agenzia delle Entrate di ..... aveva omesso di provvedere ad autotutela parziale a seguito della autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza con P.V.C. in data 13.7.2005 ; che da quest'ultimo verbale emergeva che in data 28.6.2005 il Comando della Guardia di Finanza di..... e la Direzione regionale delle Entrate di ..... avevano tenuto una riunione avente ad oggetto la gestione del rapporto tributario tra l'Agenzia delle Entrate di ..... e l'Autorità portuale di..... ; che tale riunione aveva dato origine all'autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza di ..... ; b) chiedeva pertanto l'accesso al verbale della indicata riunione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza l'Autorità portuale ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L' istanza di accesso è indirizzata all'Agenzia delle Entrate di ..... e solo per conoscenza alla Direzione regionale delle Entrate della .....

Tra quest' ultimo Organo e il Comando della Guardia di Finanza di ..... si è tenuta la riunione del cui verbale si chiede l'accesso ; è a questi due Organi che la istanza avrebbe dovuto essere proposta , essendo in possesso delle suddette Amministrazioni il verbale della citata riunione.

Ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, peraltro, l'Agenzia delle Entrate era tenuta a trasmettere immediatamente la suddetta istanza alle Amministrazioni competenti.

Avendo l'Agenzia delle Entrate controdedotto direttamente, pur non essendo competente, con atto in data 12.10.2006, si deve ritenere che non abbia provveduto a trasmettere l'istanza di accesso alle menzionate competenti amministrazioni, come disposto dal citato art.6.

A tale incombente l'Agenzia delle Entrate di .....deve immediatamente provvedere.

PQM

La Commissione , sospesa ogni decisione, invita l'Agenzia delle Entrate a provvedere alla trasmissione dell'istanza di accesso agli organi competenti.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sis……*

contro

***Amministrazione resistente**: Questura di ……..*

Fatto

Con "avviso orale" la questura di ……. ammoniva ……,….a cambiare vita ; costui inoltrava istanza di revoca di tale avviso , che veniva respinta in base al rilievo che il suo comportamento e la sua condotta di vita erano pericolosi per la sicurezza pubblica .

Successivamente il ……. , al fine di proporre ricorso gerarchico avverso il diniego di revoca , faceva istanza di accesso ai documenti posti a base dell'asserita pericolosità sociale ; l'istanza veniva respinta "per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

Avverso il diniego di accesso il …… ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'Amministrazione interessata ha negato genericamente l'accesso "per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

Da quanto esposto nel ricorso risulta in punto di fatto che la Questura di ……. ha iniziato nei confronti del ricorrente un procedimento che si è allo stato manifestato con il suddetto "avviso orale" : sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 , l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata , del sig. …… all'accesso ai documenti che lo riguardano direttamente.

Nel contemperamento dei contrapposti interessi, questa Commissione osserva che nel fascicolo riguardante il procedimento che ha interessato il sig. ……. vi sono certamente documenti e provvedimenti almeno in parte coperti da segreto relativo all'ordine pubblico : l'autorità competente, peraltro, come praticato in casi analoghi, ben può , con opportuni "omissis", tutelarsi facendo conoscere all'interessato quelle che sono le parti necessarie alla sua difesa, anche in linea con la giurisprudenza più

recente che ha precisato che l'esclusione dall'accesso deve essere limitata esclusivamente ai motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno rilevanza generale e non specifica nei confronti dell'accedente.

Pertanto, il ricorso del sig. ..... è fondato e va accolto, con i limiti di cui si è detto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. …… rappresentato e difeso dall'avv…… , presso il quale è elettivamente domiciliato in ……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ……*

Fatto

Il sig. ……, nato a ……, a seguito dell'emanazione del decreto prefettizio con il quale l'amministrazione ha disposto il divieto di detenere ogni tipo di arma o munizione, ha presentato una richiesta di accesso, nella sola forma della presa visione, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ……, in data 11 agosto 2006, ai documenti inerenti il procedimento volto all'emanazione del predetto decreto. Specifica l'istante che la copia dei documenti sarà richiesta, eventualmente, solo a seguito di un loro preventivo esame.

Il ricorrente ha presentato istanza al fine di conoscere i dati e le notizie sulla base dei quali i Carabinieri hanno formulato l'informativa, citata nella motivazione del decreto, nella quale si affermerebbe che il ricorrente è soggetto a disagi psichici, quali stati confusionali, e che il medesimo avrebbe minacciato di morte i congiunti e terze persone.

Inoltre, poiché nel provvedimento si fa riferimento ad una nota della Questura dalla quale "non risulterebbe agli atti titolare di porto d'armi di propria competenza", il ricorrente attraverso l'esercizio del diritto di accesso intende conoscere il significato della nota, nonché la rilevanza della medesima rispetto al provvedimento adottato dalla Prefettura.

Infine, i documenti richiesti sono necessari per integrare la motivazione posta a

fondamento del ricorso gerarchico proposto in data 21 luglio 2006, per tutelare, eventualmente, in sede penale l'onore ed il decoro del ricorrente, e per esercitare la tutela giurisdizionale amministrativa.

L'amministrazione, in data 29 agosto 2006, ha negato il diritto di accesso sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo, i documenti richiesti in quanto attinenti a vicende relative all'ordine ed alla sicurezza pubblica, ed in particolare alla prevenzione di attività antigiuridiche, sarebbero esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. Inoltre, alcuni documenti non sarebbero detenuti dalla Prefettura – Ufficio del Governo di ..... ma da altre amministrazioni, ossia dal Comando Stazione dei Carabinieri di ..... e dalla Questura di ..... Divisione P.A.S. – Ufficio Armi.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., ha presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego con conseguente accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti istruttori, informativa dei Carabinieri e nota della Questura, sulla base dei quali è stato emanato il decreto prefettizio di revoca del provvedimento autorizzativo del porto d'armi.

La legge n. 241, art. 25, comma 6, autorizza che il Governo ad emanare un regolamento inteso a disciplinare i casi di esclusione del diritto di accesso in riferimento ad alcune categorie, come nell'ipotesi in cui i documenti " riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione d alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche

investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, alla attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Il decreto del Ministero dell'Interno n. 415 del 10 maggio 1994, modificato con il successivo d.m. n. 508 del 17 novembre 1997, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito della disponibilità del Ministero dell'Interno e degli organi periferici dipendenti, da ritenere sottratti all' accesso e, tra questi contempla " le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità"(art. 3), includendovi, per quel che rileva nel presente ricorso, le "relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni ed autorizzazioni comunque denominate od altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed all'attività di prevenzione e repressione della criminalità..." (lett. b), nonché " atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati..." (lett. c). Tuttavia, tale divieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte.

La giurisprudenza maggioritaria (v da ultimo TAR Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 4658), orientata ad attribuire la massima difesa al diritto di difesa distinguendo nell'ambito della categoria citata quali atti e documenti possano ledere concreti e sovraordinati interessi, ha affermato che "va consentito, per garantire il diritto di difesa, l'accesso agli atti istruttori della Prefettura che hanno condotto al provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, qualora il diniego opposto ai sensi dell'art. 3, d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415 sia pretestuoso, in quanto gli atti richiesti non contengano notizie d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità, ma mere informazioni sul richiedente il porto d'armi, alcoolista cronico" (TAR Liguria , 22 giugno 1999, n. 351).

Ritiene, pertanto la scrivente Commissione che, a fronte della necessità di parte ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il ricorso in oggetto debba esser accolto.

Si ritiene, tuttavia, che non debba essere consentito l'accesso agli atti eventualmente afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, anche attraverso il ricorso alla tecnica degli "omissis".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Università degli Studi di ……..*

Fatto

Il Sig. ……., nella sua qualità di genitore della Sig ……., in data 16 luglio 2006 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere al curriculum universitario della figlia al fine di verificare lo stato di avanzamento del corso di studi intrapreso da sette anni e non ancora portato a termine.

In particolare il Sig. ……. chiedeva di poter accedere ai documenti attestanti:

- la data di iscrizione della figlia all'Università;

- il numero di esami sostenuti e la frequenza ai corsi;

- il recapito del domicilio depositato dalla studentessa presso l'Università.

In data 8 agosto 2006, l'Università dava seguito alla richiesta, negando l'accesso siccome non sufficientemente motivato e invitando il richiedente a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta medesima. Nello stesso tempo, inoltre, l'Università faceva correttamente riferimento alla necessità di comunicare comunque alla Sig. ……. il contenuto della richiesta di accesso, stante la sua qualità di controinteressata rispetto all'esibizione dei documenti (comunicazione effettuata in seguito e precisamente in data 5 ottobre 2006, pervenuta p.c. a questa Commissione il 16 ottobre successivo).

In data 15 settembre, il Sig. presentava ricorso a questa Commissione (pervenuto il 3 ottobre successivo), chiedendo l'accesso ai documenti suindicati e facendo constare il proprio interesse al ricorso allegando memoria depositata al Tribunale civile di ……. ex articolo 183 c.p.c. nella causa promossa contro la moglie Sig. ……..

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetto controinteressato alla richiesta di accesso nella persona di ……. (attesa la sua maggiore età); controinteressato la cui presenza è rilevata dalla stessa amministrazione nel provvedimento di diniego dello scorso 8 agosto e la cui esistenza, pertanto, doveva considerarsi nota al ricorrente all'atto della presentazione del gravame a questa Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero Ambiente- Albo Nazionale gestore rifiuti- Comitato nazionale*

Fatto

Il Sig. …….. in data 10 aprile 2006 ha inviato all'amministrazione resistente una nota con cui segnalava alcune circostanze di fatto e di diritto relative al comportamento tenuto dalle Sezioni regionali dell'albo gestori rifiuti in merito al mancato riconoscimento, da parte di queste ultime, dei requisiti e dell'esperienza professionale maturata dal ricorrente ai fini dell'iscrizione nell'albo dei responsabili tecnici delle imprese del settore in questione.

La nota inviata all'ufficio del Ministero dell'ambiente era tesa a provocare l'attivazione dei poteri di controllo e vigilanza dell'amministrazione centrale sulle articolazioni territoriali competenti ad effettuare l'iscrizione richiesta dal ricorrente.

Il successivo 31 agosto il ricorrente inviava "richiesta di accesso" in ordine all'esito della nota suddetta, senza ottenere risposta alcuna nei successivi 30 giorni; per tale motivo, con ricorso datato 3 ottobre (pervenuto in data 9 ottobre), il Sig. …….. si è rivolto a questa Commissione "...al fine di accedere, in qualità di diretto interessato, all'esito del procedimento originatosi con la nota dell'aprile 2006".

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. …….. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel

caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento.

A tal fine, inoltre, si rileva come nel caso in esame non è nemmeno certo che l'amministrazione centrale abbia aperto un procedimento a seguito della nota inviata dal Sig. ……..; quest' ultima, invero, costituisce una segnalazione di un accadimento idoneo (in astratto) ad attivare l'esercizio dei poteri propri dell'autorità destinataria della nota, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo, se non quello di prendere in considerazione la rappresentazione dell'accaduto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Resistente** : Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento del personale dell'Agenzia delle dogane.*

Fatto

Con istanza del 2.8.2006 …… , premesso che aveva partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di 70 dirigenti di seconda fascia , bandito dalla Agenzia delle Dogane in G.U. n. 13 del 17.2.2006 , classificandosi al n. 763 di graduatoria , e che la valutazione conseguita aveva una differenza minima rispetto a quella attribuita ai concorrenti collocati agli ultimi posti della graduatoria , chiedeva l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione.

L'istanza è stata trasmessa per competenza dall'Agenzia alla Commissione esaminatrice, quale evidentemente attuale transitoria detentrice della documentazione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza – il destinatario di questa l'aveva inoltrata alla Commissione esaminatrice del concorso – il …… ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che ha partecipato alla suddetta prova preselettiva e ha chiesto l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione . Sussiste, quindi , ai sensi dell'art. 10 e 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione Resistente**: Comune di ……..*

Fatto

Il sig. ……., consigliere comunale, presentava istanza di accesso più volte reiterata , con la quale chiedeva al Comune di …… il rilascio di numerosa documentazione relativa all'esercizio finanziario 2003 e 2005.

Il Comune di ……., con nota in data 21.9.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che esso "non poteva ottemperare alle richieste senza creare grave nocumento al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, causa il ridotto numero dei dipendenti" aggiungendo che il comportamento del ……. evidenziava lo scopo meramente emulativo dell'istanza.

Il ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

L'art. 25, comma quarto della legge n.241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Regione Carabinieri ……..*

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ……., ha presentato, in data 26 aprile 2006, al Comando provinciale dei Carabinieri ……., una richiesta di accesso al documento n. ……. del 24 febbraio 1999; il Comando Regione ……Nucleo relazioni con il pubblico di ……., in un primo momento, ha consentito l'accesso nella sola forma della presa visione, successivamente, a seguito del consenso del controinteressato titolare dei dati sensibili contenuti nel documento richiesto, comunicato al Comando dei Carabinieri di ……dal Comando Provinciale dei Carabinieri – ……., ha accordato l'accesso anche mediante estrazione di copia.

Successivamente il ricorrente, in data 9 settembre 2006, avendo accertato l'esistenza di atti collegati al documento richiesto, quali il documento ……. del 28 gennaio 1999 citato nel documento di cui ha avuto copia, il maresciallo ……. ha chiesto, in data 7 settembre 2006, al ……. copia anche di tutti i documenti collegati al n. ……. del 24 febbraio 1999. Afferma il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per poter proporre richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa, contenuta nella notizia di reato n. ……. del 13 novembre 2002

del Comando dei Carabinieri di ……., nonché per dimostrare che le informazioni fornite al Comando Compagnia Carabinieri di ……. non sono rispettose delle disposizioni impartite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri …….

L'amministrazione, tuttavia, con nota dell'11 settembre 2006, ha negato il diritto di accesso atteso che, afferma l'amministrazione , non esistono altri documenti, ulteriori rispetto a quello già fornito in copia, pertinenti con la motivazione addotta dal ricorrente.

Il ricorrente ha, inoltre presentato, in data 21 giugno 2006, richiesta di accesso al Comando Stazione ……., richiesta di accesso al foglio ……del 24 febbraio 1999 sulla base della medesima motivazione posta a fondamento dell'istanza precedentemente indicata e presentata al ……., ossia la presentazione di una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa, contenuta nella notizia di reato n. ……del 13 novembre 2002 del Comando dei Carabinieri di ……. L'amministrazione, ha inviato il preavviso di provvedimento negativo, in data 21 settembre 2006, al ricorrente ma non ha, poi, emanato un provvedimento di diniego espresso, lasciando formare il silenzio rigetto.

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ……. ha, dunque, inviato alla scrivente Commissione due ricorsi.

Il primo, presentato, in data 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri ……., Comando Provinciale di ……., Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell'11 settembre 2006, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego n. ……

Il secondo, presentato in data 20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di …….

Diritto

Il ricorsi sono riuniti in un'unica trattazione atteso che il ricorrente è il medesimo, oggetto del ricorso sono il documento n. ……. del 24 febbraio 1999, nonché

copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento …… del 28 gennaio 1999.

Il ricorso presentato avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di ……, è inammissibile poichè sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania, con sentenza n. sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006.

In effetti, il ricorrente aveva già presentato, in data 8 settembre 2005, istanza di accesso alla Stazione dei Carabinieri di……del fascicolo "P" (personale), custodito presso il casellario Stazione di ……, da effettuarsi presso il Comando Regione Carabinieri ……Veneto – Nucleo URP di …… La Stazione di …… aveva accolto tale istanza e l'aveva inviata al Nucleo Relazioni con il pubblico di …… del Comando Regione Carabinieri ……

Tuttavia, il ricorrente, dopo avere constatato che la copia relativa al documento n. …… del 15 febbraio 1999 era incompleta a causa dell'inserimento di alcuni omissis, ha reiterato la propria istanza al fine di poter estrarre in modo integrale il chiesto documento.

A fronte del diniego dell'amministrazione basato sull'assunto di avere già esaustivamente accolto l'istanza sulla base della motivazione addotta, il sig. …… aveva presentato ricorso al TAR Campania.

Quest'ultimo con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, ha respinto il capo della domanda intesa ad ottenere l'accesso all'intero fascicolo "P" (permanente), atteso che la domanda di accesso è generica e troppo ampia rispetto all'interesse dichiarato in motivazione.

Pertanto, poiché la tutela amministrativa azionabile esercitabile innanzi la scrivente Commissione è alternativa a quella giurisdizionale, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Con riferimento al secondo ricorso inviato alla scrivente Commissione ed avente ad oggetto riesame del provvedimento con il quale il Comandante del Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo Nucleo Informativo - ha consentito l'acceso parziale al documento n. …… del 24 febbraio 1999, nonché copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento …… del 28 gennaio 1999, si osserva che se i documenti richiesti sono parte integrante del fascicolo "P" sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania con la sentenza citata e, dunque, il ricorso è inammissibile.

Altrimenti, poiché la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutare l'effettiva correlazione tra i documenti richiesti e la posizione che si intende tutelare mediante il diritto di accesso, e, dunque la fondatezza delle motivazione poste dall'amministrazione a base del proprio diniego, il ricorso è dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso del 20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di ……., considerato che sulla medesima questione si è già pronunciato il TAR Campania, sez. V e che , con sentenza n. 2854 del 2006, lo dichiara inammissibile.

Con riferimento al ricorso del 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri ……., Comando Provinciale di ……., Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell'11 settembre 2006, considerato che non è possibile valutare la correlazione tra i documenti richiesti e l' interesse ad accedere, lo dichiara inammissibile.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Comune di ……..*

Fatto

Il sig. ……., ha presentato al Sindaco del Comune di……., in data 20 luglio 2006, una richiesta di accesso al progetto strutturale relativo alle opere:…….. La richiesta è stata circoscritta alle opere realizzate, in corso e/o da realizzarsi sull'area identificata dal foglio di mappa n. ……. del Comune di ……., particelle n. ……e ……. Specifica il ricorrente nell'istanza di accesso di essere comproprietario delle particelle n. ……e n. ……. relative al foglio di mappa n. ……., ed, in particolare, di essere proprietario di un fabbricato, posto al numero civico 4 del ……., collocato nella particella n. ……. Prosegue il ricorrente che l'esecuzione delle opere citate ha determinato, nell'area di giunzione delle particelle n. ……. e n. ……., uno sbancamento di terreno realizzando una scarpata di pendenza 100% ed un dislivello calcolabile tra base e sommità di scarpata intono ai 10 metri al di sotto delle fondamenta del fabbricato di cui il ricorrente è proprietario. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di poter verificare se tale dislivello, in considerazione della natura geotecnica e idrogeologica dei terreni in questione, possa causare danni sia di natura statica sia di natura ambientale, e , dunque costituire un pericolo per il fabbricato di cui è proprietario.

Il sig. ……., a seguito del silenzio dell'amministrazione comunale, ha inviato una successiva nota, in data 7 settembre 2006, con la quale ha esortato l'amministrazione a dare riscontro alla richiesta di accesso.

In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. ……. ha presentato, in data 21 settembre 2006,

ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendole di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare al Comune di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Tuttavia, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota con la quale il ricorrente comunica di aver ricevuto dall'amministrazione comunale l'invito a recarsi presso i propri Uffici per esercitare il diritto di accesso.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore civico, mentre la Commissione per l'accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, irrilevante essendo in questa sede la circostanza che l'amministrazione abbia nel frattempo consentito il chiesto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri*

Fatto

Il Sig. ……, Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il ……. Reggimento Carabinieri di ……., inviato temporaneamente in missione in Iraq, ed inquadrato nel contingente …… alle dipendenze della Compagnia CC …… del Comando Battaglione a ……., in data 28 luglio 2006, ha richiesto di poter accedere agli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. ……., comandante della stessa Compagnia ……

Quest'ultimo, con nota n. ……. del 26 luglio 2006, notificata all'odierno ricorrente negli uffici della Compagnia ……., in particolare, contestava allo stesso la violazione degli artt. 25 e 36 del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, relativamente e determinati fatti accaduti nella città di ……. in data 22 luglio 2006.

La Compagnia ……., lo stesso 28 luglio 2006, respingeva la suddetta istanza di accesso, asserendo di non essere più competente a gestire la pratica, che sarebbe stata comunque trasmessa al nuovo Reparto responsabile.

Il Maresciallo ……., dunque, il giorno successivo presentava una nuova istanza, avente il medesimo oggetto, alla compagnia subentrata alla precedente, la Compagnia ……., in data 4 agosto 2006, il comandante della nuova compagnia competente, notificava una nota allo stesso maresciallo ……. nella quale gli comunicava "la determinazione di revoca della lettera

……..di prot. datata 26 luglio 2006 della Compagnia ……..del Reggimento ……., avente per oggetto "Comportamento tenuto dal Maresciallo Capo CC ……".

Al rientro in Italia, al Maresciallo …… veniva notificata, in data 24 agosto, una nota sottoscritta dal Comandante dei Carabinieri ……, con la quale si negava l'accesso alla documentazione richiesta "ritenendo non sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, nonché giuridicamente rilevante, in ragione dell'avvenuta revoca della lettera di contestazione".

Pertanto, il Maresciallo …… ha presentato ricorso, pervenuto in data 3 ottobre 2006, alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo che venga ordinato all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Non si condivide l'affermazione dell'amministrazione resistente che, alla base del proprio diniego di accesso, ha opposto la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Con la revoca della nota di contestazione l'amministrazione ha espresso il proprio ius poenitendi, per il quale in applicazione di un principio generale, può sempre disporre della propria volontà, prima che si siano avverati gli effetti delle sue pronunce e/o provvedimenti.

Vero è che, l'atto di revoca ha efficacia ex nunc, per cui i suoi effetti cessano dal momento dell'operatività della revoca stessa, mentre, di regola, sopravvivono gli effetti già prodotti in precedenza. Nel caso di specie, dall'analisi dei documenti allegati all'istanza di riesame del diniego di accesso pervenuta alla scrivente Commissione, sembrerebbe che la nota in cui si contestava al Maresciallo …… l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti non abbia prodotto alcun effetto, prima che ne sia intervenuta la sua revoca.

Tuttavia, non si può negare il diritto dell'istante di voler conoscere, comunque, il contenuto degli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. ……..

……, comandante della stessa Compagnia ……, per valutarne il contenuto ed eventuali effetti pregiudizievoli derivati dallo stesso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso proposto dal Maresciallo …… sia ammissibile, perché sussistente l'interesse previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Azienda Agraria …… Società semplice*

contro

***Amministrazione resistente**: Comunità montana del……*

Fatto

Il Sig. ……., nella sua qualità di amministratore della Azienda Agraria ……..- Società semplice ed in nome degli altri soci della predetta società, ha presentato ricorso in data 26 settembre (pervenuto a questa Commissione il successivo 3 ottobre), avverso la determinazione dell'amministrazione resistente con cui quest'ultima in data 28 agosto 2006 aveva consentito l'accesso al "Piano dei Tagli" depositato dalla ricorrente presso l'amministrazione resistente in favore del Sig. …….

Rileva la società ricorrente una serie di vizi da cui sarebbe affetto il provvedimento favorevole all'accesso; in particolare si lamenta un eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione locale nel decidere sulla richiesta di accesso formulata dal Sig. ……., il quale, inoltre, ed a dire della ricorrente, sarebbe stato privo di un interesse giuridicamente rilevante all'ostensione dei documenti richiesti.

Il provvedimento contro cui ricorre l'Azienda Agraria (notificato a quest'ultima) espressamente faceva riferimento alla facoltà di impugnare lo stesso o dinanzi al TAR ovvero di fronte a questa Commissione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Comunità Montana.

A tale specifico riguardo, nonostante il riferimento operato dal provvedimento impugnato all'articolo 12 del citato regolamento governativo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con la disposizione regolamentare citata, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Comunità Montana del ..... sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente questa Commissione bensì il Difensore Civico.

Considerato che l'errore nella presentazione del ricorso è imputabile anche all'indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, si ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Comune di ……..*

Fatto

Il Capogruppo del consiglio comunale di ……. cons. ……., insieme ai consiglieri comunali ……., ha presentato, in data 3 marzo 2006, richiesta di accesso, nella sua forma integrale, agli atti relativi alla gestione di permessi retribuiti e dei rimborsi alle società terze che "hanno in forza gli assessori o i consiglieri comunali"; ed in particolare ai seguenti documenti relativi ai sigg.ri ……..

1. *fatture o note spese o semplici richieste effettuate dalle società, imprese o associazioni, o altri atti da cui risultino le richieste di rimborso, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;*
2. *mandati degli importi liquidati alle predette società dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;*
3. *contratti di lavoro dei sig.ri indicati dai quali si desuma la sede lavorativa, il rapporto di lavoro dipendente e l'orario di lavoro, ove mancasse quest'ultima specifica la dichiarazione notoria riguardante l'orario da parte dei datori di lavoro.*
4. *buste paga relative alle mensilità interessate dalle richieste;*
5. *attestazioni dell'ente (o dei presidenti di commissione consiliare o consultiva) per i permessi richiesti e addebitati all'ente locale di ……;*
6. *circolare redatta dalla coordinatrice area amministrativa del 12 agosto 2004 e successive modificazioni;*

7. *dichiarazione notoria degli interessati che non svolgono attività di tipo autonomo o professionale;*
8. *dichiarazione del sig. …… circa la propria attività al fine della richiesta emolumento quale sindaco.*

A seguito di tale richiesta, sollecitata in data 19 giugno 2006, l'amministrazione ha provveduto ad inviare, in data 16 luglio 2006, l'istanza medesima ai controinteressati affinché potessero esercitare, entro il termine di 10 giorni, il diritto di opposizione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006. I controinteressati …… e …… hanno provveduto ad inviare una nota ai richiedenti con la quale consentono il rilascio dei documenti richiesti, esortando però il consigliere capogruppo ……, primo firmatario dell'istanza di accesso, a rispettare la disciplina in tema di tutela alla riservatezza dei dati personali.

Avverso la prassi dell'amministrazione comunale di consentire l'accesso ai consiglieri comunali previo consenso del controinteressato, il capogruppo consiliare ……, primo firmatario dell'istanza di accesso, ha presentato, in data 28 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare le richieste di accesso effettuate dai consiglieri comunali soggette alla disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 e non al regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e, pertanto, non applicabile all'accesso esercitato dai consiglieri comunali la disciplina di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 limitativa dell'ampio diritto attribuito dall'art. 43 del TUEL ai medesimi.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, si ritiene il presente ricorso inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, si rileva che la prassi dell'amministrazione comunale di applicare l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 all'accesso dei consiglieri si traduce in una limitazione del loro

diritto, dal momento che demanda ai controinteressati la facoltà di consentire il rilascio delle informazioni richieste, mentre nella legge sulle autonomie locali tale richiesta si configura come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non essendo la medesima subordinata alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716). Si ritiene, pertanto, che l'art. 3 del d.P.R. citato non possa essere applicato al procedimento di cui all'art. 43 del TUEL.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. .....contro*

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 6^ Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali*

Fatto

Il Signor....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 10 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 6^ Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione per il conferimento del grado di Primo Maresciallo di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

L'odierno ricorrente ha richiesto di poter conoscere ed acquisire gli atti esaminati e prodotti dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, ed in particolare:

- *la copia del documento con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;*
- *copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;*

- *il documento contenente il numero dei Marescialli Capi valutati per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo;*
- *la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 785° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al di sotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.*

Il Ministero resistente, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva parzialmente la richiesta di accesso del Signor……., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali" e "complementari" per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che "la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art.33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime "i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale" secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento".

Pertanto, il Signor …….ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Signor……., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare l'idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Signor ……sia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione

matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra…….*

contro

***Resistente** : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna*

Fatto

Con istanza di accesso in data 9.8.2006 la sig.ra ……..ha chiesto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna "il piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 — 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all'iscrizione".

L'istanza di accesso è motivata per la verifica del rapporto giuridico di servizio in applicazione all'art.21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art.45 comma 2 .

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , la sig.ra…….. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, si rileva che dall'istnza di accesso risulta la presenza di controinteressati.

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, affinché possano presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

POM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna a provvedere alla comunicazione nei modi di legge.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sigg……*

contro

***Amministrazione resistente**: Direzione Interregionale della Polizia di Stato*

Fatto

Le Sigg.re ……., dipendenti della ……. S.p.a., in data 1 e 8 settembre 2006 presentavano alla Questura di Teramo richiesta di accesso ai documenti amministrativi per ottenere copia del bando di gara per l'affidamento del servizio mensa della Questura di …… e del contratto stipulato tra la Questura stessa e la ……S.p.a., evidentemente risultata vincitrice della gara di appalto in questione. Nelle due richieste le odierne ricorrenti motivavano la loro legittimazione al chiesto accesso in funzione della necessità di "...acquisire documenti indispensabili per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato" esistente con la ditta ……. S.p.a. Nelle richieste di accesso si chiedeva, oltre al bando ed al contratto di cui sopra, anche copia dell'orario di lavoro settimanale svolto delle ricorrenti sostanzialmente nei mesi di aprile, maggio e giugno 2006, nonché le annotazioni del corpo di guardia della Questura di …… relative all'ingresso ed all'uscita dalla Questura riferite allo stesso arco temporale.

In data 20 settembre 2006 la Direzione Interregionale della Polizia di Stato accoglieva parzialmente le richieste di accesso, limitatamente al bando di gara ed al contratto stipulato con la ……S.p.a. Con riferimento a tale ultimo documento, inoltre, l'amministrazione limitava ulteriormente l'accesso, concedendolo solo con riferimento agli articoli

10 (osservanza delle condizioni di lavoro), 13 (utilizzazione di attrezzature e materiali dell'amministrazione. Vestiario e dotazione del personale) e 16 (personale impiegato). Quanto agli orari di lavoro svolti ed ai documenti attestanti l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, l'amministrazione riferiva alle odierne ricorrenti di aver interessato la competente Questura di ……., con ciò, implicitamente, riconoscendo la titolarità delle richiedenti a prendere visione dei richiesti documenti.

Successivamente, in data 25 settembre, le ricorrenti lamentavano con lettera raccomandata A/R l'illegittimità della limitazione opposta dall'amministrazione al chiesto accesso, rilevando l'apoditticità della motivazione del diniego parziale di accesso al contratto nella parte in cui si afferma che il suddetto contratto è accessibile "...solo per le parti di interesse diretto" e facendo constare ulteriormente l'interesse delle richiedenti alla conoscenza integrale dell'accordo concluso tra l'amministrazione e la ditta ……. S.p.a..

In risposta a tale ultima nota l'amministrazione, in data 5 ottobre 2006, emetteva altra nota sostanzialmente confermativa del precedente parziale diniego, invitando le richiedenti a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

Avverso tale diniego le ricorrenti hanno presentato ricorso a questa Commissione in data 16 ottobre 2006 (pervenuto il successivo 24 ottobre notificato anche alla controinteressata ditta ……S.p.a.) lamentando sotto diversi profili l'illegittimità del provvedimento impugnato e sottolineando l'avvenuta proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c. nei confronti della ……S.p.a. ad ulteriore sostegno della titolarità di interesse qualificato alla conoscenza del documento parzialmente negato.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente occorre prendere posizione, in senso favorevole, rispetto all'accessibilità di un

atto di diritto privato concluso da un'amministrazione, come nel caso di specie. Sul punto, in passato, si sono riscontrati orientamenti giurisprudenziali discordanti tra quanti ritenevano accessibile solo il documento espressione dell'attività funzionalizzata dell'amministrazione e quanti, viceversa, estendevano la portata del diritto di accesso fino a ricomprendervi l'attività di diritto privato posta in essere da una figura soggettiva pubblica.

Tale ultimo orientamento è da condividere ed ha, del resto, trovato recentemente il conforto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione del 5 settembre 2005, n. 5) che ha nella sostanza confermato uno dei precedenti orientamenti dello stesso Giudice a tenore del quale: "Sono soggetti all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato. Per tutti gli atti dell'amministrazione pubblica sussistono le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità; pertanto, la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 cost. e riguarda quindi gli atti dell'amministrazione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito)" (Cons. Stato, Sez. VI, 16/09/2002, n.4660).

Ciò premesso, il parziale diniego opposto dall'amministrazione è da ritenere illegittimo, atteso che nel caso di specie l'esistenza di una controversia di lavoro con la ditta ……S.p.a. costituisce titolo legittimante l'accesso al testo integrale del contratto stipulato dall'amministrazione resistente con la suddetta impresa. D'altronde l'amministrazione – trattandosi

di attività sostanzialmente vincolata - ha facoltà di limitare o escludere l'accesso solo con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dal legislatore o, al più, dalla singola amministrazione che in ipotesi abbia adottato apposito regolamento ai sensi della normativa primaria contenuta nella l. n. 241/90.

Nel diniego, tuttavia, non si fa riferimento a nessuna fattispecie di esclusione che giustifichi la limitazione dell'accesso ma solo alla presunta lacunosità, in punto di dimostrazione dell'interesse ad accedere delle odierne ricorrenti, della richiesta rivolta all'amministrazione resistente. Sul punto, e per quello che è dato riscontrare agli atti, questa Commissione ritiene che le ricorrenti abbiano sufficientemente motivato le richieste di accesso e che, pertanto, il diniego parziale loro opposto sia destituito di giuridico fondamento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig ……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Guardia di Finanza, Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti.*

Fatto

Il sig……., tramite il proprio legale rappresentante, avv……., dopo aver chiesto, per via telefonica, alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza ----------……..di poter accedere ad alcuni documenti, ha domandato, al momento dell'esercizio di tale diritto, di poter utilizzare un apparecchio di videoregistrazione.

A seguito del diniego dell'amministrazione all'uso di tale strumento fondato sul carattere militare della struttura alla cui tutelata sono poste norme sul segreto di Stato, il legale rappresentante ha presentato, in data 10 agosto 2006, istanza formale con la quale ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, formati dalla Scuola medesima e relativi a profili personali e professionali del sig. ……. Specifica poi l'avv. ……..che la conoscenza dei documenti è necessaria per far valere, anche in giudizio, eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di impiego con la predetta scuola.

Il responsabile del procedimento, gen……., con nota del 5 settembre 2006, ha negato l'accesso in considerazione della genericità dell'istanza nella quale non sono specificati né i documenti ai quali si chiede di accedere nè gli interessi che si intendono tutelare mediante il diritto in esame, di conseguenza, afferma il responsabile, l'amministrazione non è posta in grado di valutare la sussistenza della una posizione giuridicamente rilevante correlata ai documenti ai quali si chiede di accedere.

Successivamente, il legale rappresentante ha inviato una lettera con la quale intimava, ai sensi dell'art. 328 c.p.c., l'amministrazione a concedere l'accesso ai documenti

negando la genericità della richiesta atteso che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Scuola si è svolto nell'arco di dodici mesi, che l'istanza aveva ad oggetto la documentazione personale concernente profili professionali e personali del ricorrente formata dalla Scuola stessa, nonchè ribadendo la sussistenza della correlazione tra chiesti documenti e posizione giuridica che si intende far valere mediante gli stessi, ossia la realizzazione, anche giudiziaria, delle ragioni del ricorrente in ordine a vicende concernenti il rapporto di impiego presso la Scuola.

A seguito della nota del 12 settembre 2006, con la quale il responsabile Gen. ……., ha ribadito che il procedimento di accesso era stato definito con la precedente determinazione di diniego, l'avv. ……..in data 18 settembre 2006 ha presentato nuovamente istanza con la quale ha chiesto di poter accedere ad una comunicazione/relazione del Gen…… medesimo avente ad oggetto profili personali e professionali del rappresentato. Specifica il legale rappresentante nella nota che tale richiesta è rilevante ai fini di una eventuale tutela, anche giudiziaria, delle ragioni dell'assistito. L'amministrazione, dopo aver qualificato tale ultima richiesta "indissolubilmente legata all'istanza pregressa", ribadisce che il relativo procedimento si è concluso con il provvedimento di diniego del 5 settembre 2006, e che è fatta, in ogni caso, salva la possibilità del ricorrente di presentare una nuova istanza, delimitando l'oggetto della medesima.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati rispettivamente in data 5 e 22 settembre 2006, il sig……., rappresentato e difeso dall'avv ……..ha presentato, in data 3 ottobre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di diniego con conseguente accoglimento dell'istanza di accesso, diritto quest'ultimo da esercitarsi mediante l'utilizzo dello strumento di videoregistrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame l'istanza di accesso del sig. ……..è circostanziata ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale ed, in particolare, ai documenti formati dalla Scuola

nel corso dello svolgimento del rapporto di impiego intercorso tra la medesima ed il ricorrente della durata di dodici mesi, aventi ad oggetto profili personali e professionali di quest'ultimo.

Ha chiesto, poi, di conoscere l'esistenza di una comunicazione/relazione inviata dal Gen…… al Comandante dell'Ispettorato, e in caso positivo, di poterne estrarre copia, ciò al fine di far valere le proprie ragioni, anche in sede giurisdizionale, connesse a vicende concernenti il rapporto di impiego con la Scuola.

Rileva, pertanto la scrivente Commissione che l'istanza ha ad oggetto documenti specificamente individuati ed è supportata da una puntuale motivazione, ossia la difesa, anche in giudizio, di eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di lavoro con la predetta Scuola.

Inoltre, la consolidata giurisprudenza ha affermato che poiché i documenti contenuti nel fascicolo personale attestano i diversi momenti del servizio prestato dal pubblico dipendente, l'ostensione dei medesimi, essendo richiesta da colui che è parte del procedimento e non da un terzo, non debba essere motivata.

E' stato infatti stabilito che "l'interesse dell'impiegato ad accedere agli indipendentemente atti inseriti nel proprio fascicolo deve ritenersi in re ipsa, ossia nella circostanza di essere un pubblico dipendente, ed, in quanto tale, di poter vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti, indipendentemente dalla circostanza che dall'esame dei documenti possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata" (TAR Marche 11 ottobre 2002, n. 1138). In altri termini, la giurisprudenza ha affermato che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, e che, dunque, il medesimo ha diritto di accedere ad ogni documento, acquisito al fascicolo personale, che direttamente lo riguarda.

Con riferimento alla richiesta di poter accedere ai documenti richiesti mediante l'utilizzo di uno strumento di videoregistrazione, si rileva che spetta alle singole amministrazioni individuare le modalità di esercizio del diritto di accesso, pertanto sarà l'amministrazione stessa ad indicarle al ricorrente.

Pertanto, la scrivente Commissione dichiara il diritto del sig……, ad accedere al proprio fascicolo personale, ivi compresa l'eventuale comunicazione/relazione trasmessa dal Gen. ……al Comandante dell'Ispettorato, ed avente ad oggetto profili personali e professionali del rappresentato,

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita il Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell'Aquila , ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: *Sig……..*

Contro

Amministrazione resistente*: Inps,*

Fatto

Il sig……., a seguito del rilascio, in data 28 luglio 2006, del certificato per malattia da parte del medico curante, ha provveduto, in data 31 luglio 2006 ad inviarlo, mediante posta prioritaria, alla sede Inps di……., affinché quest'ultima provvedesse ad indennizzare le giornate di malattia.

Tuttavia, l'Inps con lettera del 31 agosto 2006, ha comunicato al ricorrente che poiché il certificato di malattia era stato presentato in data 10 agosto 2006, ossia in ritardo rispetto al termine di due giorni dal rilascio dell'attestazione previsto dalla legge 28 febbraio 1980 n. 33, l'ufficio non ha potuto procedere ad indennizzare le giornate comprese nel periodo tra l' 1 ed il 10 agosto 2006. Specifica, poi, l'amministrazione che, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della lettera, è attribuita al sig. ……..la facoltà di presentare idonea documentazione comprovante l'esistenza di fatti o di circostanze in grado di giustificare il ritardo.

Il ricorrente, in data 12 settembre 2006, ha invito una nota all'amministrazione con la quale ha chiesto di poter visionare la busta con la data di spedizione e di arrivo prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento, al fine di far valere nelle sedi opportune l'eventuale errore dell'Inps ovvero il disservizio postale causa del mancato indennizzo delle giornate di malattia.

Avverso tale diniego tacito il sig……., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame la richiesta di accesso è stata presentata in data 12 settembre 2006, mentre il ricorso alla scrivente Commissione è stato inviato in data 10 ottobre 2006, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto (art. 25 legge n. 241 del 1990).

La scrivente Commissione tuttavia, esprime, l'avviso che il ricorrente, quale parte del procedimento volto al riconoscimento dell'indennità per malattia, vanta un interesse ad accedere alla busta con la quale è stato inviato il certificato medico sulla quale sono stampate le date di spedizione e di invio. Ciò sia al fine di poter acquisire, quando il procedimento è ancora in corso di svolgimento, dallo stesso ufficio gli elementi attraverso i quali contribuire alla formazione della determinazione dell'amministrazione stessa, sia, qualora l'Inps non dovesse riconoscere l'indennità per malattia, al fine di consentire al sig. ……..di potersi rivalere del danno subito nei confronti del responsabile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri*

Fatto

Il sig. ……..a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri, ha presentato in data 7 agosto 2006 istanza di accesso al Preside della scuola con la quale ha chiesto, motivando, copia dei seguenti documenti:

a) elaborati della terza prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dagli altri candidati della classe 5a BG, e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame;

b) elaborati della seconda prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dal suddetto e dagli altri candidati della classe 5a BG.

Il Dirigente Scolastico competente ha provveduto, con nota del 17.8.2006, sulla richiesta di accesso così motivando : "in merito ai documenti relativi alle prove di esame del vostro assistito ……..inviamo, in aggiunta alla terza prova e relativa valutazione già in vostro possesso, l'elaborato della seconda prova e la griglia di valutazione.

Per quanto concerne, invece, l'estrazione di copia degli elaborati degli altri candidati, in base alla normativa di tutela della privacy riteniamo di non essere in dovere di assecondare la vostra richiesta".

Avverso tale parziale diniego, il sig. ……..ha presentato ricorso al Difensore civico della Toscana, chiedendogli "di intervenire presso l'Amministrazione intimata affinché sia riesaminata la suddetta determinazione".

Il Difensore Civico , con nota in data 5.10.2006, inviata per conoscenza anche al ricorrente, ha trasmesso per competenza, , ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, il ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione , anche in applicazione del principio di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 riguardante la richiesta di accesso presentata ad amministrazione diversa da quella competente, rilevato che il ricorrente è a conoscenza che la Commissione stessa è stata investita della vicenda, ritiene di provvedere direttamente sul ricorso erroneamente proposto al Difensore Civico della Toscana.

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente anche in relazione alle iniziative giurisdizionali da intraprendere.

Al riguardo si osserva che in giurisprudenza è stata ripetutamente affermata la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche agli elaborati degli altri candidati della classe 5 a BG, con l'accorgimento dell'oscuramento dei nomi degli elaborati degli altri esaminandi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..contro*

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 6^ Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali*

Fatto

Il Signor……..., in qualità di Primo Maresciallo, in servizio presso il Comando Brigata Genio in Udine, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 ottobre 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto 6^ Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti. L'odierno ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti emessi dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, in merito al conferimento della qualifica di "Luogotenente" per l'anno 2003, ed in particolare:

- *la copia del documento con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;*
- *copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;*

- *il documento contenente il numero dei Primi Marescialli valutati per il conferimento della qualifica a Luogotenente;*
- *la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 130° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al disotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.*

Il Ministero resistente, con nota del 14 dicembre 2005, e successivamente, per problemi di trasferimento di competenza del relativo carteggio, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva parzialmente la richiesta di accesso del Signor……., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che "la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art.33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime "i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale" secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento".

Pertanto, il Maresciallo ……...ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo……., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare l'idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Maresciallo ……sia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi

fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.*

contro

***Amministrazione resistente**: Agenzia delle Entrate – Torino I*

*e **nei confronti** della società……..*

Fatto

Il Sig……, amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società ……& C. S.a.S., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate – Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia dell'atto di accertamento emesso nei confronti della società……

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è state cessionaria di merce venduta dalla società ……& C. S.a.S, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell'IVA nei confronti della società……, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l'Agenzia dell'entrate – Torino I, negava all'istante l'accesso alla documentazione richiesta, "ritenendo la conoscenza di quest'ultima irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), l. n. 241/1990".

Avverso tale diniego la società ……& C. S.a.S ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Torino I, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si rileva che l'odierno ricorrente, in data 14 marzo 2006, si è già rivolto contro il diniego dell'amministrazione resistente alla scrivente Commissione, che, in merito, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della sua domanda di accesso, indicando la facoltà per l'interessato "di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento".

Tuttavia, il ricorso in oggetto, pervenuto alla Commissione il 30 ottobre 2006, si riferisce nuovamente al diniego rilasciato dall'amministrazione il 12 aprile 2006 e non ad altro eventuale diniego ad una nuova istanza di accesso, formulata dal Sig. .....sul fondamento positivo del suddetto parere.

Pertanto – fermo restando quanto già espresso dalla Commissione sulla questione espressa in fatto - il ricorso deve considerarsi irricevibile, perché proposto tardivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 184/2006.

Infine, si evidenzia che, in ogni caso, la decisione di irricevibilità del ricorso "non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento", secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Comune di ……..*

Fatto

Il sig……., consigliere del Comune di …….. ha presentato, unitamente ad altri consiglieri, in data 20 aprile 2006, un'istanza di accesso ai responsabili dei settori XII e VI ed al Segretario generale del Comune di……., avente ad oggetto alcuni documenti relativi ai lavori eseguiti a seguito dell'alluvione verificatasi nel corso dell'autunno 2005. In particolare, i consiglieri comunali chiedono di conoscere i nominativi delle imprese che hanno effettuato i lavori e l'importo dei medesimi, al fine di poter partecipare alla seduta del Consiglio comunale del 14 marzo 2006, nel corso della quale l'assemblea avrebbe proceduto all'esame ed alla liquidazione dei lavori, in modo informato e consapevole.

In effetti, dopo l'alluvione, il Sindaco del Comune di ……..ha emesso, in data 29 novembre, un'ordinanza con la quale ha ordinato alla società comunale pubblica .....s.p.a. , in via eccezionale ed urgente, di coadiuvare la Protezione civile comunale, con ogni mezzo, per far fronte all'emergenza verificatasi. Il Sindaco ha, inoltre, autorizzato la predetta società allo svolgimento di tutti i lavori necessari per ripristinare la sicurezza nell'area, eventualmente, avvalendosi anche di ditte specializzate già operanti sul territorio. Nel provvedimento citato il sindaco ha altresì ordinato alla ……s.p.a. di predisporre delle relazioni sui lavori eseguiti direttamente o attraverso altre imprese, nelle quali fossero specificati gli interventi effettuati al fine di conoscere lo stato di esecuzione dei lavori, predisporre la rendicontazione finale e chiedere delle sovvenzioni per le spese effettuate. Il Sindaco ha ordinato poi di comunicare tali informazioni al Sindaco stesso ed al Responsabile della Protezione civile, ossia il Tenente Colonnello……., comandante del Corpo di Polizia locale.

A seguito di numerosi solleciti da parte del ricorrente e del segretario generale del Comune di…… in data 25 agosto 2006, il responsabile del servizio VI ha consegnato al consigliere …… solo alcuni tra i documenti richiesti, ed ha invitato il ricorrente a

richiedere i rapporti di intervento direttamente alla ……s.p.a. atteso che i documenti originali sono in possesso della predetta società. Successivamente, il Tenente Colonnello ……., responsabile del servizio VI, in risposta ad un'ulteriore nota del 26 agosto del ricorrente, ha inviato, in data 25 settembre 2006, una comunicazione nella quale afferma che gli atti sulla base dei quali è stata liquidata la fattura n. 5 del 1 marzo 2006 sono sottratti all'accesso "essendo prevalente, nella fattispecie, il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche ed imprese riguardo agli interessi finanziari e commerciali di cui le imprese stesse sono titolari".

Avverso tale parziale diniego il consigliere ……..in data 31 ottobre 2006, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che, poichè la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, il presente ricorso sia da considerare inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, questa Commissione ritiene di potersi ritenere investita della questione in sede consultiva, rileva che la legge sulle autonomie locali configura la richiesta di accesso dei consiglieri comunali e provinciali come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non subordinando la medesima alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716).

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione avrebbe dovuto consentire al consigliere ……l'accesso a tutti i documenti richiesti

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: *Signor ……contro*

Amministrazione resistente: *Ministero dell'Istruzione*

Fatto

Il signor……., in qualità di educatore, con nota del 5 settembre 2006, ha chiesto di potere accedere agli atti in possesso del C.S.A……., relativi alle graduatorie pubblicate per l'assegnazione provvisoria del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007. In particolare, l'istante – asserendo la lesione di una propria posizione giuridica in ordine alla legittima assegnazione del posto di lavoro - ha manifestato l'interesse a conoscere la documentazione inerente il signore ……e la signora ……., ai quali è stato assegnata la precedenza in graduatoria nell'assegnazione per assistenza al familiare, pur avendo un punteggio inferiore al suo.

Il dirigente competente del C.S.A. di ……ha provveduto, in data 19 settembre 2006, a inviare ai due citati controinteressati la richiesta di autorizzazione al rilascio della suddetta documentazione, ma non avendo, ad oggi, ricevuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ……. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al C.S.A. di ……il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai richiedenti dei requisiti richiesti per l'inserimento in graduatoria. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, si ritiene che l'istante collocatosi in graduatoria in una posizione antecedente a quella dei controinteressati - avendo anche riscontrato dall'esame di alcuni atti, effettuato in data 21 luglio 2006, la mancanza degli elementi necessari per l'attribuzione della precedenza al signore ……e alla signora ……- abbia diritto di estrarre copia della documentazione in possesso del C.S.A. di……., in base alla quale si è formata la suddetta graduatoria e si sono attribuite le relative precedenze, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi – comunque avvisati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 - in tale ipotesi, prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Anche la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……*

***Amministrazione resistente**: Provincia Regionale di Catania, Centro Direzionale Nuovaluce*

Fatto

Il sig……., tramite il proprio legale rappresentante avv……., ha chiesto, in data 30 agosto 2006, alla Provincia Regionale di Catania di poter accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi afferenti la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP 92, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave. L'istante, quale proprietario di uno dei terreni oggetto di espropriazione, attraverso l'esercizio del diritto in esame, intende valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziali.

L'amministrazione, con nota del 26 settembre 2006, ha negato il chiesto accesso ed ha invitato il sig. ……. ad indicare in modo completo i documenti oggetto dell'istanza al fine di consentire una loro agevole individuazione. Ha specificato, infatti, il Direttore del VI Dipartimento Tecnico, 5 Servizio amministrativò della Provincia Regionale di Catania, che trattandosi di un progetto approvato nel 1980, i documenti in oggetto sono stati archiviati.

Avverso tale diniego tacito il sig……., tramite il proprio legale rappresentante avv……., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), mentre la competenza avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali spetta al difensore civico. Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sul diniego della Provincia Regionale di Catania ai documenti relativi la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP 92, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……*

contro

***Resistente** : Ministero della Difesa*

Fatto

Con istanza di accesso in data 14.9.2006 il Magg. ……ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare "la copia della nota di risposta , giunta all'Ispettorato per la Funzione Pubblica il 22.8.2006" con la quale il suddetto Direttore ha fornito all'Ispettorato stesso una dettagliata e motivata risposta in relazione ad una vicenda riguardante il citato ricorrente.

Il sig. …… aveva , infatti , richiesto , con lettera del 16.2.2006 , l'intervento dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il suddetto Direttore Generale per il Personale Militare "volto a sollecitare informazioni e chiarimenti sulla propria vicenda di collocamento a riposo".

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , il sig…… ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta : infatti, la relazione predisposta dal Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare ed inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica lo riguarda direttamente e, come precisato nel ricorso, "potrebbe chiarire i dubbi che ancora sussistono in relazione agli atti adottati nei suoi confronti".

Sussiste, quindi , ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra……*

contro

***Amministrazione resistente**: Comune di San Felice Circeo*

Fatto

La signora……., in data 30 ottobre 2006, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito del Comune di San Felice Circeo sulla sua istanza di accesso, volta ad ottenere copia della domanda di condono edilizio, presentata dal signor……., e della concessione a sanatoria rilasciata al medesimo.

L'odierna ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha affermato una presunta lesione della proprio posizione ad opera dell'amministrazione resistente, che iniquamente le avrebbe inflitto, in via esclusiva, l'imposizione del pagamento di un oblazione per un abuso edilizio (la variazione della forma del tetto) commesso dal costruttore e riguardante l'edificio, nel quale - oltre l'unità immobiliare di sua proprietà – vi è, al piano sottostante, l'unità immobiliare di proprietà del signor……. Lo scopo della signora è, dunque, quello di verificare se per lo stesso abuso edilizio sia stata rivolta al signor ……un analoga richiesta impositiva.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune di San Felice Circeo.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune di San Felice Circeo sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

Si evidenzia, infine, anche la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico, poiché contro il tacito diniego dell'amministrazione, protrattosi dall'11 settembre 2006 – come risulta dalla data di ricevimento della raccomandata contenente la suddetta istanza di accesso – la ricorrente ha ricorso all'organo incompetente il 30 ottobre 2006, ben oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, e decorrente dal suddetto diniego.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Provinciale di ……..*

Fatto

Il dott. ……., docente a t.i. presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di ……., chiedeva per l'anno scolastico 2006/2007 di essere assegnato all'istituto professionale analogo con sede ad ……..

La domanda veniva respinta e al posto disponibile ad ……. veniva nominata la prof.ssa…….. L'interessato allora presentava domanda di accesso ai seguenti documenti: copia domande trasferimento presentate dalla prof.ssa ……..per l'anno scolastico 2005/206 e 2006/2007; copia delle domande di utilizzazione presentate dalla stessa per i medesimi anni.

L'amministrazione, con nota del 21 settembre scorso, negava l'accesso in quanto non supportata da un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

Avverso tale diniego in data 24 ottobre il dott. ……..ha presentato ricorso a questa Commissione, notificandolo anche ala prof.ssa ……..nella sua qualità di controinteressata, lamentando l'illegittimità del diniego medesimo. In particolare il ricorrente ritiene di essere portatore di interesse qualificato all'accesso dovendo verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione con riferimento all'utilizzazione a suo posto, della controinteressata prof.ssa ……..

In data 20 novembre 2006 è pervenuta una memoria dell'amministrazione resistente non comunicata al ricorrente e di cui, pertanto, questa Commissione non può tenere conto siccome contraria alle regole del contraddittorio.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Le motivazioni del diniego di accesso contenute nella nota del 21 settembre u.s. sono, invero, destituite di giuridico fondamento. L'interesse ad accedere, infatti, ricorre ogni qual volta il richiedente rappresenti la titolarità di una situazione giuridica sufficientemente differenziata rispetto a quella del quisque de populo; nel caso di specie la suddetta titolarità è comprovata dalla circostanza che alla utilizzazione nella sede di ……aspirava anche l'odierno ricorrente, come da domanda espressamente rivolta all'amministrazione. Di conseguenza il ricorrente aveva un indubbio interesse a verificare se la prof.ssa ……avesse i titoli per l'assegnazione a detta sede, al fine di poter poi valutare l'opportunità di tutelare in via giurisdizionale la propria aspettativa ad ottenere la chiesta sede di servizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..contro*

***Amministrazione resistente**: Regione Siciliana –Assessorato Regionale del Lavoro – U.O. Centro per l'Impiego n. 19 – Misterbianco*

Fatto

Il Sig. ……..ha chiesto, in data 20 settembre 2006 , tramite il proprio legale, all'amministrazione resistente di poter accedere a "copia dei documenti attestanti che la propria figlia maggiorenne……., nata a Catania il……., e residente in ……Via ……., espletava, già da tempo, attività lavorativa retribuita".

A motivazione dell'istanza, il ricorrente afferma che i documenti richiesti sono necessari per "proporre una successiva azione giudiziaria, dinanzi al Tribunale civile di Catania, volta alla revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 805/2003, nella parte in cui lo obbligavano a corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia Ornella, per l'importo di euro 199,00".

In data 4 ottobre 2006, l'U.O. - Centro per l'Impiego n. 19 di Misterbianco- ha negato l'accesso ai documenti richiesti con la seguente motivazione : " con riferimento alla nota del 20.9.2006 di codesto studio legale siamo impossibilitati a fornire la documentazione in quanto la lavoratrice non ha dato allo scrivente alcuna autorizzazione alla diffusione di quanto richiesto".

In data 30 ottobre, il sig. ……..ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del diniego di accesso .

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di una Regione .

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Alla sig.ra ……..

***OGGETTO**: Richiesta di parere.*

La sig.ra……., con nota del 10 novembre 2006, ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo ad una sua richiesta di accesso alla documentazione amministrativa , inviata il 19 agosto 2005 all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La suddetta richiesta di accesso ha ad oggetto notizie e provvedimenti riguardanti la patente auto del sig. ……..e la relativa motivazione, secondo quanto indicato nella citata nota del 10 novembre u.s., è da riferire all'esigenza di tutelare e difendere i propri diritti, essendo stata la richiedente investita, in un incidente stradale, dall'autovettura guidata dal suddetto, in data 23 luglio 2003.

Il Ministero dei Trasporti a tutt'oggi non risulta aver dato seguito all'istanza di accesso della suddetta.

L'istanza di accesso della sig.ra ……è sufficientemente motivata riguardo l'interesse ad accedere alla documentazione richiesta e risulta dagli atti che l'istante ha un interesse personale e concreto rivolto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

La Commissione ritiene , quindi, che la richiesta di accesso debba essere accolta.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza*

Fatto

Il Sig. ……., primo dirigente della polizia di Stato, in data 26 settembre 2006 ha ricevuto la scheda di valutazione personale per l'anno 2004, compilata dall'amministrazione di appartenenza. Dal confronto con la precedente scheda redatta per l'anno 2003, il ricorrente notava una variazione "al ribasso" del punteggio assegnatogli pari a punti 2,5 (la valutazione per il 2003 era stata pienamente conforme con punti 103; nel 2004 conforme con punti 100,5). In data 5 ottobre 2006, l'odierno ricorrente presentava richiesta di accesso preordinata a conoscere "i fatti e i motivi " posti a fondamento di tale variazione peggiorativa nell'attribuzione del punteggio per il 2004. In particolare, il ……. chiedeva di poter accedere ai documenti del proprio fascicolo personale, alle schede valutative personali nonché al fascicolo di "massima" contenente "la normativa e le circolari ministeriali per la trattazione e redazione delle schede valutative dell'attività dei Dirigenti".

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta richiesta nei trenta giorni successivi, con ricorso in data 13 novembre (pervenuto il 21 novembre) il Sig. ……. ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ed adottare le conseguenti determinazioni. A sostegno del gravame il ricorrente adduce di non essere stato messo in condizione di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione e, conseguentemente, di volerne essere edotto al fine di valutare la possibilità di ricorrere contro il provvedimento in questione.

Diritto

Il diritto di accesso, come noto, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima

ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto (fascicolo personale e schede valutative anch'esse personali), afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr. ……. In questo senso, pertanto, appare illegittimo il silenzio tenuto dall'amministrazione e contro il quale il dr. …… ha presentato ricorso. Anche la richiesta di accesso concernente la normativa e le circolari ministeriali poste alla base del provvedimento attributivo del punteggio, ove esistenti, sono da ritenere accessibili, atteso che su di esse, verosimilmente, l'amministrazione resistente si è basata per abbassare il punteggio da 103 a 100,5 e dunque costituiscono documentazione rilevante ai fini della proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale da parte del dr. ……

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente: Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza

Fatto

I sig. ri ....., tramite il proprio legale avv. ....., nella loro qualità di eredi del sig. ..... deceduto a ....., hanno chiesto alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza l'accesso alla "documentazione amministrativa di ispezione e controllo inerente l'UTE 14 della SATA di Melfi , presso la quale il sig. ..... svolgeva, dal 6.4.1994, attività di operaio".

La Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza negava l'accesso affermando genericamente che "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. ..... è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)".

Avverso il diniego di accesso il sig. ....., tramite il proprio legale avv. ....., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando l'illegittimità del diniego considerato che " la documentazione concernente i procedimenti penali è sottratta all'accesso nei limiti in cui è coperta dal segreto istruttorio".

Diritto

Come risulta dall'esposizione in fatto, l'accesso alla documentazione richiesta è stato negato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza sulla base di una affermazione generica : "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. ..... è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)".

Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, il diritto di accesso viene meno soltanto "quando gli atti di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale 'gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari'. La rilevanza escludente del segreto è espressamente stabilita dall'art. 24, co. 1, lett. a, della L. 241/90" (cfr. C.S., sez. IV, n. 1091 del 13.7.98, T.a.r. Veneto, I, n. 1267/05; T.a.r. Veneto, I, 27 aprile 2006 n. 1130). Peraltro, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro (cfr., T.A.R. Sardegna - Sezione II - Sentenza 28 settembre 2004 n. 1435).

Nel caso di specie, l'Amministrazione interessata si è limitata ad affermare "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. ..... è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)".

Come si legge nel ricorso del sig. ....., tra l'altro, "non è dato sapere se siano ancora in corso indagini o se sia stata disposta archiviazione , il che è in dubbio trattandosi di un procedimento risalente nel tempo".

Considerata la genericità della risposta dell'Amministrazione interessata, è necessario conoscere, ai fini della decisione del presente ricorso, a) se il processo penale è ancora pendente; b) quali documenti sono stati inviati dall'Amministrazione alla Procura della Repubblica; c) se vi siano documenti sulla vicenda in possesso di codesta Amministrazione , non acquisiti dal giudice penale con specifico provvedimento di sequestro.

PQM

La Commissione, non definitivamente pronunciando , dispone che Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza, provveda entro quindici giorni, agli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

contro

***Resistente**: Corte dei Conti – Ufficio per la Gestione del contenzioso del lavoro*

Fatto

Il sig. …… , collaboratore economico finanziario, in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la …… della Corte dei Conti, premesso di aver chiesto all'amministrazione di appartenenza un "tentativo obbligatorio di conciliazione", ha chiesto l'accesso "degli atti amministrativi e dei relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione" .

La Corte dei Conti negava l'accesso affermando che " in materia di contenzioso del lavoro l'Istituto opera non in quanto pubblica amministrazione, bensì alla stregua e con i poteri del privato datore di lavoro. Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle norme di cui alla legge n. 241/90, essendo assente il presupposto di tale applicabilità , ossia l'esercizio di un potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento".

Avverso il diniego di accesso il sig. …… ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d), della legge n. 241 del 1990, deve intendersi per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"

Di conseguenza, il diniego opposto dalla Corte dei Conti contrasta con le disposizioni della suddetta legge n. 241 del 1990.

Si rileva, peraltro, in via preliminare, che la richiesta d'accesso riguarda " gli atti amministrativi e i relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione" del sig. .....

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai controinteressati , affinché possano presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Corte dei Conti a provvedere alla comunicazione del ricorso ai controinteressati nei modi di legge .

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Signora ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Liceo-Ginnasio ……..*

Fatto

La Signora ……., docente a tempo indeterminato in servizio presso Liceo-Ginnasio ……., con nota del 6 ottobre 2006, ha presentato al competente dirigente scolastico una richiesta volta ad ottenere la copia integrale del verbale del Collegio dei docenti del 5 ottobre 2006, per verificare l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa 2006/2007, prevista all'ordine del giorno di quella stessa riunione.

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ……..ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Liceo-Ginnasio ……., in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio della copia richiesta.

Successivamente, in data 1 dicembre 2006, la ricorrente ha trasmesso alla scrivente Commissione una nota nella quale l'amministrazione ha precisato che il mancato rispetto della data di scadenza per l'adempimento dell'esercizio del diritto di accesso è stata dovuta solo ad un mero errore materiale.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per carenza sopravvenuta d'interesse.

Roma, 20 dicembre 2006 ***IL PRESIDENTE***

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Comune di ……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: ....Terna s.p.a.*

Fatto

Il Comune di ……., in persona del Vice sindaco, ha chiesto, in data 10 luglio 2006, alla società ……..s.p.a. , di conoscere la data di completamento della procedura di appalto di lavori relativi alla costruzione dell'elettrodotto ……." nonché l'esistenza di una perizia geologica preventiva allo svolgimento dei lavori. Specifica l'amministrazione comunale che la richiesta di accesso, esercitata ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 195 del 2005 relativo all'accesso in materia ambientale, è finalizzata a tutelare i diritti e le facoltà spettanti al Comune stesso.

A seguito dallo scadere del termine dei trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, il vice sindaco del Comune di ……., ha presentato il medesimo ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed al difensore civico regionale, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo ai predetti organi di intervenire con urgenza.

Il difensore civico della regione Abruzzo, con nota del 27 novembre, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione circa la determinazione dell'organo competente a decidere in caso di ricorso avverso il diniego di accesso da parte di "soggetti di diritto pubblico" diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché nei confronti delle determinazioni di "soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario". Evidenzia, infatti, il difensore civico che la legge n. 241 del 1990, art. 25, sembrerebbe individuare in modo puntuale gli ambiti di competenza del difensore civico e della

scrivente Commissione, lasciando prive di tutela amministrativa le determinazioni con le quali gli altri soggetti su indicati negano o differiscono il diritto di accesso.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Terna s.p.a è la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale. Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (v. C.d.S. Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, C.d.S. Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5)., trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990. Nel caso in esame trattandosi di una società che opera sull'intero territorio nazionale, si ritiene che la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di accesso spetti alla Commissione e non al difensore civico.

Passando all'esame del merito della questione si ritiene che, atteso che i lavori di costruzione dell'elettrodotto 150 KV Morino – Canestro si svolgono sul territorio del Comune ricorrente, il medesimo sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili e che il ricorso del comune sia fondato, attesa l'ampiezza riconosciuta all'accesso in materia ambientale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte entro trenta giorni.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.....*

contro

***Resistente**: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*

Fatto

Il sig. ....., con ricorso in data 7.11.2006, riferisce di aver chiesto all'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri "estrazione di documentazione a cui l'interessato è risalito a ritroso allo scopo d'individuare ed attribuire dirette responsabilità all'Unità Organizzativa ed al Funzionario incaricato responsabile della istruzione e trattazione di un ricorso straordinario risultato 'anonimo e ignoto' avente per riferimento 'liquidazione onorari professionali' mai promosso, inoltrato, sottoscritto dallo scrivente, ma dal quale è comunque scaturito il parere di rigetto del Consiglio di Stato 3' Sezione".

Il suddetto sig. ..... aggiunge che in più occasioni ha cercato di avere chiarimenti e spiegazioni sulla vicenda sin dal 10.4.2003 e da ultimo con RAR del 29.9.2006 : i suoi tentativi, peraltro, sono risultati vani per i "perduranti silenzi dell'Amministrazione".

In particolare, con istanza di accesso in data 29.9.2006, il suddetto ha chiesto l'accesso dei seguenti documenti:

"1) f.n. .....—.....dell'11.02.2003;

2) foglio di protocollo sconosciuto, comunque esistente, con cui lo SM—UFFICIO PERSONALE MARESCIALLI ha trasmesso a risalire, in restituzione all'Ente di provenienza, il Parere n. .....datato 15.01.2002 (congiunto al Parere n..583/2001) del Consiglio di Stato – 3 sezione, promulgati con DPR 25.07.2002"

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il sig. ..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Sig. ……. ha chiesto l'accesso a documentazione attinente un ricorso straordinario per la "liquidazione onorari professionali" che risulterebbe da lui proposto .

In base a quanto prospettato nel ricorso ed in assenza di una determinazione espressa da parte di codesta Amministrazione, il ricorrente risulta, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati , di cui ha chiesto l'accesso

Pertanto,

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: sig. ……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.*

Fatto

Il Difensore civico della regione Lazio, ha inviato, in data 27 novembre 2006, una nota alla scrivente Commissione, con la quale espone di avere ricevuto, in data 28 luglio 2006, successivamente integrata con nota del 13 ottobre 2006, un esposto dal sig. ……, legalmente rappresentato e difeso dall'avv. ……. Espone il legale rappresentante nel ricorso che il sig. ……, quale partecipante ad una procedura concorsuale per l'ammissione a 148 allievi al primo anno del 188 Corso dell'Accademia Militare di Modena, anno accademico 2006/2007, ha presentato istanza di accesso agli atti relativi ai test di prova del predetto concorso e che l'amministrazione ha concesso l'accesso a tutte le schede ad eccezione di quelle relative ai quiz, dal momento che queste ultime sono sottoposte al divieto di accesso per 50 anni.

Avverso tale diniego il legale rappresentante ha presentato ricorso al Difensore civico della regione Lazio, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, l'art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, sulla base del ricorso inviato al Difensore civico sembra che l'amministrazione abbia negato l'accesso ai documenti richiesti sulla base di un provvedimento espresso. Pertanto, l'allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990, art. 25, stabilisce che il rimedio amministrativo innanzi la il Difensore civico o la scrivente Commissione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dal diniego espresso o tacito, tuttavia poiché l'odierno ricorso non indica né la data di

presentazione dell'istanza né il provvedimento di diniego la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'osservanza dei termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.ra……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA*

Fatto

La sig.ra ……., vincitrice al concorso pubblico, per esami, per l'area amministrativa posizione ordinamentale C3, profilo amministrativo, indetto dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), al fine di potere controllare la correttezza delle procedure concorsuali e, conseguentemente, delle attribuzioni delle votazioni conseguite, ha presentato, in data 5 ottobre 2006, istanza di accesso ai seguenti documenti:

- *titoli delle prove scritte;*
- *elaborati di tutti i candidati;*
- *criteri di valutazione degli elaborati,*
- *titoli delle prove orali proposti ai candidati ammessi e presenti;*
- *criteri di valutazione delle prove orali,*
- *verbali delle operazioni concorsuali.*

L'amministrazione, con nota del 17 ottobre 2006, dopo avere accolto l'istanza ed avere invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il proprio diritto, ha negato l'accesso ai cartoncini recanti i dati anagrafici (data, luogo di nascita e di residenza) dei concorrenti dal momento che i predetti documenti contengono dati personali non ostensibili. L'IPSEMA ha, poi, consentito la sola visione, e non anche l'estrazione di copia, degli elaborati scritti di tutti i candidati, ivi comprese le prove dei candidati non risultati idonei alla prova orale, poiché ritiene che la sig.ra. ……. non sia titolare di un interesse diretto, personale e concreto correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Specifica, infatti, l'amministrazione nel verbale di acceso di accesso che l'interesse protetto attiene alla verifica della prova orale e non alla comparazione valutativa degli elaborati scritti il cui esame è, pertanto, consentito al solo fine di visionare la correttezza procedurale dell'iter concorsuale.

Avverso tale parziale diniego, la sig.ra ……. ha presentato, in data 20 novembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego dell'estrazione di copia degli elaborati di tutti i partecipanti alle

prove scritte. La ricorrente specifica, poi, nel ricorso di avere chiesto copia solo del nome e del cognome dei candidati al fine di verificare l'identificazione degli elaborati e non anche la data, il luogo di nascita e di residenza dei medesimi.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In base all'art. 12 , comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006, la ricorrente avrebbe dovuto comunicare il presente ricorso ai controinteressati, ove già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso. Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto l'estrazione di copia degli elaborati di tutti i concorrenti, pertanto, poiché i nominativi dei candidati ammessi alle prove orali e di quelli esclusi sono, generalmente, pubblici la ricorrente avrebbe dovuto notificare loro il presente ricorso (TAR Lazio , sez. I quater, n. 1668 del 2006)

Non essendo ciò avvenuto, la scrivente Commissione non può che concludere per la inammissibilità del ricorso in esame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12 del d.P. R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

***Amministrazione resistente**: Ministero dell'economia e delle Finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Fatto

Il Sig. ……., rappresentante legale dell'omonima ditta, in data 25 ottobre 2006 ha preso conoscenza del provvedimento dell'AAMS con cui si negava l'accesso alla documentazione relativa ad una serie di apparecchi videogiochi autorizzati ed alle relative perizie, in quanto all'ostensione ostava il diritto alla riservatezza delle ditte che avevano presentato domanda di autorizzazione, la genericità della richiesta concretante una forma di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e, infine, la circostanza che l'interesse dell'odierno ricorrente sarebbe venuto meno a seguito dell'ottemperanza dell'amministrazione medesima alle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato (di cui infra), autorizzando la messa in commercio del videogioco della ditta…

Avverso tale diniego, in data 18 novembre il sig. …… ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 27 novembre) lamentando l'illegittimità del diniego sotto vari profili, e motivando il proprio interesse sulla base del fatto che, nonostante le due citate pronunce favorevoli all'odierno ricorrente emesse sia dal TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, che dal Consiglio di Stato in secondo grado abbiano annullato il diniego di nulla osta alla messa in commercio del videogioco della ditta ……., il videogioco medesimo figuri ancora nell'elenco di quelli non autorizzati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che sono da ritenere controinteressate alla richiesta di accesso le ditte cui si riferiscono i documenti oggetto di richiesta di accesso da parte dell'odierno ricorrente e di cui non è dato conoscere gli estremi a causa della mancata allegazione della richiesta medesima al fascicolo depositato presso questa Commissione.

Poiché i dati delle suddette ditte sono verosimilmente in possesso dell'amministrazione resistente, quest'ultima ha l'onere di comunicare ai controinteressati il presente ricorso, al fine di consentire ad esse di formulare eventuali osservazioni ed opposizioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificarlo ai controinteressati individuati nelle ditte cui si riferiscono i videogiochi oggetto di richiesta di accesso ai documenti.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Signora ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Istituto Comprensivo …….*

Fatto

La Signora ……., docente a tempo indeterminato presso il plesso di scuola primaria statale di ……dell'Istituto Comprensivo di ……., per provvedere alla difesa della propria professionalità e della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alle lettere, che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni alunni.

Il dirigente competente, con nota del 16 ottobre 2006, comunicava all'odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo ricevuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notificata la stessa richiesta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, la signora ……ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data 27 novembre 2006, chiedendo di ordinare all'Istituto Comprensivo di …… in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Il 29 novembre 2006, il dirigente competente trasmetteva alla Commissione – dietro richiesta degli uffici competenti - la lettera dei genitori controinteressati, nella quale era stata formulata l'opposizione al rilascio della suddetta documentazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Venendo al merito della questione, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale,

dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440, il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalicabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi va risolto nel senso che l'interesse alla riservatezza si deve considerare recessivo a fronte dell'esercizio dell'accesso stesso per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa. La riservatezza dei terzi, quindi, può essere destinata a cedere anche quando si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto; ed infatti, l'accesso risulta essere consentito qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare risulti essere "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza dei genitori degli alunni dovrà cedere all'interesse della signora ..... ad ottenere l'accesso alle loro lettere, per le quali non risultano, tra l'altro chiari i motivi della richiesta segretezza, non essendone stato chiarito e specificato il contenuto. L'amministrazione, in ogni caso, dovrà provvedere a notificare il presente ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai cointrointeressati

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare*

Fatto

Il Sig. ……., in data 25 agosto 2006, che aveva partecipato ad un concorso per la nomina di dodici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con istanza di accesso richiedeva alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona, il rilascio di copia dello stampato, recante l'indicazione delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso.

L'amministrazione interessata, con nota del 4 settembre 2006, comunicava che la disciplina richiesta era indicata dall'art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato ed integrato dall'art. 11 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Il Sig. ……., ritenendo non ancora soddisfatta, in tal modo, la sua istanza di accesso, in data 18 settembre 2006, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di procedere al riesame della determinazione, a suo dire "elusiva", adottata dalla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona.

In data 4 ottobre 2006 perveniva alla scrivente Commissione una nota del ricorrente, che comunicava che l'amministrazione resistente gli aveva assicurato il prossimo rilascio del documento per il quale era stata formulata la suddetta istanza di accesso. Pertanto, la Commissione, il 9 ottobre 2006, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Con ulteriore ricorso del 23 novembre 2006, il Sig. …….ha però comunicato di non avere ancora ricevuto copia del documento richiesto; e pertanto, ha chiesto a questa Commissione il riesame del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato e tempestivo dal momento che risulta proposto entro 30 giorni decorrenti dal 30 ottobre 2006, data in cui si è formato il silenzio rifiuto ora impugnato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Infatti, in quanto partecipante ad un pubblico concorso, l'odierno ricorrente ha diritto di avere copia dello stampato recante il c.d. "estratto delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte dei concorsi", poiché il suo interesse è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, poiché il richiedente manifesta interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

La richiesta di accesso formulata dal ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, non presentandosi alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formarsi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.

Roma, 20 dicembre 2006 *IL PRESIDENTE*

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig. ……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Ufficio centrale detenuti e trattamento*

Fatto

Il Sig. ……., detenuto presso la casa circondariale di Sulmona (AQ), in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. ……. in data 16 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 5 dicembre) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività della presentazione del ricorso. Invero, il silenzio dell'amministrazione si è perfezionato in data 30 agosto 2006 e, considerato che l'articolo

25 della l. n. 241/90 fissa in trenta giorni il termine per la proposizione del gravame decorrenti o dal diniego espresso ovvero dal formarsi del silenzio rifiuto, tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: dr. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Ministero dell'Interno direzione centrale personale*

Fatto

Il dr. ……., medico capo della polizia di Stato, in data 6 ottobre 2006 si recava presso gli uffici del servizio personale della polizia di Stato chiedendo il rilascio di alcuni documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, compresa una nota della questura di Foggia che non veniva rilasciata perché riservata sino alla sua declassificazione. Successivamente, in data 13 ottobre, il dr. ……inviava una nota al Ministero dell'Interno per invitare l'amministrazione a fornire notizie in merito al documento in questione. Nonostante ulteriori sollecitazioni, e non avendo ottenuto risposta alcuna, il dr. ……, in data 30 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di "permettere l'accesso alla nota in oggetto o qualsivoglia espressa determinazione", motivando nel senso di poter "stendere memorie difensive proprie riguardanti le motivazioni di detta pratica al momento non conoscibili". Successivamente alla presentazione del ricorso l'amministrazione ha fatto pervenire a questa Commissione una nota (datata 7 dicembre) con cui si ribadisce che la nota riservata della Questura di Foggia contenuta nel fascicolo personale del ricorrente non è ostensibile sino a che la Questura stessa non provveda a declassificarla (trattandosi di documento secretato) e che il procedimento di trasferimento di ufficio ai sensi dell'art. 55, comma 4, DPR n. 335/82 è momentaneamente sospeso.

Diritto

Il ricorso, formulato prima della nota dell'amministrazione del 7 dicembre (pervenuta a questa Commissione il 18 dicembre), è allo stato degli atti privo di un interesse attuale che ne legittimi la proposizione.

Dall'atto introduttivo, invero, risulta da una parte che il dr. …… ha chiesto l'intervento di questa Commissione al fine di formalizzare la risposta fornita per le vie brevi dal Ministero dell'Interno circa la non accessibilità della nota della Questura di Foggia contenuta nel fascicolo personale del ricorrente in quanto secretata, dall'altra che la conoscenza del documento richiesto dal dr. …… è funzionale alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive del ricorrente in merito al procedimento per il trasferimento d'ufficio avviato nei suoi confronti dall'amministrazione resistente.

La nota del 7 dicembre u.s. del Ministero, quindi, differisce l'accesso al documento richiesto sino alla sua declassificazione da documento secretato e, contestualmente sospende il procedimento di cui al comma 4, del DPR n. 335/82. La sospensione del procedimento d'ufficio avviato nei confronti del dr. ……, pertanto, fa temporaneamente venir meno l'interesse ad accedere da parte del ricorrente il quale, peraltro, potrà ricorrere anche avverso il differimento disposto dal Ministero non solo al TAR (come indicato nella nota del Ministero) ma anche a questa Commissione, conformemente al disposto di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara ***improcedibile****, invitando la Questura di Foggia a fornire chiarimenti sulle ragioni poste a fondamento della secretazione della nota del 14 giugno 2006.*

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: *……*

Contro

Amministrazione resistente: *Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, palazzo Viminale*

Fatto

Il Sig. ……., segretario generale della ……., a seguito del comunicato, successivo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, della Presidenza del Consiglio con il quale si dava notizia che "in considerazione dei prioritari e impegnativi compiti che le Forze di polizia sono chiamate a svolgere (criminalità estiva, esiti dell'indulto e sorveglianza di obiettivi sensibili) esse non potranno essere impegnate nell'esecuzione dei decreti di sfratto", e della notizia secondo la quale il Sottosegretario alla Presidenza On. Enrico Letta dichiarava che "il Governo ha dato indicazione ai prefetti di bloccare nel periodo estivo l'esecuzione degli sfratti", ha presentato, in data 29 settembre 2006, istanza di accesso alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno in esecuzione della decisione assunta nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri citata. Sostiene il sig. ……. nell'istanza che la visione e l'eventuale estrazione di copia dei documenti sono necessarie per impartire istruzioni alle oltre 200 sedi territoriali aderenti alla ……., anche con riferimento a situazioni di diritto intertemporale.

A seguito del diniego con il quale il Ministero rileva che il documento richiesto rientra in una delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in base al Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, nell'art. 3, lett. d) relativo "agli atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza", il sig. ……., in data 19 ottobre 2006, ha reiterato la

precedente istanza. Argomenta il segretario generale della …… che le istruzioni impartite a seguito di situazioni contingenti non siano incluse tra i documenti sottratti all'accesso in base alla norma secondaria citata, e che le istruzioni concernenti il rilascio della forza pubblica per l'assistenza degli ufficiali giudiziari nelle esecuzioni di rilascio non possano rientrare tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini prevenzione e repressione della criminalità.

Avverso il provvedimento meramente confermativo del precedente diniego del 16 novembre 2006, il sig. ……., ha presentato, in data 1 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di ordinare all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno l'esibizione delle istruzioni emanate dal predetto Dicastero riguardo l'uso della Forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili durante l'estate 2006.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Osserva la scrivente Commissione che le istruzioni, sia pure aventi una durata limitata nel tempo, relative alla destinazione momentanea della Forza pubblica in particolari settori ritenuti prioritari dagli organi di Governo in considerazioni del verificarsi di circostanze straordinarie e la loro conseguente sottrazione ad attività ordinarie, quali l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, attengono all'impiego ed alla mobilità del personale e, dunque, ai casi di esclusione previsti dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, dall'art. 3, lett. d). In effetti, la temporaneità del provvedimento, così come sostenuto dal ricorrente, non implica la sua estraneità ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. Del resto proprio il carattere transitorio del provvedimento induce a ritenere superate le motivazioni apposte a fondamento dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: sig. ……*

contro

***Amministrazione resistente**: Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia*

Fatto

Il sig. …… ha chiesto, in data 26 settembre 2006 , "con riferimento alla convocazione per l'assunzione con contratto a tempo determinato del 17.7.2006 per il 27.7.2006", all'amministrazione resistente di poter accedere a "1) copia graduatoria concorso ordinario; 2) elenco soggetti individuati quali eventuali destinatari di contratto a T.I.; 3) elenco dei convocati; 4) elenco soggetti delegati a rappresentare i convocati medesimi; 5) elenco convocati / delegati assenti; 6) elenco destinatari di contratto di lavoro a T.I. cui è stata assegnata d'ufficio la sede; 7) elenco rinunciatari e relative rinunce". Il suddetto ha chiesto altresì "di conoscere i nominativi dei soggetti individuati quali responsabili per ciascuno dei procedimenti suindicati".

Nell'istanza di accesso non risulta indicato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Con ricorso in data 22.11.2006, il sig. …… ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del " tacito diniego dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi", senza alcuna menzione dell'interesse al ricorso.

Diritto

L'art. 12 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) , intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per

l'accesso" dispone che " il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso .....è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso". Il suddetto art.12 dispone altresì che " il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso".

Aggiunge , infine, lo stesso articolo che "la Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

Tanto premesso, la Commissione osserva che dal ricorso si evince che l'Amministrazione interessata avrebbe provveduto, in data 9.10.2006, sull'istanza del sig. ..... in data 26.9.2006, anche se "nell'ambito di una comunicazione con altro oggetto", con un diniego d'accesso perchè nell'istanza stessa mancava sia la specificazione dell'interesse sia una motivazione.

Il ricorso proposto dal sig. ....., quindi, così come formulato, sembrerebbe irricevibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni disposto dal citato art.12, rilevato che l'Amministrazione ha risposto in data 9.10.2006 e il ricorso risulta proposto non prima del 22.11.2006.

A prescindere comunque dal problema dell'irricevibilità, il ricorso è anche inammmissibile perché il diniego dell'Amministrazione non risulta allegato.

Si rileva infine che, pur superando i problemi di cui si è detto e ritenendo che vi sia soltanto un tacito diniego come confusamente e contraddittoriamente sostenuto nel ricorso, il ricorso del sig. ..... sarebbe comunque inammissibile perché manca il necessario requisito della "sommaria esposizione dell'interesse al ricorso" , prescritto a pena di inammissibilità dal più volte citato art.12 del regolamento del 2006 e dalla stessa legge 7-8-1990 n. 241, art.22.

Per completezza, si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art.12 sopracitato "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta

d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Società……..*

contro

***Amministrazione resistente**: Ente nazionale sementi elette (ENSE)- Istituto sperimentale per la cerealicoltura (CRA)*

Fatto

Il sigg.ri …….. legali rappresentanti rispettivamente della società Fariseme e Granistar, espongono di essere titolari e aventi causa dei diritti di utilizzazione commerciale di tre varietà di grano duro, denominate Appulo, Arcangelo e Daunia, iscritte nel registro delle varietà nazionali e inserite nel novero di quelle passibili di riconoscimento tramite "Premio specifico alla qualità per il grano duro".

Espongono altresì i ricorrenti di aver presentato in data 4 settembre diverse istanze di accesso ai documenti ai sensi della l. n. 241/90, rivolte sia alle amministrazioni resistenti che al ministero delle politiche agricole, con le quali chiedevano di conoscere tutti i documenti relativi alla procedure di cui al d.m. 29 ottobre 2004 del dicastero da ultimo citato; decreto che disciplina la procedimentalizzazione delle prove varietali utili ai fini della compilazione delle liste per il premio qualità da assegnare ad alcune tipologie di grano duro.

A fronte della richiesta di accesso, il ministero rispondeva positivamente in data 20 ottobre 2006, consentendo l'accesso a tutta la documentazione in suo possesso per tutte le varietà esaminate nel biennio 2004-2005 e 2005-2006; le amministrazioni resistenti, viceversa, rispondevano in data 4 ottobre, consentendo solo in parte l'accesso per i documenti relativi al periodo 2005-2006 e tacendo sui documenti richiesti per il periodo 2004-2005, come risulta dai verbali di accesso del 13 e del 20 ottobre 2006.

Su tali documenti gli odierni ricorrenti rinnovavano le richieste di accesso alle amministrazioni resistenti, chiedendo di conoscere tutti quelli non resi accessibili in prima battuta dall'ENSE e dal CRA.

In realtà si chiedeva alle amministrazioni un chiarimento sulla possibilità di decodificare alcuni dati che, nonostante la loro messa a disposizione dei ricorrenti, risultavano di difficile comprensione. A tali sollecitazioni rispondeva l'ENSE in data 10 novembre, facendo presente che le operazioni di decodifica sono di competenza di una Commissione istituita presso il Ministero

delle politiche agricole e che pertanto l'ente si sarebbe impegnato ad evadere la richiesta di accesso non appena il Ministero avesse provveduto all'attività di decodifica.

Il CRA, viceversa, con nota del 15 novembre rispondeva rimandando all'ENSE la richiesta di documenti relativi al periodo 2004-2005, siccome ente competente e materialmente detentore dei dati a suo tempo inviati dal CRA medesimo. Per il resto, il CRA confermava il proprio precedente provvedimento del 4 ottobre 2006.

Diritto

In punto di diritto, e dall'angolatura particolare del diritto di accesso, la questione sottoposta all'esame di questa Commissione presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, la richiesta di accesso è stata evasa dalle amministrazioni coinvolte, come risulta anche dai verbali dell'effettuato accesso allegati al ricorso introduttivo del presente procedimento. Le doglianze fatte valere dai ricorrenti col presente gravame sembrano riferite alla difficile intelligibilità di alcuni codici che non avrebbero permesso ai ricorrenti di capire con esattezza a quale tipologia di grano tali codici fossero da riferire. Tra l'altro le richieste di accesso successive alla presa visione dei documenti effettuata in prima battuta, sono incomplete, mancando della seconda pagina (cfr. allegati 10 e 11) e, per ciò solo, non permettono a questa Commissione di valutare con esattezza i contenuti delle richieste indirizzate all'amministrazione.

Questi ultimi, tuttavia, sono inferibili dal ricorso e dalle dichiarazioni fatte mettere a verbale dai sigg.ri ..... in occasione del primo accesso, considerato insoddisfacente dagli odierni ricorrenti. Se, dunque e come sembra, si chiede l'attivazione delle amministrazioni per decodificare alcuni dati difficilmente intelligibili, viene in rilievo il disposto di cui all'articolo 2. comma 2, D.P.R. n. 184/2006 ai sensi del quale le amministrazioni non sono tenute ad elaborare i dati in loro possesso per soddisfare le richieste di accesso. Su tale versante, infatti, appare che le amministrazioni si siano adoperate per consentire l'accesso ai documenti richiesti, coinvolgendo anche il competente Ministero al fine di decodificare quei dati la cui comprensione era risultata più oscura in capo ai ricorrenti. La circostanza che il Ministero, sollecitato sul punto, non abbia fatto pervenire i dati richiesti in particolare dall'ENSE non può costituire motivo di ricorso in senso tecnico ai sensi dell'articolo 25 della l. n. 241/90, ricorso che, come noto, concerne solo i casi di esclusione (tacita o espressa) o di differimento dell'accesso.

Secondo questa Commissione, infatti, non si versa in ipotesi di esclusione o di differimento dell'accesso, perché dagli atti non risulta che i documenti richiesti esistano materialmente in quanto tali.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Contro

***Amministrazione resistente**: Stazione Carabinieri di Cimitile,*

Fatto

Il sig. ....., controinteressato nel procedimento di accesso avviato dal sig. ....., nei confronti della Stazione dei Carabinieri di Cimitile ed avente ad oggetto il f.n. ....., ha presentato, in data 18 ottobre 2006, istanza di accesso alla Stazione carabinieri di Cimitele del medesimo f.n. ....., al fine di valutare l'esperibilità di ogni iniziativa circa le notizie ivi indicate. L'amministrazione, con nota del 23 novembre 2006, ha inviato al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo fondato sul combinato disposto degli artt. 22, comma 3 e 24, comma 6 lett. c) della legge n. 241 del 1990, nonché sul D.M. 27 febbraio 1998 n. 86, all. 2 punti 6 e 9, ed ha invitato il ricorrente a presentare proprie osservazioni, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, allo scadere dei quali avrebbe provveduto all'adozione del provvedimento. Il sig. ....., con nota del 1 dicembre 2006, ha replicato all'invito formulato dall'amministrazione a presentare ulteriori memorie a sostegno dell'istanza, che il controinteressato Sig. ....., in data 3 novembre 2006, non apposto il proprio diniego all'accesso e che il TAR Campania con sentenza 2854 del 26 gennaio 2006, ha dichiarato accessibile il documento richiesto; pertanto, afferma il sig....., non sussistendo né ragioni ostative a tutela del diritto alla riservatezza, né motivi attinenti la riconducibilità del chiesto documento tra le categorie previste dal D.M. n. 86 del 1998, l'amministrazione debba concedere l'accesso al f.n. .....

Avverso il diniego tacito dell'amministrazione formatosi a seguito dello scadere del termine di trenta giorni previsto per il formarsi del silenzio rigetto, il sig. ..... ha presentato, in data 4 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare il diniego tacito all'estrazione di copia del f.n. .....

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame il sig. …… era controinteressato nel procedimento di accesso instaurato dal sig. ……, in data 21 giugno 2006, nei confronti della Stazione dei Carabinieri di Cimitele ed avente ad oggetto il f.n. 11493/6-1 "P", e conclusosi con il provvedimento di diniego del 18 ottobre 2006. L'amministrazione aveva comunicato al ricorrente sig. ……l'esistenza di un'istanza di accesso che conteneva dati che lo riguardavano in data 21 agosto 2006, mentre la richiesta di accesso del ricorrente al f.n. ……è stata presentata in data 18 ottobre 2006, ossia lo stesso giorno in cui si è concluso il procedimento di accesso di cui il sig. …… è controinteressato.

La qualità di controinteressato avrebbe giustificato la visione o l'estrazione di copia da parte del sig. …… del documento contenente i propri dati personali nel corso di svolgimento del procedimento di accesso al fine di valutare la possibilità di esercitare i diritti attribuiti dalla legge ai titolari del diritto alla riservatezza. Invece, il sig. ……ha presentato l'istanza di accesso lo stesso giorno di conclusione del procedimento, ossia allorquando non era più possibile far valere i propri diritti. Pertanto, la sola qualità di controinteressato non è di per sé chiarificativa dell'interesse attivo ad accedere perché, come detto, la violazione del diritto alla riservatezza non è più esercitabile dal momento che l'amministrazione ha negato l'accesso al chiesto documento.

Manca, poi, la menzione dell'interesse ad accedere quale interessato al documento richiesto, e, dunque, la giustificazione dell'istanza di accesso e la posizione giuridica che si intende tutelare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per difetto di motivazione.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig.....*

Contro

***Amministrazione resistente**: Regione Carabinieri Campania,*

A seguito della nota integrativa pervenuta alla scrivente Commissione in data 9 novembre 2006, con la quale il ricorrente ha chiesto un riesame della decisione adottata nella seduta del 26 ottobre 2006, la Commissione rileva che, secondo il sistema configurato dalla legge n. 15 del 2005, il rimedio amministrativo esperibile innanzi la scrivente Commissione è preventivo rispetto al ricorso giurisdizionale esercitabile davanti al giudice amministrativo.

Pertanto, poiché nel caso in esame sulla questione si era già pronunciato il TAR Campania con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, la Commissione ritiene che allo stato attuale il ricorrente possa tutelare i propri diritti mediante eventuale appello avverso la sentenza TAR citata.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione Resistente**: Comune di Pietra Marazzi (AL)*

Fatto

Il sig. ……, consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di Pietra Marazzi il rilascio di "tutta la documentazione elementare" " relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole di Pavone) colpiti dall'evento sismico del 21.8.2000 , ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 14.7.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata "in tempi ristretti", considerato tra l'altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta "concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico".

Il sig. ……., in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 16.8.2006, confermava l'impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il sudetto sig. ……. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

La Commissione, in data 9 ottobre 2006, rilevava preliminarmente che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, "emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo".

La Commissione stessa, peraltro, "impregiudicata ogni decisione sulla competenza" ha chiesto al Comune di Pietra Marazzi di far conoscere se nel frattempo avesse comunque provveduto sulla richiesta di accesso.

Con nota in data 22.11.2006, il Comune di Pietra Marazzi ha risposto alla richiesta della Commissione affermando che " a tutt'oggi il consigliere comunale signor……., benchè invitato a prendere visione della pratica onde poter estrarre copia dei documenti d'effettivo interesse, ha, come in altre occasioni, ignorato la richiesta dell'Amministrazione, dimostrando in maniera palese il suo disinteresse all'effettiva informazione sull'attività amministrativa , avendo nei suoi obiettivi unicamente quello di creare molestie e disservizi nell'andamento amministrativo" ed invitando questa Commissione a rigettare il ricorso.

Diritto

Come è noto, l'art. 25, comma quarto della legge n.241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".
Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul ricorso proposto .

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……..*

Contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Difesa*

Fatto

Il maresciallo …….. I classe Commissariato Amministrazione (matricola A7114611), in servizio presso il Gruppo campale di Comando di ……., in data 28 agosto 2008, ha presentato un' istanza di accesso al Ministero della Difesa, Direzione generale personale militare, II Reparto – 5 Divisione, avente ad oggetto i documenti inerenti i criteri di valutazione adottati dalla Commissione di avanzamento, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli "complessi di elementi", di cui all'art. 35, lett. a), b) e c), della legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini della formazione della graduatoria. I documenti richiesti, sono necessari, motiva il ricorrente, per valutare il giudizio di cui al verbale 4.1/2006 datato 30 maggio 2006, al decreto di cui al foglio nr. M_D/GMIL_03-II76/2/2006/58143 del 30 luglio 2006, nonché al decreto dirigenziale nr. 2188 del 5 luglio 2006, con riferimento alla circolare M_D7GMIL_03-II/672/2006/61536 del 13 luglio 2006, ed, eventualmente, per proporre ricorso giurisdizionale avverso la rideterminazione dell'anzianità giuridica nel grado di Maresciallo di 1 classe.

L'amministrazione, con nota del 14 settembre 2006, ha comunicato che la commissione straordinaria per la valutazione dei sottoufficiali dell'A.M. esprime i giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale, secondo le modalità ed i criteri indicati, appunto, all'art. 35, lett. a), b) e c), della legge 10 maggio 1983, n. 212. Prosegue l'amministrazione nella nota che la commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi elementi previsti alle lettere a), b) e c), dell'art. 35 citato, e che tali elementi sono riportati, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito; documento quest'ultimo, che l'amministrazione fornisce in copia all'interessato relativamente alla parte che lo riguarda.

Comunica, infine, l'amministrazione che, avverso la propria determinazione, l'istante può entro 30 giorni dalla ricezione della nota, presentare ricorso giurisdizionale al TAR ovvero istanza di riesame alla Commissione per acceso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990.

Il maresciallo …… in data, 3 ottobre 2006, ha presentato al Ministero della Difesa – Direzione Generale Personale Militare - II Reparto – 5 Divisione, richiesta di riesame del citato foglio M-D/GMIL_03-II/6/2/2006/0075674 del 14 settembre.

L'amministrazione, con nota del 15 novembre 2006, ha inviato la predetta istanza di riesame alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Il maresciallo ……., ha irritualmente presentato istanza di riesame, ai sensi della legge n. 241 del 1990, all'amministrazione di appartenenza nonostante il Ministero della Difesa gli avesse comunicato che la competenza, in caso di ricorso avverso la propria determinazione, spettasse alla scrivente Commissione per l'accesso. Pertanto, sebbene il Ministero abbia inviato il ricorso all'organismo presposto per legge, a riesaminare le determinazioni concernenti il diritto di accesso emanate da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il presente ricorso non è ricevibile.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990, art. 25, stabilisce che il rimedio amministrativo innanzi la il Difensore civico o la scrivente Commissione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dal diniego espresso o tacito, mentre, nel caso in esame, il ricorso è pervenuto in data 14 dicembre, dunque, in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irrricevibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

***Ricorrente**: Sig……*

Contro

***Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia,*

Fatto

Il sig. ……., appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ed iscritto al Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, ha presentato, in data 22 ottobre 2006, nell'ambito di un procedimento volto alla concessione di permessi di studio, istanza di accesso a due documenti citati, ma non allegati, nella nota n. 22654 della Direzione Casa Reclusione di San Gimignano.

L'amministrazione, con nota del 29 novembre 2006, ha negato l'accesso alla nota n. 3740.2.1 del superiore ufficio PRAP di Firenze dal momento che la medesima è pervenuta all'ufficio stesso tramite posta elettronica; dunque, afferma l'amministrazione, in assenza della firma digitale, l'istanza di accesso deve essere presentata direttamente all'organo che ha formato l'atto. L'amministrazione nega poi l'accesso anche al secondo documento richiesto, ossia la nota n. F56 del 26 settembre 2006, sulla base della considerazione che la medesima non è in possesso del documento originale e che l'istanza potrà, eventualmente, essere richiesta direttamente all'Università degli Studi di Napoli.

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Reclusione di San Gimignano – ufficio segreteria del 29 novembre 2006, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, su specifica delega del sig. ……., ha presentato ricorso, in data 29 novembre 2006, alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego. Specifica l'organizzazione sindacale nell'odierno ricorso che i documenti richiesti sono necessari per tutelare i diritti del proprio iscritto in sede di ricorso gerarchico.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame l'organizzazione sindacale non è legittimata a proporre il ricorso avverso il diniego dell'amministrazione, previa delega da parte del rappresentato sig. ……; infatti, l'OOSS, non è legittimata a rappresentare e difendere il proprio iscritto nello svolgimento di un ricorso gerarchico improprio quale quello innanzi la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Inoltre la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutarne la fondatezza. In particolare, non è individuabile la natura dei documenti richiesti, né l'inerenza dei medesimi al procedimento di concessione di permessi di studio. Inoltre, non essendo narrata la vicenda sulla base della quale si è formato l'interesse a richiedere i documenti, la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'effettiva correlazione tra documenti e posizione giuridica che si intende tutelare mediante il diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

3) Testi dei "ricorsi pareri esaminati nel plenum del 28 giugno 2006

PAGINA BIANCA

Sig. ……..

OGGETTO: richiesta di accesso alla condotta omissiva del Ministero del Lavoro

I. Il sig. ……., con nota del 18 novembre 2002, più volte reiterata fino al 14 marzo 2005, ha chiesto al Ministro del Lavoro di accertare se la condotta della …… ……. è conforme alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed in particolare dell'art. 18.

Lamenta l'istante di essere stato licenziato con provvedimento comunicato il 25 febbraio 2002 e che tale provvedimento è l'epilogo di una vicenda iniziata nel 1998 allorquando l'istante è stato trasferito, privo di mansioni, dallo stabilimento di …… a quello di ……., poi, dal primo luglio 2000, da quest'ultimo a quello di …….

Il sig. ……. afferma, inoltre che le mansioni alle quali è stato adibito sin dalla data di quest'ultimo trasferimento, nonchè successivamente dal gennaio 2002, non sono conformi né adeguate alla sua preparazione e pregressa esperienza professionale.

Preliminarmente, si rileva che nel corso della vicenda sinteticamente descritta sono intervenuti numerosi soggetti con poteri e funzioni diversi: il Garante per la protezione dei dati personali, il Difensore civico Regionale, il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli e la Procura della Repubblica di Napoli. Sulla base della documentazione allegata al ricorso, non è possibile accertare se i procedimenti avviati dai diversi soggetti si siano conclusi e con quale esito.

La segreteria del Ministro del Lavoro, nel dicembre 2003, ha provveduto a trasmettere la pratica alla Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane ed Attività Ispettiva, per le opportune valutazioni. Sulla base della documentazione

allegata sembra che tra l'istante e la Direzione Generale sia intercorso uno scambio di documentazione, concluso con un comportamento che il ricorrente qualifica di "silenzio diniego".

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 25 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il sig..... ha chiesto sostanzialmente a questa Commissione la dichiarazione dell' illegittimità della condotta, ritenuta omissiva, del Ministro del Lavoro

sulle reiterate richieste volte ad accertare la conformità del comportamento della…… alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si osserva, in via preliminare, che la scrivente Commissione, in base all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" ed è competente a decidere, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della predetta legge, i ricorsi previsti avverso provvedimenti in cui un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, abbia negato l' accesso a documenti amministrativi ovvero ne abbia differito l'esercizio.

Ma nel caso in esame, il silenzio dell'amministrazione non è avverso la richiesta di accesso ad un documento amministrativo, ma attiene ad una segnalazione volta ad avviare un procedimento amministrativo.

Pertanto, la scrivente Commissione non è competente ad esaminare la questione in oggetto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Signora .....

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ....

Oggetto: *accesso agli atti concernenti il procedimento di rinuncia ai mandati conferiti all'avvocato ……..*

La signora ……., con diverse note dall'ottobre 2005 al marzo 2006, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di …….di poter ottenere, prima delle informazioni circa le motivazioni che hanno indotto il legale dell'istante signora a rinunciare al proprio mandato professionale dalla stessa conferitogli e, successivamente, presumendo un'archiviazione della sua prima istanza, il rilascio di copia della documentazione inerente il fascicolo venutosi a creare sulla sua pratica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ……rispondeva alla signora ……., con nota del 29 marzo 2006, negandole l'accesso ai documenti richiesti, sulla base delle disposizioni del regolamento interno emanato dal medesimo Consiglio, in data 7 aprile 2005 e asserendo che per la natura della suddetta pratica, la stessa rientra tra le questioni inerenti l'attività della segreteria dell'Ordine, non configurandosi dunque alcun specifico procedimento disciplinare.

Pertanto, la signora ……. avverso tale diniego si è rivolta, in data 28 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di …… il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di

entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ha preso in esame l'istanza formulata dalla signora .....

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza del fascicolo richiesto può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la Commissione non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia quest'ultimo ne ha escluso il diritto di accesso, non conoscendo, tra l'altro, il contenuto delle norme del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ....., opposte nella nota di diniego del 29 marzo 2006.

Si prega, quindi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ..... di far conoscere se, nel caso in questione, esigenze particolari di riservatezza e/o segretezza ostino all'accesso al fascicolo indicato.

Pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere all'esito dell'adempimento suindicato.

Roma, 28 giugno 2006 *IL PRESIDENTE*

Al sig.

e, p.c. *Comando della Capitaneria di Porto*

……..

Oggetto: ***Ricorso del sig. …… avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Capitaneria di Porto .....***

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, peraltro, che , nel caso in esame, questa Commissione non è in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 18.10.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso e del provvedimento di rigetto della Capitaneria di Porto di .....

L'interessato dovrà quindi provvedere all'eventuale proposizione di un ricorso, nei modi e nelle forme di cui alla normativa sopracitata, e corredato di tutta la documentazione utile ed in particolare dell'istanza di accesso e del provvedimento impugnato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……

OGGETTO: richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig. ……, in data 10 ottobre 2005 ha presentato richiesta di accesso alle deduzioni formulate dalla Croce Rossa nel quadro del procedimento su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal …… in merito alla sua mancata promozione al grado di maggiore della Croce Rossa.

Tale richiesta, con nota recante la stessa data (10 ottobre 2005), è stata inoltrata anche al Ministero della Difesa, quale dicastero competente ad istruire il rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale.

Quest'ultimo è rimasto silente, mentre la Croce Rossa, con nota del 9 novembre 2005, ha negato l'accesso motivando nel senso che il procedimento di decisione del ricorso al Capo dello Stato sarebbe interamente disciplinato dal D.P.R. n. 1199/1971 e che ad esso non si applicherebbero i principi e gli istituti contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sia contro il silenzio del Ministero che contro la nota espressa di diniego della Croce Rossa, il Sig. …… ha presentato in data 24 novembre 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo di dichiarare l'illegittimità delle amministrazioni resistenti e di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in

vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione rileva che la richiesta di accesso è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale; richiesta preordinata al fine di realizzare un contraddittorio pieno.

Trattandosi, inoltre, di accesso endoprocedimentale, l'interesse del richiedente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Quanto alla contestata natura amministrativa del procedimento di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essa appare invece indiscutibile, inserendosi il ricorso straordinario, già da un punto di vista sistematico, con fisionomia paradigmatica nel novero dei ricorsi "amministrativi". Inoltre, ad ulteriore riprova dell'accessibilità del documento richiesto, va sottolineato come uno degli antecedenti normativi della legge n. 241/1990 in materia di accesso ai

documenti amministrativi è rappresentato proprio dal D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250, in base al quale chiunque (dunque anche un soggetto diverso dal ricorrente) può richiedere copia dei pareri del Consiglio di Stato in sede di decisione del ricorso straordinario, a meno che il Ministro competente non abbia comunicato nei 90 giorni successivi al parere che quest'ultimo debba rimanere riservato.

Tale normativa, per quanto riferita all'attività consultiva del Consiglio di Stato, testimonia della volontà del legislatore di conferire la massima trasparenza al procedimento di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CRI, ad esso si applicano pacificamente le disposizioni della l. n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'avv. .....

Oggetto: *richiesta di accesso a verbali di collaudo, mandati di pagamento e fatture ditta aggiudicataria di gara di appalto.*

La Ditta ....., ricorrente e rappresentata dall'avv. ....., ha inoltrato al Ministero dell'Interno richiesta di accesso ai documenti amministrativi in data 15 novembre 2005, chiedendo copia degli atti successivi alla notifica di un non meglio precisato ricorso al TAR, presentato dalla ricorrente in data 18 febbraio 2005 e segnatamente "...degli atti di proroga, delle fatture della ditta aggiudicataria, dei mandati di pagamento se emessi, dei verbali di collaudo" relativi ad una gara di appalto indetta dall'amministrazione resistente ed aggiudicata ad impresa diversa dall'odierna ricorrente.

In data 24 novembre 2005, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti, non ravvisando "...in questa fase della procedura, un interesse giuridicamente rilevante della Ditta .....".

Contro tale diniego, la Ditta ..... ha presentato in data 15 febbraio 2006, richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, lamentando l'assenza di motivazione del provvedimento di diniego nonché la volontà dell'amministrazione di "...eludere il controllo e la trasparenza e legittimità e i diritti soggettivi della .....

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la Commissione rileva che il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione contiene una, sia pure scarna, motivazione nella parte in cui rileva l'assenza di un interesse giuridicamente rilevante in Capo alla Ditta ricorrente nella fase in cui era la procedura di scelta concorsuale del contraente, secondo le regole dell'evidenza pubblica, al momento della presentazione della richiesta.

La riferita motivazione appare da condividersi, atteso che la richiesta di accesso, riferendosi non tanto alla parte di procedimento che ha condotto all'aggiudicazione della gara di appalto, quanto a quella successiva di esecuzione del contratto tra l'impresa aggiudicataria e l'amministrazione appaltante (come può ricavarsi dalla tipologia di documenti richiesti dalla Ditta ricorrente), configura una ipotesi di inammissibile controllo sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990, rispetto alla quale la richiesta di accesso appare preordinata al soddisfacimento di un mero interesse di fatto.

D'altronde, che nell'ipotesi di specie la Ditta richiedente sia stata mossa da finalità di controllo dell'operato dell'amministrazione, risulta dalla stessa richiesta di riesame rivolta a questa

Commissione la quale, pertanto, ritiene che non sussista un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'Ing. .....

OGGETTO: richiesta di accesso documenti istitutivi Commissione tecnico consultiva presso Dipartimento libertà civili e immigrazioni nonché a successivo provvedimento integrativo per componente del ……..

L'Ing. ……., nella sua qualità di Presidente della Provincia ……, ha richiesto alle amministrazioni competenti, ottenendola, copia del decreto del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 20 ottobre 2003 con il quale era stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del centro di permanenza temporanea per clandestini nel complesso demaniale di …….. sito nel territorio della Provincia di ……..

In data 10 marzo, a seguito di interrogazione parlamentare, l'odierno richiedente veniva a conoscenza della circostanza secondo cui la Regione …… aveva espresso, in seno alla Commissione tecnica appositamente istituita, parere tecnico favorevole in merito alla realizzazione del suddetto CPT.

Di conseguenza, in data 15 marzo 2005, la Provincia ricorrente, con richiesta rinnovata il 24 maggio 2005, ha chiesto alle amministrazioni resistenti "...di estrarre copia semplice del provvedimento con il quale il Dipartimento per le libertà civili e le immigrazioni aveva istituito la Commissione Tecnico consultiva, nonché di estrarre copia del provvedimento con il quale era stata integrata la Commissione con il componente del ……..".

Non avendo ottenuto risposta a nessuna delle due richieste, il Presidente della Provincia di …….. ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo a questa Commissione di accertare l'illegittimità del diniego silenzioso dell'amministrazione.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore

della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La questione portata all'esame di questa Commissione deve essere affrontata muovendo da una considerazione di fondo. Le richieste di accesso a documenti avanzate da organi politici delle autonomie locali che non ricadono nell'ambito previsionale dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, esulano dalle finalità delle disposizioni di cui agli articoli 22 e segg. della legge n. 241/1990, attenendo, piuttosto, a rapporti di collaborazione istituzionale tra enti pubblici, in vista del perseguimento del comune interesse alla migliore realizzazione dell'azione amministrativa (in tal senso, parere della Commissione deliberato in data 16 novembre 2004).

Nel caso di specie, la richiesta avanzata dal Presidente della Provincia di ..... non può essere supportata dai requisiti espressamente richiesti dall'articolo 22, l. n. 241/1990 ai fini della sussistenza di un interesse qualificato e differenziato all'accesso.

In particolare, trattandosi di documenti inseriti in un procedimento teso alla realizzazione di un CPT nel territorio della Provincia di ……., il richiedente ha ritenuto di potersi avvalere delle

disposizioni generali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che in questo caso, invece, non trovano applicazione, dovendosi ritenere operante il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriali interessati dalla vicenda.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'Avv. ……

Oggetto : Ricorso avverso silenzio – Avv. ……..

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 26.9.2005, l'Avv. …… ha chiesto all'Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale per …….. - l'accesso a copia " dei provvedimenti amministrativi con i quali sono stati determinati i posti disponibili di personale docente della scuola secondaria superiore ed

individuati i relativi candidati nella classe di concorso A019 'Discipline giuridiche ed economiche' nella regione ..... dall'11.12.2001 ad oggi; 2) ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in regione nella suddetta classe di concorso dall'11.12.2001 ad oggi ; 3) nonché a tutti gli atti presupposti , consequenziali e connessi , motivando la richiesta per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi al giudizio di lavoro pendente presso il Tribunale di .....sub R.L. n. 224/05".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 31.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Con nota in data 11.11.2005, diretta a questa Commissione e allo stesso sig. ....., l'Ufficio scolastico Regionale per il ..... ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig. .....fornendo le informazioni richieste.

La stessa Amministrazione ha, però, ritenuto di negare l'accesso riguardo gli unici contratti individuali stipulati per la classe di concorso A019 nell'anno 2005/06 " in quanto negli stessi sono riportati dati personali ed inoltre la S.V. non ha adeguatamente comprovato nella domanda come la conoscenza di detti dati personali costituisca l'interesse personale e concreto ai fini della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti evocati dalla S.V. ".

In senso conforme all'orientamento giurisprudenziale vigente in materia, poi, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta generica ed indeterminata di "tutti gli atti presupposti , consequenziali e connessi".

Questa Commissione esprime l'avviso che la risposta dell'amministrazione sia corretta e soddisfi quanto richiesto dall'Avv..... con l'istanza in data 26.9.2005.

In particolare, per quanto riguarda l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato , non è spiegato nell'istanza l'interesse a conoscere , oltre al fatto della loro esistenza (richiesta soddisfatta dall'amministrazione) , anche il contenuto specifico dei contratti stessi che coinvolge gli interessi personali di due controinteressati specificamente individuati..

Si ritiene, quindi, che il diniego opposto dall'Amministrazione, relativamente ai contratti individuali stipulati dall'Amministrazione con i proff....., sia corretto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al prof. ……..

OGGETTO: richiesta di accesso alla relazione prefettizia in ordine allo scioglimento del comune di ……..

Il signor ……., in data 8 novembre 2005, in qualità di ex sindaco del Comune di ……., a seguito dell'intervenuto provvedimento di sospensione degli organi del comune per infiltrazioni mafiose, ha richiesto al Prefetto di ……. l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti la relazione prefettizia in ordine al suddetto scioglimento e la relazione delle risultanze ispettive della commissione interna d'accesso, al fine di valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento innanzi l'autorità giudiziaria competente.

Il Prefetto di ……., con nota del 16 novembre 2005, inviata all'avv. ……. ……., difensore del signor ……., ha respinto l'istanza di accesso da questi presentata, asserendo che "gli atti di cui è richiesta la copia, recanti la classifica "riservato", rientrano nelle categorie dei documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità".

Avverso detto rifiuto, il signor ……., a mezzo del suo difensore, l'avv. ……., ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura di ……., il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 16 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una

particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si ritiene fondato l'interesse personale e concreto dell'istante, signor ……., nella sua qualità di ex Sindaco del comune di ……., ad accedere ai documenti richiesti, per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, V sez., sentenza n.4467, 2 settembre 2005) in materia che stabilisce che chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza a cominciare dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (come gli esposti o le denuncie che hanno attivato procedimenti officiosi dell'amministrazione).

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza delle relazioni suindicate possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione ritiene che la loro eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi dell' art. 3, comma 3, lett. m) del D.M. del Ministero dell'Interno n. 415/1994.

Pertanto, il parere della Commissione è nei termini su esposti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor ……

OGGETTO: richiesta di visione e copia rapporto informativo

Il signor ……, ispettore superiore della Polizia di Stato, affermando di essere stato, ingiustamente declassato nelle proprie funzioni professionali, con nota del 12 maggio 2005, per la tutela dei propri diritti, ha chiesto alla Questura di …… di poter acquisire copia del rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor ……, che lo avrebbe sostituto nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché copia di tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso ……

La Questura di …… con nota del 16 giugno 2005, non accoglieva l'istanza di accesso del signor …… asserendo che la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti non accessibili, ai sensi dell'art. 4, lett. b) e g) del Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994.

Pertanto, il signor …… avverso tale diniego si è rivolto, in data 14 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Questura di …… il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 14 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito alla suddetta istanza, la scrivente Commissione riconosce l'interesse attuale, concreto e diretto del signor ..... per la tutela in sede giudiziale della propria posizione professionale; tuttavia, osserva quanto segue.

Il richiesto rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor ....., che avrebbe sostituto l'istante nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso ..... sono documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare danno al diretto controinteressato e che, quindi, per quanto necessari al signor ..... per la tutela dei propri diritti, sono da considerare accessibili con dei limiti alla loro ostensione.

Questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema in questione, in un precedente parere, deliberato in data 20 aprile 2004 sul regolamento predisposto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone; e si è espressa nel senso che l'inaccessibilità dei rapporti informativi si giustifica esclusivamente nei limiti in cui i relativi documenti contengono notizie e dati riservati, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel caso di specie, sembra che il suddetto rapporto informativo e la documentazione relativa al trasferimento del signor ……. siano accessibili da parte dell'istante, qualora la Questura di ……. provvedesse all'omissione o cancellazione delle parti o dei dati che potrebbero compromettere la riservatezza del diretto controinteressato, ed alla comunicazione a quest'ultimo del richiesto accesso, affinché egli possa eventualmente provvedere alla tutela dei propri diritti.

Tuttavia, è da considerare il richiamo formulato dalla Questura di ……..al Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994, art. 4, lett. b) e g), secondo cui la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti inaccessibili, ed in particolare: "ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato".

In conclusione, pur comprendendo che la conoscenza della documentazione richiesta possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione esprime il parere che la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 4.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig. ……..

OGGETTO: richiesta parere sull'annotazione di polizia giudiziaria.

1. *Il sig. ……., con nota del 25 febbraio 2005, ha inviato un'istanza al Comando Provinciale dei Carabinieri di ……. con la quale ha chiesto di poter conoscere se e quali provvedimenti ha assunto l'Autorità competente a seguito della memoria presentata il 6 novembre 2004, nonchè il nominativo del responsabile del procedimento, lo stato ed il termine di conclusione dell'eventuale procedimento avviato. Lamenta l'istante, nella nota del 6 novembre, la condotta "ostica" delle pattuglie nn. 43 e 26 del Nucleo Radiomobile CC intervenuti, il giorno 6 novembre 2004, presso la sua abitazione a seguito della richiesta pervenuta all'utenza 112 da parte della convivente del sig. ……., ed in particolare la circostanza che i medesimi non si siano identificati.*

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di ……., con nota del 12 marzo 2005, dopo avere riepilogato lo svolgimento dei fatti, afferma che la memoria predetta non ha dato corso ad alcun procedimento finalizzato a verificare la condotta degli agenti sotto il profilo disciplinare, atteso che i medesimi hanno agito per soddisfare una richiesta d'intervento di un cittadino e nell'adempimento di un preciso dovere istituzionale. Pertanto, non sussistendo alcun procedimento amministrativo, non è possibile evadere la richiesta di accesso.

Precisa, poi, l'amministrazione che l'esito delle operazioni è stato verbalizzato, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p, in un apposito atto denominato annotazione di polizia giudiziaria, del quale l'istante, con nota del 16 marzo 2005, chiede copia insieme agli estremi identificativi degli agenti. La richiesta di accesso a tali ulteriori documenti è

negata dall'amministrazione atteso che non si rinvengono interessi diretti, concreti ed attuali corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; motiva ancora l'amministrazione che nell'istanza non è specificato l'interesse sul quale si fonda la richiesta e che, pertanto, la medesima si traduce in un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Conclude, infine, l'amministrazione che l'istanza non è accompagnata da copia fotostatica non autenticata.

2. *Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.*

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un

nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il documento oggetto dell'istanza di accesso è il verbale stilato dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p, al termine delle operazioni.

Sulla base della documentazione pervenuta, sembra che l'annotazione di polizia giudiziaria non ha determinato l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 c.p.c.) e l'apertura delle indagini preliminari (artt. 326 c.p.c.); il documento richiesto, pertanto, non è coperto da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.c.. Si tratta, tuttavia, di un documento redatto nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e dunque sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a).

Si ritiene, dunque, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso all'annotazione di polizia giudiziaria.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig……..,

Oggetto: *richiesta di al verbale reso nel corso di un accesso ispettivo.*

1. *Il Sig. ……., quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società ……., con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di ……..di poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonchè copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).*

La Direzione Provinciale del Lavoro di……. negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei

requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il sig. ……., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni,

pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig. ……

OGGETTO: richiesta di accesso al verbale di dipendenza di un infortunio da causa di servizio.

1. Il sig. ……., in data 24 gennaio 2005, ha presentato una richiesta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di amministrazione 8 Sez. Equo Indennizzo di ……., sullo stato della pratica volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di ……. presentata il 16 dicembre 1998.

Il destinatario della richiesta ha trasmesso la medesima all'ufficio competente, ossia la Scuola Allievi Carabinieri di ……. il quale, ha comunicato di avere provveduto a trasmettere, già dal febbraio 2002, il fascicolo relativo alla pratica in oggetto alla Commissione Medico ospedaliera presso il centro militare di medicina legale di Milano, invitando la Commissione Medico Ospedaliera a rilasciare il verbale di dipendenza.

Il sig. ……., in data 18 aprile 2005, ha presentato direttamente alla Commissione citata una richiesta di accesso volta a conoscere lo stato della pratica in esame. Su tale richiesta si è formato il silenzio rigetto.

L'istante, pertanto, con nota del 13 giugno 2005 ha presentato ricorso, alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 13 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In via preliminare, si evidenzia che i documenti richiesti riguardano il procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di ....., del quale l'istante è destinatario; nessun dubbio esiste, dunque, in ordine alla

sussistenza dell'interesse ad accedere al predetto documento. Inoltre, non essendo il verbale di dipendenza riconducibile ad alcuna delle categorie relative ai casi di esclusione previsti dalla normativa, si ritiene che non sussistano ragioni ostative al rilascio del documento stesso.

Né sarebbero opponibili eventuali ragioni di tutela del trattamento dei dati personali o sensibili contenuti nel certificato, atteso che è lo stesso istante ad essere titolare dei suddetti dati.

Si ritiene, dunque, che l'istante sia titolare di un interesse concreto e qualificato e che il documento richiesto sia ricollegabile ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, qual è quella a vedere dichiarata la dipendenza da causa di servizio di un infortunio.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor ……

OGGETTO: richiesta di accesso all'accordo locale anno 2002 e anno 2003

Il Signor ……, con nota del 24 ottobre 2005, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ……, presso cui presta servizio, di poter accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso istante presentato, in data 20 ottobre 2005, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi.

In particolare, in merito alla ripartizione di dette risorse per gli obiettivi raggiunti nell'anno 2003, la rappresentanza sindacale unitaria dell'ufficio aveva promosso un' assemblea sindacale, nel corso della quale si erano trattate le principali innovazioni introdotte dai nuovi accordi nazionali e regionali, che si sarebbero poi trasfuse negli accordi locali dopo poco discussi e approvati.

Successivamente con nota dell' 8 novembre 2005 l'istante esprimeva nuovamente il suo dissenso rispetto alla soluzione raggiunta nell'accordo locale 2003, formulando nella medesima comunicazione richiesta di accesso a tutti i documenti richiamati negli accordi locali 2002 e 2003, e nello specifico i documenti ai quali l'accordo locale 2002 rinvia, e cioè:

- *i prospetti di liquidazione personale dai quali emerge il non cumulo delle indennità,*
- *i protocolli di predisposizione, approvazione e realizzazione di tutti i progetti in esso indicati;*
- *gli atti di ufficio indicati nel punto 1.1 dell'accordo locale 2003;*
- *i prospetti di liquidazione personale di ciascun dipendente, operando lo stesso accordo locale 2002 una redistribuzione di risorse a vantaggio di alcuni e a danno di altri.*

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ……, non riscontrando la sussistenza di un interesse all'istanza avanzata, con nota del 21 novembre 2005, non la accoglieva.

Pertanto, il signor ..... avverso tale diniego si è rivolto, in data 20 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ..... il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nella fattispecie in esame, è indubbia la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso presentato, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi e considerando il disposto della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a

produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visone degli atti del procedimento.

Eventuali limiti di riservatezza alla documentazione richiesta, che potrebbe contenere dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non vengono in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

E', comunque, bene distinguere l'ipotesi in cui si tratti di dati personali dall'ipotesi in cui, invece, si tratti di dati sensibili, che potrebbero essere presenti nella documentazione richiesta dall'istante, ipotesi nella quale deve considerarsi e ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 24, comma 7, l. n.241/1990, secondo cui: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata sia fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Sig.ra .....

Oggetto: *Sig.ra..... c. Ministero del Lavoro.*

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 9.6.2005, la sig.ra …… ha chiesto all'Ispettorato Provinciale del Lavoro "di poter visionare ed estrarre copia di tutti gli atti (verbali, atto di accertamento e relativa documentazione) concernenti l'ispezione effettuata dal predetto Ispettorato in data 8 marzo 2000 nei locali della ditta individuale di cui la sig.ra …… è titolare".

L'amministrazione interessata si è pronunciata sulla richiesta di accesso con nota in data 26.9.2005, affermando che "i documenti richiesti sono esclusi al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 l.241/1990 e del D.M. n. 757 del 4.11.1994, art.2, comma 1, lett.c.".

Con nota in data 27.10.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso della sig. ra ……sia fondata.

La disposizione regolamentare citata dall'Amministrazione nella nota sopracitata ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro : il divieto di accesso, cioè, tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi.

Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, tale previsione regolamentare risulta in contrasto con la norma primaria di cui all'art. 24, l. n. 241 del 1990, e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dalla sig.ra …… (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5110/2002).

L'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, come dedotto dalla sig. ……, è cessato il rapporto di lavoro riguardante le lavoratrici interessate, per le quali è venuto meno, quindi, il pericolo di pregiudizio di cui si occupa la suddetta disposizione regolamentare .

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Studio Legale avv……..

Oggetto : *Ricorso del Condominio Villaggio …….. avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso del Ministero delle Infrastrutture.*

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro, la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 24.10.2005, il Condominio Villaggio …… ha impugnato il provvedimento in data 9.8.2005 del Ministero delle Infrastrutture – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la …… di …… con il quale è stato negato l'accesso alla documentazione amministrativa afferente l'appalto pubblico "Opere di difesa e ricostruzione del litorale di …… tratto a sud di ……..

In particolare , con l'istanza di accesso in data 12.7.2005 si è chiesto di prendere visione ed estrarre copia del 1) contratto d'appalto; 2) del capitolato speciale ; del progetto esecutivo; 4) del cronoprogramma dei lavori; 5) di eventuali varianti e perizie di variante; 6) del libretto delle misure ed in particolare 6a) del verbale di consistenza o d'accertamento del lavori eseguiti , 6b) del verbale di constatazione di stazza, 6c) del verbale di misurazione, 6d) del verbale di prelevamento campioni, atti di contabilizzazione. Con la stessa istanza si sono poi chieste "le ragioni per le quali i lavori non sono stati ancora completati , se è intervenuto collaudo anche parziale o in corso di opera e quindi copia degli atti di collaudo".

Con la suddetta nota in data 9.8.2005, l'Amministrazione interessata negava l'accesso , fornendo, peraltro, diffuse informazioni riguardo il mancato completamento dei lavori nei termini contrattuali ed alle sospensioni dipendenti da autorità giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento di diniego del "Genio Civile Opere Marittime per la ……" è così motivato: "non essendo stati ultimati i lavori e non essendo state avviate le operazioni di collaudo, per motivi di prassi che attengono soprattutto alle normali procedure che si instaurano tra stazione appaltante , direzione lavori, ufficio del responsabile del procedimento ed impresa appaltatrice, regolate per la parte riguardante la conduzione dei lavori nei registri e nei documenti contabili (apposizione ed esplicitazione di riserve, controdeduzioni della D.L. ecc.) e negli appositi atti emanati all'Ufficio e dalla stazione appaltante non si ravvisa l'opportunità di assentire ".

Le ragioni indicate dall'Amministrazione a giustificazione del diniego non sono condivisibili, soprattutto perché non esistono "motivi di prassi" che giustificano l'esclusione dall'accesso.

Da quanto esposto nel ricorso risulta che il Condominio in oggetto vanta diritti di proprietà su beni immobili prospicienti il litorale e la spiaggia ove sono in fase di realizzazione i lavori riguardanti il suddetto appalto pubblico e quindi ha interesse all'accesso ai documenti richiesti.

La Commissione esprime quindi l'avviso che sussista il diritto all'accesso, nei limiti ovviamente in cui la documentazione richiesta sia necessaria alla difesa dell'interesse dedotto; pertanto, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere al riesame della richiesta di accesso fornendo tutta la documentazione utile e motivando espressamente riguardo i singoli documenti che riterrà esclusi dall'accesso .

28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig……..

Oggetto : Sig…….. c. Ministero della Giustizia

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.8.2005, il sig. …… ha chiesto al Direttore della Casa Circondariale di …… una serie i documenti tra cui " copia della relazione allegata al rapporto informativo per il personale di Polizia Penitenziaria appartenenti al ruolo degli Ispettori e Sovrintendenti per l'anno 2004 citata dal sig. Provveditore nel 'Giudizio Complessivo' dell'8.8.2005, notificatomi in data odierna".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 14.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso del sig. ……..sia fondata limitatamente alla copia della relazione allegata al rapporto informativo di cui si è detto, sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 23.8.2005 , si osserva che gli stessi sono indicati genericamente e non è spiegato, nella stessa nota inviata a questa Commisione il 14.10.2005, l'interesse attuale e concreto che ne giustifica, allo stato, l'accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor ……..

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti inerenti un verbale della polizia municipale.

Il signor ……., con nota del 3 dicembre 2005, ha chiesto all'ufficio postale di ……. di poter estrarre copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza di un verbale, affisso da un dipendente dell'ufficio stesso (non identificato) sulla porta di una sua abitazione, non specificatamente identificata.

La richiesta dell'istante scaturiva dall'ingiunzione di pagamento a lui pervenuta dalla Prefettura di Cosenza, a seguito di una contravvenzione emessa nei suoi confronti, per la violazione del codice stradale, dalla Polizia municipale del Comune di Altomonte.

In particolare, dopo il ricorso proposto dal signor ……. per la suddetta contravvenzione, questi ha ricevuto una comunicazione dalla Prefettura di Cosenza nella quale si comunicava che il ricorso stesso non poteva trovare accoglimento, precisando che "il verbale è stato inviato per la notifica a Favignana, dove il postino ha provveduto all'inoltro dell'avviso con affissione sulla porta dell'abitazione del ricorrente dell'avviso di deposito, inviando al comando accertatore, dopo 90 giorni, la compiuta giacenza del verbale perché non ritirato dal destinatario".

Non avendo mai ricevuto il suddetto verbale, ed essendosi rivolto per averne copia all'ufficio postale responsabile e competente per la notifica, senza alcun risultato, il signor ……. si è rivolto, in data 5 maggio 2006, alla scrivente Commissione, chiedendo di ordinare all'Ufficio Postale di Favignana l'esibizione ed il rilascio delle copie di eventuali avvisi a lui relativi e di comunicare il nominativo del portalettere responsabile dei medesimi avvisi.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005

n. 15, è pervenuto il 18 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, essendo tra l'altro egli stesso il destinatario della stessa.

Nel caso di specie, infatti, l'istanza è volta a consentire al richiedente la contestazione di una contravvenzione che gli è stata contestata, e quindi per la tutela dei propri diritti.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Pertanto, nulla osta al rilascio da parte dell'ufficio postale di Favignana di copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza del verbale, che la Prefettura di Cosenza asserisce di avere regolarmente inviato all'istante, che invece, a suo dire, non ha mai ricevuto.

Non si ritiene, invece, fondata la richiesta del signor …… di voler conoscere il nominativo del portalettere responsabile dei suddetti avvisi: oltre a non essere nella competenza della Commissione l'imporre all'amministrazione di rendere pubbliche le generalità di un proprio dipendente, si evidenzia come tale notizia comunque lederebbe la riservatezza di terzi.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza del signor……e debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……..

OGGETTO: richiesta di accesso tabulati nominativi indennità F.U.A.

Il Sig. ……., coordinatore nazionale della Federazione ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 9 febbraio 2005 ha chiesto ai 20 centri di responsabilità del Ministero ……. il rilascio di copia dei tabulati nominativi delle indennità F.U.A. corrisposte ai dipendenti al fine, specificato con nota del successivo 26 aprile su richiesta dell'amministrazione resistente, di accertare "...la rispondenza agli accordi sottoscritti tra le parti negoziali, in esercizio del diritto di informazione per la tutela di interessi diffusi".

A tale seconda richiesta l'amministrazione non ha dato alcun seguito e pertanto, con ricorso presentato in data 27 giugno 2005, l'O.S. FLP ha chiesto a questa Commissione di "...adottare le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza

di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, le associazioni sindacali sono legittimate ad accedere ai documenti amministrativi qualora emerga dalla motivazione della richiesta la titolarità di un interesse di cui sia portatore in proprio il sindacato e non per conto dei lavoratori iscritti o di parte di essi (cfr., tra le altre, TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, sentenza n. 16 del 10 gennaio 2003).

Nel caso di specie, essendo stata l'O.S. ricorrente parte di un accordo sottoscritto col Ministero destinatario dell'istanza, tale interesse appare sussistere e i documenti, pertanto devono considerarsi accessibili, dovendosi ritenere recessivi gli eventuali interessi alla tutela della riservatezza di coloro i cui nominativi figurano nell'elenco richiesto dall'organizzazione sindacale, trattandosi, in ipotesi, di dati personali comuni i quali, anche ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, recedono a fronte dell'esigenza manifestata dal richiedente l'accesso di curare o difendere i propri interessi giuridici.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Prof.ssa ……

OGGETTO: richiesta accesso documenti concernenti conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media.

La Prof.ssa ……, in seguito all'affissione da parte del CSA di …… della graduatoria relativa al conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media (AJ77), in data 21 giugno 2005 ha presentato all'amministrazione competente richiesta di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

1. *atti di nomina dei componenti la Commissione per la valutazione dei titoli artistici, didattici e culturali degli otto aspiranti inseriti in graduatoria;*
2. *verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli di cui al punto precedente;*
3. *domande di inserimento, aggiornamento e trasferimento di tutti i candidati all'insegnamento di strumento musicale-pianoforte;*
4. *titoli artistici, didattici e culturali valutati dalla Commissione e relativi a ciascun aspirante all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte;*
5. *verbale di chiusura, ed ogni eventuale altro verbale attinente i lavori della Commissione esaminatrice dei titoli artistici, didattici e culturali degli aspiranti all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte.*

L'amministrazione, con nota del 21 luglio 2005, evadeva la richiesta concedendo l'accesso per i documenti di cui ai punti 1 e 2, negandolo per i documenti di cui ai punti 3 e 4 siccome, a dire dell'amministrazione, preordinati ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e tacendo culla richiesta di cui al punto 5.

Contro tale provvedimento, la Prof.ssa ……. ha presentato in data 8 agosto 2005 ricorso a questa Commissione deducendone l'illegittimità e chiedendo l'adozione di misure sostitutive necessarie a consentire la visione e la conseguente estrazione di copia dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'8 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto all'accessibilità dei documenti di cui ai punti 3 e 4 riportati in precedenza, la Commissione rileva che intanto rispetto ad essi la richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, in quanto essi siano quelli relativi al conferimento dell'incarico cui aspirava anche l'odierna richiedente.

Viceversa, come in realtà sembrerebbe dal tenore della richiesta formulata dalla ……., non sufficientemente chiara sul punto, la richiesta stessa si atteggerebbe a strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, come tale espressamente vietata dall'articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990.

Le stesse considerazioni valgono per i documenti di cui al punto 5, circa l'accessibilità dei quali l'amministrazione non si è pronunciata.

Inoltre si rileva che la richiesta, per come formulata, coinvolge evidentemente la posizione di altri soggetti, cui i contestati incarichi a tempo indeterminato sono stati effettivamente attribuiti e che, in quanto tali, essi devono ritenersi controinteressati rispetto alla posizione dell'odierna richiedente. Tuttavia, l'eventuale conflitto con la riservatezza di coloro ai quali sia stato conferito l'incarico, deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, l. n. 241/1990.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al dott. ……..

OGGETTO: richiesta di accesso al fascicolo sanitario contenente la cartella clinica del richiedente.

Il dr. ……....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 3 febbraio 2005 ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Torino di accedere al proprio fascicolo sanitario contenente copia della cartella clinica con gli esiti di alcuni accertamenti clinici effettuati sulla persona del richiedente.

Né la citata Commissione Ospedaliera, né la non meglio precisata Direzione Interregionale (nei cui confronti il dr. ……....aveva inoltrato istanza di accesso) hanno risposto alle richieste dell'odierno ricorrente nei termini di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, determinando così il formarsi del relativo silenzio rigetto.

Avverso tale silenzio il richiedente ha presentato in data 29 marzo 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo il riesame delle "determinazioni adottate...avverso legittime istanze di accesso atti", allegando una serie di documenti dai quali, tuttavia, non emerge con chiarezza la fattispecie sottostante in forza della quale si è esercitato il diritto di cui agli articoli 22 e ss della citata legge n. 241 del 1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 29 marzo 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi

sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Dall'esame degli stessi allegati appare, innanzitutto, ragionevole ritenere che gli accertamenti sanitari effettuati sul ricorrente fossero inseriti nel quadro di un procedimento teso ad una rivisitazione delle mansioni svolte dall'odierno richiedente sul proprio posto di lavoro.

Dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere v'è da osservare che esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso. Inoltre il richiedente, non nel ricorso/richiesta, ma in uno degli allegati, e precisamente nella richiesta di accesso indirizzata alla Commissione Ospedaliera, fa riferimento alla necessità di conoscere il contenuto dei documenti richiesti, al fine di poter tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con ciò fornendo un ulteriore titolo di legittimazione alla richiesta presentata all'amministrazione.

Questa Commissione rileva, pertanto, che il silenzio serbato dall'amministrazione deve ritenersi illegittimo, atteso che la richiesta di documenti in esame concerne dati personali relativi allo stesso ricorrente nel quadro di un procedimento (anche se non esattamente individuato) in cui

lo stesso è parte e che in siffatta ipotesi non vengono in rilievo esigenze connesse alla tutela di dati personali riferibili a terze persone.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Maresciallo ……..

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti concernenti un procedimento disciplinare avviato nei confronti del richiedente.

Il maresciallo ……., comandante della stazione carabinieri di ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 giugno 2005, ha chiesto all'amministrazione resistente copia dei documenti relativi ad un procedimento disciplinare non meglio specificato sia quanto all'oggetto che al destinatario.

Successivamente, in data 7 giugno 2005, il Comando dei Carabinieri, con risposta altrettanto lacunosa, comunicava il nominativo del responsabile del procedimento, facendo contestualmente presente all'istante di poter ricorrere contro un eventuale silenzio dell'amministrazione, sia a questa Commissione che al TAR competente.

In data 5 luglio 2005 il maresciallo ……. ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di riesaminare il silenzio rifiuto medio tempore formatosi sulla richiesta del precedente 4 giugno.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto al merito della vicenda portata all'esame di questa Commissione, si rileva che, dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale, rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso.

Tale orientamento è stato espresso da questa Commissione in più di un'occasione, ribadendosi il principio dell'accessibilità ai documenti che riguardino personalmente la posizione di colui che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare, potendo al più l'amministrazione differire l'accesso sino alla fase conclusiva del procedimento stesso (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 5 ottobre 2004 sul regolamento predisposto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa).

Pertanto si ritiene che l'istante abbia diritto a prendere visione dei documenti richiesti che lo riguardino personalmente e concernenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Dottor ……..

OGGETTO: richiesta di accesso alla documentazione relativa agli elementi utilizzati per la determinazione del premio polizza sull'attività di un'agenzia assicurativa.

Il Dottor ……., intestatario di tre polizze assicurative, essendo venuto meno il proprio rapporto di fiducia con l'Agenzia responsabile, con un conseguente relativo reclamo all'I.S.V.A.P., per evidenziare la lesione delle proprie posizioni giuridiche, con nota del 27 marzo 2006, ha chiesto all' I.S.V.A.P. stesso, di poter estrarre copia: a) delle istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che la propria assicurazione, l'Aurora Assicurazioni S.p.A., destina alla rete delle agenzie della medesima società, b) del parere di validità emesso dall' I.S.V.A.P. su queste istruzioni, c) infine, di tutti gli atti comunque ad essi connessi o correlati.

Non avendo ricevuto alcuna risposta sulla suddetta istanza, entro trenta giorni, da parte dell'I.S.V.A.P., il dott. ……. ha presentato ricorso, in data 31 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all' I.S.V.A.P. stesso, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è pervenuto il 31 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, per la tutela dei propri diritti.

Tuttavia, l'istanza formulata non può essere soddisfatta a causa della natura della documentazione richiesta.

In particolare, per quanto riguarda le istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che l'Aurora Assicurazioni S.p.A. destina alla rete delle proprie agenzie, se ne esclude l'accessibilità non trattandosi di documenti amministrativi, ma di atti interni di una società privata, cui non possono applicarsi le disposizioni della l. n. 241/1990 in tema di accesso.

L'inaccessibilità del richiesto parere di validità emesso dall'I.S.V.A.P. sulle suddette istruzioni trova, invece, fondamento nella nota inviata dallo stesso I.S.V.A.P. all'istante, in cui il dirigente responsabile specifica che le iniziative assunte "a fini di vigilanza, nonché gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dell'impresa di assicurazione non possono essere resi noti all'esponente per effetto delle disposizioni in materia di segreto di ufficio di cui all'art. 5, legge n. 576/82 e successive modifiche (art. 3, l. n. 20/91 e art. 4, D.Lgs. n. 373/98)".

Per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dal ..... non possa essere accolta.

Roma. 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……,

OGGETTO: *richiesta di accesso al resoconto di indagini relative ad un procedimento disciplinare.*

1. Il sig. …… ha presentato un esposto al Ministero della Giustizia, in data 19 maggio 2005, avverso il cancelliere del Tribunale di ……, affinchè fosse avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Lamenta il sig. …… di avere cercato di presentare presso il Tribunale di ……, e nelle mani del cancelliere suddetto, la documentazione necessaria per registrare un periodico da lui diretto. Tuttavia, il sig. …… non ha accolto la documentazione presentata, affermando l'incompletezza della medesima per carenza dei certificati generali del casellario giudiziario del proprietario e del direttore responsabile, e dell'iscrizione all'albo dei professionisti del futuro direttore sig. ……

Precisa, poi, il direttore del periodico che l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso è stata autocertificata dal proprietario e dal medesimo sig. …… Nel medesimo esposto il direttore del periodico ha sollecitato, inoltre, l'accertamento di eventuali responsabilità derivanti dalla mancata applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa. Tale comportamento avrebbe determinato un'indebita limitazione della propria libertà e di quella della propria redazione, nonché un danno economico derivante dalla produzione di documenti non richiesti dalla legge.

Successivamente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione sull'esito dell'esposto, il sig. …… ha chiesto di potere conoscere lo stato del procedimento dal medesimo avviato ed il nominativo del responsabile, la data entro la quale il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia, nonché l'ufficio presso il quale avere visione dei documenti.

A seguito di tale sollecitazione, il Ministero, ha inviato una nota in data 21 luglio 2005, nella quale avvisa l'istante di avere chiesto al Tribunale di ……. di svolgere delle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità in capo al cancelliere ……. L'amministrazione, il 16 settembre 2005, ha avvertito il sig……. che, poiché dallo svolgimento delle indagini non è emersa alcuna responsabilità, anche in considerazione del fatto che l'iscrizione del periodico è avvenuta nel rispetto dei termini previsti dalla legge, il procedimento disciplinare è stato archiviato. Tuttavia, prosegue la comunicazione, all'ufficio giudiziario è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica contenente l'elenco di documenti da consegnare per la pubblicazione di riviste e periodici.

Ciò nonostante, il direttore del periodico, asserendo di volere tutelati i propri diritti ed interessi legittimi, ha chiesto al Ministero il 27 settembre 2005, l'accesso mediante invio di copia del resoconto delle indagini svolte dal Tribunale di ……..e della comunicazione con la quale è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica.

Parallelamente l'istante, secondo quanto affermato nel ricorso alla scrivente Commissione, ha presentato ricorso gerarchico per ottenere l'annullamento dell'archiviazione, giudizio ancora in corso di svolgimento al momento della presentazione del ricorso alla Commissione.

Il Ministero ha negato l'accesso, con comunicazione del 24 ottobre 2005, ai predetti documenti affermando che non è specificata la correlazione tra i medesimi e la situazione giuridica soggettiva che si vuole fa valere, considerato che il periodico è stato regolarmente registrato, e che le informazioni sull'esito del procedimento sono state fornite.

L'istante, in data 11 novembre 2005, ha proposto di nuovo la stessa istanza specificando che la situazione giuridica da tutelare mediante l'accesso consiste nella lesione al proprio onore e nel danno economico cagionato da un esborso economico

non dovuto; a seguito di ciò l'amministrazione ha ribadito quanto già precedentemente affermato.

***2.** Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.*

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame il Sig. ..... è l'autore dell'esposto cha ha dato luogo ad un procedimento disciplinare a carico del funzionario del Tribunale di ……, poi archiviato.

Nonostante detta conclusione del procedimento sia stata comunicata all'istante, il medesimo ha chiesto di poter accedere al resoconto dell'istruttoria svolta dall'amministrazione al fine di poterne verificare l'adeguatezza ed, eventualmente, chiedere il risarcimento del danno economico subito per avere sostenuto un esborso economico non dovuto e in conseguenza della lesione del diritto all'onore.

Nel caso in esame l'accesso ad un atto endoprocedimentale sulla base del quale si è formata la volontà dell'amministrazione non sembra esercitabile da parte dell'istante.

L'ostensione del documento si tradurrebbe in un controllo sul corretto esercizio dell'attività sanzionatoria dell'amministrazione, che la normativa sull'accesso esclude.

Inoltre, l'istante, benché autore della domanda di avvio del procedimento non è parte del medesimo il quale si svolge tra amministrazione ed "incolpato"; sembra, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso alla relazione sulle indagini effettuate dal Presidente del Tribunale di .....

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor ……..

OGGETTO: accesso agli atti riguardanti la procedura del corso-concorso ordinario per dirigente scolastico.

Il signor ……., partecipante al corso-concorso per il reclutamento dirigenti scolastici, indetto con il bando del 22 novembre 2004, ammesso alle prove scritte, non risultando successivamente ammesso alla prova orale, con note del 12 e 31 gennaio 2006, ha chiesto all'ufficio scolastico per ……., di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, nonché gli elaborati di altri partecipanti per effettuare una comparazione delle valutazioni.

La suddetta istanza trovava parziale accoglimento, con la nota dell'Ufficio scolastico del 27 gennaio 2006, non essendo consentito al signor……. di poter comunque accedere agli elaborati degli altri candidati, "non ravvisandosi l'interesse giuridico in questa fase del procedimento, in quanto l'interesse ad indagini comparative non è dimostrabile ben potendosi sostenere la propria ammissione indipendentemente da quella altrui".

In data 31 gennaio 2006, seguiva una nuova nota del Signor ……,la quale egli reiterava e motivava la propria istanza di accesso ed un definitivo diniego, in data 21 febbraio 2006, dell'Ufficio scolastico, per mancata individuazione dell'interesse sottostante, con la riserva di riapertura del procedimento nel caso di comunicazione di un parere favorevole da parte dell'Avvocatura dello Stato, investita della questione.

Nonostante il parere ad esso favorevole elaborato dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica, il Signor ……. avverso il suddetto diniego si è rivolto, in data 22 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Ufficio Scolastico per ……. il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 22 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice le perplessità opposta dall'Ufficio Scolastico Regionale .....

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato al suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale ..... deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, i cui elaborati sono stati richiesti dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Va, infine, ritenuta fondata la richiesta di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, considerata la suddetta qualifica dell'interesse dell'istante.

In conclusione, la Commissione esprime l'avviso che la domanda di accesso in esame debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig……..

OGGETTO: richiesta accesso al verbale della dichiarazione resa nel corso di un procedimento ispettivo.

1. Il Sig……., quale lavoratore svolgente attività di collaborazione coordinata e continuata presso la società ……., con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di ……. di poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonchè copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione, avvenuta in data 31 dicembre 2004, presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).

La Direzione Provinciale del Lavoro di ……. ha negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del parere si osserva che il sig. ……, quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

La disposizione richiamata dall'amministrazione, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando perdura il rapporto di lavoro, che, nel caso in esame, sembrerebbe cessato alla fine dell'anno 2004.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, ossia gli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig. ……

Oggetto: Ricorso avverso silenzio del sig. ……..

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R.12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 10.8.2005, il sig. …… ha chiesto alla Prefettura di …… di conoscere "l'eventuale esistenza a suo carico di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla suddetta richiesta: con nota in data 10.10.2005 il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso, così come formulata, non può essere accolta.

Infatti, il richiedente non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza del provvedimento suindicato, e quindi deve ritenersi che abbia rivolto all'Amministrazione una semplice richiesta di informazioni.

In tal caso opera l'art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo cui " non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ".

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig. .....

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti relativi al corso - concorso per passaggio tra aree profilo professionale amm.vo-tributario - direzione regionale .....

Il signor ....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 2 marzo 2006, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale ..... di accedere alle domande, e alla relativa documentazione, dei partecipanti al corso-concorso per il passaggio tra le aree da B1-B2-B3 a C1, per numero 2055 posti (anno 2000) e per numero 1566 posti (anno 2001) relativi al profilo professionale Amministrativo-Tributario, per la Direzione Regionale di .....

Tale richiesta scaturiva dalla partecipazione dell'istante al suddetto concorso: egli si è collocato in una posizione utile nella relativa graduatoria e ha effettuato dunque il previsto percorso formativo, consegnando una tesina finale alla segreteria dell'ufficio locale di ....., per il successivo inoltro alla Commissione d'esame.

Tuttavia, il Direttore Regionale responsabile ha rettificato la predetta graduatoria, a detta dell'istante (oggi ricorrente), per mero errore materiale nell'attribuzione del punteggio di alcuni candidati, escludendo dalla graduatoria definitiva degli ammessi al percorso formativo proprio il signor ..... che, per tutelare i propri diritti, ha formulato la citata istanza di accesso.

Il segretario della commissione d'esame, con una nota via e-mail del 10 marzo 2006, non ha accolto l'istanza del signor....., asserendo che "ai sensi dell'art. 24, lettera d) della l.n.241/1990, il diritto di accesso agli atti è precluso nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi".

Pertanto, il signor ..... avverso tale diniego si è rivolto, in data 5 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla commissione d'esame del para-concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale ..... il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato, collocatosi in graduatoria in una posizione utile, nel suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia delle domande dei candidati al medesimo concorso, ed alla relativa documentazione, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'amministrazione deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In conclusione, nei termini su esposti, la Commissione esprime il parere che la richiesta del partecipante al concorso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Prof.ssa ……

OGGETTO: richiesta accesso documenti relativi al conferimento di incarico di e-tutor.

La prof.ssa ……., docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche presso l'istituto……., con ricorso presentato in data 7 febbraio 2006, espone a questa Commissione che il 16 ottobre 2005 il citato istituto scolastico ha comunicato con circolare l'intenzione di organizzare un corso di formazione per docenti il cui iter formativo avrebbe dovuto essere seguito da un e-tutor dell'istituto medesimo.

Con circolare del successivo 25 novembre si comunicava la nomina ad e-tutor della Sig.ra ……., soggetto esterno all'istituto e reclutata, a dire della richiedente, senza alcuna procedura di valutazione comparativa.

Riferisce la prof.ssa …… di aver inizialmente avanzato richiesta di accesso informale tesa a conoscere i criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, il connesso iter procedimentale ed il curriculum vitae della Sig.ra ……, richiesta rimasta senza esito alcuno.

In data 30 novembre 2005, l'odierna richiedente proponeva istanza di accesso formale, con cui chiedeva di accedere ai documenti appena citati. A fronte di tale richiesta l'amministrazione è rimasta inerte e contro il relativo silenzio la prof.ssa …… ha proposto ricorso a questa Commissione, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione del provvedimento di nomina ad e-tutor della Sig.ra ……ed il relativo curriculum.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo

l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione esprime parere favorevole all'accessibilità dei documenti richiesti. In particolare, per ciò che attiene ai criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, nonché al connesso iter procedimentale, la richiedente appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso rispetto al quisque de populo, atteso che la conoscenza dei suddetti documenti potrebbe essere funzionale a far valere in sede giurisdizionale un'eventuale disparità di trattamento perpetrata nei suoi confronti e a vantaggio della controinteressata Sig.ra ……..

Quanto al curriculum vitae di quest'ultima, pure richiesto dalla Prof.ssa ……., la Commissione rileva che i curricula che abbiano costituito oggetto di valutazione in sede comparativa sono pienamente accessibili, anche alla luce di interesse costituzionalmente protetti, quale quello generale all'occupazione di cui all'articolo 4 della Carta (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 10 febbraio 2004 sul regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale").

Quanto all'eventuale conflitto con la riservatezza della Sig.ra ……., esso deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni ed in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, l. n. 241/1990.

Roma, 28 giugno 2006 *IL PRESIDENTE*

Alla cortese attenzione del Segretario provinciale Sig.....

1. Il segretario provinciale della F.P. C.G.L. di ....., sig. ....., ha presentato, in data 7 settembre 2005, istanza di accesso alla Direzione generale della ..... di ....., all'elenco nominativo dei destinatari e alla relativa attribuzione degli emolumenti legata ai criteri di distribuzione del FUS 2004/2005. L'istanza è finalizzata a verificare la rispondenza della avvenuta liquidazione degli emolumenti del FUS tra i dipendenti, ai criteri concordati tra il sindacato e l'amministrazione in data 21 settembre 2004. L'amministrazione, con nota del 29 settembre, rigettava l'istanza in quanto lesiva della normativa in tema di lesione dei dati personali.

A seguito di una richiesta di riesame della propria istanza da parte della O.S., la Direzione generale del personale civile II reparto, IV divisione del Ministero della Difesa, ha negato nuovamente l'accesso, in data 16 novembre 2005, mediante la produzione di un parere dell'ARAN, reso in un altro caso, nel quale si afferma che lo scopo dell'attività dei sindacati è la valutazione di aspetti che rientrano nelle finalità generali delle attività delle amministrazioni nel loro complesso, "attività che non sono rapportabili alla conoscenza del nominativo del singolo dipendente".

Pertanto, la O.S, in data 12 dicembre 2005, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma

anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso si osserva che la disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" e " per il perseguimento di un interesse personale e concreto".

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato. In altri termini la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali

l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché i sindacati siano legittimati è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva.

Scopo dell'orientamento citato è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in un'attività ispettiva o in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione; in assenza dei limiti soggettivi indicati finirebbero per trovare cittadinanza anche gli interessi di mero fatto esclusi dal diritto di accesso.

Nel caso in esame sembra, pertanto, l'accesso ai predetti documenti possa essere concesso, atteso che l'istanza è finalizzata a verificare il rispetto dei criteri concordati con il sindacato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……..

Al Ministero dell'Interno

OGGETTO: richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig. ……., in data 1 aprile 2005, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento di diniego di accesso ai documenti oppostogli dal Comune di ……..

L'odierno richiedente, con due istanze datate 22 settembre e 27 ottobre 2005, ha chiesto al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali copia della prescritta relazione ministeriale sul suo ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato, cui il ricorrente ha indirizzato l'istanza del 22 settembre 2005, riscontrata la fondatezza della richiesta, nell'Adunanza della Sezione prima del 9 novembre 2005 ha invitato il Ministero ad inviare la suddetta relazione, fissando per l'adempimento, il termine del 22 febbraio 2006, e sospendendo al contempo i termini per il prescritto parere.

Lo stesso invito è stato rivolto al Ministero anche dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento attribuitigli dal d. lgs. n. 165/2001, con note del 13 dicembre 2005 e 2 febbraio 2006, rimaste anch'esse senza esito.

Il successivo 28 febbraio, pertanto, il Sig. ……. si è rivolto a questa Commissione proponendo ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la richiesta di accesso, come già rilevato dal Consiglio di Stato in data 9 novembre 2005, è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale, al fine di realizzare un contraddittorio pieno tra le parti.

Trattandosi di accesso endoprocedimentale, l'interesse dell'odierno ricorrente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; d'altra parte, il Consiglio di Stato, con pronuncia dell'Adunanza Generale n.16, ha sin dall'8 febbraio 1990 affermato che "...il principio del contraddittorio, nel ricorso straordinario, deve trovare applicazione non solo con l'accesso degli interessati agli atti

della P.A., ma anche con la comunicazione del deposito di atti, controdeduzioni e relazioni, sia al ricorrente che al controinteressato, al fine di una loro consapevole partecipazione dinamica al procedimento".

Pertanto questa Commissione ritiene che il richiedente abbia diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig. ……..

Al sig.....

OGGETTO: richiesta di copia dell'atto di affidamento all'associazione ricreativa dipendenti difesa anno 2005

I signori ……., dipendenti civili dello Stabilimento Grafico Militare di ……. e rappresentanti territoriali di settore, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali U.I.L. e R.d.B., con nota del 27 ottobre 2005, hanno chiesto al Capo dell'unità dell'ente di appartenenza copia dell'atto di affidamento dell'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di ……., facente capo al Ministero della difesa, all'Associazione Ricreativa Dipendenti Difesa (A.R.D.D.) per l'anno 2005.

Gli istanti motivano la loro richiesta, nella loro qualità di rappresentanti sindacali, che hanno contribuito con un loro parere alla formazione dell'atto per il quale hanno chiesto l'accesso, oltre che come fruitori dei servizi erogati dall'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di ……

Non essendo pervenuto loro, da parte dell'ente interessato, alcun riscontro all'istanza formulata, i signori ……., constatato tale tacito diniego, si sono rivolti alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di ……. il rilascio della copia della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dagli istanti, nella loro qualità di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali U.I.L. e R.d.B, a parere della scrivente Commissione, appare fondata.

E' pur vero che non può riconoscersi alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; ma nel caso di specie e dall'esame degli allegati prodotti dai richiedenti, unitamente all'istanza, sembra emergere chiaramente la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto degli stessi, volto a verificare la regolarità di un procedimento di cui sono stati parte e di cui saranno destinatari.

Infatti, la Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell'ambito delle Forze Armate recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività, formulata dallo Stato Maggiore della Difesa nel maggio 1999 (All.5 all'istanza di riesame), prevede che prima di procedere all'affidamento in concessione ad Organizzazioni tra il personale dipendente si deve richiedere in merito un parere alle OO.SS.: parere che per questo affidamento è stato espresso, come emerge dai verbali di contrattazione tra Direzione dello Stabilimento Grafico Militare e OO.SS., datati 2 marzo 2005 e 23 marzo 2005 (All. 6 e All. 7 all'istanza di riesame).

Infine, a riprova dell'accessibilità della documentazione richiesta, gli istanti hanno prodotto (All. 8 all'istanza di riesame) l'intestazione di una nota del 21 marzo 2003, in cui l'allora direttore trasmetteva alle OO.SS. la medesima documentazione, vale a dire l'atto di affidamento.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dai signori…… debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla .....

e, p.c. *All'Autorità Portuale di .....*

Oggetto : *Ricorso della ..... avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Autorità Portuale di .....*

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 3.11.2005, l'impresa ..... ha impugnato il provvedimento in data 27.9.2005 dell'Autorità Portuale di ....., "con il quale è stata respinta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi legittimamente avanzata dall'istante impresa il 7.9.2005 afferente alle riunioni del Comitato Portuale presso il Porto di .....".

Nella suddetta nota l'Amministrazione precisa che è possibile "l'immediata visione" di tale documentazione ma non l'estrazione di copia: afferma, infatti, l'Autorità Portuale con nota del 29.10.2006 n. 5709, rivolta a questa Commissione, ha affermato che "l'eventuale rilascio della copia integrale del processo verbale di seduta dell'Organo Collegiale, ove registrata la trattazione di problematiche del tutto avulse.....dalla vertenza di che trattasi , non avrebbero potuto giovare all'esercizio di difesa del ricorrente stesso".

Dalla documentazione in possesso si evince poi che la ..... è concessionaria di area portuale e quindi ha interesse all'accesso ai documenti richiesti .

Inoltre, la stessa ricorrente ha una causa in corso con l'Autorità Portuale di ..... e quindi " ha interesse ad una migliore difesa e a curare i propri interessi".

Al riguardo, la Commissione esprime l'avviso che la società in oggetto abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta, non ritenendosi sufficiente la mera visione degli atti. La società, infatti, è direttamente interessata, anche in relazione alla causa che ha in corso con l'autorità, ai rapporti tra Autorità Portuale e Comitato Portuale (valuterà poi la stessa società se la copia integrale del processo verbale di seduta dell'organo collegiale possa giovare o meno al suo diritto di difesa).

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Legambiente……..

Oggetto: richiesta parere in ordine all'accessibilità di documenti in possesso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Ente parco Nazionale Arcipelago ……..

Con nota del 30 agosto 2004, il Presidente di Legambiente……., a seguito di numerose segnalazioni circa la presenza di anomale frequentazioni dell'isola di ……., e delle isole e delle aree protette di ……., ……., ……., ……. e ……., ha presentato istanza di accesso all'Ente parco Nazionale Arcipelago……., alle seguenti informazioni relative al periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 agosto 2004:

1. *numero delle richieste pervenute;*
2. *nominativo degli autorizzati, qualifica, tipo di imbarcazioni autorizzate, tipo di attività scientifica o di altro tipo per le quali le richieste di accesso e svolgimento di attività nelle zone marine 1 di tali isole sono state accolte;*
3. *atti autorizzativi rilasciati dall'Ente Parco.*

L'Ente, con provvedimento del 22 settembre 2004, ha accolto l'istanza indicata in modo solo parziale rilasciando copia del numero e del fine per il quale i permessi di accesso sono stati rilasciati. Ha motivato, poi, il diniego delle richieste relative ai nominativi degli Enti e delle persone autorizzate, sulla base dell'esistenza di ragioni di riservatezza dei controinteressati e dell'art. 5, comma 4 del Regolamento per l'accesso agli atti ed alle informazioni e per la tutela dei dati personali dell'Ente; mentre ha taciuto sulle altre richieste di cui al punto 2 ed al punto 3.

Avverso tale parziale diniego l'istante ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, al difensore civico della regione ……., il quale, con provvedimento del 9 novembre 2004, valutata la fondatezza dell'istanza, ha ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso qualora non avesse emanato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento confermativo del diniego. Ha rilevato, infatti, il difensore civico che la disposizione regolamentare richiamata prevede che

"Il Presidente dell'Ente Parco, con sua temporanea e motivata dichiarazione, può vietare l'esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare un pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche persone giuridiche, gruppi, associazioni od imprese", mentre nel provvedimento di diniego manca il termine di durata del differimento determinando così un'anomala ed ulteriore ipotesi di esclusione di documenti non contemplata dalla legge n. 241 del 1990. Inoltre, il difensore ha osservato che il richiamo, nella motivazione, a generiche esigenze di riservatezza dei controinteressati, non è conforme alla legge, dal momento che il d.lgs. n. 196 del 2003 rinvia la disciplina dell'accesso alla normativa vigente, la quale stabilisce che, anche in caso di trattamento di dati personali inerenti lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso deve esser consentito quando la situazione che si intende tutelare mediante l'accesso è di rango pari a quella del titolare dei dati sensibili. Rileva, infine, il difensore civico che tale ultima considerazione vale anche per l'istante in quanto portatore di interessi diffusi. Pertanto, il diniego fondato su tale argomentazione non è adeguatamente motivato.

L'istante, scaduto il termine dei trenta giorni entro il quale l'amministrazione avrebbe potuto emanare il provvedimento confermativo del diniego, ha indicato all'amministrazione il giorno in cui si sarebbe recata presso gli uffici dell'Ente per prendere visione della documentazione richiesta.

Nonostante il provvedimento del difensore civico, l'amministrazione ha negato nuovamente l'accesso argomentando che non avendo i controinteressati rilasciato autorizzazioni al trattamento dei propri dati e che, trattandosi di documentazione concernente attività implicanti l'utilizzo di sofisticati mezzi tecnologici, dalla loro divulgazione potrebbe derivare un concreto pregiudizio agli interessi dei controinteressati. Ha stabilito, infine, in cinque anni la durata del differimento.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n.

184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della questione si esprime l'avviso che, come già affermato nel provvedimento del difensore civico, il regolamento sul diritto di accesso dell'Ente Parco nazionale Arcipelago ……, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 23 aprile 1999, non prevede casi di esclusione ai quali i documenti, oggetto della richiesta, possano essere ricondotti. Pertanto, il diniego non trova fondamento né nella normativa primaria né in quella secondaria.

Con riferimento, poi, al rapporto tra diritto di accesso e trattamento dei dati personali dei controinteressati, si evidenzia che, ai sensi del citato art. 12 del regolamento, l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare ai titolari del diritto alla riservatezza la presenza di un'istanza di accesso, e, in caso di opposizione al rilascio dei documenti, avrebbe dovuto valutare il "peso" dei motivi opposti dai controinteressati rispetto all'interesse dell'istante ad accedere ai documenti richiesti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig……

Oggetto : Sig…… c. Università degli Studi di ……

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.9.2005, il sig. ……, premesso di aver partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea infermieristica per la provincia di ……, ha chiesto all'Università degli Studi di ……l'accesso ai seguenti documenti :

1) *l'elenco dei quesiti con le risposte esatte;*
2) *il modulo di risposte e il modulo anagrafico;*
3) *i moduli di risposte ed i moduli anagrafici dei concorrenti …… , …… e ……*

Con nota in data 11.10.2005, l'Università rispondeva alla suddetta richiesta affermando che "non si ravvedono i motivi per cui, al fine di valutare la fondatezza del punteggio attribuito alla vs prova quest'amministrazione debba procedere ad estrarre copia del modulo risposte e del modulo anagrafico dei candidati ……, ……, e …… , posto che il questionario distribuito a ciascun candidato presentava un ordine differente nella disposizione delle domande".

Con nota in data 15.10.2005, il sig. …… ha interessato della vicenda questa Commissione, che, esaminata la documentazione trasmessa, osserva che il suddetto ha partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea infermieristica per la provincia di …… e quindi ha diritto ad accedere alla documentazione riguardante il concorso e il suo svolgimento : peraltro, riguardo i documenti richiesti, di cui si è detto , si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, l'accesso è consentito , per la natura degli interessi coinvolti, nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia (cfr., TAR Lazio, sez. 1 bis, sent. n.2782/2005).

Roma 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor ……..

Ministero della Difesa

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti relativi al mancato riconoscimento da parte di un consorzio del 7° livello retributivo

Il Signor ……., con nota del 30 gennaio 2006, ha chiesto al Ministero della Difesa – di poter accedere alla documentazione inerente il collaudo della prestazione di assistenza tecnica fornita dal consorzio ……., avendo egli stesso prestato la propria opera come tecnico per 42 settimane presso l'amministrazione citata e non avendo avuto il riconoscimento da parte del consorzio del 7° livello retributivo, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Seguiva un ulteriore scambio di note tra l'istante e il Ministero della Difesa – , che si concludeva con il non accoglimento dell'istanza del signor ……., asserendo l'amministrazione interessata che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile: a) perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio ……; b) perché gli atti sarebbero comunque sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera d), investendo la riservatezza degli interessi industriali commerciali di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione; c) infine, perché sarebbe sottratta all'accesso anche ai sensi del punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

Pertanto, il signor ……....., constatato tale diniego si è rivolto, in data 2 giugno 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al responsabile del procedimento Ministero della Difesa –, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 giugno 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Premesso che si ritiene sussistente e fondato l'interesse diretto, concreto e attuale dell'istante, signor ……..., ad accedere ai documenti richiesti, nella sua qualità di tecnico addetto ai lavori, per i quali non ha avuto il dovuto riconoscimento economico, in merito alle opposizioni formulate dal Ministero della Difesa alla suddetta istanza di accesso si osserva quanto segue.

In primo luogo, non è corretto affermare, al punto a) che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio ……....., considerato l'art. 22, l. n. 241/1990 che come "documento amministrativo", qualifica "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o

di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Anche questa Commissione, nel parere deliberato, in data 10 febbraio 2004, sul regolamento predisposto dall'Istituto nazionale dei tumori, ha già avuto modo di esprimersi in tal senso, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria (C.d.S., Adunanza Plenaria, n. 5 del 4 febbraio 1997; T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 794 del 29 marzo 2004).

Sulla contestazione di cui al punto b), il citato limite della riservatezza degli interessi industriali commerciali, di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Infine, il richiamo al punto c) di una inaccessibilità alla documentazione richiesta sulla base del comma 4, dell'art. 24 della legge n. 241/1990 concreta un evidente errore, trattandosi in questo comma dell'ipotesi di differimento dell'accesso, volendo l'amministrazione sicuramente riferirsi al comma 6 del medesimo articolo. In ogni caso, pur considerando il corretto richiamo normativo cui il Ministero collega il punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, la Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta documentazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il decreto ministeriale ha escluso il diritto di accesso.

Si prega, quindi, codesto Ministero di far conoscere se nel caso in questione esigenze di salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, ostino all'accesso alla documentazione richiesta.

Per i motivi su esposti, la Commissione si riserva di esprimere il parere all'esito del riscontro da parte del Ministero della Difesa.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Sig.ra ……..

Oggetto: richieste di accesso agli atti inerenti la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, nonché di copia di una graduatoria concorsuale

La signora ……., con nota ricevuta dagli uffici responsabili il 18 agosto 2005, ha richiesto alla scrivente Commissione di esprimersi in merito ad un plurimo diniego espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Risorse Umane su due diverse istanze di accesso da lei formulate.

L'istante, funzionaria amministrativa, a seguito di un infortunio in itinere, occorsole in data 17 novembre 2004, aveva inoltrato al Ministero dell'Interno la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata.

Successivamente, la signora ……., si è rivolta, con nota del 9 giugno 2005, al Ministero dell'Interno:

- *per conoscere lo stato dell'istruttoria della suddetta pratica,*
- *per potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale, compresa l'eventuale sezione catalogata come "fascicolo riservato",*
- *e potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.*

L'istante non ha ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza da parte del Ministero dell'Interno.

L'altra vicenda di cui la signora ……. riferisce alla scrivente Commissione nel medesimo ricorso riguarda una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 – Direttore amministrativo contabile, pubblicata il 7 aprile 2005 sul sito internet dell'amministrazione, ma non più visualizzabile, graduatoria nella quale l'istante signora non è stata inserita.

Anche per questa seconda istanza, la signora ……. non ha ricevuto alcun riscontro da parte del Ministero dell'Interno.

Pertanto, per i motivi su esposti, la signora …….. si è rivolta alla Commissione chiedendo di ordinare al Ministero dell'Interno il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La trattazione dei quesiti formulati dalla signora ..... richiedono una breve premessa in merito alla qualificazione dell'interesse della stessa.

Per entrambe le istanze, si ritiene sussistente e fondato l'interesse concreto, attuale e diretto della signora per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza, secondo cui il possibile conflitto del diritto alla riservatezza con l'esercizio del diritto di accesso si risolve con la prevalenza di quest'ultimo, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Sui singoli quesiti, comunque, si osserva quanto segue.

L'istanza volta ad ottenere da parte del Ministero dell'Interno l'accesso all'istruttoria relativa alla pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata, può trovare parziale accoglimento: essendo titolare della suddetta pratica è indubbia la legittimità della signora ..... a conoscerne lo stato dell'istruttoria e a potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene, altresì, legittima e fondata anche la richiesta di accesso della signora ..... volta a potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.

In merito alla seconda istanza presentata alla scrivente Commissione e riguardante una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 – Direttore amministrativo contabile, nella quale l'istante signora non è stata inserita, anche essa è accoglibile conformemente a quanto affermato sul tema dalla maggioritaria giurisprudenza, secondo cui "la graduatoria della procedura concorsuale o comparativa per la copertura di posti di pubblico impiego è per definizione pubblica, con la

conseguenza che non sono configurabili posizioni di controinteressati alla sua divulgazione", da ultimo il T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 57 del 13 gennaio 2005.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che le istanze della signora ..... siano fondate.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Dott. ……..

Oggetto: Ricorso del sig……c/ Ordine dei Giornalisti di……

1. Il sig. ……, in data 13 marzo 2005, ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti, eventualmente in possesso dell'Ordine dei Giornalisti di ……, inviati dal sig. ……, al fine di poter curare, anche in sede penale, i propri diritti.

Si premette che tra il ricorrente e il sig. …… alla data di invio del ricorso era in corso di svolgimento un processo penale innanzi al Giudice di Pace di ……, per il reato di cui all'art. 585 del c.p.p. Il processo è stato iniziato a seguito del rapporto di polizia predisposto nel corso della lite insorta fra l'istante ed il sig. …… durante una conferenza.

Alla richiesta di accesso l'Ordine Giornalisti di …… non ha dato seguito.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame si esprime l'avviso che l'Ordine dei Giornalisti di ……..... avrebbe dovuto dare riscontro all'interessato al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il diritto di accesso. L' istanza di accesso, infatti, ha ad oggetto documenti, individuati o agevolmente individuabili, che attengono palesemente all'esigenza del dott. ……..... di tutelare in giudizio un proprio diritto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Dott. ……

OGGETTO: richiesta di accesso al rapporto di servizio degli agenti di polizia.

1. Il sig. ……., in data 11 aprile 2005, ha chiesto alla Questura di ……., di poter visionare ed eventualmente estrarre copia del rapporti di servizio degli agenti di Polizia della avente volante Duomo del 18 aprile 2002, intervenuti nel corso di una lite insorta fra l'istante ed il sig. ……. durante una conferenza, al fine di potere curare e difendere in giudizio i propri interessi.

A seguito della vicenda descritta il dott. …….ha presentato una querela nei confronti del dott. ……., per il reato di cui all'art. 585 del c.p.p.; alla data di invio del parere il processo penale, pendente innanzi al Giudice di Pace di ……., era in corso di svolgimento.

La Questura di ……., con nota del 18 aprile 2005, ha negato l'accesso affermando che la copia può essere rilasciata solo previa autorizzazione del giudice civile e penale che eventualmente tratterà la causa e che, nel caso in cui il giudice dovesse autorizzare l'esibizione dl documento, l'ordinanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Prevenzione Generale.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico e della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame, sulla base dei sommari elementi in possesso, si esprime l'avviso che la domanda di accesso non potesse essere legittimamente accolta per l'assorbente considerazione della omessa notifica al controinteressato sig. ……, e che un eventuale ulteriore diniego su una domanda di accesso conforme al disposto del citato art. 12 del regolamento dovrebbe indicare, per evidenti ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa, norme ostative all'esercizio del diritto di accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Avvocato ……..

OGGETTO: accesso alla lista predisposta dalla sopraintendenza per i beni archeologici delle ……. in relazione alle richieste di saggi esplorativi presentate da privati (vincolo archeologico)

L'avvocato ……., su incarico e nell'interesse della signora ……., con nota del 15 luglio 2005, ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici delle ……., di poter accedere alla lista delle richieste di saggi esplorativi presentate da privati per terreni rientranti nei comuni di ……., ……. ed ……., sottoposti a vincolo archeologico, con l'indicazione delle date di inoltro delle varie domande e/o di possibili diversi motivi di priorità.

Questa lista è stata predisposta dalla stessa amministrazione per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà. L'avvocato ……. ne ha richiesto copia, per valutare l'opportunità di accedere ad altri atti e per comprendere le modalità con cui i precedenti istanti hanno impostato le rispettive richieste, che erano state evase, con particolare riguardo al rinvenimento di depositi idonei alla conservazione definitiva dei reperti, in modo da potere proficuamente collaborare con l'amministrazione.

La Soprintendenza per i beni archeologici delle ……., con nota del 3 febbraio 2006, negava il suddetto accesso, asserendo che appariva "non motivata la richiesta di verifica dei dati di archivio in quanto non necessaria e indispensabile".

Pertanto, l'avvocato ……. avverso tale diniego si è rivolto, in data 13 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Soprintendenza per i beni archeologici delle ……., il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di

entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata, a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E' palese l'interesse concreto, attuale e diretto dell'avvocato, in rappresentanza della signora ……....., proprietaria di un terreno a ……..., a conoscere le concrete modalità organizzative dell'agire dell'amministrazione nel regolare il suddetto procedimento, per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà.

Al rilascio della copia della lista richiesta non osta alcun motivo giuridico o vincolo di segretezza, ma la sola circostanza che l'amministrazione ritenga la suddetta copia "non necessaria e indispensabile", quindi ragione ampiamente superabile, anche sulla base della lettera della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visone degli atti del procedimento.

In merito ad eventuali opponibili vincoli di riservatezza si consideri, inoltre, che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza dell'avvocato …… sia fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……..

OGGETTO: richiesta di accesso a note trasmesse da Comando Generale Guardia di Finanza a Commissione medica in procedimento riconoscimento dipendenza da causa di servizio di patologia del richiedente.

Il Sig. ……., maresciallo ordinario in congedo della Guardia di Finanza, è stato riformato in data 31 marzo 2004 a causa di sindrome ansiosa depressiva persistente. Il successivo 31 marzo ha prodotto istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della riscontrata infermità.

Dopo aver inviato al Comando RETLA una integrazione della predetta istanza in cui si illustravano analiticamente i fatti che avevano determinato l'insorgere del disturbo diagnosticatogli, ha presentato richiesta di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo copia delle note con le quali lo stesso Comando ha trasmesso la documentazione alla Commissione medica per il prescritto parere sulla patologia dell'odierno richiedente.

Rimasta inevasa tale richiesta di accesso, il ricorrente si è visto notificare in data 3 giugno 2005 un provvedimento con il quale, su parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, non si riconosceva la sindrome depressiva come dipendente da causa di servizio.

In data 25 giugno 2005, il maresciallo …… inoltrava nuova istanza di accesso all'amministrazione con cui si richiedeva copia della relazione informativa trasmessa al Comitato di verifica e di ogni altro documento trasmesso allo stesso Comitato, al fine di verificare che l'organo consultivo avesse preso in considerazione l'integrazione alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, dapprima ha chiesto di specificare meglio a quali documenti intendesse riferirsi l'accedente e, successivamente, in data 26 agosto 2005, ammettendo un possibile disguido procedurale, ha fatto presente che era in corso un'istruttoria per accertare l'accaduto.

L'ultima richiesta di accesso dell'odierno ricorrente del 5 novembre 2005, avente ad oggetto sempre gli stessi documenti, è rimasta senza esito e pertanto lo stesso si è rivolto a questa Commissione al fine di conoscere se quanto accaduto sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alla richiesta relativa al se la vicenda portata all'esame di questa Commissione sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi", la risposta è senz'altro negativa.

Nel caso di specie, invero, la stessa amministrazione ha riconosciuto il disguido in cui è incorsa nell'istruire il procedimento teso ad accertare il nesso causale tra sindrome depressiva del maresciallo ..... e svolgimento delle mansioni lavorative allo stesso assegnate.

Non v'è dubbio alcuno, inoltre, che il richiedente sia titolare di un interesse qualificato e differenziato a conoscere il contenuto del documento richiesto anche all'eventuale fine, per altro non dichiarato dal maresciallo ....., di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.

Infine la Commissione osserva che l'istanza di accesso ed il relativo accoglimento appaiono funzionali alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione e che il richiedente, essendo parte del procedimento relativo alla causa di servizio, ha diritto di conoscere il contenuto dei documenti connessi a tale procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al dott. ……..

OGGETTO: richiesta di accesso a relazione tecnico-estimale di un immobile operata dall'Agenzia del Demanio.

Il dr. ……., socio accomandatario e legale rappresentante della ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi datata 27 maggio 2005, ha chiesto sia all'Agenzia del Demanio che alla Prefettura di ……., di ottenere copia della relazione tecnico-estimale di un immobile di proprietà dell'odierna ricorrente redatta dall'Agenzia del Demanio. La richiesta si inseriva nel quadro di trattative in via di svolgimento tra la stessa ricorrente ed il Ministero dell'Interno, finalizzate alla stipula tra le suddette parti di un contratto di locazione avente ad oggetto il fabbricato sito in ……., già condotto in locazione dallo stesso Ministero in precedenza.

La Prefettura di ……., con nota del successivo 6 giugno, ha dichiarato di non possedere il documento richiesto in quanto detenuto dall'Agenzia del Demanio la quale, sollecitata all'ostensione dalla stessa Prefettura, con nota del 13 giugno 2005, ha comunicato al difensore dell'odierna richiedente di non poter soddisfare la richiesta di accesso sul presupposto che l'attività svolta dall'Agenzia è di natura tecnico-consultiva e che il titolare del procedimento è il Ministero dell'Interno, cui, a dire dell'amministrazione, la società ……. avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza di accesso.

Con ricorso presentato in data 12 luglio 2005, la ……. S.a.s. lamenta l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione citando l'art. 25 della legge n. 241/1990 a tenore del quale "la richiesta di accesso ai documenti (...) deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente" dichiarando al contempo "di essere titolare di un interesse personale, concreto e strumentale alla situazione di diritto soggettivo di cui è titolare" e chiedendo a questa Commissione di riesaminare le determinazioni dell'Agenzia del Demanio.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in

vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alle ragioni del provvedimento sfavorevole per la richiedente, l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso lo ha negato ritenendo che la richiesta dovesse essere inoltrata all'amministrazione competente a condurre il procedimento principale (Ministero dell'interno), e che la natura tecnico consultiva del documento comunque osterebbe al rilascio del documento in oggetto.

Entrambe appaiono destituite di giuridico fondamento. Occorre rammentare che, oltre all'articolo 25, l. n. 241/1990, che fa effettivamente riferimento all'amministrazione che detiene il documento quale legittima destinataria della richiesta e non a quella (eventuale) che sia titolare del procedimento principale, viene in rilievo quella di cui all'articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, giusta la quale nel caso in cui l'amministrazione destinataria della richiesta non sia competente è compito della stessa inoltrare l'istanza a quella che invece è competente.

Per questo, qualora l'Agenzia del demanio sia l'amministrazione in possesso del documento richiesto essa deve provvedere sulla istanza del richiedente, a nulla rilevando la natura strumentale rispetto ad altro procedimento di competenza di altra amministrazione.

Quanto alla natura tecnica del documento richiesto dalla…… S.a.s., essa non è di ostacolo all'accesso, attesa l'ampia formulazione del concetto di documento amministrativo contenuta nell'articolo 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 e l'assenza di un limite espresso riferito

a tale tipologia di documento nella normativa sia primaria che secondaria in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al dott……..

Oggetto: Sig…..... c. E.N.P.A.L.S.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, che, nel caso in esame, questa Commissione non sarebbe in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 5.9.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso .

Peraltro, dalla nota in data 3.8.2005 dell' E.N.P.A.L.S. si evince che il suddetto dott. ..... avrebbe chiesto "copia della relazione di accompagnamento al ricorso straordinario", dallo stesso proposto avverso l'esito negativo della prova preselettiva del concorso indetto dalla citata Amministrazione a 5 posti per dirigente di seconda fascia.

Con tale nota del 3.8.2005, l'amministrazione risponde all'istanza affermando semplicemente "di aver provveduto alla trasmissione della documentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente dell'istruzione del ricorso".

La risposta dell' E.N.P.A.L.S. non chiarisce la competenza alla prediposizione della citata relazione di accompagnamento : al riguardo, si esprime l'avviso che, qualora la relazione suddetta sia stata redatta e trasmessa al Ministero del Lavoro , sussiste il diritto del dott..... ad averne copia.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Associazione……..

OGGETTO: richiesta di riesame dell'istanza d'accesso ad atti amministrativi pubblici presentata il 25/05/2005 al Ministero del Lavoro in materia di registro delle associazioni di promozione sociale

La ……., nella persona del presidente associato Dott. ……., con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n.57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio 2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della Federnatura, nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed. Pro Natura.

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la ……. si è rivolta, in data 6 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 6 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ritiene fondata e legittima la richiesta dell'istante associazione per la sussistenza in capo alla stessa di un interesse da considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto a conoscere le vicende che ne hanno riguardato l'inquadramento, volto all'eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica e nel caso in cui l'amministrazione dovesse ritenere che comunque dalla pubblicità della stessa potrebbe derivare un pregiudizio ai danni di terzi, dovrebbe aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai controinteressati, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In ogni caso, la suddetta istanza trova, inoltre, fondamento, anche nella giurisprudenza più recente, secondo la quale "con la speciale disciplina del diritto di accesso all'informazione in materia ambientale – introdotta dalla l. 8 luglio 1986, n. 349 e successivamente modificata ed ampliata, in attuazione della direttiva comunitaria 7 giugno 1990, n. 313, col D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 – è stato riconosciuto a qualsiasi soggetto, persona fisica o associazione, il diritto di accedere alle informazioni in materia ambientale e in ordine alle attività direttamente incidenti, positivamente o negativamente, sullo stato dell'ambiente, senza che il richiedente debba dimostrare

di essere titolare di una particolare posizione legittimante e al fine di conoscere non soltanto atti e documenti amministrativi preesistenti e individuabili, ma anche qualsiasi informazione disponibile", da ultimo il T.A.R. Roma, sentenza n.17155 del 22 dicembre 2004.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che la domanda dell'istante associazione, debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……

OGGETTO: richiesta di parere sull'istanza di accesso alle prove scritte, ai verbali d'esame e al giudizio finale della prova dell'esame di maturità.

1. Il sig. ……, padre dell'alunno ……, con nota del 22 luglio 2005, ha chiesto al dirigente scolastico del Liceo Scientifico di ……, di poter avere visione delle prove scritte e di potere estrarre copia dei verbali d'esame e del giudizio finale della prova dell'esame di maturità; è, infatti, interesse del genitore conoscere il contenuto dei documenti che hanno determinato l'esito negativo del giudizio della commissione d'esame.

A tale richiesta l'amministrazione non ha dato seguito.

A seguito di ciò il sig. …… ha chiesto l'intervento di questa Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 settembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento all'esame del parere si evidenzia che nessun dubbio esiste in ordine alla legittimazione dell'istante ad accedere ai documenti richiesti. In effetti, quale esercente la potestà sul figlio minorenne, il sig. ..... è titolare di un interesse personale e concreto ad avere copia dei documenti sulla base dei quali si è formata la determinazione negativa dell'amministrazione. Il sig. ..... è, infatti, portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, ossia dell'interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di esercente la potestà su un minore partecipante agli esami.

La Commissione esprime, pertanto, il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig. ……

Oggetto: Sig…… c. Ministero della Difesa

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R.12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 14.6.2005 e 3.10.2005, il sig. …… ha chiesto al Ministero della Difesa una serie di documenti riguardanti il concorso a 240 allievi al 5 corso A.U.F.P. della Marina, premettendo di aver interesse all'accesso perché ha partecipato al suddetto concorso ed è risultato idoneo anche se non ancora inserito nella graduatoria finale di merito.

L'amministrazione interessata , con nota in data 28.10.2005, si è pronunciata sulla richiesta di accesso ritenendo di non accoglierla nella parte relativa al punto 1) perché il sig. …… non sarebbe compreso nella graduatoria formata dalla Commissione valutatrice in data 10.9.2004.

Con nota in data 22.11.2005, il suddetto sig. …… ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti che a seguito dell'ordinanza del TAR Campania, sez.6, n.244 del 2005, il sig. …… veniva invitato presso il Centro di Selezione di …… per completare l'iter concorsuale ed essere sottoposto agli accertamenti attitudinali al termine dei quali fu giudicato "idoneo".

La risposta dell'Amministrazione in data 28.10.2005 non tiene conto di tale circostanza e non è condivisibile.

Questa Commissione esprime, quindi, l'avviso che la richiesta di accesso del sig…… sia fondata riguardo l'accesso a " copia della graduatoria finale di merito del concorso……ed in ogni caso graduatoria dalla quale si evinca punteggio delle prove preliminari, titoli di merito assegnati, metodo di calcolo del punteggio finale (o di eventuali verbali dal quale si evinca con chiarezza il metodo di calcolo dello stesso) , e punteggio finale complessivo", sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 3.10.2005 , e cioè "copia del proprio foglio risposte con relativa griglia e cartolina di identificazione" e "copia del questionario corrispondente al mio foglio risposte" si rileva che con nota in data 4.8.2005 la MARIDIPART Ancona avrebbe consentito l'accesso di tale documentazione nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia.

La soluzione indicata dalla MARIDIPART Ancona – Centro di Selezione Volontari - appare corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., TAR Lazio, sez. 1 bis, sentenza n. 2782 /2005).

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……

Oggetto: richiesta di accesso agli elaborati svolti dal richiedente in sede di concorso pubblico a n. 40 posti di Assistente amministrativo.

Il Sig. ……, ha partecipato alla prova selettiva del concorso a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002.

Non avendo superato la relativa prova preselettiva, in data 15 dicembre 2005 ha chiesto di avere copia della propria prova, composta da questionario e scheda risposte.

Essendo rimasta la richiesta di accesso senza risposta, il Sig. …… ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione in data 15 febbraio 2006.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la richiesta di accesso è fondata. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione al concorso pubblico da parte del richiedente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato ex lege a richiedere copia degli elaborati scritti da quest'ultimo svolti in sede concorsuale.

Il citato limite dell'articolo 24, l. n. 241/1990, cui espressamente rinvia l'articolo 10 della stessa legge, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con altri interessi meritevoli di tutela che potrebbero frapporsi all'accoglimento della richiesta di accesso, non è astrattamente configurabile, atteso che il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che direttamente lo riguardano come le prove scritte di un concorso pubblico.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Rappresentanza Sindacale di Base del Pubblico Impiego
Coordinamento interno del……..

1. La rappresentanza sindacale di base del pubblico impiego, coordinamento interno del ……., ha chiesto, con nota del 12 luglio 2005, al Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero ……., di potere accedere ai documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, ivi compresi i nominativi ed i profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del predetto Dipartimento. Chiede, inoltre, alla Scuola Superiore dell'Amministrazione di conoscere l'ammontare delle spese, preventivate o già erogate, gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi della formazione centrale e di quella periferica, della riqualificazione e di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazione …….stessa.

Negli allegati al ricorso presentato alla scrivente Commissione si specifica, poi, che il tema delle spese sostenute per la riqualificazione del personale suddivise per ogni singolo livello, era già stato oggetto, in precedenza, di una richiesta di accesso da parte della stessa R.d.B. solo parzialmente soddisfatta dall'amministrazione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l' 11 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo

sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso relativa a documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, comprensiva dei nominativi e dei profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del Dipartimento ……., si osserva che lo straordinario svolto dai dipendenti si distingue in programmato ed emergente. Il primo è regolamentato dall'art. 13 dell'Accordo Nazionale Quadro, attuativo del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; la relativa disciplina prevede che i turni siano assegnati a coloro che volontariamente comunicano la propria disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro straordinario. I dirigenti incontrano ogni tre mesi le OO.SS. per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione del lavoro straordinario. La norma pattizia richiamata prevede, inoltre, che, su richiesta delle OO.SS. siano fornite adeguate e documentate notizie sulla materia oggetto di concertazione.

Lo straordinario c.d. emergente, è disciplinato dall'art. 63 della legge n. 121 del 981. Si tratta di prestazioni lavorative straordinarie che possono essere autorizzate senza la preventiva informativa e la concertazione con i sindacali, allorquando si tratta di fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione, le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato e quando esiste un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva. Scopo di tale orientamento è

quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.

Stante tale orientamento si esprime l'avviso che la Rappresentanza Sindacale di Base del Pubblico Impiego Coordinamento interno del …….. abbia il diritto di accedere solo al dato numerico complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate e non anche ai nominativi ed ai profili del personale che lo ha prestato.

Con riferimento, poi, alla richiesta di accesso avente ad oggetto le spese, preventivate o già erogate, gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi per la formazione centrale e periferica, la riqualificazione e le spese di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazione …… stessa, si esprime l'avviso che il sindacato abbia il diritto di accedere ai chiesti documenti, ove esistenti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……..

1. Il sig. ……., dipendente della Soprintendenza ai beni architettonici di ……., a seguito della comunicazione, del 15 aprile 2005, con la quale è stato informato dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ha chiesto, con nota del 20 aprile 2005, all'amministrazione di potere accedere alle eventuali relazioni di servizio acquisite anteriormente al 12 aprile 2005, data dello svolgimento dei fatti contestati, relative a dipendenti sorpresi durante l'orario di lavoro all'esterno della sede privi di autorizzazione; ha chiesto, poi, se gli accadimenti del 12 aprile hanno dato luogo ad altre contestazioni disciplinari oltre a quella già comunicata, nonché copia delle circolari del Ministero dei Beni culturali n. 134 del 17 novembre 1995 e del 18 settembre 2002, n. 95.

In particolare, l'amministrazione ha contestato al sig. ……. di avere violato i propri obblighi di servizio, per essere stato visto, alla presenza di testimoni, durante l'orario di lavoro all'esterno della sede, in violazione dell'at. 23 del C.C.N.L. 1994/19997, così come modificato dall'art. 1 del C.C.N.L. 2002/2005.

Relativamente al profilo di competenza della scrivente Commissione, ossia la richiesta di accesso, l'amministrazione ha risposto, in data 9 giugno, che, in base all'art. 24, punto 5 del C.C.N.L. 1994/19997, l'istante può accedere a tutti gli atti istruttori relativi al procedimento a carico dell'impiegato, ossia: la contestazione degli addebiti del 15 aprile 2005 e il foglio di presenza del 12 aprile 2005; ha comunicato, inoltre, che agli atti, non risultano casi di allontanamento ripetuto dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio. Nella medesima nota, infine, la Sopraintendenza ai beni architettonici di ……. ha trasmesso i nominativi dei componenti la commissione interna disciplinare.

A seguito della risposta fornita dall'amministrazione, il sig. …… ha inviato, in data 4 luglio 2005, un ricorso alla scrivente Commissione con il quale si chiede di ordinare l'accesso oltre che a quanto già richiesto con l'istanza del 20 aprile, ossia le eventuali relazioni di servizio antecedenti al 12 luglio e l'esistenza di altre contestazioni, anche al tabulato delle presenze dei testimoni sig…… e sig.ra …… nella giornata dello svolgimento dei fatti contestati, al fine di potere verificare la veridicità delle affermazioni testimoniali.

L'amministrazione, con nota dell'8 luglio, ha ribadito quanto già affermato nella comunicazione del 9 giugno, ed ha inviato copia al sig. …… dei seguenti atti e documenti:

- *attestato di servizio dal quale risulta che il sig. …… è stato sempre presente al passaggio dei fogli di controllo discontinui, ad eccezione delle date nelle quali a seguito dell'assenza è stato avviato il procedimento disciplinare;*
- *attestazione nella quale si dichiara che non rientra nella mansione di corresponsione delle indennità meccanografica, indennità di disagio incentivo ex lege l. 109/94;*
- *attestazione con la quale si ribadisce la vigenza dell'ordine di servizio n. 25 del 23 aprile 1997;*
- *circolare ministeriale n. 134 del 17 novembre 1995;*
- *circolare Ministero dei Beni culturali del 18 settembre 2002, n. 95.*

Avverso tale provvedimento il sig. …… ha presentato ricorso, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare alla Soprintendenza dei Beni Architettonici di …… l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stato presentato il 2 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con

dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della questione si prende preliminarmente atto che la richiesta di accesso avente ad oggetto le eventuali relazioni di servizio antecedenti alla data del 12 luglio, giorno del compimento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, è stata dapprima evasa dall'amministrazione con la comunicazione del 9 giugno, nonché, successivamente, con la comunicazione dell'8 luglio, con la quale ha rilasciato l'attestato di servizio dal quale risulta che il sig. …… è stato sempre presente al foglio dei controlli discontinui.

Si prende atto altresì che l'amministrazione ha dato seguito anche al secondo oggetto della richiesta di accesso, ossia l'esistenza di documenti attestanti altre contestazioni disciplinari, negandone la presenza .

Per quanto riguarda, infine, l'esibizione del tabulato delle presenze dei funzionari chiamati a testimoniare innanzi l'apposita commissione disciplinare, al fine di poter controllare se i medesimi hanno fruito dei permessi per sopralluoghi, e, quindi, l'attendibilità delle testimonianze, si esprime l'avviso che tale ultimo

documento sia accessibile, atteso che dalla sua esibizione il ricorrente può valutare la credibilità delle testimonianze , e, quindi, calibrare meglio il proprio diritto di difesa.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig. ra ……

OGGETTO: richiesta di accesso procedura concorsuale attivata presso l'Università degli studi della Basilicata.

1. La sig.ra …… ha presentato una domanda per partecipare alla procedura concorsuale per l'affidamento dell'insegnamento della disciplina di Danza Rinascimentale, attivato presso L'Università degli Studi della Basilicata nell'ambito del Master "Teoria e Pratica della Musica Antica (Rinascimento Barocco)". Con nota del 3 febbraio 2005 il coordinatore del Master ha comunicato all'istante che il Comitato Tecnico Scientifico a seguito della valutazione dei titoli prodotti dalla sig.ra ……, nella seduta del 12 gennaio 2005, ha accolto la domanda. Tuttavia, successivamente, con nota del 5 febbraio 2005, il medesimo coordinatore ha invitato la sig.ra ……a non considerare la predetta comunicazione in quanto erronea.

A seguito di tale ultima comunicazione l'istante ha presentato, in data 16 febbraio 2005, istanza di accesso all'Università degli Studi della Basilicata - Area alta formazione, al verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 12 gennaio 2005. Su tale richiesta l'amministrazione non si è pronunciata.

Avverso tale diniego la sig.ra ……, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare alla Università degli Studi della Basilicata l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'11 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo

l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso, si esprime l'avviso che la sig. …… abbia titolo ad accedere al verbale della seduta del 12 gennaio 2005 del Comitato tecnico scientifico. L'interessata, quale partecipante alla procedura selettiva, vanta, infatti, un interesse personale e concreto a conoscere secondo quali modalità e criteri abbia operato il comitato per valutare i titoli dei partecipanti alla procedura. Il documento richiesto è, poi, strumentalmente collegato alla situazione giuridica vantata dall'istante, atteso che sulla base del verbale la sig. ……può, eventualmente, tutelare la propria posizione.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig. ra ……

Oggetto: *richiesta di parere in ordine all'accessibilità della convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate ed il medico del lavoro.*

1. *La sig.ra …… ha chiesto, con nota del 4 aprile 2005, di poter accedere alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro. Infatti, a seguito di un incidente sul lavoro causato dalla mancanza delle strisce antiscivolo sui gradini dell'edificio presso il quale l'istante presta la propria attività lavorativa, la sig.ra …… ha chiesto, con nota del 21 marzo 2005, di poter comunicare con il medico del lavoro. Nonostante l'urgenza della richiesta, il medico non ha provveduto a fissare alcun appuntamento; l'istante ha, pertanto, chiesto di avere copia della predetta convenzione. L'amministrazione, in data 26 aprile 2006, ha negato l'accesso atteso che la richiesta presentata non conteneva l'indicazione dei motivi posti a fondamento della stessa; conseguentemente, l'amministrazione non potendo individuare la situazione giuridicamente rilevante collegata al documento richiesto, non era in grado di poter valutare l'istanza.*

In ogni caso, la sig.ra …… è stata visitata dal medico del lavoro in data 14 aprile, ossia circa un mese dopo avere effettuato la domanda.

2. *Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.*

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo

sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del caso si osserva che l'istante in effetti non ha formalmente addotto alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta di accesso alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro.

Peraltro dalla descrizione dei fatti era agevolmente desumibile la sussistenza di un interesse dell'istante a conoscere le condizioni con le quali sono disciplinati i rapporti tra l'Agenzia ed il medico del lavoro, al fine di valutare se le prestazioni erogate da quest'ultimo nei confronti dei dipendenti dell'Agenzia fossero conformi agli accordi.

Si esprime pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig. ……..

Oggetto : Sig…… c. Istituto Comprensivo ……..

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 4.11.2005 e 18.11.2005, il sig. …… ha chiesto all'Istituto Comprensivo …… l'accesso a copia "dell'orario settimanale di servizio dei rappresentanti dei docenti ed ATA eletti nella G.E. e C.I. , a partire dal 8.1.2004 e fino al 15.6.2005".

Il sig. ……..ha motivato la sua richiesta facendo presente che, essendo stato dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante della componente genitori eletta nel Consiglio di Istituto e Giunta Eseutiva dell'Istituto Statale suddetto perché "non intervenuto , senza giustificato motivo, a tre sedute conseutive" , ha diritto di accedere alla citata documentazione per dimostrare che le suddette sedute erano coincidenti con impegni istituzionali e quindi "la non presenza" risulterebbe ovviamente giustificata.

Con nota in data 23.11.2005, l'Amministrazione ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig. …… affermando " che i documenti richiesti nella suindicata nota : 'orari di servizio anni precedenti', rappresentano 'comunicazioni interne' relative all'organizzazione del lavoro e non atti amministrativi per quali 'il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere'".

Con nota in data 28.11.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo , la Commissione esprime l'avviso che il sig. …… abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta e che il diniego dell'Amministrazione non sia giustificato.

In primo luogo si osserva che la richiesta "orari di servizio anni precedenti" non è generica ma espressamente circoscritta al periodo 8.1.2004 - 15.6.2005.

Si rileva poi che la documentazione richiesta è qualificabile come atto interno funzionale alla cura di pubblici interessi, in quanto tale rientrante nella nozione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 l. 11 febbraio 2005, n. 15.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig. ……

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti istruttori con i quali si è deciso di porre a carico dei lavoratori, anziché del datore di lavoro, la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

Il Sig. ……, unitamente ad altri colleghi, ha chiesto in data 11 maggio 2005 al Capo della Soprintendenza resistente di conoscere i calcoli operati per le detrazioni relative al compenso corrisposto ai ricorrenti, quali incaricati della redazione di un progetto consegnato all'amministrazione resistente, lamentando che le trattenute fossero state ripartite erroneamente tra datore di lavoro e dipendenti. In particolare si afferma che sia il contributo previdenziale del 24,2% che l'IRAP all'8,5% siano stati prelevati dalle somme destinate al lavoratore mentre sarebbero, a giudizio dei ricorrenti, voci da porre a carico del datore di lavoro.

Inoltre, il successivo 16 maggio, il capo del servizio bilancio evadeva la richiesta ma senza, a dire dei ricorrenti, indicare precisamente l'intervento cui ascrivere gli importi attribuiti. Pertanto,

dopo un'ulteriore richiesta in data 27 maggio 2005, restituita dal Responsabile del servizio bilancio che affermava essere la questione di competenza del consiglio di amministrazione, in data 23 giugno gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di accesso tesa a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, copia della delibera 1776 del 14 dicembre 2004 nonché gli atti

istruttori con i quali si è deciso di porre a carico dei lavoratori, anziché del datore di lavoro, la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

A tale richiesta non è stata fornita risposta e quindi, avverso il conseguente silenzio rigetto, il …… ha presentato a questa Commissione ricorso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio

2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la richiesta di accesso è fondata. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi

del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato ex lege a richiedere copia dei

documenti con i quali l'amministrazione ha provveduto a ripartire la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato inizialmente l'accesso in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

Ad ulteriore conferma della titolarità di un interesse qualificato all'ostensione in capo ai richiedenti milita la circostanza che l'istanza di accesso ed il relativo accoglimento appaiono funzionali alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione e che i richiedenti, essendo parti del relativo procedimento, hanno diritto di conoscere il contenuto dei documenti connessi a tale procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al dott. ……

Oggetto : Ricorso del dott. …… c. Questura di ……

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 5.7.2005, il dott. …… ha chiesto alla Questura di …… l'accesso 1) copia della fotografia apposta sul passaporto n. ……, rilasciato dalla Questura di …… a …… il 1.3.1997; 2) copia della fotografia apposta sul passaporto rilasciato dalla Questura di …… a …… successivamente alla data di rilascio di quello di cui sopra; 3) copia della fotografia apposta su qualunque altro documento o tessera di identificazione, certificato di identità e simili, rilasciato dalla Questura di …… a …… negli ultimi otto anni.

La Questura di …… ha negato l'accesso affermando tra l'altro " la piena e legittima facoltà dell'Amministrazione della P.S. di porre alcuni documenti sotto segretezza per motivi di ordine, sicurezza pubblica e polizia giudiziaria, come previsto dal D.M. n. 415 del 10.5.1994", senza precisare , peraltro, quali siano i motivi suddetti riguardo la fattispecie in esame. La stessa Questura ha affermato che il diritto di accesso sarebbe "un mero interesse legittimo subordinato a diritti gerarchicamente sovraordinati sul piano giuridico, attinenti a beni fondamentali della vita dell'individuo, quali, in particolare, il diritto alla privacy".

Al riguardo , la Commissione osserva che sia nel ricorso che nell'istanza in data 5.7.2005, non si chiarisce quale sia l'interesse che giustifichi l'accesso del dott…… alla documentazione richiesta.

Dagli atti si apprende soltanto che il dott. …… ha presentato una denuncia ma non è dato sapere quale ne sia l'oggetto e quali rapporti vi siano con la sig. …… , della cui fotografia si chiede l'accesso.

Come è noto, l'accesso ai documenti presuppone la titolarità, in capo all'istante, di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Tale interesse non risulta indicato e spiegato dal dott. …… e quindi la sua istanza , allo stato, non può trovare accoglimento.

Corre l'obbligo comunque di precisare che le ragioni addotte a giustificazione del diniego da parte della Questura di …… non sono condivisibili.

Come è noto, infatti, l'art. 24, comma 7, l. 241/1990 garantisce in modo specifico "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse .

Roma, 28 giugno 2006 *IL PRESIDENTE*

Alla sig. ...

Oggetto: Ricorso avverso silenzio della sig.ra ……..

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 14.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, peraltro, che , nel caso in esame, questa Commissione non è in grado di esprimere il suddetto parere perché la nota in data 5.10.2005 non contiene alcuna esposizione dei fatti: non si conosce, quindi , quale oggetto abbia la richiesta di accesso in data 19.8.2005 rivolta all'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, né quale sia l'interesse all'accesso.

Si rimane, pertanto, in attesa dell'eventuale proposizione di un ricorso, nei modi e nelle forme di cui alla normativa sopracitata, corredato di tutta la documentazione utile ed in particolare dell'istanza di accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig. ....

Oggetto: Ricorso avverso silenzio della sig.ra ……..

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.6.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia , ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 18.5.2004, la sig. ..... ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Milano l'accesso a copia del "processo verbale afferente alla visita medico-legale effettuata in data 24.5.1993 presso la soppressa C.M.O. dell'Ospedale Militare di Brescia".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 21.5.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si esprime l'avviso che la richiesta di accesso, riguardante dati personali dell'interessata , sia fondata e debba essere accolta, ove conforme al disposto dell'art. 22, comma 6, della legge n. 241 del 1990, secondo cui "il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig. ……..

Oggetto: richiesta di accesso a determine dirigenziali

La Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), nella persona del coordinatore regionale della ……., signor ……., con diverse note del 12 ottobre 2005 e del 16 novembre 2005 ha chiesto alla Camera di Commercio di ……. di poter accedere a due determine dirigenziali riguardanti rispettivamente la richiesta di riconoscimento economico per mansioni superiori al Dott. ……. e la richiesta di anticipazione sull'indennità di anzianità al Sig……., entrambe facenti parte del personale in servizio presso la stessa Camera di Commercio.

Con nota del 18 novembre 2005, l'amministrazione ha rigettato l'istanza delle RdB CUB, asserendo che "non risulta motivato l'interesse diretto, concreto ed attuale al rilascio di copie degli atti".

Pertanto, la RdB CUB avverso tale diniego si è rivolta, in data 27 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Camera di Commercio di ……. il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dall'istante, nella sua qualità di coordinatore regionale della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), a parere della scrivente Commissione, non appare legittima e fondata.

Non si può, infatti, riconoscere alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; in particolare, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta, vale a dire le determine dirigenziali non sono, dunque, da considerarsi accessibili, non emergendo chiaramente dall'istanza formulata un interesse personale, concreto e diretto della suddetta organizzazione sindacale a conoscerne il contenuto.

Pertanto, la Commissione esprime il parere che l'istanza della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), nella persona del coordinatore regionale della ……., signor ……., non debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor ……..

OGGETTO: richiesta di accesso all'atto di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate nei confronti della soc. ……..

Il Sig. ……., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società ……., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate – Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia dell'atto di accertamento emesso nei confronti della società ……..

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla società ……., e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell'IVA nei confronti della società ……., mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l'Agenzia delle entrate – Torino I, negava all'istante l'accesso alla documentazione richiesta, "ritenendo la conoscenza di quest'ultima irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), l. n. 241/1990".

Constatato tale diniego, la società ……., in data 16 maggio 2006, ha chiesto alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate – Torino I, l'esibizione ed il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio

2005 n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito all'affermazione dell'Agenzia secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri

interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti l'atto di accertamento emesso nei confronti della società ……, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale al giudizio instaurato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b)..

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La Commissione esprime pertanto il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig.ra ……..

OGGETTO: richiesta di accesso agli elenchi dei progetti realizzati fra il 2003/2004 dall'Istituto ……..

La sig.ra ……., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione ed in servizio presso l'Istituto ……., con nota dell'11 dicembre 2005 ha chiesto al Preside dell'Istituto di poter accedere agli elenchi dei progetti realizzati dall'ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa, ed ai relativi costi. Precisa l'istante che i predetti documenti sono necessari per inoltrare la richiesta di pagamento delle attività e prestazioni aggiuntive svolte per la organizzazione dei medesimi.

Successivamente, su segnalazione della sig.ra ……., il difensore civico del comune di Bergamo, con nota del 6 aprile 2005, ha sollecitato il Preside dell'Istituto……. affinché desse corso alla richiesta di accesso citata ed affinché inviasse la modulistica necessaria per la predisposizione dei pagamenti al personale che ne avesse titolo.

Alla nota del difensore civico l'amministrazione ha risposto che i documenti richiesti sono sempre stati a disposizione dell'istante, atteso che la medesima ha contribuito alla loro predisposizione. Ha affermato, poi, che la proposta di ripartizione del fondo d'istituto per il personale A.T.A., avrebbe dovuto essere presentata entro l'ottobre del 2003, ovvero, sia pure in ritardo, entro il 31 agosto 2004, data nella quale la sig……. è cessata dal servizio. La mancata tempestiva presentazione dei documenti da parte della ricorrente ha impedito lo svolgimento della contrattazione, prevista dalla normativa, tra l'istituto con le RSU e le associazioni sindacali. Pertanto, l'amministrazione ha proceduto autonomamente alla ripartizione del fondo d'istituto, ed ha riconosciuto all'istante un compenso equivalente a 70 ore di plus lavoro svolto per la predisposizione dei progetti formativi.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ……., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all' Istituto ……. l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 21 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della richiesta di accesso avente ad oggetto gli elenchi dei progetti realizzati dall' ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa nonché i relativi costi, si esprime l'avviso che, se i medesimi sono già in possesso della ricorrente, come afferma il Preside dell'Istituto, la richiesta sarebbe da ritenere pretestuosa, con la conseguenza che correttamente l'amministrazione avrebbe negato il diritto di accesso.

Si esprime altresì l'avviso che, se effettivamente, sono venute meno le ragioni sulle quali si fondava la richiesta, per scadenza del termine di esercizio del potere di proposta di ripartizione del fondo, non ricorrano più i requisiti di personalità e concretezza dell'interesse previsti dalla normativa sull'accesso, dal momento che l'amministrazione ha ormai proceduto alla ripartizione del fondo stesso tra il personale, tra i quali è compresa la ricorrente, in assenza della indicazioni che la medesima avrebbe dovuto fornire.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Ai Sigg.ri .....

OGGETTO: richiesta di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile di un appartamento.

1. I sigg. ……....., con nota del 24 giugno 2004, hanno presentato al Comune di ……., istanza di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile dell'appartamento sito in via ……..... al piano rialzato, di proprietà dei coniugi ……., del quale gli istanti sono locatari.

Gli istanti avevano già esperito, una richiesta di accesso informale presso gli uffici del comune; tuttavia la richiesta non aveva avuto esito dal momento che la dipendente del comune aveva subordinato l'evasione della richiesta alla indicazione, da parte degli istanti, della data di costruzione del fabbricato.

L'Ufficio Controllo del Territorio del comune di ……., destinatario dell' istanza del 24 giugno, ha invitato gli istanti a ripresentare la richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico; quest'ultimo ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di trenta giorni, previsto dalla legge.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l' 8 giugno 2005, e cioè in data

posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto sopra premesso la Commissione rileva che gli istanti non sono residenti nel Comune presso il quale è detenuto il documento oggetto dell'istanza di accesso, e che ad essi, pertanto, non si applica la disciplina prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando all'esame del caso, si osserva che gli istanti sono locatari dell'appartamento al quale si riferisce il documento attestante la destinazione a civile abitazione e che il documento richiesto è necessario al fine di poter esercitare in sede civile, ed eventualmente penale, i loro diritti.

Trattandosi di cittadini non residenti si tratta di verificare se i sigg.ri ....., sono legittimati attivi ai sensi della legge n. 241 del 1990. A

questo proposito si evidenzia che gli istanti sono titolari di un interesse personale e concreto, qualificato dall'ordinamento, a verificare che l'appartamento sia destinato all'uso per il quale è stato dato loro in locazione. I documenti richiesti, poi, sono coerenti con lo scopo alla cui realizzazione il diritto di accesso è esercitato; è, dunque, ricorrente quel rapporto di inerenza tra il documento richiesto e la situazione giuridica soggettiva da tutelare.

Pertanto si esprime il parere che gli istanti, ricorrendo i presupposti previsti dalla disciplina in tema di accesso, siano legittimati ad accedere ai documenti richiesti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE